

*CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA
DI GENOVA*

*RLS & RLST:
Istruzioni per l'uso*



ARIS CAPRA



Obiettivo di questa pubblicazione è mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle varie categorie e degli RLS Territoriali, una vera e propria lista di controllo che li aiuti ad assolvere a compiti e prerogative definite dalle norme vigenti, con maggiore semplicità e con la profondità che di volta in volta ritengano necessaria.

Vista la ovvia impossibilità di affrontare esaustivamente la materia, si è pensato di suddividere l'ambito di intervento in alcune delle principali macro aree sia di ruolo che di rischio, all'interno delle quali possa porsi delle domande e darsi delle risposte. Non ci sono domande inutili, tutte potranno servire ad analizzare il proprio posto di lavoro e la propria azienda nel rispetto delle regole, come assolvere quindi al proprio ruolo definito dal legislatore. Il RLS, nel diritto del lavoro italiano, è infatti la figura che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non si può non ricordare uno degli articoli di legge precursori di tale figura, cioè uno dei fondamentali previsti nella L. 20 maggio 1970, n. 300, il nostro Statuto dei Lavoratori che recita:

Art.9. Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

La mitica 626/94 ieri e il D.lgs. 81/08 oggi, definiscono in quale misura, con quali strumenti, tempi, competenze ed attribuzioni questi compiti possano e debbano essere assolti.

L'utilizzo di domande a risposte chiuse (SI - NO) permette di affrontare approfondimenti specifici, per altro veicolati da riferimenti ad articoli di legge o norme dedicate, inseriti ed evidenziati nel testo. Alcune domande possono parere ad uno sguardo superficiale persino banali od altre troppo specialistiche, ma tutte compongono l'immagine dello stato dell'arte del sistema sicurezza dell'impresa.

Ciò è quanto il RLS deve fare per assolvere al proprio ruolo, porsi delle domande e verificarne le risposte in modo adeguato, chiedendo aiuto se serve ai colleghi, agli Organi di Vigilanza, alle rappresentanze sindacali, ai funzionari delle Categorie, alle Camere del Lavoro, alla CGIL.

La CGIL è nata nel 1906 e nel 2016 la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova ha compiuto 120 anni, infatti fu inaugurata ufficialmente il 31 maggio 1896. Da sempre ha nel suo Dna la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo ogni tutela e fornendo assistenza legale in caso di necessità, CGIL è il maggiore sindacato italiano presente su tutto il territorio nazionale.

La nostra azione di tutela è finalizzata a difendere e garantire i diritti individuali e collettivi, che vanno dai diritti sul posto di lavoro ai sistemi di welfare.

Negli ultimi tempi la deregolamentazione normativa, l'intervento destrutturante sui diritti dei lavoratori ha indebolito non solo l'aspetto economico ed il singolo diritto, ma ha reso il lavoratore più solo ed impaurito nel difendere quanto negli ultimi anni conquistato.

Aris Capra

La difficoltosa difesa del posto di lavoro (sempre più precario e determinato) ha spesso obbligato il lavoratore a mettere in secondo piano la sicurezza rispetto alla necessità di garantirsi la continuità occupazionale.

E gli effetti si sono tragicamente visti: pur in presenza di un forte calo occupazionale, gli incidenti non sono certo diminuiti.

Segno di un forte calo di attenzione verso questo problema accentuato dalla ricattabilità a cui il lavoratore è stato sottoposto.

Nonostante ciò, l'iniziativa e la lotta hanno portato a sottoscrivere sul territorio importanti accordi in materia. Uno su tutti, che è diventato poi un modello nazionale, l'istituzione di RLS di sito nell'ambito portuale.

Il cammino da fare deve essere costante e sappiamo sarà lungo.

Non vogliamo rassegnarci.

Perché morire sul lavoro non debba essere considerato come un inevitabile danno collaterale dello sviluppo, delle riforme e di oscure necessità produttive.

Ivano Bosco

Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova



Sportello Sicurezza CDLM Genova
Aris Capra

sportello.sicurezza@liguria.cgil.it
cirulla@libero.it



<http://facebook.com/ariscapra2>



335 8162037



010 6028626

FONTI:

CO.RE.CO Veneto

Associazione AMBIENTE E LAVORO – Milano

S.P.I.S.A.L. A.U.L.S.S. Ovest Vicentino

Ente Bilaterale Turismo Provincia di Savona

Ente Bilaterale Terziario Provincia di Savona

Ente Bilaterale Emilia Romagna

Ente Bilaterale Artigianato Marche

PUNTO SICURO

AmbienteLavoro Convention 2010 Modena (atti)

EU-OSHA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (FACTS)

Istituto Scuola Provinciale Edili CPT Ravenna (ISPER-CPT) c/o RLST Provincia di Ravenna

FONDAZIONE CA' GRANDA Osp. Maggiore Policlinico Milano

INAIL Quaderni Salute e Sicurezza

DIP. DI PREVENZIONE MEDICA – ASL BRESCIA – SPSAL

SUVA – Tutela della Salute – Lucerna Svizzera

Linee guida ex ISPESL – INAIL

Centro Regionale di Riferimento per l'Ergonomia Occupazionale (C.R.R.E.O.) Regione del Veneto

Azienda Sanitaria Locale ROMA H

Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, Dip. Sanità Pubblica, S.S.R. Emilia Romagna

SOMMARIO

FONTI:	6
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
ARTICOLO 47 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	25
ARTICOLO 48 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	26
ARTICOLO 49 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO	27
ARTICOLO 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	28
ARTICOLO 51 - ORGANISMI PARITETICI	29
CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO CIRCA LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, TRATTO DAL SITO DEL MINISTERO – SEZIONE SICUREZZA LAVORO.	31
COMMISSIONE INTERPELLI	31
CHI LAVORA CON TE, CHI SONO I TUOI COLLEGHI, COME SONO INQUADRATI	43
ED ANCORA: PERCHÉ È IMPORTANTE DEFINIRE LA “DIMENSIONE” DELLA IMPRESA?	44
COSA VIENE INTESO CON “RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO, RILEVANTE”?	46
AZIENDE A RISCHIO BASSO	46
AZIENDE A RISCHIO MEDIO	47
AZIENDE A RISCHIO ALTO	48
AZIENDE A RISCHIO RILEVANTE	50
<i>Adempimenti a carico dei gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>	52
LE ATTRIBUZIONI DEL RLS	56
A) ACCEDO AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI;	56
B) SONO CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLA PREVENZIONE NELLA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA;	56
C) SONO CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE, ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI, AL PRIMO SOCCORSO, ALLA EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE;	56
D) SONO CONSULTATO IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37;	57
E) RICEVO LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE INERENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE, NONCHÉ QUELLE INERENTI ALLE SOSTANZE ED AI PREPARATI PERICOLOSI, ALLE MACCHINE, AGLI IMPIANTI, ALLA ORGANIZZAZIONE E AGLI AMBIENTI DI LAVORO, AGLI INFORTUNI ED ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;	57
A SEGUITO DI MIA RICHIESTA HO RICEVUTO COPIA O AVUTO ACCESSO A:	57
IN CASO DI AMIANTO	60
F) RICEVO LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA;	61
QUANDO COMUNICHI SU MATERIE INERENTI IL TUO RUOLO DI RLS CON LE VARIE FIGURE AZIENDALI, NEI CONFRONTI DI CHI LO FAI?	62
QUANDO COMUNICHI SU MATERIE INERENTI IL TUO RUOLO DI RLS CON LE VARIE FIGURE AZIENDALI, COME LO FAI?	63
H) HAI PROPOSTO IN PASSATO L'ELABORAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IDONEE A TUTELARE LA SALUTE E L'INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI;	64
L) PARTECIPO ALLA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35;	64
<i>La riunione periodica ha cadenza:</i>	64
LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35	65
<i>Quali sono le occasioni a seguito delle quali l'azienda convoca, normalmente, una riunione periodica:</i>	67
<i>La convocazione avviene:</i>	67
<i>Modalità della mia richiesta di inserimento di nuovi punti da discutere:</i>	67
<i>Quanto tempo prima mi viene comunicata la data della riunione:</i>	67
<i>A che ora viene solitamente convocata la riunione?</i>	68
<i>Quanto tempo dura normalmente la riunione:</i>	69

PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE PERIODICA: _____	69
<i>Vi sono state in passato riunioni "Periodiche" alle quali non fossero presenti le seguenti figure:</i> _____	70
<i>Argomenti che sono normalmente oggetto della Riunione Periodica:</i> _____	70
<i>Quali di questi non vengono affrontati con sufficiente profondità?</i> _____	71
IL VERBALE _____	73
<i>Il Verbale viene redatto da:</i> _____	73
M) FACCIO PROPOSTE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE; _____	74
<i>Come di norma comunico le mie proposte:</i> _____	74
<i>A chi di norma comunico le mie proposte:</i> _____	74
N) AVVERTO IL RESPONSABILE DELLA AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA MIA ATTIVITÀ; _____	75
<i>Come normalmente segnalo i rischi individuati</i> _____	75
<i>A chi di norma segnalo la presenza di nuovi rischi:</i> _____	75
O) POSSO FARE RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI QUALORA IO RITENGA CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ADOTTATE DAL DATORE DI LAVORO O DAI DIRIGENTI E I MEZZI IMPIEGATI PER ATTUARLE NON SIANO IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO. _____	75
<i>Hai avuto occasione di comunicare con le autorità competenti / Organi di Vigilanza e Controllo?</i> _____	75
<i>Come hai comunicato le tue segnalazioni?</i> _____	76
IL TEMPO NECESSARIO ED I PERMESSI RETRIBUITI _____	76
<i>Ritieni adeguato il "tempo" a disposizione per svolgere il tuo ruolo?</i> _____	77
<i>Nello specifico per quali delle seguenti attività ritieni insufficiente il tempo retribuito previsto:</i> _____	77
<i>In particolare per analizzare le informazioni inerenti:</i> _____	77
4. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU SUA RICHIESTA E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A). _____	78
I MEZZI E GLI STRUMENTI DEL RLS _____	78
<i>Dispongo di:</i> _____	78
CONTRATTARE LA SICUREZZA SUL LAVORO _____	79
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE -RLST _____	80
RLST VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO _____	81
RLST INDAGINE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA _____	81
RLST VALUTAZIONE DEI RISCHI _____	82
RLST FORMAZIONE – INFORMAZIONE DEI LAVORATORI _____	83
RLST OBBLIGHI GENERALI _____	84
OBBLIGHI GENERALI _____	84
ALTEZZA, SUPERFICIE E CUBATURA: _____	85
VIE DI CIRCOLAZIONE E PAVIMENTI E PASSAGGI: _____	85
VIE ED USCITE DI EMERGENZA: _____	85
PORTE E PORTONI: _____	86
SCALE: _____	86
SCALE DI EMERGENZA: _____	87
SCALE A PIOLI FISSATE SU PARETI O INCASTELLATURE VERTICALI O CON INCLINAZIONE SUPERIORE A 75°. _____	88
SCALE SEMPLICI PORTATILI: _____	88
PARAPETTI: _____	88
PORTATA DEI SOLAI DI ARCHIVI, MAGAZZINI, DEPOSITI: _____	88
PARETI TRASPARENTI E VETRATE: _____	88
LOCALI SOTTERRANEI: _____	89
DEPOSITI, ARCHIVI E MAGAZZINI DI MATERIALE CARTACEO: _____	89
AULE MAGNE, SALE PER CORSI E SEMINARI _____	90
SERVIZI IGIENICI: _____	90
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LOCALI: _____	90
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: _____	91

SEGNALETICA DI EMERGENZA: _____	91
SEGNALETICA AGGIUNTIVA: _____	91
TEMPERATURA DEI LOCALI: _____	91
RUMORE: _____	91
RIFIUTI SPECIALI: _____	92
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: _____	92
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI: _____	92
ATTREZZATURE DI LAVORO _____	92
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): _____	93
PRONTO SOCCORSO: _____	93
IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE: _____	93
IMPIANTI TERMICI: _____	94
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: _____	94
MACCHINE: _____	94
GRUPPI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SUSSIDIARIA: _____	95
ASCENSORI E MONTACARICHI: _____	95
APPARECCHI A PRESSIONE: _____	95
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (GRU): _____	96
PONTI SVILUPPABILI SU CARRO: _____	96
CLASSIFICAZIONE DEL "RISCHIO D'INCENDIO": _____	96
PIANO DI EMERGENZA _____	97
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) _____	97
DISPOSITIVI PORTATILI E / O CARRELLATI (ESTINTORI) DI LOTTA AGLI INCENDI: _____	97
DISPOSITIVI FISSI DI LOTTA AGLI INCENDI (IDRANTI): _____	98
IMPIANTI AUTOMATICI E / O MANUALI DI SPEGNIMENTO D'INCENDIO: _____	98
ATTACCHI PER AUTOPOMPA DEI V.V.F.F.: _____	98
DISPOSITIVI DI RIVELAZIONE INCENDI: _____	99
DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO E / O OTTICO: _____	99
PULSANTI PER L'ATTIVAZIONE MANUALE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO E / O OTTICO: _____	99
EVACUATORI DI FUMO E CALORE (EFC): _____	100
PORTE RESISTENTI AL FUOCO (REI): _____	100
ARMADI CONTENENTI ATTREZZATURE DI LOTTA AGLI INCENDI E DPI PER L'ANTINCENDIO (ELMETTI, OCCHIALI DI SICUREZZA, GUANTI IGNIFUGHI ECC.): _____	100
IL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI _____	101
PARAGRAFO 3.1 - I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. _____	101
ANAGRAFICA DELL'AZIENDA _____	104
DATI IDENTIFICATIVI DELLE FIGURE DELLA PREVENZIONE _____	104
RSPP DATORI DI LAVORO _____	106
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA _____	107
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI _____	108
2.2 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE: _____	109
PARAGRAFO 3.3 – ELENCO DEI RISCHI NORMATI, RIFERIMENTI NORMATIVI E LISTE DI CONTROLLO. _____	109
AMBIENTI CONFINATI O A SOSPETTO RISCHIO DI INQUINAMENTO _____	111
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS. _____	111
LAVORI IN QUOTA _____	112
ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA (PONTEGGI, SCALE PORTATILI, TRABATELLI, CAVALLETTI, PIATTAFORME ELEVABILI, ECC.) _____	112
IMPIANTI DI SERVIZIO _____	112

IMPIANTI ELETTRICI (CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI UTILIZZATORI E DELLE PRESE A SPINA; CABINE DI TRASFORMAZIONE; GRUPPI ELETTROGENI, SISTEMI FOTOVOLTAICI, GRUPPI DI CONTINUITÀ, ECC.) _____	112
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, IMPIANTI ELETTRONICI (IMPIANTI DI SEGNALAZIONE, ALLARME, TRASMISSIONE DATI, ECC. ALIMENTATI CON VALORI DI TENSIONE FINO A 50V IN CORRENTE ALTERNATA E 120V IN CORRENTE CONTINUA) _____	112
IMPIANTI DI PRODUZIONE, APPARECCHI E MACCHINARI FISSI _____	113
ATTREZZATURE DI LAVORO - _____	115
APPARECCHI E DISPOSITIVI ELETTRICI O AD AZIONAMENTO NON MANUALE TRASPORTABILI, PORTATILI. _____	115
APPARECCHI TERMICI TRASPORTABILI _____	115
ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI _____	115
ATTREZZATURE DI LAVORO - _____	116
APPARECCHI E DISPOSITIVI ELETTRICI O AD AZIONAMENTO NON MANUALE TRASPORTABILI, PORTATILI. _____	116
APPARECCHI TERMICI TRASPORTABILI _____	116
ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI _____	116
ALTRE ATTREZZATURE A MOTORE _____	116
FORMAZIONE E INFORMAZIONE _____	119
SORVEGLIANZA SANITARIA _____	119
DPI _____	119
ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA _____	120
PRIMA VERIFICA _____	124
DEVE INOLTRE VERIFICARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: _____	124
INFINE È NECESSARIO: _____	125
VERIFICHE SUCCESSIVE _____	125
LE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO - ARPAL _____	125
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI _____	126
ARTICOLO 86 – VERIFICHE E CONTROLLI _____	126
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA _____	126
IL DATORE DI LAVORO DEVE PROCEDERE ALLA VERIFICA DELL’IMPIANTO _____	127
VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ELETTRICI - ARPAL _____	127
CANTIERI, _____	128
LOCALI DESTINATI AD USO MEDICO, _____	128
LUOGHI A RISCHIO INCENDIO ALTO _____	128
ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO: _____	128
O EDIFICI CON STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO. _____	128
O AMBIENTI NEI QUALI AVVIENE LA LAVORAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO, LA MANIPOLAZIONE O IL DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI _____	128
GLI AMBIENTI NEI QUALI AVVIENE LA LAVORAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO, LA MANIPOLAZIONE O IL DEPOSITO DI MATERIALI ESPLOSIVI, FLUIDI INFIAMMABILI, POLVERI INFIAMMABILI _____	128
OLTRE ALLE VERIFICHE DEVONO ESSERE PROGRAMMATI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE _____	129
VERIFICHE PERIODICHE DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE _____	129
RLS - I MIEI COLLEGHI _____	130
STRANIERI _____	130
LAVORATORI NOTTURNI _____	131
MINORI _____	131
IL PREPOSTO _____	132
IL CONCETTO DI SOVRINTENDERE _____	132
LA VIGILANZA _____	132
L’INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE E DELLA GIURISPRUDENZA DEL PREPOSTO: SUPREMAZIA _____	132
I PREPOSTI _____	133

IL PREPOSTO È INFORMATO, FORMATO _____	133
IL PREPOSTO RICHIEDE L'OSSERVANZA _____	133
IL PREPOSTO SEGNALE TEMPESTIVAMENTE _____	134
IL PREPOSTO VERIFICA _____	134
LA FORMAZIONE _____	135
CORSO RLS _____	137
VERIFICA QUALE SIA STATO IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DATO DALLA FREQUENZA AL CORSO, IN ALTRE PAROLE "COSA NE PENSI". _____	138
IL DATORE DI LAVORO DEVE ASSICURARE CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE ADEGUATA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, COME DA LEGGE. _____	138
GIUDIZI SUL PERCORSO COMPLESSIVO DI FORMAZIONE _____	140
INFORMAZIONE _____	141
I LAVORATORI I PREPOSTI E I DIRIGENTI RICEVONO ADEGUATE INFORMAZIONI _____	141
L'INFORMAZIONE COMPRENDE _____	141
IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA _____	142
NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SONO INDIVIDUATI COME PRESENTI PER ALCUNI O TUTTI I LAVORATORI I SEGUENTI RISCHI _____	142
PER I LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI INDIVIDUATI, VIENE SVILUPPATO E SEGUITO UN PERCORSO DI SORVEGLIANZA SANITARIA _____	143
CONOSCI IL MEDICO COMPETENTE _____	144
TUTELA DELLE LAVORATRICI DURANTE LA GRAVIDANZA E IL PUERPERIO _____	148
RISCHI LAVORATRICI MADRI _____	149
IN AZIENDA VI SONO MANSIONI/LAVORAZIONI VIETATE E/O PREGIUDIZIEVOLI _____	149
È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA GRAVIDANZA _____	150
LA LAVORATRICE È SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI _____	150
RISCHI PRESENTI OD OPERAZIONI SVOLTE _____	151
PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI, RIFERITE A LAVORATRICI MADRI O IN GRAVIDANZA _____	153
AMBIENTE DI LAVORO _____	163
AREE DI TRANSITO INTERNE _____	163
LE ZONE INTERNE DI TRANSITO VEICOLARE _____	164
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO _____	165
GLI SPAZI DI LAVORO _____	165
SONO PRESENTI CARICHI SOSPESI _____	165
IL PAVIMENTO DEI LOCALI _____	165
LA SUPERFICIE DEGLI SPAZI DI LAVORO _____	166
ALTEZZA CUBATURA E SUPERFICIE _____	167
<i>I locali destinati a deposito</i> _____	168
GLI INFISSI E I SERRAMENTI _____	169
<i>Le finestre, i lucernari</i> _____	169
QUANDO I LAVORATORI OCCUPANO POSTI DI LAVORO ALL'APERTO I LAVORATORI: _____	170
I LAVORATORI CHE PRESTANO LA LORO OPERA ALL'INTERNO _____	171
LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI _____	171
SONO ASSICURATE IDONEE CONDIZIONI DI AERAZIONE, DI ILLUMINAZIONE E DI MICROCLIMA _____	171
CARATTERISTICHE DELLE FOSSE PER AUTOVEICOLI _____	172
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA NORMA UNI 9721/2009 _____	172
OGNI FOSSA DEVE ESSERE DOTATA DI ALMENO 2 ACCESSI _____	172

LA PEDATA (P) E L'ALZATA (A) DEI GRADINI _____	172
LA LARGHEZZA MINIMA DEL PIANO DI CALPESTIO _____	172
LA PROFONDITÀ DELLA FOSSA _____	172
PER RIDURRE IL RISCHIO DI CADUTE, _____	172
SPOGLIATOI E SERVIZI _____	174
GLI SPOGLIATOI _____	174
GABINETTI E LAVABI _____	174
DOCCE _____	175
REFETTORI E MENSE _____	175
ALL'INTERNO DELL'AZIENDA VI SONO LOCALI DI RIPOSO _____	176
PORTE E VIE D'USCITA _____	177
IN CASO DI PERICOLO TUTTI I POSTI DI LAVORO POSSONO ESSERE EVACUATI RAPIDAMENTE _____	177
LE PORTE DEI LOCALI DI LAVORO _____	177
QUANDO IN UN LOCALE LE LAVORAZIONI ED I MATERIALI COMPORTINO PERICOLI DI ESPLOSIONE O SPECIFICI RISCHI DI INCENDIO _____	177
<i>Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino _____</i>	<i>177</i>
SCALE _____	179
LE SCALE FISSE A GRADINI _____	179
I PARAPETTI A PROTEZIONE DELLE SCALE E DEI PIANEROTTOLI _____	179
LE SCALE FISSE E I RELATIVI PIANEROTTOLI _____	180
SONO UTILIZZATE SCALE A PIOLI/GRADINI FISSATE _____	180
LE SCALE A PIOLI _____	180
NELLE SCALE PORTATILI IN LEGNO _____	180
PRIMA DEL LORO USO VIENE SEMPRE CONTROLLATA LA STABILITÀ DELLE SCALE PORTATILI _____	180
VIE D'USCITA E DI EMERGENZA _____	182
LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA HANNO UNA ALTEZZA MINIMA DI M 2,0 _____	182
LE PORTE DELLE USCITE _____	182
OGNI PORTA SULLE VIE DI USCITA _____	182
LE VIE DI USCITA IN CASO DI EMERGENZA _____	182
LE USCITE DI PIANO SU AREE ESTERNE _____	182
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO _____	183
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO _____	183
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA _____	183
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO _____	184
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO _____	184
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE _____	185
A) SE LE SCALE SERVONO UN SOLO PIANO _____	185
B) SE LE SCALE SERVONO PIÙ DI UN PIANO _____	185
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E LA SICUREZZA SUL LAVORO _____	186
SEGNALETICA _____	188
I COLORI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA _____	188
I CARTELLI _____	188
SONO UTILIZZATI SEGNALI ACUSTICI _____	188
SONO UTILIZZATI SEGNALI GESTUALI _____	189
SONO PRESENTI RECIPIENTI CONTENENTI SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE _____	189
VERIFICA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA _____	189

DPI	192
DEFINIZIONE DPI	192
LA SCELTA E LA GESTIONE DEI DPI	192
I DPI TENGONO CONTO DELLE ESIGENZE ERGONOMICHE	192
IN CASO DI RISCHI MULTIPLI	193
LA SCELTA DEI DPI	193
VENGONO CONTROLLATI	193
QUALORA GLI INDUMENTI DA LAVORO SIANO DPI	193
SONO DISPONIBILI LUOGHI ADEGUATI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI DPI	194
AI FINI DELLA SCELTA DEI DPI	194
UFFICIO E VIDEOTERMINALI	196
LA VALUTAZIONE HA COMPRESO TUTTE LE POSTAZIONI VDT	197
PAUSE	198
PER VIDEOTERMINALISTA SI INTENDE	198
LA POSTAZIONE ED IL VDT	199
LO SCHERMO	199
LE FONTI DI LUCE	199
LA TASTIERA	199
IL PIANO DI LAVORO	200
IL SEDILE DI LAVORO	200
IL SOFTWARE	200
VISITE MEDICHE	200
ART. 176. VDT E SORVEGLIANZA SANITARIA	201
IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITO	202
GLI SPAZI PREVISTI	202
I BANCALI	202
LE SCAFFALATURE	202
SCAFFALATURE ED ARCHIVI	202
RISCHI CARATTERISTICI	203
EVENTI INCIDENTALI CARATTERISTICI	203
LE SCAFFALATURE SONO POSIZIONATE	203
SCAFFALATURE E ARMADI	203
I CARICHI SUI RIPIANI	203
LE VIE DI PASSAGGIO	204
LE VIE DI ESODO	204
LE PORTE TAGLIAFUOCO	204
IN PRESENZA DI SCAFFALATURE ALTE	204
SI EVITA DI SALIRE LE SCALE	204
È PRESENTE UNO SPAZIO LIBERO	204
DURANTE LA MANIPOLAZIONE PROLUNGATA	205
È PRESENTE SEGNALETICA	205
MACCHINE ED ATTREZZI	206
LE MACCHINE SONO INSTALLATE	206
GLI ELEMENTI MOBILI DI TRASMISSIONE	206
I RIPARI FISSI	206
GLI ORGANI DI COMANDO	206
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE	206

GLI ORGANI DI COMANDO _____	206
ESISTONO UNO O PIÙ DISPOSITIVI DI ARRESTO DI EMERGENZA _____	206
PROIEZIONE DI OGGETTI _____	207
È VIETATO PULIRE, OLIARE, INGRASSARE A MANO, RIPARARE E REGISTRARE _____	207
LE MACCHINE SEMOVENTI _____	207
LE MACCHINE MOBILI CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA _____	207
LE PARTI DELLE MACCHINE A TEMPERATURA ELEVATA _____	207
I DISPOSITIVI DI ALLARME _____	207
LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE _____	207
LE MACCHINE MOBILI CON LAVORATORE/I A BORDO _____	207
LE PRESSE, LE TRANCE E LE MACCHINE SIMILI _____	207
LE PRESSE A BILANCIERE _____	207
LE CESOIE A GHIGLIOTTINA _____	207
NELLE PIALLATRICI _____	208
NEI TRAPANI _____	208
LE SEGHE A NASTRO _____	208
LE SEGHE CIRCOLARI _____	208
LE PIALLE A FILO _____	208
DPI _____	208
TUTTI I LAVORATORI SONO STATI ADEGUATAMENTE INFORMATI, FORMATI E QUANDO NECESSARIO ADDESTRATI SUI RISCHI _____	208
GLI ATTREZZI MANUALI _____	209
CONTROLLI PERIODICI _____	210
CONTROLLI STRAORDINARI _____	210
LE ATTREZZATURE DI LAVORO SONO OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE _____	210
RISCHIO INCENDIO _____	211
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO _____	211
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO: _____	211
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO _____	211
<i>Ambienti di lavoro ad alto rischio di incendio</i> _____	212
<i>Ambienti di lavoro a medio rischio di incendio:</i> _____	212
<i>Ambienti di lavoro a basso rischio di incendio:</i> _____	213
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO – PUNTI DI ATTENZIONE _____	213
I GENERATORI DI CALORE _____	213
L'ALTEZZA MINIMA DELLE VIE DI USCITA _____	213
LE PLANIMETRIE DEL PIANO D'EMERGENZA _____	214
I DEPOSITI DI PRODOTTI INFIAMMABILI _____	214
SONO PREDISPOSTI ESTINTORI PORTATILI _____	214
ESTINTORI: CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AGENTE ESTINGUENTE _____	215
ESTINTORE AD ACQUA _____	215
ESTINTORE A POLVERE _____	215
ESTINTORE AD IDROCARBURI ALOGENATI _____	216
ESTINTORE IDRICO A SCHIUMA _____	216
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA _____	217
ESTINTORI: CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PESO _____	217
ESTINTORE PORTATILE: _____	217
ESTINTORI: CONTRASSEGNI APPOSTI _____	218

CARTELLINO DI MANUTENZIONE _____	219
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SUGLI IMPIANTI _____	219
ESISTE L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA _____	219
ESISTE UN SISTEMA DI ALLARME _____	219
ESISTE UN SISTEMA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA _____	219
LE TUBAZIONI NON INTERRATE _____	220
LE BOMBOLE DI GAS _____	220
LE BOMBOLE _____	220
BOMBOLE _____	220
COLORAZIONE DELL'OGIVA _____	221
GAS PIÙ COMUNI _____	222
ALTRI GAS E MISCELE _____	222
MISCELE AD USO RESPIRATORIO _____	223
GAS E MISCELE MEDICINALI _____	223
ALTRI GAS MEDICINALI _____	224
ALTRE MISCELE _____	224
ETICHETTATURA BOMBOLE _____	225
LA POSTAZIONE DESTINATA ALLA RICARICA _____	226
IL CODICE KEMLER – ONU _____	227
IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE _____	228
ADR SPECIFICA: _____	228
FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE _____	229
FORMAZIONE DI BASE _____	229
FORMAZIONE SPECIFICA _____	229
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE PERIODICAMENTE INTEGRATA _____	230
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO _____	230
TUTTI I MATERIALI ELETTRICI UTILIZZATI _____	230
CONTATTI ACCIDENTALI _____	230
L'ISOLAMENTO DEI CONDUTTORI ELETTRICI _____	230
LE BATTERIE _____	230
I LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE _____	230
NON SONO ESEGUITI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE _____	230
GLI IMPIANTI DI MESSA TERRA _____	230
GAS, LIQUIDI COMBUSTIBILI, COMBURENTI, APPARECCHI A PRESSIONE, CALDAIE. _____	232
LE ATTREZZATURE A PRESSIONE _____	232
NEI LUOGHI DI LAVORO SONO UTILIZZATI RECIPIENTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS O LIQUIDI COMBUSTIBILI _____	232
SISTEMI DI ASPIRAZIONE _____	232
I LOCALI DI IMMAGAZZINAMENTO _____	232
NEI LUOGHI DI LAVORO SONO UTILIZZATE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE _____	233
LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE _____	233
L'AMBIENTE CHE CONTIENE L'IMPIANTO TERMICO _____	233
LE PORTE DEI LOCALI _____	233
I LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA E ALTRI LABORATORI ARTIGIANI _____	233
I LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE _____	233
I LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE _____	233
I SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO _____	233
GLI APPARECCHI A FOCOLARE APERTO _____	233

PATENTINO DI 1° GRADO _____	235
PATENTINO DI 2° GRADO _____	235
USO DI GAS TOSSICI _____	236
DEFINIZIONE DI GAS TOSSICO. _____	236
PATENTE _____	237
REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA _____	238
FUMIGAZIONI _____	238
ETICHETTE DI PERICOLO _____	239
CORROSIVO _____	239
ESPLOSIVO _____	239
INFIAMMABILE _____	239
FACILMENTE INFIAMMABILE _____	239
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE _____	240
NOCIVO PER L'AMBIENTE _____	240
COMBURENTE _____	240
RISCHIO BIOLOGICO _____	241
RADIOATTIVO _____	241
TOSSICO _____	242
ALTAMENTE TOSSICO _____	242
IRRITANTE _____	242
NOCIVO _____	242
CANGEROGENI - SUDDIVISIONE _____	243
MUTAGENI - SUDDIVISIONE _____	244
TERATOGENI - TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO _____	244
AGENTI CHIMICI, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, TOSSICI, PERICOLOSI _____	245
I MATERIALI COMBURENTI, COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI _____	245
I MATERIALI DI RIVESTIMENTO O GLI ARREDI _____	245
CONTROLLI PERIODICI _____	245
SI EFFETTUA UNA PULIZIA PERIODICA _____	245
NEI LUOGHI DI LAVORO NON SONO ACCUMULATI MATERIALI COMBUSTIBILI _____	245
I DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI _____	245
ESISTONO IDONEI SISTEMI PER IL RILEVAMENTO _____	246
SONO PRESENTI ESTINTORI _____	246
GLI ESTINTORI PORTATILI _____	246
ATMOSFERE ESPLOSIVE _____	246
LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE _____	247
LA QUANTITÀ DI AGENTI CHIMICI ESPLOSIVI _____	248
AI LAVORI CON IMPIEGO DI ESPLOSIVI _____	248
I DEPOSITI DI ESPLOSIVI _____	248
NEI LOCALI CON PRESENZA DI ESPLOSIVI _____	248
IL REGOLAMENTO CLP _____	250
FRASI H, P (GHS / CLP) _____	251
INDICAZIONI DI PERICOLO _____	251
CONSIGLI DI PRUDENZA: _____	251
INDICAZIONI DI PERICOLO (FRASI H) _____	251

CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI P)	254
FRASI DI RISCHIO (R)	259
FRASI DI SICUREZZA (S)	263
PRESENZA DI AGENTI CHIMICI	266
INDAGINI AMBIENTALI	267
IL NUMERO DI LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI	268
SONO ADOTTATE ADEGUATE MISURE IGIENICHE	268
LE QUANTITÀ DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	268
SONO PRESENTI SISTEMI D'ALLARME	268
SONO ADOTTATE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	268
DPI	269
SONO ADOTTATE ADEGUATE MISURE DI CONTROLLO	269
NEI LOCALI ESISTONO SISTEMI DI VENTILAZIONE O CAPTAZIONE	269
NEI LOCALI SONO PRESENTI SISTEMI DI RILEVAMENTO	269
ESISTONO RECIPIENTI/SERBATOI CHE CONTENGONO AGENTI CHIMICI	269
SONO PRESENTI BACINI DI CONTENIMENTO E CORDOLI	269
SONO STATE PREDISPOSTE ADEGUATE PROCEDURE DI INTERVENTO	269
LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA	270
GLI SCARTI DI LAVORAZIONE E I RIFIUTI	270
IL TRASPORTO E L'IMPIEGO	270
L'IMMAGAZZINAMENTO	270
I LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	270
LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA	270
AMIANTO	271
È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE	271
DPI	271
INDUMENTI DI LAVORO	271
SONO AFFIDATI LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE	271
CONTROLLO SANITARIO I	272
LA MANIPOLAZIONE DIRETTA DI OGGETTI O MATERIALI	272
SEGNALI DI PERICOLO	274
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEI)	276
ESISTE UN PIANO DI EMERGENZA INTERNO	276
IL PEI SPECIFICA LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	276
IL PEI INCLUDE LA DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI	276
IL PEI SPECIFICA I COMPITI DEI DIVERSI SOGGETTI	276
IL PEI CONTIENE LE ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ	276
IL PEI TIENE CONTO ANCHE DEI RISCHI TERRITORIALI ESTERNI	276
SI REALIZZA IL COORDINAMENTO	276
ALLARME	277
DISABILI	277
GESTIONE DELLE EMERGENZE	277
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO	277
GLI ADDETTI	278
SONO PRESENTI UNA O PIÙ CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	278
ESISTONO UNO O PIÙ PACCHETTI DI MEDICAZIONE	278
I LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITÀ IN LUOGHI ISOLATI	279
I PULSANTI PER ATTIVARE GLI ALLARMI	279

LE ESERCITAZIONI _____	279
LAVORO IN SOLITARIO _____	280
LA SOLITUDINE È UN PERICOLO _____	280
CONTROLLO A DISTANZA _____	281
LE COMUNICAZIONI _____	281
IN AZIENDA VENGONO AUTORIZZATE ATTIVITÀ IN SOLITARIO _____	282
È AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO IN SOLITARIO DEI LAVORI _____	282
MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO _____	284
I MEZZI DI SOLLEVAMENTO _____	284
<i>Il sollevamento di persone</i> _____	284
<i>Le funi, brache e le catene</i> _____	284
<i>I mezzi di sollevamento con lavoratore/i a bordo</i> _____	284
<i>I freni</i> _____	284
<i>I posti di manovra</i> _____	284
<i>Requisiti posto di manovra:</i> _____	284
<i>Le modalità di impiego</i> _____	284
<i>Le gru</i> _____	284
<i>Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro</i> _____	285
I MEZZI DI TRASPORTO _____	285
I PERCORSI VEICOLARI _____	285
<i>La cabina dei mezzi di trasporto</i> _____	285
I CARRELLI ELEVATORI _____	286
LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO _____	287
I MEZZI DI TRASPORTO SONO OGGETTO DI VERIFICHE E MANUTENZIONE _____	287
AREE DI DEPOSITO E MERCI ACCATASTATE _____	289
L'ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA _____	289
IL PAVIMENTO SU CUI POGGIANO LE CATASTE _____	289
LE AREE DI DEPOSITO _____	289
LA SEGNALETICA _____	290
SEGNALI GESTUALI _____	291
PONTEGGI FISSI E MOBILI _____	293
LAVORI IN QUOTA _____	297
AGENTI BIOLOGICI _____	299
GLI AMBIENTI A RISCHIO SONO SEGNALATI CON L'APPOSITA SIMBOLOGIA _____	299
ESISTONO IDONEE PROCEDURE _____	299
ESISTONO PROCEDURE DI EMERGENZA _____	299
SI È PROVVEDUTO AD INFORMARE E FORMARE _____	299
VISITE MEDICHE _____	299
AGENTI CANCEROGENI – MUTAGENI _____	300
IN AZIENDA SONO PRESENTI AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI _____	300
ESISTE L'ELENCO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE _____	300
SE NON È POSSIBILE LA SOSTITUZIONE, _____	300
È STATA EFFETTUATA UN'INDAGINE AMBIENTALE _____	301
È STATO COMPILATO IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI _____	302
CATEGORIE DI CANCEROGENESI DEFINITE DALLA IARC _____	303
AGENTI CLASSIFICATI DALLA IARC CANCEROGENI _____	303

MICROCLIMA E AERAZIONE	304
I SISTEMI DI AERAZIONE E VENTILAZIONE	304
SONO PRESENTI SERVIZI IGIENICI	304
LA DIREZIONE DELLA CORRENTE D'ARIA	304
SISTEMI DI ASPIRAZIONE	304
I VENTILATORI DEI SISTEMI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA	305
SONO PRESENTI CAPPE O ALTRI SISTEMI ASPIRANTI	305
SONO PRESENTI ASPIRATORI LOCALIZZATI MOBILI	305
LE TECNICHE DI PULIZIA	305
VIENE VERIFICATO CHE GLI ARREDI E I RIVESTIMENTI	305
LE FOTOCOPIATRICI E LE STAMPANTI	305
RADON	305
SI UTILIZZANO LOCALI SOTTERRANEI O SEMI SOTTERRANEI	306
MICROCLIMA	306
SONO STATE RILEVATE CONDIZIONI DI DISAGIO TERMICO	306
SONO STATI VALUTATI DEGLI INDICI DI BENESSERE TERMICO	306
LE FINESTRE, I LUCERNARI E LE PARETI VETRATE	307
NEGLI AMBIENTI SEVERI	307
L'UMIDITÀ RELATIVA	308
LA TEMPERATURA NEI LOCALI INTERNI	308
I SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE O FORZATA	308
BENESSERE TERMOIGROMETRICO	308
SORVEGLIANZA SANITARIA	308
AMBIENTI CONFINATI	308
LE TUBAZIONI, LE CANALIZZAZIONI E I RECIPIENTI,	309
PRIMA DI DISPORRE L'ENTRATA DI LAVORATORI	309
QUANDO LA PRESENZA DI GAS O VAPORI NOCIVI NON POSSA ESCLUDERSI	309
QUANDO ESISTONO PIÙ TUBAZIONI O CANALIZZAZIONI	310
CELLE FRIGORIFERE	310
LE PORTE	310
LE PORTE SCORREVOLI MANUALI	311
LE PORTE E I PULSANTI D'ALLARME	311
L'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA	311
• IL COMANDO DI ALLARME	311
IL SEGNALE D'ALLARME	312
VENGONO FORNITI INDUMENTI ANTIFREDDO	312
ILLUMINAZIONE	313
IN AMBITO PORTO	314
COMFORT VISIVO	314
GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	314
I LUOGHI DI LAVORO ALL'APERTO E LE AREE DI TRANSITO ESTERNE	315
LE ATTREZZATURE DI LAVORO	315
È ATTUATO UN PROGRAMMA DI PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA	315
SONO PRESENTI MEZZI DI ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA	315
QUANDO SONO PRESENTI PIÙ DI 100 LAVORATORI	315
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	315
L'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEL CANTIERE AL BUIO O CON ATTIVITÀ NON DIURNA	316
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA SUL LAVORO	316

NORMA UNI 10.380 "ILLUMINAZIONE D'INTERNI – VALORI DI ILLUMINAMENTO RACCOMANDATI".	319
IL LUX	319
ABITAZIONI E ALBERGHI	319
NEGOZI MAGAZZINI	319
SCUOLE	319
ACCIAIERIE E SIMILI	320
ASSEMBLAGGIO	320
CARTIERE	320
CEMENTIFICI	320
CENTRALI ELETTRICHE	320
COLORIFICI	320
FONDERIE	320
INDUSTRIA AERONAUTICA	321
INDUSTRIE ALIMENTARI	321
INDUSTRIE CHIMICHE	321
INDUSTRIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE	321
INDUSTRIE PER LA LAVORAZIONE DELLE PELLI	321
INDUSTRIE TESSILI	321
OFFICINE MECCANICHE DI MONTAGGIO	321
PRODUZIONE VETRO E CERAMICHE	322
TIPOGRAFIE E LEGATORIE	322
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEL LEGNO	322
RUMORE	322
SONO STATE INDIVIDUATE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	323
DPI	323
OTOPROTETTORI	325
IL PRIMO DPI PRESENTATO SONO LE CUFFIE.	326
GLI INSERTI AURICOLARI – CHIAMATI ANCHE “TAPPI”	327
- <i>inserti monouso:</i>	327
- <i>inserti riutilizzabili:</i>	327
GLI ELMETTI ACUSTICI	327
- <i>suoni informativi del processo lavorativo:</i> “	328
- <i>segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali:</i>	328
- <i>localizzazione della sorgente:</i>	328
VIBRAZIONI	329
VIBRAZIONI	329
TUTTI I MACCHINARI CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE	329
SE VENGONO SUPERATI I LIVELLI D’AZIONE	330
I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI	330
LE IMPUGNATURE DEGLI APPARECCHI	330
RADIAZIONI IONIZZANTI	331
RADIAZIONI	331
L’“ESPERTO QUALIFICATO”	332
I CONTROLLI DOSIMETRICI	332
DPI	332
LA SORVEGLIANZA SANITARIA	332
CAMPI ELETTRROMAGNETICI	333

SEGNALETICA _____	333
ROA _____	333
I LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI _____	333
STRESS LAVORO CORRELATO _____	334
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS _____	335
LA VALUTAZIONE PRELIMINARE _____	335
È PREVISTO UN PIANO DI MONITORAGGIO _____	335
SISTEMA PREVENZIONISTICO (ART. 17, 18 E ART. 50 DLGS 81/08) _____	336
È ORGANIZZATO IL SPP CON: _____	336
INFORMAZIONE – FORMAZIONE (36 E 37 DLGS 81/08) _____	336
AZIONI DI MIGLIORAMENTO _____	337
<i>Soluzioni di interfaccia con il gruppo-individuo</i> _____	337
<i>Soluzioni di interfaccia con l'organizzazione</i> _____	337
<i>misure tecniche</i> _____	337
<i>misure organizzative</i> _____	337
<i>misure procedurali</i> _____	337
SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE _____	337
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO _____	337
INTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPO _____	338
<i>Interventi di miglioramento generici / altro</i> _____	338
GRUPPO DI GESTIONE DELLA VALUTAZIONE _____	338
IL RESPONSABILE GESTIONALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE _____	338
LA FORMAZIONE _____	339
VALUTAZIONE PRELIMINARE _____	339
LA "LISTA DI CONTROLLO" _____	339
<i>EVENTI SENTINELLA</i> _____	340
<i>AREA CONTENUTO DEL LAVORO</i> _____	340
<i>AREA CONTESTO DEL LAVORO</i> _____	340
LA VALUTAZIONE APPROFONDATA _____	341
IL RLS/RLST DEVE PARTECIPARE ATTIVAMENTE _____	342
RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE _____	342
I LAVORATORI DEVONO RICHIEDERE VISITA AL MEDICO COMPETENTE _____	342
IL RLS/RLST HA TITOLO, NEL SUO RUOLO, _____	343
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI _____	344
SONO STATE ADOTTATE LE MISURE ORGANIZZATIVE E TECNICHE _____	344
IL PESO E LE DIMENSIONI DEL CARICO _____	344
AUSILI _____	344
LA FORMA E LE DIMENSIONI DEI CARICHI _____	344
L'AMBIENTE DI LAVORO _____	344
IL CARICO SI TROVA IN EQUILIBRIO STABILE _____	344
FATTORE VERTICALE _____	345
FATTORE ORIZZONTALE _____	345
LA STRUTTURA O L'INVOLUCRO ESTERNI _____	345
FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE _____	345
IL PAVIMENTO _____	345
LA MANSIONE ESIGE SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI _____	346
IL LAVORO ESIGE L'EFFETTUAZIONE DI SFORZI FISICI RIPETITIVI _____	346

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO AL TRASPORTO IN PIANO, AL TRAINO E ALLA SPINTA DEI CARICHI – SNOOK-CIRIELLO	347
AZIONI DI SPINTA	347
AZIONI DI MANTENIMENTO	347
SNOOK E CIRIELLO - AZIONI DI SPINTA –TAB. 1	348
SNOOK E CIRIELLO - AZIONI DI TRAINO –TAB. 2	349
SNOOK E CIRIELLO - AZIONI TRASPORTO IN PIANO –TAB. 3	350
SNOOK E CIRIELLO - LETTURA E INTERPRETAZIONE DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE	350
SNOOK E CIRIELLO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO – TAB.4	350
PROCEDURA BREVE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO (OCRA)	351
RICORDIAMO CHE LA DEFINIZIONE DI COMPITO RIPETITIVO	352
QUINDI IL PRIMO PASSO FONDAMENTALE È CHIEDERSI SE ESISTE IL PERICOLO	352
LA SCALA DI BORG	353
CASO 1 : CRITERI DI ACCETTABILITÀ	354
CASO 2: CRITERI DI NON ACCETTABILITA'	354
CASO 3: FATTORE DI RISCHIO PRESENTE MA DA APPROFONDIRE	355
ESISTONO POI ALCUNI ELEMENTI SEGNALETTORI DI POSSIBILE ESPOSIZIONE	355
1 – RIPETITIVITÀ	355
2 – USO DI FORZA	355
3 – POSTURE INCONGRUE	355
4 – IMPATTI RIPETUTI	356
	356
MAPO - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PAZIENTI	357
- NUMERO DI LETTI,	357
- NUMERO E TIPO DI OPERATORI IN ORGANICO	357
- TIPOLOGIA DEI PAZIENTI	357
SI IDENTIFICA INOLTRE IL NUMERO MASSIMO DI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	357
VIENE RILEVATA L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL PERSONALE	358
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE	358
- CARROZZINE E/O COMODE:	358
- SOLLEVA-PAZIENTI MANUALE O ELETTRICO:	358
- ALTRI AUSILI O "AUSILI MINORI":	358
- SOLLEVATORI O ALTRI AUSILI PER LE OPERAZIONI DI IGIENE DEL PAZIENTE:	358
VENGONO DESCRITTE LE CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	358
- BAGNI:	359
- CAMERE DI DEGENZA:	359
ERGONOMIA	360
LE SINGOLE MANSIONI E I COMPITI DEI LAVORATORI	360
LE POSTAZIONI E GLI SPAZI DI LAVORO	360
LE ATTREZZATURE DI LAVORO SI POSSONO REGOLARE	360
<i>È disponibile uno spazio adeguato</i>	360
ERGONOMIA	360
GLI ASPETTI FISICI DELL'ERGONOMIA RIGUARDANO	361
GLI ASPETTI COGNITIVI DELL'ERGONOMIA ATTENGONO	361

INFINE GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ERGONOMIA _____	362
ERGONOMIA FISICA DELLA POSTAZIONE _____	362
ERGONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA POSTAZIONE _____	364
ERGONOMIA DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE _____	366
ERGONOMIA DEGLI ASPETTI PSICO-SOCIALI _____	368
CHECK-LIST DELLE CONDIZIONI ERGONOMICHE DA ASSICURARE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO METALMECCANICHE _____	368
ERGONOMIA FISICA DELLA POSTAZIONE _____	368
ERGONOMIA ORGANIZZATIVA _____	371
ERGONOMIA DEGLI STRUMENTI _____	372
ERGONOMIA DEGLI ASPETTI PSICO-SOCIALI _____	373
LE AZIONI CONSIGLIATE SONO: _____	373
GLI INDICATORI DELL'EFFICIENZA DEL CICLO LAVORATIVO INDIVIDUATI SONO: _____	374
ESEMPIO DI STUDIO ANALITICO DI SPECIFICA ESPOSIZIONE _____	375
L'ATTIVITÀ DI CASSIERA DI SUPERMERCATO ED ALTRE ATTIVITÀ DELLA GDO _____	375
REQUISITI ERGONOMICI E STANDARD DI RIFERIMENTO DEGLI ARREDI E POSTI CASSA _____	375
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE _____	375
VERSO DELLA CASSA _____	375
QUOTA DEL PIANO DI LAVORO _____	376
PROFONDITÀ DEL PIANO DI LAVORO _____	376
PROFONDITÀ DEL VANO CASSA _____	376
PROFONDITÀ DEL POSTO DI LAVORO _____	376
LARGHEZZA DEL POSTO DI LAVORO _____	377
COLLOCAZIONE DELLO SCANNER: _____	377
COLLOCAZIONE DELL'EMETTITORE DELLO SCONTRINO _____	377
SEDILE _____	377
CARATTERISTICHE DEL SEDILE _____	377
MICROCLIMA: _____	378
INCLINAZIONE E COLLOCAZIONE DELLA TASTIERA: _____	378
POSTURA _____	378
MANO _____	378
SPALLA _____	379
CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO PER GLI OPERATORI ADDETTI AL BANCO CASSA _____	379
DOTAZIONE DI SEDILE _____	379
OPERAZIONI CHE RICHIEDONO LA POSIZIONE ERETTA _____	380
MODALITÀ DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI DI CONTROLLO VISIVO _____	380
L'ATTIVITÀ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI AZIONE NELLO SVOLGERE I CICLI _____	381
ATTIVITÀ NON DI CASSA NELLA GDO _____	381
PIANI DI LAVORO/TAVOLI E SCAFFALI, BANCHI, _____	381
MERCI IN ARRIVO _____	382
REPARTI, AREE "RETRO" E CELLE FRIGORIFERE _____	382
MERCI IN CELLA: _____	382
MACELLERIA _____	383
ORTOFRUTTA _____	383
AREA VENDITA _____	383

ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO	385
DOCUMENTAZIONE	385
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	385
<i>La valutazione del livello di esposizione al sistema corpo intero è stata effettuata attraverso:</i>	385
<i>Il rapporto di valutazione del rischio rumore -se >80 dB(A)- contiene:</i>	385
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE	385
<i>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è:</i>	385
<i>Sicurezza</i>	386
<i>DPI</i>	386
SORVEGLIANZA SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO	387
<i>Vengono effettuate le visite mediche per:</i>	387
<i>Gestione degli appalti</i>	387
FORMAZIONE – INFORMAZIONE	387
VERIFICA DEPOSITI	388
<i>Requisiti luogo e attrezzature di lavoro</i>	388
VIE DI CIRCOLAZIONE	389
<i>Regolamentazione viabilità:</i>	390
<i>Rampe e pedane di carico</i>	390
<i>Stabilità del materiale stoccato</i>	390
CARRELLI ELEVATORI	390
MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI SPECIFICI	391
<i>Rumore</i>	391
<i>Vibrazioni corpo intero (carrello elevatore)</i>	391
<i>Movimentazione manuale dei carichi – MMC-</i>	392
VERIFICA MEZZI DI TRASPORTO	392
<i>Posto di lavoro</i>	392
MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI SPECIFICI	392
<i>Vibrazioni corpo intero</i>	392
<i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	392
<i>Stress da guida</i>	393

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 47 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ARTICOLO 48 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2.

Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

ARTICOLO 49 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84(N), sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

ARTICOLO 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose⁵⁹, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 51 - ORGANISMI PARITETICI

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono sopportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO CIRCA LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, TRATTO DAL SITO DEL MINISTERO – SEZIONE SICUREZZA LAVORO.

“Le disposizioni di cui all’art. 47, d.lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse - al momento, non ancora predisposte - verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

COMMISSIONE INTERPELLI

Alla Commissione interPELLI, prevista dall’art. 12 del D.lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, giungono spesso quesiti su temi ricorrenti, fra questi quelli relativi alla nomina, all’individuazione, all’istituzione, secondo quanto richiesto dall’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Questa è una breve rassegna degli interPELLI a cui la Commissione ha fornito risposta in questi ultimi anni in materia di RLS:

- *Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?*

- *Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?*

- *Interpello n. 20/2014: è possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali?*

-*ulteriori precisazioni sull'Interpello n. 20/2014;*

-*Interpello n. 11/2014: come individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

La Regione Marche ha chiesto un formale parere 'in merito alla correttezza dell'interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità'.

Veniamo a quanto indicato dalla Commissione.

Innanzitutto considerando che l'art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che 'il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva', la Commissione Interpelli "ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell'Accordo citato".

Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a partire da due ulteriori considerazioni:

- *"l'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al 'lavoratore' il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;*

- *l'articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in 'tutte le aziende, o unità produttive' sia eletto o designato il 'rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'".*

Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli "ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino

esclusivamente soci lavoratori, qualora 'non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4' del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo".

Un interpello interviene sulla nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le norme che regolano l'istituzione del RLS e le situazioni relative a mandati scaduti o alla mancanza di contrattazione collettiva.

La Commissione per gli interpelli (art. 12, D.lgs. n. 81/2008) è intervenuta recentemente con l'Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014 per rispondere ad un quesito relativo proprio alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'interpello riunisce in realtà due distinte richieste arrivate dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB). Nella domanda si indicava che:

- "in seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";*
- l'Amministrazione non 'riconoscerebbe' i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;*
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina".*

Premesso quanto sopra indicato, l'USB dei Vigili del Fuoco chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se 'la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati'.

Come spesso avviene negli interpelli, la Commissione premette di rimanere sugli aspetti generali del tema "relativi alla vigente disciplina che regola le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente". Un interpello che ci permette dunque di ribadire e di riformulare quanto previsto dalla normativa sulla nomina degli RLS.

Secondo la Commissione le questioni poste devono dunque essere "esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento

delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo”.

La Commissione indica infatti che l'art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comporta, aziendale e di sito produttivo" e il successivo comma 5 affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Inoltre con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell'art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: "[...] è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno".

E si ricorda che la regolamentazione della figura del RLS da parte dell'art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 è completata:

– “dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individua la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di

contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;

– dal comma 7 che individua il numero minimo — inderogabile da parte contrattuale — dei RLS

tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;

– dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai

commi 3 e 4, "le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse "sono specificamente individuate all'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008".

Insomma dal quadro complessivo delineato si evince, "con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente

e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.lgs. n. 81/2008 prevede espressamente”.

Di conseguenza, continua l'interpello, i RLS il cui "mandato" sia scaduto, "perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS”.

E entrando più ancora sul caso specifico riportato dal richiedente - un caso "da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione, di particolare complessità, di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico" - in cui manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, "i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS”.

Ricordiamo, per concludere, che la Commissione aveva già fornito con parere del 13 marzo 2014 nell'Interpello n. 6/2014, la risposta ad un quesito dell'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco relativo all'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008; con specifico riferimento al fatto che le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Si ricorda inoltre che dal 15 febbraio 2014 non è più possibile effettuare via fax all'Inail la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: lo stabilisce la Circolare 11/2014 dell'Inail che chiarisce che esse potranno essere fatte solo attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell'ente.

È possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali? Il parere della Commissione Interpelli e le indicazioni del D.lgs. 81/2008.

Roma, 15 Ott. – Concludiamo con la presentazione dell'interpello n. 20/2014 la serie di chiarimenti che la Commissione Interpelli, prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 81/2008, è stata sollecitata a dare in questi giorni su vari aspetti correlati alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Interpello che risponde, in questo caso, al dubbio relativo alla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ricordiamo che altri interpelli rispondevano ad altri quesiti relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

– l' Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?

– l' Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?

Veniamo invece all'Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 che risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

In particolare il Consiglio Nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, autore in passato di varie istanze d'interpello anche su altri temi, chiede di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".

La Commissione a questo proposito sottolinea, con riferimento alla normativa, che "la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali".

E dunque, ciò premesso, indica che "come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una

rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70", cioè della legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (Statuto dei Lavoratori).

L'applicabilità del Decreto 81 al Dipartimento della Pubblica Sicurezza: come affrontare valutazione dei rischi, formazione dei lavoratori, individuazione del RLS, delega di funzioni in mancanza di un decreto attuativo.

In questi anni sono stati posti vari quesiti sull'applicabilità del D.lgs. 81/2008 alle Forze armate, di Polizia e ai Vigili del Fuoco, tanto da "costringere" la Commissione Interpelli - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 81/2008 - a fornire chiarimenti. Ad esempio con l' Interpello n. 6/2014 del 13 marzo 2014 in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A distanza di qualche mese, ecco dunque un nuovo interpello - in questo caso molto articolato - che viene indirettamente a rimarcare, una volta di più, i ritardi della nostra legislazione.

Si tratta dell'Interpello n. 11/2014 dell'11 luglio 2014 fornito in risposta al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (SILP) della CGIL. Un interpello che ha per oggetto la "risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni".

In particolare il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione su tre quesiti:

1. applicabilità del D.lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

2. obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:

a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere

una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;

b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;

c) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;

d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori;

3. i limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui [...] nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.

E la risposta della Commissione al primo quesito non può che far presente la mancanza di un decreto attuativo.

Viene indicato che l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei "riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".

E che il successivo comma (il comma 3) prevede poi che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 "sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".

E dunque attualmente in attesa dell'emanazione dei predetti decreti rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. E tale decreto "va oggi applicato tenendo conto tuttavia del disposto dell'articolo 304, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 che prevede 'fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 ('decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.lgs. n. 626/1994'), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo" (il D.lgs. 81/2008).

Affrontato il problema dell'applicabilità del Decreto 81, veniamo al secondo quesito.

L'interpello recita che "per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008: la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]".

Inoltre il comma 3 del citato articolo stabilisce che 'il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto'. Dunque "tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".

L'art. 28, comma 2, lett. a), del Testo Unico stabilisce poi che 'la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione'.

Pertanto, “la Commissione ritiene che l’esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazione la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi”.

Riportiamo le altre risposte della Commissione al secondo quesito:

– “in merito al punto b del secondo quesito, considerato che — come già sopra esposto — è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull’obbligo di valutazione di questo fattore di rischio;

– in merito al punto c del secondo quesito, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008;

– in merito al punto d del secondo quesito inerente l’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall’ ARAN”.

Concludiamo con la risposta al terzo quesito relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni.

In questo caso occorre evidenziare che l’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 “prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla lettera b) e d) di seguito riportati:

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.

Pertanto - conclude la Commissione - "non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante".

Con interpello n. 17 del 2014 il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito presentato dalla Associazione Bancaria Italiana con le Segreterie Nazionali dei Sindacati sull'istituzione dei Rls presso il proprio gruppo.

Il quesito:

in particolare, l'ABI chiedeva se era possibile prevedere, nell'ambito del nuovo accordo sindacale di settore,

-l'istituzione di Rls anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;

-che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il testo unico riconosce agli Rls nell'ambito delle imprese del gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Secondo il Ministero del Lavoro

secondo la Commissione Interpelli, con riferimento all'art. 47 comma 1 del d.lgs. 81/2008, il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" e, ai sensi del comma 5 " si affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rls.

In base all'accordo delle parti sindacali firmatarie del contratto collettivo si intende definire la figura del Rls operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. in tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una "copertura totale" anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo,

per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. l'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

Secondo la commissione tale scelta di individuare, nel nuovo accordo sindacale del settore del credito, la figura del Rls di gruppo, come figura che assolve le funzioni del Rls per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, è riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponde alle facoltà attribuite dal d.lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative dei Rls. essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

La Commissione però sottolinea che l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del d.lgs. n. 81/2008.

in particolare, l'opzione per il Rls di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di Rls stabiliti dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008, applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.

CHI LAVORA CON TE, CHI SONO I TUOI COLLEGHI, COME SONO INQUADRATI

“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”

Come si può notare non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l'essere retribuito o meno (basti pensare agli stagisti) quanto l'operare con la propria attività lavorativa “nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.

Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l'esistenza di un rapporto ordinativo tra il datore di lavoro che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la propria attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l'insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (e proprio tutti: dalla fornitura dei DPI, all'informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).

Sono quindi, ai sensi di legge, equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:

- 1) **i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto**, che prestano la loro attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- 2) **gli associati in partecipazione** di cui all'articolo 2549, 2e seguenti del codice civile [1];
- 3) **i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento** (quindi anche stage, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
- 4) **gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l'allievo stesso è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;

5) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile

6) infine i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai cosiddetti "lavori socialmente utili" o LSU.

ED ANCORA: PERCHÉ È IMPORTANTE DEFINIRE LA "DIMENSIONE" DELLA IMPRESA?

Non solo, e non è poco, per individuare le figure nei confronti delle quali è previsto l'obbligo, il debito di prevenzione da parte del Datore di Lavoro, ma, nelle piccole e piccolissime imprese, per stabilire quali siano gli obblighi dal punto di vista procedurale e documentale, gli incarichi ed i ruoli.

Fra gli altri i seguenti, aggiornati con le modifiche apportate dallo sciagurato D.lgs. 151/15 (Jobs Act)

Il datore di lavoro che operi nelle imprese o unità produttive oltre cinque lavoratori, non può svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio e primo soccorso aziendale nelle imprese seguenti

- artigiane e industriali con oltre 30 lavoratori*
- agricole e zootecniche con oltre 30 lavoratori*
- della pesca con oltre 20 lavoratori*
- altre con oltre 200 lavoratori*

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;

ed ancora:

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile «dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni

sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,» nonché' nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Ma non dimentichiamo la Valutazione dei Rischi:

«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»

E poi ancora l'Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato l'art. 1 bis per cui il datore di lavoro, nei casi in cui può svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell'allegato II al d. lg. 81/08, può svolgere direttamente i compiti di addetto all'antincendio e primo soccorso. Precedentemente detti compiti potevano essere svolti solo in presenza di 5 lavoratori.

COSA VIENE INTESO CON “RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO, RILEVANTE”?

QUALI SONO QUESTE AZIENDE E COSA CAMBIA?

AZIENDE A RISCHIO BASSO (ATECO 2002 - 2007)		
ATECO 2002		ATECO 2007
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO ATTIVITÀ ARTIGIANALI NON ASSIMILABILI ALLE PRECEDENTI (CARROZZERIE, RIPARAZIONE VEICOLI, LAVANDERIE, PARRUCCHIERI, PANIFICATORI, PASTICCERI ECC.	G	G- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46- COMMERCIO ALL'INGROSSO ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 47- COMMERCIO AL DETTAGLIO ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
ALBERGHI, RISTORANTI	H	I- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 55- ALLOGGIO 56- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
ASSICURAZIONI	J	K- ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64- ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, ESCLUSE ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE 65- ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66- ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
IMMOBILIARI, INFORMATICA	K	L- ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68- ATTIVITÀ IMMOBILIARI M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69- ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70- ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71- ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D' INGEGNERIA, COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72- RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73- PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74- ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75- SERVIZI VETERINARI 77- ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78- ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

		<p>80- SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</p> <p>81- ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO</p> <p>82- ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</p>
ASSOCIAZIONI RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE	O	<p>J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</p> <p>58- ATTIVITÀ EDITORIALI</p> <p>59- ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE</p> <p>60- ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE</p> <p>61- TELECOMUNICAZIONI</p> <p>62- PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE</p> <p>63- ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</p> <p>R- ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</p> <p>90- ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE, E DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</p> <p>91- ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>92- ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DI GIOCO</p> <p>93- ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO, DI DIVERTIMENTO</p> <p>S- ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</p> <p>94- ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</p> <p>95- RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</p> <p>96- ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA</p>
SERVIZI DOMESTICI	P	<p>T- ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p> <p>97- ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO</p> <p>98- PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p>
ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI	Q	<p>U- ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p> <p>99- ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p>

AZIENDE A RISCHIO MEDIO (ATECO 2002 - 2007)

ATECO 2002	ATECO 2007
------------	------------

Aris Capra

AGRICOLTURA	A	A-AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
PESCA	B	01-COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02-SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03-PESCA E ACQUACOLTURA
TRASPORTI, MAGAZZINAGGI, COMUNICAZIONI	I	H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49-TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50-TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51-TRASPORTO AEREO 52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53-SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE (85.32)	N	Q-SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 88-ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	L	O-AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84-AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
ISTRUZIONE	M	P-ISTRUZIONE 85-ISTRUZIONE

AZIENDE A RISCHIO ALTO (ATECO 2002 - 2007)

ATECO 2002		ATECO 2007
ESTRAZIONE MINERALI	CA	B-ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05-ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	CB	06-ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07-ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08-ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09-ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
COSTRUZIONI	F	F-COSTRUZIONI 41 COSTRUZIONI DI EDIFICI 42-INGEGNERIA CIVILE 43-LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
INDUSTRIE ALIMENTARI	DA	C-ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
TESSILI, ABBIGLIAMENTO	DB	10-INDUSTRIE ALIMENTARI

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

CONCIARIE, CUOIO	DC	11-INDUSTRIA DELLE BEVANDE
LEGNO	DD	12-INDUSTRIA DEL TABACCO
CARTA, EDITORIA, STAMPA	DE	13-INDUSTRIE TESSILI
MINERALI NON METALLIFERI	DI	14-CONFEZIONE E ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
PRODUZIONE E LAVORAZIONE METALLI	DJ	15-ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
FABBRICAZIONE MACCHINE, APPARECCHI MECCANICI	DK	16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
FABBRICAZIONE MACCHINE, APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRONICI	DL	17-FABBRICAZIONE DI CARTA E PRODOTTI DI CARTA
AUTOVEICOLI	DM	18-STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23-FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
MOBILI	DN	24-METALLURGIA
		25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
		26-FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
		27- FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
		28-FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
		29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
		30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
		31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
		32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	E	D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
		35- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
SMALTIMENTO RIFIUTI	O	E-FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
		36-RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37-GESTIONE DI RETI FOGNARIE
		38-ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
		39-ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
RAFFINERIE, TRATTAMENTO COMBUSTIBILI NUCLEARI	DF	C-ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIA CHIMICA, FIBRE	DG	19-FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

GOMMA, PLASTICA	DH	20-FABRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21-FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22-FABRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
SANITÀ	N	Q-SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (85.31)		86-ASSISTENZA SANITARIA 87- SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

AZIENDE A RISCHIO RILEVANTE

Negli anni Settanta il verificarsi dell'incidente all'ICMESA e di altri gravi incidenti nelle industrie spinse gli Stati membri della Comunità Europea, anche a seguito della pressione dell'opinione pubblica, a mettere in atto misure per prevenire e mitigare i rischi connessi ad attività industriali particolarmente pericolose. Nel 1982 fu quindi emanata la direttiva 82/501/CEE (nota anche come direttiva "Seveso"), che si inseriva in un contesto di norme già vigenti negli stati membri, rivolte però alla tutela dei lavoratori rispetto agli infortuni e alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, con riferimento alle condizioni normali di esercizio degli impianti industriali.

La direttiva Seveso ampliava la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, spostando l'attenzione sugli eventi incidentali rilevanti per la gravità delle conseguenze associate.

L'elemento che determina l'assoggettabilità di uno stabilimento alla direttiva è la detenzione di sostanze pericolose, in quantitativi superiori a determinate soglie, quali sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti, nonché lo svolgimento di determinate attività industriali.

L'altro elemento caratterizzante è la possibilità che si verifichi un "incidente rilevante", cioè un evento quale un incendio, un'esplosione o un'emissione di sostanze tossiche, in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

La direttiva 82/501/CE fu recepita in Italia dopo sei anni dalla sua emanazione, con il DPR 175 del 17 maggio 1988.

A distanza di quattordici anni dalla prima direttiva Seveso, alla luce dei diversi recepimenti nella normativa nazionale e dell'esperienza maturata nel frattempo, fu emanata la direttiva 96/82/CE (cosiddetta direttiva "Seveso II").

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva sono sintetizzate di seguito:

- l'attenzione si sposta dalle attività alle sole sostanze pericolose: viene eliminato l'elenco delle attività industriali
- tra le categorie di pericolosità vengono inserite le sostanze "pericolose per l'ambiente"
- il gestore dello stabilimento deve redigere un documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e deve dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza
- per la prima volta si considera la correlazione tra lo stabilimento e il contesto urbanistico e territoriale: anche se in termini generici, si afferma la necessità, nella destinazione e utilizzazione dei suoli, di tener conto della presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, mantenendo opportune distanze tra questi e le zone residenziali
- viene introdotto il concetto di effetto domino: la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza di altri stabilimenti e dell'inventario delle sostanze pericolose detenute
- la popolazione deve essere coinvolta attivamente nella fase decisionale, quando si vuole installare un nuovo stabilimento Seveso o modificarne uno esistente, e deve essere adeguatamente informata sulla pianificazione di emergenza esterna.

Nel contesto delle attività produttive gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso costituiscono un settore di nicchia.

Secondo la rilevazione effettuata ad aprile 2012 sono presenti in Italia 564 stabilimenti soggetti all'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e s.m.i. (cosiddette attività lower-tier = soglia bassa) e 588 stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.L. vo 334/99 (attività uppertier =soglia alta).

Si tratta di attività strategiche per il sistema paese: raffinerie, poli petrolchimici, depositi di oli minerali, stabilimenti di deposito e imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, acciaierie, industrie galvaniche, aziende di produzione e deposito di esplosivi.

Uno stabilimento è QUINDI soggetto al D.L.vo 334/99 se detiene sostanze pericolose in quantitativi uguali o superiori a determinate soglie.

Le sostanze pericolose sono elencate nell'Allegato I, costituito da due parti: nella parte 1 sono indicate le sostanze con il loro nome, nella parte 2 sono indicate categorie di sostanze pericolose.

Per ognuna di queste sostanze e categorie sono indicate due soglie.

A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi, sintetizzati nella tabella 1.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

LIVELLO	ADEMPIMENTI
Stabilimenti industriali di cui all'Allegato A che detengono sostanze pericolose in quantità inferiori alle soglie dell'allegato I	-integrazione della valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 - informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori ai sensi del DM Ambiente 16 marzo 1998
Stabilimenti soggetti a notifica (quantità sostanze pericolose > = colonna 2 allegato I parte 1 e 2)	-notifica -scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori - politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza - piano di emergenza interno - piano di emergenza esterno
Stabilimenti soggetti a notifica e a rapporto di sicurezza (quantità sostanze pericolose > = colonna 3 allegato I parte 1 e 2)	-notifica - scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori - politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza - rapporto di sicurezza - piano di emergenza interno - piano di emergenza esterno

Si consiglia, volendo, di prendere visione della "Seveso2" sui molti siti che la affrontano, non ultime le pagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ogni singola Regione ha inoltre sui propri siti spazi dedicati con la lista delle aziende a rischio rilevante censite sul proprio territorio.

Per esemplificazione si riportano i nominativi e le caratteristiche delle AZIENDE A RISCHIO RILEVANTE PRESENTI IN LIGURIA, lista solo a titolo di esempio, non esaustiva e prodotta tempo addietro (Maggio 2015), volendo è però possibile individuare quelli censiti a livello nazionale, suddivisi per Regione e Province, nelle varie pagine dei Ministeri competenti, ad esempio al link: <http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>, come detto si possono inoltre visitare le pagine a ciò dedicate nei siti della Regione di appartenenza.

Prov.	Comune	Località	Ragione Sociale	Attività
GE	Cogoleto	Cogoleto	AUTOGAS NORD SPA	Deposito di gas liquefatti
GE	Genova	Cornigliano	ILVA SPA	Acciaierie e impianti metallurgici
GE	Genova	Genova Porto	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica
GE	Genova	Bolzaneto	LIQUIGAS SPA	Deposito di gas liquefatti
GE	Genova	Calata Giaccone	GETOIL SRL	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Fico-Monte Gazzo	BEPPINO ZANDONELLA CALLAGHER	Produzione e/o deposito di esplosivi
GE	Busalla		IPLM SPA	Raffinazione petrolio
GE	Carasco		A-ESSE-FABBRICA OSSIDI DI ZINCO SPA	Acciaierie e impianti metallurgici
GE	Genova	Calata Canzio	PETROLIG SRL	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Fegino	IPLM SPA	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Pegli	ENI SPA - DIVISIONE REFINING E MARKETING	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Porto	SILOMAR SPA	Deposito di oli minerali
GE	Genova	San Quirico	SIGEMI SRL	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Multedo	ATTILIO CARMAGNANI "AC" SPA	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Porto	ENI SPA - DIVISIONE REFINING E MARKETING	Deposito di oli minerali
GE	Genova	Pegli	SUPERBA SRL	Deposito di oli minerali

Aris Capra

SP	La Spezia		OTO MELARA SPA	Altro
SP	La Spezia		BP GAS SRL	Deposito di gas liquefatti
SP	Arcola		DEPOSITO DI ARCOLA SRL	Deposito di oli minerali
SP	La Spezia		ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica
SP	Portovenere	Fezzano - Baia di Panigaglia	GNL ITALIA SPA	Impianti GNL
IM	Taggia	Regione Licheo	AUTOGAS RIVIERA SRL	Deposito di gas liquefatti
SV	Cairo Montenotte	Ferrania	FERRANIA TECHNOLOGIES SPA	Stabilimento chimico o petrolchimico
SV	Deگو	Braia	LIGURIA GAS SRL	Deposito di gas liquefatti
SV	Giustenice		BADANO GAS	Deposito di gas liquefatti
SV	Albenga	Frazione Bastia	Albenga Deposito di gas liquefatti Frazione Bastia NC015 LIQUIGAS SPA	Albenga Deposito di gas liquefatti Frazione Bastia NC015 LIQUIGAS SPA
SV	Quiliano	Quiliano/VadoLigure	TIRRENO POWER SPA	Centrale termoelettrica
SV	Quiliano		SARPOM SRL	Deposito di oli minerali
SV	Savona	LEGINO	TOTALERG SPA	Deposito di oli minerali
SV	VadoLigure		ZINOX SPA	Acciaierie e impianti metallurgici
SV	VadoLigure		PETROLIG SRL	Deposito di oli minerali
SV	VadoLigure		INFINEUM ITALIA SRL	Stabilimento chimico o petrolchimico

IL LAVORATORE NON PUO' NON SAPERE COSA SIGNIFICHI LAVORARE IN UNA AZIENDA A RISCHIO RILEVANTE, O ESSERVI AVVIATO AL LAVORO PER UNA ATTIVITA' DI APPALTO OD ANCORA, PIU' SEMPLICEMENTE, SVOLGERE LA PROPRIA NORMALE ATTIVITA' A FIANCO O VICINO AD UNA DI QUESTE.

IL RLS NON PUO' NON SAPERE E DEVE POTERE VERIFICARE L'INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO NEL PROPRIO DVR, CON ESPLICITE LE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE.

E' MATERIA COMPLESSA CHE NECESSITA DI APPROFONDIMENTI, RIVOLGITI AI TUOI CONSULENTI SINDACALI O AGLI ORGANISMI PARITETICI PER AVERE ULTERIORI SPECIFICHE SPIEGAZIONI, QUALORA NON TI RITENGA SODDISFATTO DI QUANTO RIESCI AD APPURARE UN AZIENDA.

Tornando invece alle aziende a Rischio Basso, Medio o Alto, vediamo quali sono le differenze e come queste determinano regole e norme diverse da applicare, caso per caso.

In data 21 dicembre 2011 sono stati approvati due nuovi accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione sulla Sicurezza per Datori di Lavoro, Preposti, Dirigenti e Lavoratori.

Il nuovo impianto formativo ha introdotto una serie di novità che nel complesso hanno chiarito varie zone d'ombra della formazione per le aziende, intensificando le sessioni e le ore formative che ciascuna azienda deve fare.

Fra gli aspetti chiave di tali accordi:

1) Classificazione delle aziende in base ai rischi (basso, medio, alto): ogni azienda viene classificata come azienda a rischio basso o medio o alto in base al settore di attività.

Vedi Tabella presente nelle pagine precedenti, ma, a titolo meramente esplicativo:

*- **Rischio Basso:** commercio, ingrosso e dettagli; attività artigianali (non assimilabili alle classi di medio ed alto rischio); servizi domestici; alberghi e ristoranti; uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo;*

*- **Rischio Medio:** agricoltura; pesca; pubbliche amministrazioni; istruzione; trasporti; magazzinaggi e comunicazioni;*

*- **Rischio Alto:** costruzioni; industria; alimentare; tessile; legno; manifatturiero; energia; rifiuti; raffinerie; chimica; sanità.*

2) Ogni azienda è chiamata a svolgere corsi di formazione (per le figure citate) con un monte ore variabile in base al livello di rischio.

Ad esempio: Il corso RSPP Datore di Lavoro ha una durata minore per aziende rischio basso, medio per aziende rischio medio e massimo monte ore per le aziende rischio alto.

3) Vengono definiti nel dettaglio i programmi formativi per RSPP Datore di Lavoro (già indicato nel decreto del '97), Preposto, Dirigente e lavoratori. Ogni formazione prevede una parte generica e una parte legata ai rischi propri dell'impresa.

4) Vengono introdotti corsi di aggiornamento quinquennali obbligatori per Preposti, Dirigenti e lavoratori (per RSPP erano già previsti).

5) Viene introdotta ufficialmente la tecnologia e-learning come strumento per la formazione di queste figure, andandone a definire le caratteristiche tecniche e quale formazione possa essere svolta on line.

Nonostante il parere dell'autore assolutamente negativo nei confronti di questi percorsi formativi, bisogna ammettere che il legislatore, negli allegati, abbia definito una serie di "paletti" atti a ridurre la possibilità di brogli e di aumentare il livello di presenza ed attenzione da parte del lavoratore, come la tracciabilità degli accessi, l'interattività della piattaforma, la presenza di test di verifica obbligatori, gli strumenti di feedback dell'utente e il tutoring on line.

LE ATTRIBUZIONI DEL RLS

Il Legislatore, definisce all'articolo 50 del D.lgs. 81/08, quali siano le attribuzioni del RLS, vale forse la pena verificare in quale misura siano applicate in azienda nei tuoi confronti.

Leggile e datti una risposta o magari poniti delle domande. Sappi infatti che sono diritti/doveri consolidati, non risultato di un accordo aziendale, ma bensì definiti da Leggi dello Stato.

Volendo e potendo possono essere implementati, ma non ridotti.

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

A) ACCEDO AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI;			
<i>Posso accedere liberamente a tutti i reparti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Devo essere autorizzato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Devo essere accompagnato da una figura aziendale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>In alcuni reparti non posso entrare</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
B) SONO CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLA PREVENZIONE NELLA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA;			
<i>Vengo consultato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Partecipo al processo di Valutazione dei Rischi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Sono in grado di verificare se il programma di prevenzione viene rispettato nel contenuto e nei tempi previsti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
C) SONO CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE, ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI, AL PRIMO SOCCORSO, ALLA EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE;			
<i>Sono consultato prima di incaricare gli addetti di prevenzione incendi, primo soccorso, ed evacuazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Se sì, posso proporre nomi diversi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Se sì, posso proporre un incremento nel numero o nella loro distribuzione durante tutto il nastro lavorativo (turni, reparti, ecc.)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
D) SONO CONSULTATO IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37;			
<i>Vengo consultato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Posso proporre ambiti formativi da assolvere</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ho accesso alle aule di formazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Partecipo ai momenti formativi dei colleghi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ho accesso ai registri d'aula</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
E) RICEVO LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE INERENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE, NONCHÉ QUELLE INERENTI ALLE SOSTANZE ED AI PREPARATI PERICOLOSI, ALLE MACCHINE, AGLI IMPIANTI, ALLA ORGANIZZAZIONE E AGLI AMBIENTI DI LAVORO, AGLI INFORTUNI ED ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;			
<i>Ho un agevole accesso ai dati/documenti aziendali necessari all'espletamento del mio ruolo (ad es. dati su: infortuni, malattie professionali, mancati incidenti, DVR, piano formativo, ecc.)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Per lo svolgimento del ruolo di RLS mi avvalgo anche del parere di esperti sindacali esterni alla mia azienda</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

A SEGUITO DI MIA RICHIESTA HO RICEVUTO COPIA O AVUTO ACCESSO A: <i>(lista non esaustiva)</i>			
<i>Programma di sorveglianza sanitaria</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Informazioni inerenti gli accertamenti sanitari anonimi collettivi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Registro infortuni (ove presente)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Informazioni sugli infortuni accaduti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Informazioni sugli infortuni mancati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Informazioni inerenti le ditte di appalto</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione sulle macchine e/o attrezzature</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione su sostanze e preparati pericolosi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del campionamento ambientale effettuato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del DVR (anche su supporto informatico)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia di tutti i DUVRI</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia di tutti i POS (per ogni appalto o cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del Piano di Evacuazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dati relativi all'esposizione a vibrazioni</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del documento di valutazione del rischio vibrazioni (per ciascun cantiere)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dati relativi alla valutazione dello SLC</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del documento di valutazione del rischio SLC</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dati relativi all'esposizione a rumore (per ciascun cantiere)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del documento di valutazione del rischio rumore</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dati relativi al rischio chimico (per ciascun cantiere)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del documento di valutazione del rischio chimico</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia del verbale della riunione periodica</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione accompagnatoria dei DPI assegnati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dati microclima in tutti gli ambiti aziendali interessati (umidità, temperatura, velocità e modalità ricambi aria)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Valutazione del rischio Microclima</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Analisi per postazione di lavoro e ambiti di rischio della quantità e tipologia di illuminazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Valutazione del rischio Illuminazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Planimetria aziendale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Topografia e planimetria di cantiere specifico</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Copia verbali verifiche periodiche Impianti Elettrici e di messa a terra</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Registro e Schede di manutenzione periodica delle macchine e delle attrezzature</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg ed alla loro verifica periodica</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse e su rotaie</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Verbale di avvenuta formazione e di comunicazione delle istruzioni al gruista</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Notifica preliminare (inviata alla Usl e alla Dpl dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Piano di sicurezza e coordinamento (redatto dal committente e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Piano di sicurezza sostitutivo (redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettati a ex Dlgs n.494)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Designazione del coordinatore per la sicurezza in progettazione e del coordinatore per la sicurezza in esecuzione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Lettera di comunicazione all'impresa esecutrice del nominativo del coordinatore per la sicurezza in esecuzione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del coordinatore per la sicurezza in esecuzione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Designazione del responsabile dei lavori (adempimento a carico del committente)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
IN CASO DI AMIANTO			
<i>Copia del Piano di Lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dovresti avere anche le conseguenti informazioni relative a:</i>			
<i>Tipi e quantitativi di amianto manipolati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Risultati dei sopralluoghi e dei monitoraggi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Presenza di dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Numero di lavoratori interessati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Nomina eventuale del Responsabile Amianto</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Luogo ove i lavori verranno eseguiti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Orari durante i quali i lavori verranno eseguiti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Tecniche lavorative adottate</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Eventuale fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Programmazione e risultanze dei campionamenti dell'aria degli ambienti confinati al fine di valutare l'eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Numero di lavoratori interessati data di inizio lavori e relativa durata</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Nel caso di amianto friabile o reso friabile dalla molalità di demolizione: dati analitici sul materiale, modalità di allestimento e collaudo statico e dinamico della zona confinata, UDP, UDM (con allegata planimetria), modalità di accesso e uscita dalla zona confinata, procedura di uscita dei materiali al termine della bonifica, modalità per effettuare la pulizia finale al termine della rimozione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Valutazione di eventuali rischi specifici di interferenza</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Segnaletica di cantiere</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

(Gli Organi di Vigilanza, servizi pubblici di prevenzione, igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, operano interventi periodici nelle realtà aziendali, vengono cioè a visitare le aziende.)

F) RICEVO LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA;

<i>Gli Organi di Vigilanza visitano la tua azienda?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Eri presente quando sono venuti?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Sei stato invitato a partecipare al sopralluogo?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Lo hai richiesto?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

(Giusto per fare chiarezza)

Il RLS riceve (e deve essere messo in condizione di interpretare correttamente) le informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza (Asl, Vigili del Fuoco, ecc.), il tutto, ovviamente, nel rispetto delle regole in materia di trattamento dei dati personali, e dunque omettendo nelle copie dei verbali che il datore di lavoro deve obbligatoriamente far pervenire all'RLS i nominativi dei soggetti individuati dagli Ispettori degli organi di vigilanza come contravventori delle norme di prevenzione.

Tale obbligo è del datore di lavoro, o del dirigente, per quanto di competenza, e non dell'organo di vigilanza che emette il verbale, che non è tenuto a comunicare tale verbale se non ai diretti destinatari dello stesso, trattandosi di atti che vengono svolti in una fase che è all'interno dell'indagine preliminare; tuttavia, contestualmente al verbale, l'organo di vigilanza dovrebbe comunicare in forma scritta al RLS le violazioni riscontrate, omettendo i nominativi dei contravventori e quant'altro possa servire ad individuarli.

QUANDO COMUNICHI SU MATERIE INERENTI IL TUO RUOLO DI RLS CON LE VARIE FIGURE AZIENDALI, NEI CONFRONTI DI CHI LO FAI?

<i>Datore di lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dirigenti alla Sicurezza</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Preposti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RSPP</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>ASPP</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Medico Competente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

*In azienda comunica con chi vuoi, segui se vuoi la catena di comando o di responsabilità, comunica in orizzontale (colleghi, preposti, ecc.) o in verticale (preposti, dirigenti, ecc.), ma **non puoi e non devi non comunicare al Datore di Lavoro**. Qualsiasi comunicazione deve essere inviata a lui e poi, inoltre, a chi altri pensi possa essere coinvolto o potenzialmente risolutore del problema.*

*Il Datore di Lavoro è la figura che maggiormente ha nei confronti dei lavoratori obbligo di prevenzione. **Non può non sapere.***

È l'unico ad avere disponibilità economiche e possibilità di modifica ed interazione con i cicli di lavoro.

Soprattutto nel momento in cui viene a conoscenza di rischi o pericoli presenti è soggetto a reato di omissione, qualora si manifesti un evento causato dal suo non intervenire.

Poi copia conoscenza a tutti gli altri, dal RSPP all'ultimo dei Dirigenti, al Medico Competente.

FAI TU...

QUANDO COMUNICHI SU MATERIE INERENTI IL TUO RUOLO DI RLS CON LE VARIE FIGURE AZIENDALI, COME LO FAI?

<i>A voce</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Via e-mail</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Con Raccomandata R/R</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Lettera registrata sulla posta aziendale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Non ti fidare, la memoria è corta. Lascia sempre traccia di quanto vuoi far sapere.

Poi, dopo, se vuoi comunica anche a voce.

Se vuoi comunicare via e-mail, ricorda che male non farebbe un accordo aziendale sul riconoscimento formale da parte del Datore di Lavoro delle tue comunicazioni di posta elettronica.

H) HAI PROPOSTO IN PASSATO L'ELABORAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IDONEE A TUTELARE LA SALUTE E L'INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI;

<i>Ho fatto in passato specifiche proposte di modifica o integrazione delle misure di prevenzione adottate dall'azienda</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Se SI, sono stato accontentato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ho fatto in passato richiesta in azienda di ricercare nuove misure di prevenzione da adottare</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Se SI, sono stato accontentato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Se le risposte non sono: "SEMPRE" forse devi cambiare metodo nel proporre. O nel comunicare.

*Se non sei stato soddisfatto, puoi chiederne ragione per iscritto nella prossima riunione periodica, **ricorda.***

I) Ho formulato osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentito;

<i>Se programmate, vengo avvisato dell'arrivo in azienda delle autorità competenti in visita</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Partecipo alle visite delle autorità competenti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Se SI, sono libero di formulare osservazioni</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Vedi lo spazio dedicato alle prerogative del RLS definite dall'art. 50

L) PARTECIPO ALLA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35;

<i>In azienda viene effettuata la riunione periodica annuale (art.35)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
LA RIUNIONE PERIODICA HA CADENZA:			
<i>Mensile</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Trimestrale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Semestrale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Annuale</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Quando serve</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

L'art. 35, c. 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo di convocare riunioni periodiche di prevenzione e protezione rispetto ai rischi per salute e sicurezza sul lavoro:

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- c) il medico competente, ove nominato;*
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

La violazione dell'obbligo è sanzionata, sulla base dell'art. 18, c. 1, lett. v), con la sanzione penale dell'ammenda da 2.192 a 4.384 euro.

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35

<i>In particolari occasioni ho richiesto l'effettuazione di una riunione art.35 (cambiamenti, nuove sostanze, nuovi cicli di lavoro, ecc.)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Quando ho richiesto la convocazione della riunione questa è stata svolta</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Dunque è scontato che nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori la riunione periodica debba essere indetta obbligatoriamente con cadenza almeno annuale; l'obbligo è posto in capo al datore di lavoro, il quale lo assolve "direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Tale riunione, secondo il primo periodo del comma 4 dell'art. 35, deve altresì aver luogo quando si determinino "significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori."

Nel D.Lgs. 81/08, il comma 4 dell'art. 35 ("Riunione periodica"):

*4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è **facoltà** del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **chiedere la convocazione** di un'apposita riunione.*

Dunque se il RLS ne richiede la convocazione, ritenendo motivatamente necessaria la riunione periodica, e questa non viene svolta, decade la presunzione legale di assolvimento dell'obbligo. In tal caso il datore di lavoro è soggetto a sanzione per mancato "assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 35".

Vale infine evidenziare come il c. 4, secondo periodo, art. 35, stabilisca la facoltà del RLS a richiedere la convocazione della riunione periodica "nelle ipotesi di cui al presente articolo".

Dunque non soltanto in relazione a "eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori" che, teoricamente, potrebbero anche non determinarsi. Ma, insieme, in relazione ai contenuti del comma 2, cioè all'esame della valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni, delle M.P. e della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta ed efficacia dei DPI, dei programmi di informazione e formazione. In tal caso la riunione periodica non conoscerà necessariamente la cadenza annuale -che giustifica la sanzione ex art. 18, c. 1, lett. v)- quanto, piuttosto, quella motivatamente ritenuta necessaria dal RLS/RLST.

QUALI SONO LE OCCASIONI A SEGUITO DELLE QUALI L'AZIENDA CONVOCA, NORMALMENTE, UNA RIUNIONE PERIODICA:			
<i>Fine anno</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Variazione di esposizione a rischi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Introduzione di nuove tecnologie</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Utilizzo di nuove sostanze pericolose</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Evento infortunistico o incidente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Nuovo ciclo di lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
LA CONVOCAZIONE AVVIENE:			
<i>Verbalmente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>E-mail</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Comunicazione scritta</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
SE NON È SCRITTA NON È COSA SERIA, NON LASCIA TRACCIA, NON È CONTESTABILE NEI CONTENUTI, NEI TEMPI, ECC. (E NON È UN CASO O UNA DIMENTICANZA, ALTRIMENTI TI AVREBBERO SCRITTO)			
<i>Nella convocazione sono di norma presenti i punti all'ordine del giorno che saranno oggetto di relazione/discussione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Con la convocazione ti vengono allegati i materiali necessari a partecipare alla discussione dell'ordine del giorno</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ho provato in passato a richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori punti da discutere</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>In tal caso, sono stati inseriti e discussi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
MODALITÀ DELLA MIA RICHIESTA DI INSERIMENTO DI NUOVI PUNTI DA DISCUTERE:			
<i>Verbalmente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>E-mail</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Comunicazione scritta</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
QUANTO TEMPO PRIMA MI VIENE COMUNICATA LA DATA DELLA RIUNIONE:			

<i>Un giorno</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Due giorni</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Tre giorni</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Una settimana</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Due settimane</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Più di due settimane</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Anche se Accordi interconfederali fra le parti stabiliscono un tempo minimo di 5 giorni, la convocazione dovrebbe arrivare realmente per tempo, almeno 15 giorni prima potrebbe essere il minimo perché il RLS possa partecipare a questa riunione in modo preparato, egli avrà bisogno di consultare materiali, fare sopralluoghi nei reparti interessati, parlare con alcuni colleghi, potrà dover contattare i suoi referenti e consulenti sindacali o i tecnici della ASL per chiedere un chiarimento per presentarsi alla riunione attrezzato e preparato. Tutto questo richiede un po' di tempo e vista l'importanza della riunione ed i temi da trattare, una quindicina di giorni di intervallo sono il minimo per essere in grado di portare un contributo positivo; se invece il DL si aspetta che partecipino solo per la firma allora verranno convocati il giorno prima, da questo primo approccio abbiamo un indicatore che definisce il valore dato alla riunione dal Datore di Lavoro.

A CHE ORA VIENE SOLITAMENTE CONVOCATA LA RIUNIONE?

<i>Prima mattina</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Tarda mattinata</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Primo pomeriggio</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Tardo pomeriggio</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

Se è convocata a fine turno o al termine della giornata lavorativa, vale la pena pensare che chi la convoca abbia intenzione di farla terminare al più presto, che sia solo un obbligo formale da assolvere.

Non si può convocare la riunione periodica alle sei di sera o alle sette di sera magari di un venerdì, è evidente, l'orario deve essere tale da consentire di lavorare bene, inoltre è nell'esperienza di tutti che dopo due ore e mezzo una riunione comincia a calare, quindi se gli argomenti sono tanti e due ore e mezzo non bastano chiediamo che possa essere frazionata in due parti. Ci aggiorniamo al giorno dopo o alla settimana dopo; è inutile fare delle maratone come quelle per il contratto degli statali, in cui si va avanti tutta la notte, si

fissa una riunione, si fissa alle 9 del mattino o alle due del pomeriggio, due ore e mezzo massimo, tre sono già tante; e poi si chiude, se non si è finito ci si aggiorna.

QUANTO TEMPO DURA NORMALMENTE LA RIUNIONE:

<i>Sino a due ore</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Da due a quattro ore</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Tutta la giornata</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Più giorni (viene aggiornata)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Considero l'orario di convocazione e la durata della riunione adeguate ad affrontare in profondità tutti i temi all'ordine del giorno</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE PERIODICA:

<i>Datore di Lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Delegato Datore di Lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Rsp</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Medico Competente (se previsto)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Preposti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dirigenti alla Sicurezza</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Consulenti Esterni (convocati dall'Azienda)</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Miei Consulenti, consulenti sindacali degli RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Alcuni RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>TUTTI gli RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Altri</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>La partecipazione di ulteriori figure diverse da quelle minime previste dalle norme (Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente) ti viene comunicata nella convocazione?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>Hai mai verificata la disponibilità aziendale a permetterti di fare intervenire tuoi consulenti?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
Sappi che non solo non è vietato da leggi, ma alcuni CCNL lo prevedono esplicitamente			
<i>Nel caso è stata ammessa la loro partecipazione?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Hai mai verificata la disponibilità aziendale a permetterti di fare intervenire tuoi colleghi, in quanto competenti di alcuni punti previsti dall'ordine del giorno?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Nel caso è stata ammessa la loro partecipazione?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
VI SONO STATE IN PASSATO RIUNIONI "PERIODICHE" ALLE QUALI NON FOSSERO PRESENTI LE SEGUENTI FIGURE:			
<i>Datore di lavoro o suo Delegato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RSPP</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Medico Competente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Se mancano uno o più delle figure in verde, non può considerarsi una riunione ai sensi dell'art. 35, ma semplicemente una riunione avente oggetto salute e sicurezza sul lavoro.</i>			
<i>Bene farne tante, ma quella vera è altra cosa. Non può ritenersi assolto tale obbligo.</i>			
<i>Il testo dell'articolo dice esplicitamente:</i>			
<i>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</i>			
<i>a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;</i>			
<i>b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>			
<i>c) il medico competente, ove nominato;</i>			
<i>d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</i>			
ARGOMENTI CHE SONO NORMALMENTE OGGETTO DELLA RIUNIONE PERIODICA:			
<i>Verifica degli impegni precedentemente assunti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>La firma annuale del Documento di Valutazione dei Rischi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Le modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>L'analisi di nuovi cicli di lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'individuazione di nuove misure preventive</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'idoneità, caratteristiche e tipologia dei DPI</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>La programmazione degli interventi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>I programmi di informazione e formazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'analisi degli infortuni avvenuti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'analisi degli infortuni mancati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'andamento delle Malattie Professionali</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Il programma di sorveglianza sanitaria</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Codici di comportamento e buone prassi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'utilizzo di nuovi macchinari</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'utilizzo di nuove sostanze pericolose</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'emersione di nuove variabili di rischio</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Degli argomenti discussi durante la riunione, quanti erano previsti nell'ordine del giorno?</i>	TUTTI	ALCUNI	QUASI NESSU NO
<i>Di quelli discussi, quanti a tuo parere vengono affrontati con sufficiente profondità?</i>	TUTTI	ALCUNI	QUASI NESSU NO
QUALI DI QUESTI NON VENGONO AFFRONTATI CON SUFFICIENTE PROFONDITÀ?			
<i>Verifica degli impegni precedentemente assunti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Le modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'analisi di nuovi cicli di lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'individuazione di nuove misure preventive</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'idoneità, caratteristiche e tipologia dei DPI</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>La programmazione degli interventi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

<i>I programmi di informazione e formazione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'analisi degli infortuni avvenuti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'analisi degli infortuni mancati</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'andamento delle Malattie Professionali</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Il programma di sorveglianza sanitaria</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Le inidoneità lavorative prescritte</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Codici di comportamento e buone prassi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'utilizzo di nuovi macchinari</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'utilizzo di nuove sostanze pericolose</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>L'emersione di nuove variabili di rischio</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Le prescrizioni degli Organi di Vigilanza</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<p><i>Infine due aspetti importanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• la possibilità per tutti di esprimere liberamente le proprie opinioni senza censure né formali né informali. (La censura formale è: stai zitto, la censura informale è che mentre tu parli io guardo il soffitto, mi giro le dita e sbuffo, il significato è lo stesso, non me ne frega nulla di quello che dici puoi anche stare zitto non ti ascolto)</i> <i>• il diritto di tutti ad avere risposta alle proprie domande: non può esistere che in una riunione periodica, il datore di lavoro, o chi per lui, si rifiuti di dare risposte a domande legittime, sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Potrà dire di non avere le risposte in quel momento, ve le darà fra una settimana, ma certamente quello che è inaccettabile è che non vengano date risposte perché una riunione di questo tipo, un confronto fra soggetti sulla sicurezza, non può ammettere che alcuni argomenti siano tabù, che non vengano toccati o non si ricevano risposte.</i> <p><i>Se mancano questi requisiti non si parte.</i></p> <p><i>(L.Magelli)</i></p>			
<i>Di quanti fra gli argomenti discussi ti viene inviato preliminarmente il materiale documentale necessario per prepararti alla riunione?</i>	PER TUTTI	SOLO PER ALCUNI	PER NESSUNO

Richiedili per iscritto, come fai a prepararti alla riunione altrimenti?			
<i>Ritieni che sia stata valutata la reale efficacia delle misure di prevenzione individuate ed adottate?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ritieni che esistano misure di prevenzione alternative maggiormente efficaci di quanto deciso durante la riunione?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>In tal caso fai richiesta formale (scritta) che vengano discusse o recepite, od almeno che tu possa relazionarne e proporle al meglio.</i>			
IL VERBALE			
<i>Viene redatto un verbale della riunione?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
IL VERBALE VIENE REDATTO DA:			
<i>Datore di lavoro o suo delegato</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RSPP</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Funzionario apposito</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Viene trasmessa una prima stesura del verbale a tutti i partecipanti perché possano prenderne visione e apportare le opportune correzioni al testo dei propri interventi</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dopo le verifiche ed eventuali rettifiche viene steso nella sua versione definitiva e quindi firmato da tutti i partecipanti alla riunione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Viene dato in copia all'RLS</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Il verbale è un resoconto fedele di come è avvenuta la discussione</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Il verbale riporta correttamente le cose dette</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Il verbale riporta correttamente le conclusioni e decisioni assunte</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>A verbale posso esprimere il mio dissenso su alcune decisioni che non condivido</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Al termine della riunione bisogna esplicitare le conclusioni raggiunte e predisporre il piano d'azione attraverso la distribuzione delle responsabilità, delle attività da svolgere e</i>			

assegnando dei tempi di esecuzione. A tal fine il datore di lavoro, anche attraverso il RSPP, redige un verbale di riunione elaborato con l'assenso di tutti i partecipanti.

Il verbale deve contenere:

- tutti gli argomenti trattati;*
- i nominativi e le funzioni dei partecipanti;*
- le motivazioni degli eventuali dissensi sugli argomenti trattati;*
- le decisioni assunte sui vari argomenti con indicazioni chiare rispetto a cosa si dovrà fare;*
- le azioni da intraprendere e le modalità di esecuzione delle stesse;*
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi emersi;*
- le date di scadenza in cui poter verificare le fattività delle decisioni prese;*
- i criteri di controllo.*

Firmalo se veritiero, se non comprende tutto quanto ritieni necessario, per iscritto, richiedi che venga integrato.

SE NON È COMPLETO, SE NON È VERITIERO È UN FALSO. PERCHÉ FIRMARLO?

M) FACCIO PROPOSTE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE;

Quando propongo alternative alle misure in uso o propongo nuove attività di prevenzione, vengo soddisfatto

SEMPRE

A VOLTE

MAI

COME DI NORMA COMUNICO LE MIE PROPOSTE:

Verbalmente

SEMPRE

A VOLTE

MAI

E-mail

SEMPRE

A VOLTE

MAI

Comunicazione scritta

SEMPRE

A VOLTE

MAI

A CHI DI NORMA COMUNICO LE MIE PROPOSTE:

Preposti

SEMPRE

A VOLTE

MAI

Dirigenti

SEMPRE

A VOLTE

MAI

RSPP

SEMPRE

A VOLTE

MAI

Medico Competente

SEMPRE

A VOLTE

MAI

Datore di lavoro

SEMPRE

A VOLTE

MAI

N) AVVERTO IL RESPONSABILE DELLA AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA MIA ATTIVITÀ;

COME NORMALMENTE SEGNALO I RISCHI INDIVIDUATI

<i>Verbalmente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>E-mail</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Comunicazione scritta</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

A CHI DI NORMA SEGNALO LA PRESENZA DI NUOVI RISCHI:

<i>Preposti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Dirigenti</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>RSPP</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Medico Competente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Datore di lavoro</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

O) POSSO FARE RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI QUALORA IO RITENGA CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ADOTTATE DAL DATORE DI LAVORO O DAI DIRIGENTI E I MEZZI IMPIEGATI PER ATTUARLE NON SIANO IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO.

HAI AVUTO OCCASIONE DI COMUNICARE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI / ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO?	SI	NO
<i>Se Sì, quali:</i>		
<i>ASL (vigilanza nei luoghi di lavoro)</i>	SI	NO
<i>Se Sì, sono stato accontentato</i>	SI	NO
<i>Vigili del Fuoco (prevenzione incendi)</i>	SI	NO
<i>Min. Sviluppo Economico (settore minerario)</i>	SI	NO
<i>Regioni (industrie Estrattive e sec. Categoria, acque minerali e termali)</i>	SI	NO

<i>Autorità Marittime (navi e porti)</i>	SI	NO	
<i>Uff. San. Marittima/ Autorità Portuali (navi e Porti)</i>	SI	NO	
<i>Uff. San. Aerea e Autorità Aeroportuali (aeromobili e aeroporti)</i>	SI	NO	
<i>DPL (edilizia, strade, opere ferroviarie, scavi, lav. in sotterraneo, gallerie, cassoni aria compressa, subacquei, esplosivi, videosorveglianza, ecc.)</i>	SI	NO	
<i>Polizia Municipale</i>	SI	NO	
<i>Carabinieri</i>	SI	NO	
<i>Procura della Repubblica</i>	SI	NO	
COME HAI COMUNICATO LE TUE SEGNALAZIONI?			
<i>Verbalmente</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>E-mail</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Comunicazione scritta</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Hai avuto ritorno dalle tue segnalazioni</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI
<i>Ti ritieni soddisfatto dalla collaborazione con gli Organi di Vigilanza e autorità competenti?</i>	SEMPRE	A VOLTE	MAI

IL TEMPO NECESSARIO ED I PERMESSI RETRIBUITI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,

nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

RITIENI ADEGUATO IL "TEMPO" A DISPOSIZIONE PER SVOLGERE IL TUO RUOLO?	SI	NO
NELLO SPECIFICO PER QUALI DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ RITIENI INSUFFICIENTE IL TEMPO RETRIBUITO PREVISTO:		
<i>Accedere ai luoghi di lavoro</i>	SI	NO
<i>Analizzare il Documento di Valutazione dei Rischi</i>	SI	NO
IN PARTICOLARE PER ANALIZZARE LE INFORMAZIONI INERENTI:		
<i>le misure di prevenzione</i>	SI	NO
<i>le sostanze e preparati pericolosi</i>	SI	NO
<i>le macchine e le attrezzature</i>	SI	NO
<i>l'organizzazione del lavoro</i>	SI	NO
<i>gli impianti</i>	SI	NO
<i>gli ambienti di lavoro</i>	SI	NO
<i>gli infortuni</i>	SI	NO
<i>gli incidenti</i>	SI	NO
<i>le malattie professionali</i>	SI	NO
<i>Ricevere le informazioni dagli Organi di Vigilanza</i>	SI	NO
<i>Promuovere la elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori</i>	SI	NO
<i>Fare proposte in merito alle attività di prevenzione</i>	SI	NO
<i>Fare ricorso alle autorità competenti</i>	SI	NO
<i>Essendo RLS per più unità produttive, è stato concordato un significativo ed aumento del monte ore di permessi retribuiti</i>	SI	NO
<i>In tal caso il monte ore è da ritenersi adeguato</i>	SI	NO

4. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU SUA RICHIESTA E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A).		
<i>Su mia richiesta ricevo una copia del DVR</i>	SI	NO
<i>In forma cartacea</i>	SI	NO
<i>Su supporto informatico</i>	SI	NO
<i>Ambedue</i>	SI	NO
<i>Mi è permesso solo di consultarlo</i>	SI	NO
<i>In forma cartacea</i>	SI	NO
<i>Su supporto informatico</i>	SI	NO
<i>La versione che mi viene data è attuale e aggiornata</i>	SI	NO
<i>È quella definita nell'ultima riunione periodica art. 35</i>	SI	NO
<i>Il DVR ha pagine numerate progressive</i>	SI	NO
<i>IL DVR che mi viene messo a disposizione o consegnato è completo</i>	SI	NO
<i>Le modifiche sono state condivise prima della stampa</i>	SI	NO
<i>Quando ricevo il DVR firmo il riquadro dell'aggiornamento della versione</i>	SI	NO
<i>Quando ricevo il DVR prima di firmarlo ottengo il tempo necessario per verificarne le eventuali modifiche</i>	SI	NO
I MEZZI E GLI STRUMENTI DEL RLS		
<i>I mezzi che ho a disposizione per assolvere al mio ruolo sono adeguati</i>	SI	NO
DISPONGO DI:		
<i>Bacheca aziendale dedicata solo a Salute e Sicurezza</i>	SI	NO
<i>Postazione VDT a disposizione</i>	SI	NO
<i>Tablet aziendale</i>	SI	NO
<i>Smartphone aziendale</i>	SI	NO

<i>Fax aziendale (con numero dedicato)</i>	SI	NO
<i>Telefono fisso</i>	SI	NO
<i>Utilizzo Stampante</i>	SI	NO
<i>Utilizzo Auto aziendale</i>	SI	NO
<i>Ufficio assegnato dedicato</i>	SI	NO
<i>Utilizzo sala riunioni</i>	SI	NO
<i>Armadio con chiave</i>	SI	NO
<i>Cancelleria</i>	SI	NO
<i>Indirizzo mail aziendale dedicato (rls@azienda.it)</i>	SI	NO
<i>Abbonamento a riviste</i>	SI	NO
<i>Abbonamento a banche dati online</i>	SI	NO
<i>Utilizzo il materiale del RSPP</i>	SI	NO

CONTRATTARE LA SICUREZZA SUL LAVORO

Quanto definito dagli articoli riportati e tutto il contenuto di questa pubblicazione NON È O DEVE ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE, ma di sola applicazione. Trattasi in maggior parte di contenuti minimi definiti dal Legislatore.

Certo, il RLS abbisogna di conoscerli, farli propri e rivendicarne l'applicazione, ma la trattativa c'è già stata al momento della promulgazione dei singoli articoli, comma per comma, laddove è stato possibile.

Laddove non riesca a farli applicare integralmente da solo in azienda può e deve utilizzare gli strumenti a disposizione: coinvolgendo le proprie Categorie Sindacali, gli Organi di Vigilanza, gli Organismi Paritetici sino, volendo, le Procure della Repubblica.

La CONTRATTAZIONE, invece, deve avere come obiettivo l'ottenere quello strumento in più di prevenzione, quell'ora in più di permesso, quella agibilità maggiore che gli permettano di meglio svolgere il mandato affidatogli dai lavoratori.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - RLST

Il comma 1 dell'articolo 48 del D.lgs. 81/08 definisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art. 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

Il comma 4 chiarisce che "Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2 (...)"

Il RLST opera attraverso l'organizzazione sul territorio di Organismi Paritetici Territoriali (art. 51 e art. 2, comma 1, lettera ee) che, sulla base di specifici accordi contrattuali fra le parti sociali ne regola l'operatività sul territorio (la capacità di intervento nelle aziende, la formazione, ecc.).

Nello specifico del comparto artigiano, la figura del RLST viene prevista dall'Accordo Applicativo del D.lgs. 81/08 del 13 settembre 2011 e successivi.

Il D.Lgs.81/08 prevede anche nelle attività più semplici, il rispetto di numerosi obblighi finalizzati alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

È importante precisare che le disposizioni di tutela previste dal decreto si applicano non solo in presenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Come già visto precedentemente, sono infatti inseriti nella definizione di "lavoratore" i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, e praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi (nel caso in cui svolgano attività di laboratorio, videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione. I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di lavoro solo se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso. Il decreto ha inoltre esplicitato gli obblighi in materia di sicurezza anche per: Lavoro in somministrazione; Distacco del lavoratore; Prestazioni occasionali accessorie; Lavoratori a domicilio; Lavoro a distanza.

La lista successiva individua in modo schematico e non esaustivo, i principali obblighi documentali, di valutazione dei rischi, di organizzazione della sicurezza, di formazione ed informazione dei lavoratori, eccetera.

Essa vuol essere una traccia per consentire al RLST di fare il punto iniziale sulla situazione dell'azienda nella quale è in visita, mettendolo nelle condizioni di proporre al datore di lavoro gli eventuali primi interventi di adeguamento.

Ovviamente nel rispetto e successivo controllo degli altri capitoli del presente testo.

Nella check-list di seguito proposta, le risposte negative rappresentano punti di non conformità.

(Fonti: Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo della Provincia di Savona, Linee Guida ISPESL)

RLST VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

VERIFICARE LA PRESENZA, IN AZIENDA, DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA		
<i>Licenza d'uso o certificato di agibilità con destinazione ad uso ufficio o direzionale dei locali aziendali, commerciali, ricettivo turistici, sotterranei, semisotterranei</i>	SI	NO
<i>Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, completa degli allegati obbligatori (L. 46/90 - D. 37/08)</i>	SI	NO
<i>Denuncia dell'impianto di messa a terra (comunicazione ARPA regionale e all'ISPESL ai sensi del D.P.R. 462/01)</i>	SI	NO
<i>Verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R. 462/01 (da fare ogni 2 anni)</i>	SI	NO
<i>Dichiarazione di conformità dell'impianto termico (L. 46/90 - D. 37/08) (obbligatoria se l'impianto è stato realizzato successivamente al 27 marzo 2008)</i>	SI	NO
<i>Libretto di impianto termico - libretto centrale</i>	SI	NO
<i>Verbali manutenzione periodica dell'impianto termico e climatizzazione</i>	SI	NO
<i>Registro degli infortuni vidimato (eventuale)</i>	SI	NO

RLST INDAGINE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

VERIFICARE IL RISPETTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA		
<i>*) È stato nominato dal datore di lavoro il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)? (La nomina del RSPP non deve essere più formalizzata</i>	SI	NO

<i>presso l'ASL e la Direzione Provinciale del Lavoro, bensì indicata nel documento di valutazione dei rischi)</i>		
<i>*) Se detto incarico è svolto direttamente dal datore di lavoro, ha frequentato il corso di formazione ed è in possesso di attestato di frequenza?</i>	SI	NO
<i>Se l'incarico RSPP è stato affidato a persona diversa dal datore di lavoro, la stessa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 comma 2 del D.lgs. 81/2008?</i>	SI	NO
<i>È stato nominato il Medico Competente (obbligatorio in presenza di videoterminalisti, ovvero lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, oppure la movimentazione carichi, in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali, lavoro notturno, autisti)?</i>	SI	NO
<i>È presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d'incendio basso, oppure 8 ore per rischio medio, conforme al DM 10 marzo 1998 e successivi?</i>	SI	NO
<i>È presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388/2003e successivi?</i>	SI	NO
<i>È stata verbalizzata dai lavoratori la richiesta di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale?</i>	SI	NO
<i>Sono adeguatamente chiari i recapiti e le modalità con cui poter contattare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale?</i>	SI	NO

RLST VALUTAZIONE DEI RISCHI

VERIFICARE IL RISPETTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		
<i>Il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo</i>	SI	NO

<i>26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi).</i>		
<i>Il datore di lavoro ha coinvolto nella valutazione dei rischi il medico competente?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il datore di lavoro ha elaborato il documento di valutazione dei rischi (con contenuti conformi all'art. 29 del D.lgs. 81/2008)?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>*) In sostituzione del documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha autocertificato l'effettuazione della valutazione dei rischi? (Possibile fino a 10 lavoratori)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il documento di valutazione dei rischi presenta "data certa"? (Obbligatoria dal 1 gennaio 2009)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza? (Obbligatorio in presenza di 10 o più dipendenti)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali)? (Obbligatorio in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione secondo art.26 del D.lgs. 81/2008)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLST FORMAZIONE – INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

<i>OLTRE A QUANTO INDICATO AI PUNTI 13 E 14, VERIFICARE IL RISPETTO DEI SEGUENTI</i>		
<i>OBBLIGHI FORMATIVI-INFORMATIVI</i>		
<i>Tutti i lavoratori sono stati sottoposti ad un percorso informativo in conformità ai contenuti previsti dal DM 16 gennaio 1997 e art. 36 - 37?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>I lavoratori videoterminalisti, hanno ricevuto informazione formazione specifiche, in conformità all'art. 177 del D.lgs. 81/2008?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tutti i lavoratori sono stati addestrati circa il comportamento da tenere in caso di emergenza?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La formazione-informazione dei lavoratori è documentata?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Si è provveduto all'aggiornamento periodico degli addetti al servizio di primo soccorso (da effettuarsi non oltre i 3 anni dalla prima formazione)?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>I dirigenti e i preposti hanno ricevuto una formazione specifica?</i>	SI	NO
<i>Il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno la riunione prevista dall'art. 35 del D.lgs. 81/2008? (obbligatoria in presenza di più di 15 lavoratori).</i>	SI	NO
<i>Il datore di lavoro coinvolge almeno una volta all'anno i lavoratori in un'esercitazione pratica di gestione delle emergenze? (obbligatorio in presenza di 10 o più dipendenti)</i>	SI	NO

RLST OBBLIGHI GENERALI

OBBLIGHI GENERALI		
<i>Tutti i lavoratori sono stati sottoposti ad un percorso informativo sui dispositivi di protezione individuale?</i>	SI	NO
<i>Il percorso informativo sui dispositivi di protezione individuale ha tenuto conto delle diverse tipologie di lavoratori (tempi determinati, tempi indeterminati, uomini, donne, stranieri, donne in gravidanza, portatori di handicap)?</i>	SI	NO
<i>I lavoratori che effettuano la movimentazione carichi hanno ricevuto informazione formazione specifiche, in conformità del D.lgs. 81/2008?</i>	SI	NO
<i>Le macchine ed attrezzature hanno il libretto d'uso e manutenzione ed il relativo marchio CE previsto dalla legge?</i> <i>(Es. SCALE con marchio EN131)</i>	SI	NO
<i>Esiste una certificazione delle luci di emergenza? (stato dell'impianto, ove sia previsto dal piano prevenzione incendi)</i>	SI	NO
<i>È regolarmente esposta la cartellonistica adeguata? (ove prevista dal D.lgs. 81/2008)</i>	SI	NO
<i>Microclima, l'aerazione e l'illuminazione dei locali è adeguata?</i>	SI	NO
<i>Per quanto riguarda le emissioni acustiche (L. 277/91 - 195/06 -81/08) è stata redatta la dichiarazione del gestore (-80 dB) oppure, ove richiesta, la relazione tecnica obbligatoria (DPCM/97 IMPATTO ACUSTICO SULL'AMBIENTE)?</i>	SI	NO
<i>È presente il registro per la gestione degli oli esausti?</i>	SI	NO
<i>È stato designato il responsabile della normativa antifumo?</i>	SI	NO

<i>È stata predisposta l'adeguata cartellonistica per la normativa antifumo?</i>	SI	NO
<i>Vengono rispettate le norme per la gestione, l'etichettatura e lo stoccaggio delle sostanze pericolose (detersivi ecc. ecc.), e sono disponibili le schede relative ai prodotti utilizzati?</i>	SI	NO
<i>Sono presenti tutte le schede relative ai prodotti usati in azienda?</i>	SI	NO
<i>È adeguatamente segnalata la CASSETTA PRONTO SOCCORSO?</i>	SI	NO
<i>La CASSETTA PRONTO SOCCORSO è adeguatamente fornita e periodicamente verificata?</i>	SI	NO
<i>È stata effettuata la nomina obbligatoria del medico competente nei casi di lavoro notturno, movimentazione carichi, lavoro al videoterminale, ecc. ecc.?</i>	SI	NO
ALTEZZA, SUPERFICIE E CUBATURA:		
<i>verificare che l'altezza delle aree di lavoro non siano inferiori a metri 3.00 (salvo deroghe ovvero regolamenti comunali);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare che la superficie a disposizione di ogni lavoratore non sia inferiore a 2.00 m² (salvo deroghe);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare che la cubatura a disposizione di ogni lavoratore non sia inferiore a 10.00 m³ (salvo deroghe).</i>	OK	Non va bene
VIE DI CIRCOLAZIONE E PAVIMENTI E PASSAGGI:		
<i>verificare l'idoneità delle vie di circolazione e dei passaggi (larghezza, fruibilità);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare che le vie di circolazione siano munite della prevista segnaletica di emergenza conforme al D. Lgs. 493/96;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare che le vie di circolazione siano munite di illuminazione di emergenza;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare l'integrità delle pavimentazioni;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che le pavimentazioni non presentino punti o aree scivolose</i>	OK	Non va bene
VIE ED USCITE DI EMERGENZA:		
<i>verificare l'idoneità delle vie e delle uscite di emergenza (larghezza e fruibilità ecc.), tenendo nel dovuto conto il numero delle persone destinate al loro utilizzo;</i>	OK	Non va bene

<i>verificare la presenza della prevista segnaletica di emergenza, conforme al D. Lgs. 493/96;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza della illuminazione di emergenza;</i>	OK	Non va bene
PORTE E PORTONI:		
<i>verificare l' idoneità delle porte (larghezza e fruibilità);</i>	OK	Non va bene
<i>individuare quali porte sono ubicati sulle "vie di esodo";</i>	OK	Non va bene
<i>individuare le porte la cui apertura è nel verso dell'esodo;</i>	OK	Non va bene
<i>individuare le porte dotate di maniglioni antipánico;</i>	OK	Non va bene
<i>individuare quali porte hanno le caratteristiche di resistenza al fuoco (REI).</i>	OK	Non va bene
SCALE:		
<i>i valori e le indicazioni proposte per le verifiche del caso sono riferite riferirsi alle norme che si occupano di barriere architettoniche:</i>		
<i>Legge 9 gennaio 1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.</i>		
<i>D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Regolamento di attuazione della L. 13/89 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>		
<i>verificare numero ed ubicazione delle scale;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la tipologia delle scale (ad esempio: scala rettilinea, elicoidale, a chiocciola ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la larghezza delle rampe;</i> <i>Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.</i>	OK	Non va bene
<i>verificare il numero dei gradini della singola rampa;</i> <i>(generalmente si consiglia di interrompere la rampa ogni 10/12 alzate, teneri inoltre conto che se l'intervento è soggetto a normativa antincendio sono vietate rampe con più di 15 gradini)</i>	OK	Non va bene

<p><i>verificare le dimensioni dei gradini (alzata e pedata);</i></p> <p><i>I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°~80°. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p><i>controllare l'idoneità dei parapetti e dei corrimani;</i></p> <p><i>Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.</i></p> <p><i>Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui sia opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p><i>controllare la presenza di idoneo antisdrucciolo.</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p>SCALE DI EMERGENZA:</p>		
<p><i>verificare la effettiva presenza di scale di emergenza nei luoghi di lavoro;</i></p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p><i>verificare il numero e l'ubicazione delle scale di emergenza;</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p><i>controllare la larghezza delle rampe;</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p><i>verificare se le scale di emergenza sono ubicate all'interno o all'esterno della struttura edilizia;</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>
<p><i>verificare la tipologia a cui appartengono le scale di emergenza interne (ad esempio scala:</i></p> <p><i>a) protetta,</i></p> <p><i>b) a prova di fumo;</i></p> <p><i>c) a prova di fumo con disimpegno mantenuto in sovrappressione ecc.).</i></p>	<p>OK</p>	<p>Non va bene</p>

SCALE A PIOLI FISSATE SU PARETI O INCASTELLATURE VERTICALI O CON INCLINAZIONE SUPERIORE A 75°.

<i>verificare la effettiva presenza di scale a pioli nei luoghi di lavoro;</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>verificare la presenza di idonei dispositivi di protezione contro la caduta dei lavoratori (gabbia metallica od equivalenti);</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori autorizzati all'utilizzo delle scale a pioli.</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>

SCALE SEMPLICI PORTATILI:

<i>verificare la effettiva presenza di scale portatili nei luoghi di lavoro;</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>verificare il numero e i luoghi (o i locali) d'uso;</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>verificare la tipologia delle scale portatili (ad esempio: scala in appoggio, scala doppia ecc.);</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>verificare la avvenuta informazione dei lavoratori autorizzati all'utilizzo delle scale portatili.</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>

PARAPETTI:

<i>verificare l'idoneità dei parapetti installati nei luoghi di lavoro (altezza, solidità e costituzione dei componenti);</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
---	-----------	--------------------

PORTATA DEI SOLAI DI ARCHIVI, MAGAZZINI, DEPOSITI:

<i>verificare l'idoneità della portata dei solai di archivi, magazzini e depositi rispetto ai carichi su essi gravanti;</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>verificare l'idoneità della distribuzione dei carichi sui solai;</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>
<i>controllare la presenza dei necessari cartelli indicanti i carichi massimi ammissibili, espressi in Kg. / m2.</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>

PARETI TRASPARENTI E VETRATE:

<i>verificare la effettiva presenza di pareti trasparenti e vetrate nei luoghi di lavoro;</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	<i>OK</i>	<i>Non va bene</i>

<i>verificare che le pareti trasparenti e le vetrate dispongano di idonee segnalazioni che ne evidenzino la presenza;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare l'accessibilità delle pareti trasparenti e delle vetrate (cioè quando le persone possono venire a contatto durante l'uso ragionevolmente prevedibile);</i>	OK	Non va bene
<i>individuare quali pareti trasparenti e vetrate, risultino protette (cioè munite di accorgimenti che eliminano il rischio connesso alla loro eventuale rottura);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare le caratteristiche di sicurezza delle vetrate (vetri temperati, stratificati, armati ecc.).</i>	OK	Non va bene
LOCALI SOTTERRANEI:		
<i>verificare la presenza di locali sotterranei nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare che all'interno dei locali sotterranei siano attuate lavorazioni saltuarie (salvo deroghe);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le condizioni igieniche dei locali sotterranei;</i>	OK	Non va bene
<i>Verificare le condizioni microclimatiche dei locali interrati (con speciale riferimento all'umidità).</i>	OK	Non va bene
DEPOSITI, ARCHIVI E MAGAZZINI DI MATERIALE CARTACEO:		
<i>verificare la presenza di depositi, archivi e magazzini nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare l'ubicazione dei depositi, archivi e magazzini e la quantità di materiale cartaceo in essi depositato;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di:</i> <i>a) compartimentazioni;</i> <i>b) rivelatori d' incendio, collegati ad idonei dispositivi di allarme incendio;</i> <i>c) dispositivi o impianti di lotta agli incendi;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare, la presenza di idoneo CPI, se il quantitativo di materiale cartaceo depositato in ciascun locale risultasse superiore a 5.000 Kg.. Nel caso in cui tale certificato mancasse, richiedere di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento del CPI (punto 43 del DM 16/2/82);</i>	OK	Non va bene

<i>controllare la stabilità delle scaffalature installate negli archivi, magazzini e depositi, e se necessario, proporre il loro ancoraggio (a muro, ovvero tra scaffalature contrapposte);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le condizioni igieniche dei locali;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la presenza di un contratto di manutenzione dei dispositivi e gli impianti di lotta agli incendi installati;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta informazione dei lavoratori addetti ai depositi, archivi e magazzini.</i>	OK	Non va bene
AULE MAGNE, SALE PER CORSI E SEMINARI		
<i>verificare la presenza di aule magne, sale per corsi e seminari nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero massimo delle persone che possono essere presenti nelle sale e conseguentemente controllare se i moduli di uscita da queste risultano sufficienti;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare, la presenza di idoneo CPI, se la capienza di una singola sala risulta superiore a 100 persone; nel caso in cui tale certificato mancasse, richiedere di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento del CPI (punto 83 del DM 16/2/82);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di cartelli indicanti il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in ciascuna delle sale.</i>	OK	Non va bene
SERVIZI IGIENICI:		
<i>verificare il numero e l'ubicazione dei servizi igienici per uomini e donne;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di idonei servizi igienici per portatori di handicap;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare l'igiene dei servizi igienici</i>	OK	Non va bene
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LOCALI:		
<i>verificare l'idoneità dell'illuminazione naturale di tutti i locali di lavoro;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare, ai fini della illuminazione naturale, l'esposizione dei locali di lavoro;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare l'idoneità dell'illuminazione artificiale dei locali;</i>	OK	Non va bene

<i>analizzare la tipologia dei punti luce dell'illuminazione artificiale (lampade al neon, plafoniere a soffitto ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare periodicamente il funzionamento e l'integrità dei singoli punti luce.</i>	OK	Non va bene
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA:		
<i>verificare la effettiva presenza di impianti, (o dispositivi), di illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione dei punti luce di emergenza;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare le caratteristiche delle lampade e loro alimentazione elettrica;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare periodicamente il funzionamento dei singoli punti luce;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione.</i>	OK	Non va bene
SEGNALETICA DI EMERGENZA:		
<i>verificare la presenza e l'idoneità della segnaletica di emergenza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle vie e alle uscite di emergenza;</i>	SI	NO
<i>verificare la presenza di idonea segnalazione di soffitti od architravi bassi ovvero scalini alti (strisce a 45° di colore bianco/rosso ovvero nero/giallo).</i>	OK	Non va bene
<i>controllare periodicamente le condizioni di conservazione dei cartelli, specialmente se installati all'esterno delle strutture edilizie</i>	OK	Non va bene
SEGNALETICA AGGIUNTIVA:		
<i>verificare la presenza di segnaletica aggiuntiva nei luoghi di lavoro (planimetrie dei luoghi di lavoro);</i>	SI	NO
<i>verificare la necessità di installare una idonea segnaletica aggiuntiva, ove mancante;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare periodicamente le condizioni di conservazione dei cartelli.</i>	OK	Non va bene
TEMPERATURA DEI LOCALI:		
<i>verificare l' idoneità della temperatura dei luoghi di lavoro, tenendo nel dovuto conto del tipo di attività.</i>	OK	Non va bene
<i>Verifica (chiedi ai lavoratori) il livello di soddisfazione individuale percepito</i>	OK	Non va bene
RUMORE:		

verificare l'avvenuta "valutazione del rischio da rumore"	SI	NO
RIFIUTI SPECIALI:		
verificare la presenza di rifiuti speciali nei luoghi di lavoro (ad esempio il toner delle stampanti);	SI	NO
verificare la presenza dei necessari contenitori;	OK	Non va bene
controllare la presenza di un idoneo contratto con impresa autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;	OK	Non va bene
verificare la avvenuta informazione dei lavoratori in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali.	OK	Non va bene
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:		
verificare la presenza di attività che comportino la "movimentazione manuale dei carichi" nei luoghi di lavoro;	SI	NO
verificare la presenza di: a) misure organizzative; b) attrezzature meccaniche, per il trasporto di carichi superiori a 30 Kg. ;	OK	Non va bene
controllare la avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi;	OK	Non va bene
controllare la avvenuta sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (quando prevista).	OK	Non va bene
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI:		
verificare la presenza di lavoratori addetti ai VDT nei luoghi di lavoro;	SI	NO
verificare la idoneità ergonomica dei posti di lavoro per VDT;	OK	Non va bene
verificare la avvenuta formazione dei lavoratori addetti ai VDT;	OK	Non va bene
verificare la avvenuta sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai VDT (ove prevista).	OK	Non va bene
ATTREZZATURE DI LAVORO		
verificare la tipologia delle attrezzature di lavoro presenti nei luoghi di lavoro (esempio "macchina fotocopiatrice");	OK	Non va bene

<i>verificare la data ed i locali di installazione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare il nominativo dell'impresa incaricata della manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la periodicità degli interventi di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori addetti alle attrezzature di lavoro.</i>	OK	Non va bene
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):		
<i>verificare le necessità "in materia di protezione individuale" dei lavoratori nel normale svolgimento delle loro attività;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare se i DPI in dotazione dei lavoratori risultano:</i> <i>a) sufficienti;</i> <i>b) insufficienti (e quindi da integrare);</i> <i>c) in buono stato di conservazione;</i> <i>d) in cattivo stato di conservazione (e quindi da sostituire);</i>	OK	Non va bene
PRONTO SOCCORSO:		
<i>controllare la presenza del "pacchetto di medicazione" nei luoghi di lavoro</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la presenza della "cassetta di pronto soccorso" nei luoghi di lavoro;</i>	OK	Non va bene
IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE:		
<i>verificare la tipologia degli impianti e data della loro realizzazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di un interruttore generale dell'impianto elettrico;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di quadri "di piano" muniti di interruttori differenziali;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di idonee etichette sugli interruttori dei quadri "di piano";</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di gruppi sussidiari (gruppi elettrogeni);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di gruppi di continuità (UPS).</i>	OK	Non va bene

<i>verificare la presenza di un opportuno contratto di manutenzione programmata;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singolo impianto;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare le date delle ultime verifiche (quinquennali) dell'impianto:</i> <i>a) di terra;</i> <i>b) contro le scariche atmosferiche</i>	OK	Non va bene
IMPIANTI TERMICI:		
<i>verificare l'ubicazione di impianti termici nei luoghi di lavoro;</i>	OK	Non va bene
<i>Verifica, dal punto di vista del possibile propagarsi di incendio, le caratteristiche del vano caldaia ed i dispositivi approntati</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le tipologie del combustibile (a gasolio, a gas ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singolo impianto termico;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data delle ultime verifiche di emissione fumi di ogni singolo impianto termico.</i>	OK	Non va bene
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:		
<i>verificare la effettiva presenza di impianti di condizionamento nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare la potenzialità degli impianti;</i>	OK	Non va bene
<i>Verifica (chiedi ai lavoratori) il livello di soddisfazione percepito</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la frequenza di manutenzione dei filtri;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data degli ultimi interventi di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data degli ultimi interventi di manutenzione filtri.</i>	OK	Non va bene
MACCHINE:		
<i>verificare la presenza di macchine nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare la presenza del manuale di istruzioni di ogni macchina;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di un contratto di manutenzione programmata;</i>	OK	Non va bene

<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singola macchina;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione dei lavoratori addetti alle macchine.</i>	OK	Non va bene
GRUPPI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SUSSIDIARIA:		
<i>verificare la presenza di gruppi elettrogeni nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero, l'ubicazione e la potenza dei gruppi elettrogeni;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di idoneo CPI, se la potenza di ogni gruppo elettrogeno lo richiede</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la presenza di contratti di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione per ogni singolo gruppo elettrogeno;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori addetti ai gruppi elettrogeni.</i>	OK	Non va bene
ASCENSORI E MONTACARICHI:		
<i>verificare l'effettiva presenza di ascensori e montacarichi nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la tipologia del singolo impianto (ad esempio a fune, idraulico ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare il nominativo dell'impresa di manutenzione di ogni singolo impianto;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singolo impianto;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica di ogni impianto.</i>	OK	Non va bene
APPARECCHI A PRESSIONE:		
<i>verificare l'effettiva presenza di apparecchi a pressione nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificarne il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare il nominativo dell'impresa di manutenzione di ogni singolo apparecchio;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singolo apparecchio;</i>	OK	Non va bene

<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori addetti agli apparecchi a pressione.</i>	OK	Non va bene
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (GRU):		
<i>verificare la effettiva presenza di gru nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le tipologie delle gru (gru a struttura limitata, gru a ponte, gru a cavalletto ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>verificare se la portata delle gru supera i 200 Kg. ;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare il nominativo dell'impresa di manutenzione per ogni singola gru;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singola gru;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica (annuale) per ogni singola gru con portata superiore a 200 Kg. ;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori addetti alle gru.</i>	OK	Non va bene
PONTI SVILUPPABILI SU CARRO:		
<i>verificare la effettiva presenza di ponti sviluppabili nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le tipologie degli apparecchi;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare il nominativo dell'impresa di manutenzione di ogni singolo ponte;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni singolo ponte;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica (annuale) da parte della AUSL. competente per territorio di ogni ponte;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione dei lavoratori addetti ai ponti sviluppabili</i>	OK	Non va bene
CLASSIFICAZIONE DEL "RISCHIO D'INCENDIO":		
<i>verificare la avvenuta "valutazione del rischio d'incendio" e la relativa classificazione in:</i> <i>a) "rischio d'incendio basso";</i>	SI	NO

<p>b) "rischio d'incendio medio";</p> <p>c) rischio d'incendio elevato",</p> <p>dei luoghi di lavoro.</p>		
<p>PIANO DI EMERGENZA</p>		
<p>verificare la necessità di disporre di un idoneo "piano di emergenza" dei luoghi di lavoro, e se mancante e necessario, richiedere di provvedere alla redazione dello stesso;</p>	OK	Non va bene
<p>verificare la avvenuta nomina degli "addetti alla gestione delle emergenze";</p>	OK	Non va bene
<p>verificare l'idoneità del numero degli "addetti alla gestione delle emergenze" e controllare la loro corretta distribuzione nelle aree di lavoro;</p>	OK	Non va bene
<p>verificare la avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;</p>	OK	Non va bene
<p>verificare la avvenuta formazione ed informazione di tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, comprendente l'eventuale esercitazione annuale di evacuazione dai luoghi di lavoro.</p>	OK	Non va bene
<p>CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)</p>		
<p>verificare la presenza di attività a rischio d'incendio nei luoghi del lavoro</p>	SI	NO
<p>verificare le attività che necessitano di CPI</p>	SI	NO
<p>verificare la effettiva presenza del CPI per quelle attività rientranti nell'obbligo</p>	SI	NO
<p>DISPOSITIVI PORTATILI E / O CARRELLATI (ESTINTORI) DI LOTTA AGLI INCENDI:</p>		
<p>verificare il numero e l'ubicazione degli estintori;</p>	OK	Non va bene
<p>analizzare l'adeguatezza del tipo di estinguente (a polvere chimica ad anidride carbonica, a schiuma ecc.), e la classe di fuoco di appartenenza</p>	OK	Non va bene
<p>analizzare le caratteristiche degli estintori</p>	OK	Non va bene
<p>controllare la data degli ultimi interventi di manutenzione;</p>	OK	Non va bene
<p>verificare che sia stabilita una procedura di controllo periodico dell'integrità dei componenti degli estintori;</p>	OK	Non va bene
<p>verificare l'avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, all'uso degli estintori.</p>	OK	Non va bene

DISPOSITIVI FISSI DI LOTTA AGLI INCENDI (IDRANTI):		
<i>verificare la effettiva presenza degli idranti nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la data dell'ultimo intervento di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che esista un protocollo di verifica periodica dell'integrità dei componenti;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che esista un protocollo di verifica periodica della pressione dell'impianto (da effettuarsi nei punti più sfavorevoli, come ad esempio ai piani più alti di un edificio);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che esista un protocollo di verifica periodica del funzionamento delle pompe;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare l'avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze all'uso degli idranti.</i>	OK	Non va bene
IMPIANTI AUTOMATICI E / O MANUALI DI SPEGNIMENTO D'INCENDIO:		
<i>verificare la effettiva presenza di impianti di spegnimento d'incendio nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la tipologia degli estinguenti (ad esempio: ad acqua (a diluvio, sprinkler), a gas, ad anidride carbonica, ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che esista un protocollo di verifica periodica del funzionamento degli impianti (simulazioni);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni impianto;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare l'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori, sulla presenza e sulle problematiche concernenti gli impianti automatici e/o manuali di spegnimento d'incendio.</i>	OK	Non va bene
ATTACCHI PER AUTOPOMPA DEI V.V.F.F.:		
<i>verificare la effettiva presenza di attacchi per autopompa dei VV.F., nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

<i>controllare la data dell'ultima verifica di funzionamento di ogni attacco</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni attacco;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta informazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, della presenza e l'ubicazione degli attacchi per autopompa dei VV.F., al fine di fornire, in caso di incendio, idonea collaborazione ai VV.F.</i>	OK	Non va bene
DISPOSITIVI DI RIVELAZIONE INCENDI:		
<i>verificare la effettiva presenza di rivelatori d'incendio nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>analizzare la tipologia dei dispositivi (rivelatori di fumo, di calore, ottici ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica di funzionamento dei rivelatori d'incendio;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione dei rivelatori d'incendio.</i>	OK	Non va bene
DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO E / O OTTICO:		
<i>verificare la effettiva presenza di dispositivi di allarme nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare la tipologia dei dispositivi di allarme (a sirena, a campana ecc.) ed il numero dei ripetitori installati in ogni piano della struttura edilizia in esame;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica di funzionamento;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificate che tutti i lavoratori siano stati informati, sul comportamento da adottare alla attivazione del segnale di allarme.</i>	OK	Non va bene
PULSANTI PER L'ATTIVAZIONE MANUALE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO E / O OTTICO:		
<i>verificare la effettiva presenza di tali dispositivi nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero dei pulsanti per ciascun piano e loro ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare che ogni pulsante disponga di idonea targhetta descrittiva della sua funzione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica di funzionamento;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione;</i>	OK	Non va bene

<i>verificare la avvenuta informazione dei lavoratori sull'utilizzo dei pulsanti per l'attivazione manuale dei dispositivi di allarme.</i>	OK	Non va bene
EVACUATORI DI FUMO E CALORE (EFC):		
<i>verificare la effettiva presenza degli EFC nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificarne il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica di funzionamento di ogni EFC;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione di ogni EFC;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori, circa la presenza e la funzione dei EFC.</i>	OK	Non va bene
PORTE RESISTENTI AL FUOCO (REI):		
<i>verificare la effettiva presenza di porte resistenti al fuoco nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero delle porte REI e loro ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte (REI 60, REI 90 ecc.);</i>	OK	Non va bene
<i>individuare le porte REI munite di maniglioni antipanico e loro ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultimo intervento di manutenzione;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori, circa la presenza, l'ubicazione e la funzione delle porte REI, e sulla necessità che queste siano mantenute costantemente chiuse (quando non previsto il contrario).</i>	OK	Non va bene
ARMADI CONTENENTI ATTREZZATURE DI LOTTA AGLI INCENDI E DPI PER L'ANTINCENDIO (ELMETTI, OCCHIALI DI SICUREZZA, GUANTI IGNIFUGHI ECC.):		
<i>verificare la effettiva presenza degli armadi per attrezzature antincendio nei luoghi di lavoro;</i>	SI	NO
<i>verificare il numero e l'ubicazione;</i>	OK	Non va bene
<i>controllare la data dell'ultima verifica della idoneità delle attrezzature antincendio contenute in tali armadi;</i>	OK	Non va bene
<i>verificare la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori, circa la presenza, l'ubicazione ed i contenuti degli armadi antincendio.</i>	OK	Non va bene

IL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quale documentazione e contenuti minimi che il RLS/RLST dovrebbe trovare in azienda e verificare

Il paragrafo 3.1 "Contenuti del documento di valutazione dei rischi", in particolare contiene:

Gli elementi costitutivi minimi del DVR (sezioni da 1 a 5);

Per ciascuna sezione, gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre;

Il paragrafo 3.2 "Modello di Documento di Valutazione dei rischi" evidenzia, a titolo puramente esemplificativo, una traccia che potrebbe essere stata usata per la stesura del documento e che si compone dei modelli degli elaborati previsti all'interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell'attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare).

Nel paragrafo 3.3 "Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo" dovrebbero essere elencati i rischi normati potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi

Nel caso si rinvia alle specifiche liste di controllo presenti nelle varie sezioni del libro e che possono essere utilizzate per l'individuazione dei rischi e per la verifica delle misure di prevenzione e protezione che dovrebbero essere attuate.

PARAGRAFO 3.1 - I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della sezione	Modello di DVR
1. DESCRIZIONE AZIENDA	1.1 Anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione	<i>La sezione descrive i dati identificativi dell'azienda e riporta la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. La data certa di redazione può essere attestata anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato.</i>	Mod. 1 – anagrafica azienda Mod. 2 – dati identificativi delle figure della prevenzione
	1.2 organigramma e funzionigramma della sicurezza	<i>La sezione riassume con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche. Nello specifico, devono essere evidenziate le posizioni nominative di: datore di lavoro e/o altri soggetti aventi specifiche e documentate deleghe in materia di sicurezza, dirigenti con le relative funzioni per la sicurezza, preposti, funzioni di staff (SPP, Medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso) e RLS/RLST.</i>	Mod. 3 – organigramma e funzionigramma della sicurezza

	1.3 Descrizione dell'attività, dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo	<i>Deve essere presente la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti di lavoro/reparti (interni ed esterni) utilizzati dal personale dell'azienda, allegando la pianta dell'azienda con lay-out.</i>	Mod. 4 – pianta dell'azienda Mod. 4 – descrizione attività ed ambienti di lavoro
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI	2.1 Descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati	<i>Per ogni ambiente/reparto è necessario descrivere le relative fasi di lavoro/attività, il numero e la mansione degli addetti rispetto alle quali condurre il processo di identificazione dei pericoli. È utile che tale sezione comprenda per ogni fase: – l'elenco di impianti, macchine e attrezzature, oltre che – i materiali utilizzati (materie prime, semilavorati – compresi sostanze e preparati pericolosi – prodotti finiti, rifiuti).</i>	Mod. 4 Tabella 1 – “identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi” (colonne A-B-C-D)

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della singola sezione	Modello di DVR
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI	3.1 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza	<i>Si riporta per ciascun ambiente-reparto e per ogni fase-attività di lavoro; – i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell' AMBIENTE DI LAVORO, nelle ATTREZZATURE di lavoro E MACCHINE UTILIZZATE, nelle SOSTANZE prodotte. ...). Dovranno essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza. Saranno indicati inoltre i documenti utilizzati o prodotti (certificazioni di conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione. Per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste di controllo elencate nel paragrafo 3.3 ed allegate al presente documento quale guida per l'autoverifica dei singoli aspetti che devono essere oggetto di attenzione nella valutazione dei principali rischi. In caso di assenza di un fattore di rischio la lista di controllo non va utilizzata, e deve esserne data evidenza nell'apposita colonna del paragrafo 3.3 “elenco dei rischi normati”. Nell'utilizzare le liste di controllo devono essere presi in considerazione unicamente i punti di attenzione che corrispondono a situazioni – condizioni presenti all'interno dell'azienda.</i>	Mod. 4 Tabella 1 – “identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi” (colonna E) Documentazione utile: – Paragrafo 3.3 – “Elenco dei rischi normati” – “Varie Liste di controllo dei principali rischi”

		<p><i>Gli esiti della valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel dvr, eventualmente utilizzando la tabella 1 (sezioni 3 e 4).</i></p>	
	<p>3.2 Misure di prevenzione e protezione ATTUATE</p>	<p><i>Dovrebbero essere indicate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali) già attuate come ad esempio protezioni su macchine, DPI utilizzati, accertamenti sanitari, istruzioni operative ...</i></p> <p><i>La presente sezione riporta il dettaglio dell'elenco delle mansioni presenti all'interno dell'azienda ed associa a ciascuna mansione, i rischi correlati, i Dispositivi di Protezione Individuale (con dettaglio di tipologia e caratteristiche tecniche), e gli accertamenti sanitari da condurre in via preventiva / periodica, ove dovuti.</i></p> <p><i>Si specifica che alla presente sezione dovrebbe essere allegato (se necessario) il protocollo di sorveglianza sanitaria e contenere anche i risultati del monitoraggio biologico ai sensi dell'art. 229, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 (rischio chimico).</i></p> <p><i>Questa sezione dovrebbe essere compilata a seguito della valutazione dei rischi con il coinvolgimento del medico competente.</i></p>	<p>Mod. 4 Tabella 1 – <i>“identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi” (colonna F)</i></p>

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della singola sezione	Modello di DVR
4. PROGRAMMA INTERVENTI	<p>Programma delle misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE</p>	<p><i>La sezione indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.</i></p> <p><i>Il piano conterrà il programma per la realizzazione delle misure, comprensivo delle procedure per la loro attuazione e l'identificazione delle figure aziendali incaricate.</i></p> <p><i>Il programma quindi riporta in dettaglio:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) tempi di realizzazione, individuati attraverso una priorità di rischio;</i> <i>2) ruoli dell'organizzazione incaricati dell'attuazione, individuati per nominativo o per ruolo ricoperto;</i> <i>3) modalità di realizzazione/procedure, individuate con una semplice e breve descrizione del “come” saranno realizzate;</i> <i>4) previsione di una verifica della realizzazione delle misure programmate e delle persone incaricate ad effettuare la verifica.</i> <p><i>Nell'individuazione dei tempi di attuazione e delle priorità degli interventi il ddl deve prendere in considerazione l'entità del rischio corrispondente alla mancata attuazione di quelle misure.</i></p> 	<p>Mod. 4 Tabella1 – <i>“identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi” (colonne G- H-I-L)</i></p>

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA VR	<p>Valutazioni tecniche, strumentali e altri documenti di legge</p>	<p><i>Nella presente sezione dovrebbero essere elencati i documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall'analisi di rischio effettuata sulla base delle liste di controllo utilizzate (ad esempio: relazioni tecniche inerenti la valutazione di rumore, vibrazioni, esposizione a sostanze e preparati pericolosi, movimentazione manuale dei carichi, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità degli impianti, certificato di prevenzione incendi, verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di messa a terra, ecc).</i></p>	<p>Mod. 4 Tabella 1 – "Documentazione" (colonna M)</p>
---	--	--	---

ANAGRAFICA DELL'AZIENDA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(Artt. 17,28,29 D.Lgs. n. 81/2008)

ANAGRAFICA AZIENDA

NOME :

Sede legale.....

Unità locale.....

Data:

Firme:

	Nome	Firma
Il datore di lavoro		
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione		
Il Medico Competente		
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		

DATI IDENTIFICATIVI DELLE FIGURE DELLA PREVENZIONE

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

DATORE DI LAVORO	Nome e Cognome
-------------------------	----------------

RSPP (se diverso dal Datore di lavoro)	Nome e Cognome Nominato il gg/mm/aaaa
---	--

RLS/RLST	Nome e Cognome	Eletto / designato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il	gg/mm/aaaa

MEDICO COMPETENTE	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
--------------------------	----------------	-------------	------------

ADDETTI ALLE EMERGENZE	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

DIRIGENTI	Nome e Cognome
	Nome e Cognome
	Nome e Cognome

PREPOSTI	Nome e Cognome
	Nome e Cognome
	Nome e Cognome

LAVORATORI*	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale

* Per i lavoratori a chiamata e/o occasionali si rimanda al registro presenze del datore di lavoro

L'art. 20 del D.lgs. 151/2015 ha modificato l'art. 34 del D.lgs. 81/08 nel quale viene abrogato il comma 1-bis e modificato il comma 2-bis, perciò il nuovo articolo 34 è il seguente:

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. 49

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma 50. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N) .

Tali modifiche comportano un cambiamento rilevante nell'assetto della sicurezza sul lavoro in azienda. Finora il datore di lavoro poteva svolgere i compiti dell'addetto del primo soccorso e antincendio solo in aziende che avevano fino a 5 lavoratori, ora invece potrà ricoprire tali ruoli in tutti i casi previsti dalla legge per il ruolo di RSPP, ovvero:

- Aziende artigiane ⁽¹⁾ e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a frequentare il corso di formazione per addetto al primo soccorso e il corso per addetto antincendio previsti dagli artt. 45 e 46 del D.lgs. 81/08 e i relativi corsi di aggiornamento, come indicato dal comma 3 dell'art. 34 D.lgs. 81/08.

⁽¹⁾ Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

RSPP DATORI DI LAVORO


⇒ CORSI RSPP PER DATORI DI LAVORO

Corsi per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP - per aziende a rischio basso (16 ore) - a rischio medio (32 ore) - a rischio alto (48 ore)

⇒ CORSO AGGIORNAMENTO DATORI LAVORO CON COMPITI RSPP

Corsi di aggiornamento DLSP sulla sicurezza per datori di lavoro - Rischio Basso (6 ore) - Rischio Medio (10 ore) - Rischio Alto (14 ore)

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nota metodologica: per procedere alla Valutazione dei Rischi ed alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione dovrebbe essere stato seguito il seguente procedimento:

- 1) riportata, ove possibile, la pianta dell'azienda o del singolo reparto;*
- 2) esaminato ciascun ambiente/reparto di lavoro ed individuati i pericoli e i rischi presenti, utilizzando le liste di controllo allegate (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10);*
- 3) riportate le misure di prevenzione ritenute necessarie da attuare per eliminare o ridurre i rischi individuati, utilizzando le liste di controllo (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10).*

1. Pianta dell'azienda/reparto con lay-out

2- Valutazione dei rischi e indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare:

2.1- Descrizione di ogni ambiente di lavoro/reparto con le caratteristiche igienico-strutturali (paragrafo 3.3, allegato 1).

Per l'elaborazione di questa parte può essere utilizzata la tabella 1.

2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare, utilizzando le liste di controllo (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10).

Il processo di lavorazione si svolge in vari ambienti/reparti di lavoro ed è caratterizzato da cicli per i quali è necessario descrivere le fasi/attività di lavoro e per ciascuna, elencare:

- il numero di lavoratori che vi operano e la relativa mansione*
- le attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, mezzi di trasporto) utilizzate;*
- le materie prime, i semilavorati e le sostanze impiegati;*
- le sostanze prodotte e gli scarti di lavorazione;*
- i rischi;*
- le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare.*

Per l'elaborazione di questa parte può essere utilizzata la seguente tabella 1.

2.3 - Criteri adottati per la quantificazione del rischio

Nel DVR deve essere indicato il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio partendo dall'analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali verificatesi in azienda nell'ultimo triennio e, qualora possibile, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi rilevati.

Per la definizione dei criteri dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti gli elementi che possono concorrere a determinare un rischio per la salute e/o di infortunio quali ad esempio numerosità delle macchine/attrezzature, quantità e pericolosità delle sostanze utilizzate, ecc..

Il criterio può essere di tipo qualitativo (es. rischio basso/ medio / alto) e/o quantitativo (es. calcolo matematico) inteso come combinazione della probabilità di accadimento dell'evento (es. eccezionale, frequente, ...) e della gravità del danno (gravità della lesione che il lavoratore può subire).

2.2 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI				3. VALUTAZIONE DEI RISCHI		4. PROGRAMMA INTERVENTI				5. DOCUMENTAZIONE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
<i>Fase/ Attività</i>	<i>Mansione N . Addetti</i>	<i>Attrezzature di lavoro - macchine ed impianti (di produzione e servizio)</i>	<i>Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati – sostanze prodotte/scaricati li lavorazione</i>	<i>Rischi per la salute e la sicurezza (Paragrafo 3.3 – Elenco dei rischi normati)</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione ATTUATE</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE</i>	<i>Tempi / scadenza</i>	<i>Procedure per attuazione delle misure</i>	<i>Incaricati dell'attuazione e controllo</i>	<i>Documentazione</i>
					<i>Es. protezioni su macchine ,DPI accertamenti sanitari ...</i>					

Paragrafo 3.3 – Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo.

<i>Rischio/elementi di valutazione</i>		<i>Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)</i>		<i>Riferimento Legislativo</i>	<i>Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR</i>
<i>Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)</i>	<i>Stabilità e solidità delle strutture</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	<i>Ambiente di lavoro</i>
	<i>Altezza, cubatura, superficie</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale</i>	
	<i>Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,</i>	
	<i>Vie di circolazione interne ed esterne utilizzate per raggiungere il posto di lavoro, fare manutenzione agli impianti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,</i>	
	<i>Vie ed uscite di emergenza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15</i>	
	<i>Porte e portoni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15</i>	
<i>Scale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Titolo IV Capo II e Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili</i>		

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

				<i>D. Lgs. 139/2006 art. 15</i>	
	<i>Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,</i>	
	<i>microclima</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	

<i>Rischio/elementi di valutazione</i>		<i>Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)</i>		<i>Riferimento Legislativo</i>	<i>Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR</i>
<i>Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)</i>	<i>Illuminazione naturale e artificiale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15</i>	<i>Ambiente di lavoro</i>
	<i>Locali di riposo e refezione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale</i>	
	<i>Spogliatoi e armadi per il vestiario</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale</i>	
	<i>Servizi igienico assistenziali</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale</i>	
	<i>Dormitori</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 151/2011 allegato I punto 66</i>	
	<i>Aziende agricole</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Allegato IV punto 6 D. Lgs. 81/08</i>	
<i>Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento</i>	<i>Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Titolo XI artt. 66 e 121 e Allegato IV punto 3, 4 D. Lgs. 81/08</i>	<i>---</i>

Aris Capra

	<i>Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi.</i>			<i>DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 177/2011</i>	
<i>Lavori in quota</i>	<i>Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>D. Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II (ove applicabile) Art. 113; allegato XX.</i>	<i>---</i>

<i>Rischio/elementi di valutazione</i>		<i>Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)</i>		<i>Riferimento Legislativo</i>	<i>Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR</i>
<i>Impianti di servizio</i>	<i>Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>D. Lgs. 81/08 titolo III Capo III DM 37/08 D. Lgs. 626/96 Dir. BT DPR 462/01 DM 13.07.2011 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15</i>	<i>Macchine, impianti, attrezzature</i>
	<i>Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>D. Lgs. 81/08 (Titolo III Capo III) DM 37/08 D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)</i>	
	<i>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927</i>	
	<i>Impianti idrici e sanitari</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00</i>	

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas	SI	NO	- D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	
	Rischio/elementi di valutazione	Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	Macchine, impianti, attrezzature
	Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)	SI	NO	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	

Aris Capra

	(ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.				
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	Macchine, impianti, attrezzature
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica			- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003	
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)			- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934	
	Distributori di metano			DM 24/05/2002 e smi	
	Serbatoi di GPL Distributori di GPL			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
	Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori) Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	
Attrezzature di lavoro -	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasepi elettrico, ecc.)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	- Macchine, impianti, attrezzature - uffici
Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. Apparecchi termici trasportabili	Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili	
Attrezzature in pressione trasportabili	Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	Macchine, impianti, attrezzature
	Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)	SI	NO	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 DPR 661/96	
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)	SI	NO	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	
	Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Attrezzature di lavoro - <i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i> <i>Apparecchi termici trasportabili</i> <i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>	<i>Gruppi elettrogeni trasportabili</i>	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DM 13/07/2011	Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	
	<i>Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	
	<i>Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	
	<i>Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	
Attrezzature di lavoro - <i>Altre attrezzature a motore</i>	<i>Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	
	<i>Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)</i>	SI	NO	- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	
	<i>Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)</i>	SI	NO	D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	<i>Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.</i>	SI	NO	D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	Macchine, impianti, attrezzature
Scariche atmosferiche	<i>Scariche atmosferiche</i>	SI	NO	- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	---
Lavoro al videoterminale	<i>Lavoro al videoterminale</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	---
Agenti fisici	<i>Rumore</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	Rischio rumore
	<i>Vibrazioni</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	Rischio vibrazioni
	<i>Campi elettromagnetici</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	---
	<i>Radiazioni ottiche artificiali</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	---
	<i>Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	---
Radiazioni ionizzanti	<i>Raggi alfa, beta, gamma</i>	SI	NO	D.Lgs. 230/95	---
Sostanze pericolose	<i>Agenti chimici (comprese le polveri)</i>	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	Agenti chimici
	<i>Agenti cancerogeni e mutageni</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	Rischio cancerogeno / mutageno
	<i>Amianto</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	---
Agenti biologici	<i>Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	---
Atmosfere esplosive	<i>Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	Rischio ATEX esplosione

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Incendio	<i>Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)</i>	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	Rischio incendio
Altre emergenze	<i>Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	---
Fattori organizzativi	<i>Stress lavoro-correlato</i>	SI	NO	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	Rischio stress lavoro – correlato
Condizioni di lavoro particolari	<i>Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
Pericoli connessi all'interazione con persone	<i>Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
Pericoli connessi all'interazione con animali	<i>Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
Movimentazione manuale dei carichi	<i>Posture incongrue</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	---
	<i>Movimenti ripetitivi</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	---
	<i>Sollevamento e spostamento di carichi</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	Movimentazione manuale dei carichi
Lavori sotto tensione	<i>Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	---

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

	<i>di impianti o apparecchi elettrici)</i>				
--	--	--	--	--	--

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)		Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	<i>Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici</i>	SI	NO	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	---
Lavoratrici madri		SI	NO	Art. 28 D. Lgs. 81/08	Rischio lavoratrici madri
Formazione e informazione		SI	NO	Art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08	Formazione
Sorveglianza sanitaria		SI	NO	Art. 41 D. Lgs. 81/08	Sorveglianza sanitaria
DPI		SI	NO	Capo II Titolo III	DPI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie

Verifiche periodiche attrezzature Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro dedica due articoli alla sicurezza delle attrezzature utilizzate dai lavoratori e alla loro manutenzione.

Articolo 64 DLgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro

[...] c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; [...]

Articolo 71 DLgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro

[...] 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6,

vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Come è facile constatare diventa fondamentale la consultazione dell'Allegato VII del DLgs 81/08 dove vengono elencate le attrezzature da sottoporre a verifiche e la relativa periodicità

A completamento della lista di controllo, si riporta quindi la lista delle attrezzature che devono essere sottoposte a verifica periodica (e della quale si può richiedere revisione delle relative certificazioni, scadenze, ecc.), come riportato nell'allegato VII del D.L. 81/08

<i>Scale aeree ad inclinazione variabile;</i>	Verifica annuale
<i>Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato</i>	Verifica annuale
<i>Ponti mobili sviluppabili su carro a dinamica verticale e azionati a mano</i>	Verifica biennale
<i>Ponti sospesi e relativi argani</i>	Verifica biennale
<i>Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)</i>	Verifica biennale
<i>Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)</i>	Verifica triennale
<i>Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.</i>	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	Verifica annuale
<i>Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne</i>	Verifica biennale
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifica annuale

<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali
<i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua</i>	Verifica funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
<i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</i>	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
<i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</i>	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
<i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</i>	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria</i></p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale</p> <p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</i></p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale</p> <p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</i></p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale</p> <p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua</i></p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale</p> <p>Visita interna: biennale</p> <p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C</i></p>	<p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C</i></p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale</p> <p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p><i>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</i></p>	<p>Verifica quinquennale</p>

DM 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei oggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

In questo decreto vengono precisate le modalità di verifica delle attrezzature, andando ad attuare quanto indicato dall'art. 71 del D.lgs. 81/08. A partire dal 23 maggio 2012 per ognuna delle attrezzature riportate nell'allegato VII del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, nel momento della messa in opera, e aver dato e dare in futuro comunicazione all'INAIL. L'Ente provvederà all'assegnazione di un numero di matricola, che verrà quindi comunicato al datore di lavoro.

PRIMA VERIFICA

La prima verifica periodica dell'attrezzatura deve essere affidata all'INAIL, in quanto prevede che venga compilata la scheda tecnica di individuazione dell'attrezzatura da lavoro, inoltre dovranno essere rilevati:

- nome del costruttore*
- tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio*
- anno di costruzione*
- matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.*

DEVE INOLTRE VERIFICARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- dichiarazione CE di conformità;*
- dichiarazione di corretta installazione (se previsto da disposizioni legislative);*
- tabelle/diagrammi di portata (se previsti):*
- diagramma delle aree di lavoro (se previsto);*
- istruzioni per l'uso: accertare inoltre che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;*
- la regolare tenuta del «registro di controllo», se previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008.*

INFINE È NECESSARIO:

- *controllare lo stato di conservazione;*
- *effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.*

VERIFICHE SUCCESSIVE

Le verifiche successive alla prima devono essere richieste dal datore di lavoro entro al massimo 30 giorni prima dalla scadenza del termine ultimo, seguendo la periodicità indicato dall'allegato VII

LE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO - ARPAL

D.M. 11 aprile 2011

Il D.lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso D.lgs. 81/2008, secondo le modalità indicate all'art.71, comma 13 e disciplinate dal D.M. 11 aprile 2011.

Il datore di lavoro titolare di attrezzature da sottoporre a verifica periodica è responsabile dell'effettuazione delle verifiche periodiche delle stesse, pertanto è tenuto ad inoltrare la richiesta all'Ente e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati all'effettuazione delle verifiche periodiche.

Nella fase attuale si procede come segue:

– compilare la domanda scaricando l'apposito modulo, compilarla e inviarla preferibilmente tramite PEC e firma digitale, qualora l'interessato ne sia provvisto, all'indirizzo PEC dell'Agenzia, arpal@pec.arpal.gov.it o, in alternativa ai numeri di fax dei quattro Dipartimenti Arpal ad esclusivo uso dei soggetti privati.

- *Dipartimento di La Spezia: Via Fontevivo, 21 – fax 0187/2814.230*
- *Dipartimento di Genova: Via Bombrini, 8 – fax 010/6437.441*
- *Dipartimento di Savona: Via Zunini, 1 – fax 019/84181.229*
- *Dipartimento di Imperia: Via Nizza, 6 – fax 0183/673.256*

(Per informazioni è attivo il numero di telefono dell'URP: 010.6437.295)

– nella domanda indicare il soggetto abilitato (iscritto nello specifico elenco regionale, definito ai sensi del DDR 1537/12) di cui l'Agenzia si può avvalere, qualora non provveda direttamente.

A seguito della pubblicazione di tale elenco, ARPAL, in accordo con la Azienda Sanitaria competente per territorio, effettua, entro 30 giorni, le verifiche periodiche richieste dal datore di lavoro (art. 1 comma 2 D.M. 11/04/2011), o, in alternativa, si avvale del soggetto abilitato indicato nella domanda.

ARPAL, congiuntamente alla ASL territorialmente competente, provvederà a rispondere al datore di lavoro, con una nota trasmessa con la stessa PEC, informando sulla scelta operata. La stessa verrà indirizzata anche al soggetto abilitato, nel caso questi venga incaricato della verifica.

Per le tariffe si rimanda al:

1) Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012, di cui all'art.3, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, "tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2012 (in vigore dal 30 novembre 2012) per tutte le tipologie di impianti menzionate nel decreto sia in ambienti di lavoro sia in ambienti di vita, verificati a partire dal 30/11/2012 .

2) Tariffario ARPAL approvato con DGR n° 603 del 01/06/2011, reperibile al sito Arpal in: "Agenzia - Prodotti e servizi - tariffario" per quanto non previsto al punto precedente.

È in via di completamento il portale attraverso cui sarà possibile inserire direttamente le domande e acquisire le informazioni di ritorno relative agli Impianti di propria competenza.

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI

Nel Testo Unico vengono date disposizioni anche circa la verifica periodica degli impianti: antincendio, elettrico in ambienti a rischio esplosione, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.

ARTICOLO 86 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La normativa che regola la verifica degli impianti di messa a terra è il Decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001

Articolo 4

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

IL DATORE DI LAVORO DEVE PROCEDERE ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO *ogni cinque anni, tranne che nel caso di locali ad alto rischio:*

VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ELETTRICI - ARPAL

Il controllo periodico di impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione ai fini della sicurezza dei lavoratori, è regolamentato dal DPR 462/2001 nonché dal D.lgs. 81/01 e della normativa CEI.

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

Entro trenta giorni dalla data di messa in funzione dell'impianto il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità all'Inail di Genova e alla sede Arpal territorialmente competente. Inail potrà effettuare verifiche a campione.

L'omologazione degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione è effettuata dai Dipartimenti Arpal competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una regolare manutenzione e a far eseguire delle verifiche periodiche ogni 5 anni. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali adibiti ad uso medico la periodicità è biennale.

Per l'effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro può rivolgersi ad Arpal, in qualità di soggetto pubblico o, in alternativa, ad organismi privati individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei.

A seguito dell'effettuazione della verifica periodica viene rilasciato il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza

Le verifiche, sia quelle a campione dell'Ispesl, che quelle periodiche dell'Arpal e degli organismi privati sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

CANTIERI, luoghi dove l'impianto elettrico è temporaneo

LOCALI DESTINATI AD USO MEDICO, quindi a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici

LUOGHI A RISCHIO INCENDIO ALTO definiti dalla CEI 64-8 sez.751:

ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO:

locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone;

alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto;

scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;

ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi;

stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili;

ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.

O EDIFICI CON STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO.

O AMBIENTI NEI QUALI AVVIENE LA LAVORAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO, LA MANIPOLAZIONE O IL DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.

GLI AMBIENTI NEI QUALI AVVIENE LA LAVORAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO, LA MANIPOLAZIONE O IL DEPOSITO DI MATERIALI ESPLOSIVI, FLUIDI INFIAMMABILI, POLVERI INFIAMMABILI con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella

d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).

La verifica degli impianti di messa a terra deve essere effettuata da una società di verifica abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico, o in alternativa dalle ASL o dall'ARPA.

OLTRE ALLE VERIFICHE DEVONO ESSERE PROGRAMMATI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE *che prevedono:*

- riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti;*
- sostituzione di linee e morsetti se usurati;*
- analisi del funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale;*
- pulizia e spazzolatura dei morsetti.*

VERIFICHE PERIODICHE DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

I dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche e l'impianto di messa a terra sono strettamente collegati, per questa ragione sono applicabili gli stessi principi e le verifiche possono essere effettuate contestualmente.

RLS - I MIEI COLLEGHI

Sono loro che mi hanno eletto.

Sono loro che rappresento.

Quanto maggiore sarà la mia conoscenza dei loro problemi, ruoli, vulnerabilità, esposizione a rischi, percezione soggettiva, disponibilità, competenza, tanto maggiore sarà la mia rappresentatività. Ciò mi permetterà di avere maggiore peso contrattuale per svolgere al meglio il mio ruolo nel pretendere l'applicazione delle regole.

<i>I rischi sono conosciuti da tutti i lavoratori in azienda</i>	SI	NO
<i>I rischi sono conosciuti solamente dai lavoratori esposti agli stessi</i>	SI	NO
<i>I lavoratori esposti ai rischi sono adeguatamente formati/addestrati</i>	SI	NO
<i>I preposti sono adeguatamente formati/addestrati</i>	SI	NO
<i>I lavoratori applicano le misure di prevenzione</i>	SI	NO
<i>I lavoratori seguono le procedure</i>	SI	NO
<i>I DPI vengono utilizzati coscientemente</i>	SI	NO
<i>Nei lavoratori esposti c'è cognizione reale del rischio e conoscenza delle conseguenze della eventuale sottovalutazione</i>	SI	NO
<i>I responsabili/preposti fanno rispettare le disposizioni di sicurezza</i>	SI	NO
<i>I nuovi addetti, prima di essere avviati al lavoro, vengono adeguatamente informati/formati/addestrati</i>	SI	NO
STRANIERI <i>Ai nuovi addetti di origine straniera viene verificata la comprensione della lingua italiana prima di avviarli al lavoro</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono addestrati alle misure di prevenzione (es. esodo, evacuazione, ecc.)</i>	SI	NO
<i>I lavoratori condividono l'adeguatezza delle misure di prevenzione</i>	SI	NO

<i>Durante la valutazione dei rischi l'azienda organizza i nominativi e incarichi dei lavoratori per gruppi omogenei</i>	SI	NO
<i>I compiti lavorativi da eseguire sono affidati ai singoli lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni</i>	SI	NO
<i>I compiti da eseguire per ogni funzione sono adeguatamente definiti in termini di obiettivi, strumenti per raggiungerli, attribuzioni e responsabilità necessarie</i>	SI	NO
<i>Se l'organizzazione del lavoro dipende da cause esterne, il lavoratore ha comunque una sufficiente autonomia decisionale</i>	SI	NO
<i>Se l'organizzazione del lavoro comporta la turnazione il calendario dei turni è conosciuto in anticipo e possibilmente discusso coi lavoratori</i>	SI	NO
<i>L'attività implica lo svolgimento di lavoro notturno</i>	SI	NO
<i>Per lo svolgimento di turni di lavoro notturno sono state preventivamente consultate le rappresentanze sindacali e sono rispettati i vincoli di incompatibilità stabiliti dalla normativa</i>	SI	NO
LAVORATORI NOTTURNI		
<i>È stata effettuata una Valutazione dei Rischi sul lavoro specifica per i lavoratori notturni</i>	SI	NO
<i>L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non supera le otto ore nelle ventiquattro ore</i>	SI	NO
<i>I lavoratori notturni sono sottoposti a specifiche visite periodiche, condotte dal medico competente o dalle competenti strutture sanitarie pubbliche</i>	SI	NO
<i>In caso sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, il lavoratore è trasferito al lavoro diurno</i>	SI	NO
MINORI <i>Tra i lavoratori vi sono minori (lavoratori di età superiore a quella dell'obbligo scolastico e inferiore a 18 anni e che hanno assolto agli obblighi scolastici)</i>	SI	NO
<i>I minori non sono adibiti a lavorazioni, processi e lavori che li espongano a particolari rischi</i>	SI	NO
<i>Ai minori è garantito un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi</i>	SI	NO

IL PREPOSTO

La Corte di Cassazione ha ben definito la differente posizione di garanzia del preposto rispetto a quella del datore di lavoro nei seguenti termini: "la posizione di garanzia del preposto", ha sostenuto la suprema Corte, "che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 19 per la parte in cui la nuova norma rappresenta una sintesi di tutto l'assetto della precedente giurisprudenza in materia, deve sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di formazione, è definita in termini che non lasciano spazio a imputazioni che riguardano le omissioni di cautele relative alla organizzazione del lavoro incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)".

IL CONCETTO DI SOVRINTENDERE

La Corte di Appello di Milano, analizzando quelle norme in cui l'accento è posto proprio sul verbo "sovrintendere", ha autorevolmente sostenuto che "l'accento ... è posto su "tale verbo", che, secondo il suo significato letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, indica essenzialmente un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva".

LA VIGILANZA

Il tratto essenziale di tale funzione è vigilare, e la vigilanza "dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati" (Di Lecce, Culotta, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pirola editore, Milano 1997 pag. 138)

*Il sovrintendere richiede però un requisito preliminare, ovvero il possesso di una **supremazia** riconosciuta sugli altri lavoratori: viene infatti definito dalla sentenza della Cassazione penale n. 760/91 come "chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini".*

L'INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE E DELLA GIURISPRUDENZA DEL PREPOSTO: SUPREMAZIA

La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche "va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione

di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, espliciti le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante" (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).

"in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele".

In particolare ha ritenuto Cass. Pen. sez. IV, che "i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".

I PREPOSTI

IL PREPOSTO È INFORMATO, FORMATO e conscio che nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ma senza potere di spesa a differenza del Datore di Lavoro o del Dirigente, ha l'incarico di sorvegliare e sovrintendere alle singole fasi del processo produttivo anche ai fini della sicurezza	SI	NO
<i>Chiunque all'interno dell'organizzazione svolga o possa svolgere anche per un periodo limitato di tempo il ruolo è informato che è sempre e comunque responsabile del personale, nell'ambito dei settori e dei reparti di propria competenza, e quindi è tenuto ad applicare ed a fare rispettare le norme di sicurezza e prevenzione</i>	SI	NO
IL PREPOSTO RICHIEDE L'OSSERVANZA delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.	SI	NO
<i>Il preposto informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</i>	SI	NO

<i>Il preposto si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato</i>	SI	NO
IL PREPOSTO SEGNALE TEMPESTIVAMENTE <i>al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta</i>	SI	NO
<i>Il preposto guida e sorveglia i lavoratori che gli sono sottoposti, affinché gli stessi non eseguano operazioni e manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo</i>	SI	NO
<i>Il preposto dispone ed esige che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi protettivi collettivi ed individuali loro affidati</i>	SI	NO
IL PREPOSTO VERIFICA <i>affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico</i>	SI	NO
<i>Il preposto segnala sempre al datore di lavoro le eventuali carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali, impiantistiche, ecc. che possono influire negativamente sulla tutela e la prevenzione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro</i>	SI	NO

LA FORMAZIONE

Articolo tratto da PUNTO SICURO del 15/10/2015 -

Le criticità della formazione in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro

Il D.lgs. 81/08 ha definito gli obblighi relativi alla FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli Accordi della Conferenza Stato Regioni hanno articolato le modalità specifiche per l'attuazione di una formazione efficace.

I primi Accordi, che risalgono al 2006, hanno definito le modalità per la formazione delle figure professionalmente deputate alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in azienda (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP), mentre gli Accordi Stato-Regioni approvati nel 2011 hanno determinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.

In tutti i casi, proprio per evidenziare l'importanza di una formazione efficace come strumento portante ed insostituibile del sistema di "Prevenzione e Protezione", negli Accordi citati sono state definite anche le metodologie per la erogazione dei diversi percorsi formativi.

In questi anni si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in "formazione a distanza" privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti.

Tali anomalie hanno potuto svilupparsi proprio a causa della mancanza o della inadeguatezza dei controlli che hanno consentito il dilagare di situazioni illegali.

Il frequente e sistematico ricorso a tali metodi illeciti e inefficaci da parte di Aziende talvolta prive di scrupoli, ma più spesso in buona fede ma raggirate da operatori scorretti, comporta l'ulteriore conseguenza di rendere difficoltoso lo svolgimento delle attività di formazione di qualità da parte degli operatori qualificati, non competitivi in termini di tempi, criteri e modalità di erogazione della formazione stessa.

Naturalmente appare superfluo ricordare che, nel complesso sistema della gestione della Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, l'ulteriore diffusione di tale situazione di sostanziale illegalità comporta conseguenze gravi nell'opera di contenimento dei rischi sul lavoro, tali da vanificare gli sforzi compiuti e il raggiungimento degli obbiettivi posti dal T.U. e norme collegate a tutela dei lavoratori stessi.

La CIIP, costituita da Associazioni attive nel promuovere il contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali ha ritenuto, all'unanimità, di sollecitare le Istituzioni competenti perché si attivino nel rivedere le attuali, inadeguate e carenti procedure di verifica e controllo sulla qualità ed efficacia della formazione sulla SSL, quale problema prioritario cui destinare risorse adeguate.

Pertanto, CIIP chiede che vengano attivati controlli immediati sia nelle fasi di erogazione di percorsi formativi non coerenti con la normativa vigente sia presso le aziende al fine di valutare l'efficacia reale dei percorsi formativi erogati.

Formazione Sicurezza sul Lavoro Obbligatoria

Oggetto del percorso formativo	Valutazione				
Formazione lavoratori generale	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Formazione lavoratori rischi specifici	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Formazione Preposti	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Addetti antincendio	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Addetti evacuazione	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Prova evacuazione	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Addetti Primo Soccorso	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Formazione BLSA	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Rischio Elettrico PAV, PES	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Spazi e Ambienti Confinati-177	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
DPI III Categoria (lavori in quota)	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta
Macchine operatrici	Non Necessaria	Necessaria	Fatta	Scaduta	Mai fatta

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

<i>Conduzione carrelli</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Mezzi di sollevamento</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Addetti HACCP</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Addetti rimozione, smaltimento e bonifica amianto</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Lavoratori operanti con le radiazioni ionizzanti</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Direttiva ATEX e Direttiva Macchine</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Formazione a seguito di trasferimento o di cambiamento di mansioni;</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Formazione a seguito della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>
<i>Comprensione lingua italiana</i>	<i>Non Necessaria</i>	<i>Necessaria</i>	<i>Fatta</i>	<i>Scaduta</i>	<i>Mai fatta</i>

Ritengo di aver individuato ulteriori necessità formative Sì No

sui seguenti temi: (me li scrivo per poterli ricordare e richiederne lo svolgimento in futuro)

CORSO RLS

Dalla data dell'elezione o nomina quanti mesi sono passati prima di essere stato inviato al percorso di formazione obbligatoria per RLS?							
1	3	6	9	12	18	Più di 18	Non ho mai partecipato al corso per RLS

Il corso RLS base a cui ho partecipato è stato della durata di ore : _____

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell'art. 37 del D.lgs. 81/08.

Inoltre il D.lgs. 81/08 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

VERIFICA QUALE SIA STATO IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DATO DALLA FREQUENZA AL CORSO, IN ALTRE PAROLE **"COSA NE PENSI"**.

Le conoscenze che hai acquisito, tramite il corso di formazione, ti sembrano adeguate per svolgere il tuo ruolo?

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Niente

L'azienda ti ha consentito, o ritieni acconsentirebbe, di partecipare in orario di lavoro a corsi di formazione ulteriore e aggiuntiva, al fine di migliorare le tue capacità e conoscenze?

- PENSO DI SÌ
- PENSO DI NO
- MAI

Sei stato avviato quest'anno ai corsi obbligatori di aggiornamento per RLS? Sì No

IL DATORE DI LAVORO DEVE ASSICURARE CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE ADEGUATA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, COME DA LEGGE.

È stata svolta la formazione obbligatoria ai lavoratori SI NO

È stata svolta la formazione obbligatoria ai preposti SI NO

È stata svolta la formazione obbligatoria ai dirigenti SI NO

<i>I percorsi di formazione di cui sopra, sono stati oggetto di discussione all'ultima riunione periodica</i>	SI	NO
<i>Hai avuto occasione di verificare il programma di formazione aziendale in ambito di Salute e Sicurezza</i>	SI	NO
<i>I lavoratori avviati ai percorsi formativi hanno ricevuto gli attestati di partecipazione e superamento dei corsi</i>	SI	NO
<i>Hai potuto dare una occhiata ai registri d'aula</i>	SI	NO
<i>La formazione è stata svolta in normale orario lavorativo e retribuita</i>	SI	NO
<i>Laddove necessario si è provveduto alla formazione di aggiornamento</i>	SI	NO
<i>Ho potuto proporre percorsi formativi a mio parere necessari</i>	SI	NO

<i>Se svolta, dai un giudizio alla formazione obbligatoria ai lavoratori</i>	<i>Ottima</i>
	<i>Soddisfacente</i>
	<i>Insoddisfacente</i>
	<i>Pessima</i>

<i>Nello specifico, rispetto alle aspettative iniziali, il corso si è rivelato complessivamente:</i>	<i>Assolutamente inutile</i>
	<i>Molto inferiore alle aspettative</i>
	<i>Inferiore alle aspettative</i>
	<i>In linea con le aspettative</i>
	<i>Superiore alle aspettative</i>
	<i>Molto superiore alle aspettative</i>

GIUDIZI SUL PERCORSO COMPLESSIVO DI FORMAZIONE

<i>Nel complesso come giudichi la struttura dove si è svolta l'attività formativa?</i>							
<i>Non adatta alla formazione</i>	1	2	3	4	5	<i>Adatta alla formazione</i>	
<i>Le aule dove è stata svolta l'attività di formazione sono:</i>							
<i>Per nulla confortevoli</i>	1	2	3	4	5	<i>Molto confortevoli</i>	
<i>Come giudichi l'organizzazione complessiva del corso?</i>							
<i>Pessima</i>	1	2	3	4	5	<i>Ottima</i>	
<i>La documentazione didattica (libri, dispense, ecc.) era:</i>							
<i>Inadeguata</i>	1	2	3	4	5	<i>Adeguate</i>	
<i>Quale è il tuo giudizio complessivo sui docenti?</i>							
<i>Pessimo</i>	1	2	3	4	5	<i>Ottimo</i>	
<i>Le spiegazioni fornite durante le lezioni dai docenti sono state:</i>							
<i>Incomprensibili</i>	1	2	3	4	5	<i>Chiare</i>	
<i>Dispersive</i>	1	2	3	4	5	<i>Mirate</i>	
<i>La composizione d'aula, gli altri partecipanti al corso, erano dello stesso settore produttivo?</i>						<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La parte di corso inerente i rischi specifici è stata affrontata?</i>						<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È stata affrontata in modo esauriente?</i>							
<i>Non esauriente</i>	1	2	3	4	5	<i>Molto esauriente</i>	
<i>Hai ricevuto copia dell'attestato?</i>						<i>SI</i>	<i>NO</i>

INFORMAZIONE

<i>È stato definito uno specifico programma delle attività di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>	SI	NO
I LAVORATORI I PREPOSTI E I DIRIGENTI RICEVONO ADEGUATE INFORMAZIONI <i>circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, e alle misure e attività di prevenzione e protezione adottate o da adottare in base alla Valutazione di tutti i rischi ai fini del miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza del lavoro</i>	SI	NO
<i>I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione circa l'organizzazione della salute e sicurezza aziendale</i>	SI	NO
<i>L'informazione sui rischi comprende i risultati della Valutazione di tutti i rischi, e le misure di prevenzione e protezione adottate, o da adottare in base ad essa</i>	SI	NO
<i>I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione sulle misure di primo soccorso, prevenzione incendi e gestione delle emergenze</i>	SI	NO
L'INFORMAZIONE COMPRENDE <i>l'illustrazione del piano di emergenza, l'ubicazione delle vie di uscita e dei dispositivi di emergenza, le procedure da adottare in caso d'incendio, per i casi di malore o infortunio, e per tutte le altre emergenze</i>	SI	NO
<i>I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono, se necessario, specificamente informati sui rischi connessi alla presenza di tali agenti</i>	SI	NO
<i>I lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive sono adeguatamente informati</i>	SI	NO
<i>L'informazione è fornita ai lavoratori all'atto dell'assunzione, ed è aggiornata quando necessario</i>	SI	NO
<i>Il/I RLS ha/hanno diritto di accesso attivo alle informazioni utili e necessarie allo svolgimento del loro compito</i>	SI	NO
<i>Il/i RLS può/possono consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla sicurezza</i>	SI	NO
<i>Vengono fornite adeguate informazioni alle imprese o lavoratori autonomi esterni ai quali sono affidati lavori, servizi e forniture all'interno dell'azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda in luoghi di cui essa ha la disponibilità giuridica, per garantire che essi svolgano in sicurezza la propria attività</i>	SI	NO
<i>I lavoratori e gli altri soggetti presenti in azienda (lavoratori esterni, visitatori etc.) sono stati adeguatamente informati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro</i>	SI	NO
<i>L'informazione dei lavoratori è fornita secondo modalità adeguate ai singoli soggetti, compresa la provenienza da altri paesi</i>	SI	NO

IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria

<i>Nella tua azienda è presente un programma di sorveglianza sanitaria obbligatoria?</i>	SI	NO
<i>Se sì, questa viene svolta nei confronti di tutti i lavoratori?</i>	SI	NO
NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SONO INDIVIDUATI COME PRESENTI PER ALCUNI O TUTTI I LAVORATORI I SEGUENTI RISCHI (lista non esaustiva)		
<i>Videoterminali</i>	SI	NO
<i>Agenti Fisici</i>	SI	NO
<i>Rumore</i>	SI	NO
<i>Vibrazioni</i>	SI	NO
<i>Radiazioni ottiche artificiali</i>	SI	NO
<i>Radiazioni ionizzanti</i>	SI	NO
<i>Radiazioni non ionizzanti</i>	SI	NO
<i>Clima severo caldo</i>	SI	NO
<i>Clima severo freddo</i>	SI	NO
<i>Agenti biologici</i>	SI	NO
<i>Sostanze pericolose</i>	SI	NO
<i>Sostanze chimiche</i>	SI	NO
<i>Sostanze cancerogene</i>	SI	NO
<i>Sostanze teratogene</i>	SI	NO
<i>Sostanze mutagene</i>	SI	NO
<i>Stress lavoro correlato</i>	SI	NO

PER I LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI INDIVIDUATI, VIENE SVILUPPATO E SEGUITO UN PERCORSO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (<i>visite mediche</i>)	SI	NO
Le visite vengono svolte:		
<i>in un ufficio in azienda</i>	SI	NO
<i>nella infermeria aziendale</i>	SI	NO
<i>presso lo studio aziendale del medico</i>	SI	NO
<i>presso lo studio privato del medico</i>	SI	NO
<i>su un mezzo attrezzato che viene in azienda</i>	SI	NO
<i>presso un centro medico specializzato</i>	SI	NO
<i>Le visite mediche, comportano costi per i lavoratori come tempo non retribuito, spese per gli spostamenti, ferie, giornate non lavorative, ecc.? (ma perché?)</i>	SI	NO
A seguito delle visite mediche il MC esprime GIUDIZIO DI IDONEITÀ o meno del lavoratore. Nei seguenti casi viene sempre data copia al lavoratore?		
<i>Idoneità</i>	SI	NO
<i>Idoneità parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni</i>	SI	NO
<i>Inidoneità temporanea</i>	SI	NO
<i>Inidoneità permanente</i>	SI	NO
Come viene consegnato il certificato al lavoratore?		
<i>A mezzo posta</i>	SI	NO
<i>A mano dal medico</i>	SI	NO
<i>A mano da un funzionario aziendale</i>	SI	NO
<i>A mano dal RSPP</i>	SI	NO
<i>In busta chiusa e sigillata?</i>	SI	NO
<i>Il Datore di Lavoro rispetta le indicazioni del Medico Competente nella assegnazione della mansione nell'affidare i compiti ai lavoratori?</i>	SI	NO

<i>Se il Medico Competente suggerisce al lavoratore di ricorrere a specialisti per poter meglio orientare la sorveglianza sanitaria, queste visite sono a carico del lavoratore stesso?</i>	SI	NO
<i>Il Medico Competente visita il lavoratore su sua richiesta a seguito di certificazioni che evidenzino peggioramento della sua salute?</i>	SI	NO
<i>Il Datore di Lavoro rispetta le indicazioni del Medico Competente nella assegnazione della mansione nell'affidare i compiti ai lavoratori?</i>	SI	NO
CONOSCI IL MEDICO COMPETENTE	SI	NO
<i>Sei in grado di rintracciarlo</i>	SI	NO
<i>Gli hai mai chiesto incontri per discutere problemi specifici?</i>	SI	NO
<i>Se si, ti sono stati concessi in breve tempo?</i>	SI	NO
<i>Hai mai assistito ad una delle sue visite periodiche ai vari reparti aziendali?</i>	SI	NO
<i>Sei mai stato invitato a partecipare a tali sopralluoghi?</i>	SI	NO
<i>Gli hai chiesto di visitare insieme (sopralluoghi congiunti) ed esaminare le postazioni di lavoro più critiche dal punto di vista della salute?</i>	SI	NO
<i>Ritieni che sia esaustiva la relazione che il Medico ti consegna in copia durante la riunione art.35</i>	SI	NO
<i>Sei stato in grado di verificare i risultati della Sorveglianza Sanitaria da lui gestita?</i>	SI	NO
<i>Ritieni corrette le motivazioni che lo hanno portato a valutare quel tipo di protocollo sanitario (insieme di visite mediche) rispetto ai rischi aziendali?</i>	SI	NO
<i>Ti ha spiegato i motivi degli eventuali accertamenti integrativi da lui proposti?</i>	SI	NO
<i>Sei stato in grado di informarti sui casi di non idoneità lavorativa segnalati dal Medico Competente e sui possibili provvedimenti, contribuendo alla eventuale scelta di postazioni alternative?</i>	SI	NO
<i>Hai mai avvisato il Medico Competente della presenza di rischi specifici per la salute non affrontati?</i>	SI	NO
Come di norma comunichi le tue segnalazioni o le tue richieste?		
Verbalmente	SI	NO

<i>E-mail</i>	SI	NO
<i>Comunicazione scritta</i>	SI	NO
<i>Hai partecipato in forma congiunta (RSPP, MC, RLS) alla scelta dei DPI</i>	SI	NO
<i>Attraverso la relazione che il Medico Competente ti consegna almeno una volta l'anno durante la riunione periodica art.35, hai verificato che sia stato assolto l'obbligo di denuncia delle eventuali Malattie Professionali</i>	SI	NO
<i>A tuo parere, il Medico partecipa attivamente alla Valutazione dei Rischio Stress</i>	SI	NO
<i>A tuo parere, il Medico partecipa attivamente alla Valutazione dei Rischi</i>	SI	NO

La sorveglianza sanitaria

pubblicato da **PUNTO SICURO il 05/11/2009**

di Antonella Bruschi – Dipartimento di Prevenzione USL 5 Pisa

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.lgs. 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

In pratica si tratta di un'attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente prima devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti, tecnici e/o procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.

Essa comprende:

- visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Le modifiche al Testo Unico portate dal D.lgs. 106/2009) hanno introdotto la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche dell'assunzione.*

- *successive visite periodiche mirate a controllare che l'esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l'insorgenza di malattia e a confermare l'idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.*

- *visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.*

- *visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto)*

- *visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni*

La visita, si conclude con l'espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica (scheda 1) che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente, una delle figure del sistema di prevenzione aziendale, si tratta di un medico specialista in medicina del lavoro (o discipline analoghe) cioè di un medico che ha approfondito i suoi studi sugli effetti dannosi per la salute dei vari rischi presenti sui luoghi di lavoro.

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro. Egli deve compilare per ciascuna mansione presente sul luogo di lavoro un protocollo sanitario e di rischio. Deve cioè elencare i rischi che ha individuato tramite il sopralluogo (che è la visita delle varie postazioni del ciclo produttivo), il documento di valutazione dei rischi, le schede tecniche delle sostanze utilizzate ed i risultati di eventuali misure ambientali.

Una volta individuati i rischi e la loro entità deciderà la periodicità della visita medica e degli accertamenti integrativi che riterrà necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità

Al termine della visita e degli eventuali esami aggiuntivi il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica cioè alla mansione alla quale è adibito il lavoratore, esso può essere:

- *idoneo alla mansione specifica*

- *temporaneamente non idoneo alla mansione specifica (significa che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono solo temporanee, cioè è previsto un miglioramento nel tempo)*

- *idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell'attività lavorativa oppure riducendo il ritmo di lavoro)*

– non idoneo alla mansione specifica in questo caso il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto, in questo caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione concordata con il medico, ricordiamo però che se può essere dimostrato che non ci sono mansioni alternative la non idoneità può essere causa di licenziamento.

Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della ALS entro 30 giorni. Verrà sottoposto a visita da una specifica commissione medica che potrà modificare o confermare il giudizio del medico competente.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

Accertamenti integrativi

Si tratta di esami aggiuntivi (su sangue, urine o strumentali) che il medico competente ritiene necessari per poter esprimere il giudizio di idoneità.

I più comuni sono:

Audiometria: *serve a valutare la funzione uditiva. Viene utilizzato quando la mansione espone al rischio rumore. È un esame non invasivo che deve essere eseguito in un ambiente silenzioso, preferibilmente all'interno dell'apposita cabina detta "silente".*

Spirometria: *è l'esame che valuta la funzione respiratoria, si utilizza nei casi di esposizione a polveri di varia natura, ad agenti chimici volatili, a fumi di saldatura, a vapori.*

Elettrocardiogramma a riposo o sotto sforzo: *valuta parte della funzionalità cardiaca, può essere utile per valutare l'idoneità a mansioni che comportano sforzi fisici intensi o che si svolgono in altezza.*

Esami del sangue e delle urine: *in genere si ricercano i valori che indicano la funzionalità di rene, fegato e dei componenti ematici (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine)*

Monitoraggio biologico: *in caso di esposizione ad alcune sostanze chimiche (come alcuni solventi) è possibile rintracciarne le tracce nei liquidi biologici (in genere urine), la quantità rilevata indica se il grado di esposizione è accettabile o supera i limiti consentiti. (per alcune sostanze esistono dei valori limite all'interno dei quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa essere esposta senza danni per la salute)*

Diritti e doveri dei lavoratori

I lavoratori in tema di sorveglianza sanitaria hanno il diritto di:

• fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) qualora il lavoratore stesso lo ritenga immotivato o ingiustificato in relazione al suo stato di salute.

• poter accedere ai dati sanitari che lo riguardano,

• avere spiegazioni ed informazioni dal medico sul proprio stato di salute,

• ricevere copia del documento sanitario e di rischio, essere sottoposto a visita qualora il lavoratore ritenga di avere problemi sanitari connessi con la sua attività lavorativa.

Il lavoratore deve essere cosciente del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela della propria salute; pertanto deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute.

Ricordiamo che l'obbligo per il lavoratore di sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite ed alle indagini che il medico ritiene necessarie è contenuto nel D.lgs. 81/08 (art. 20 comma 2 lettera i)

La cartella sanitaria e di rischio

È uno degli strumenti del medico competente, egli deve istituirne una per ciascun lavoratore, essa contiene dati sanitari soggetti a segreto professionale quindi deve essere custodita in luogo sicuro in forma sigillata.

Il datore di lavoro non deve avere accesso ai contenuti della cartella sanitaria e di rischio. Il lavoratore ha diritto in qualunque momento a ricevere copia della sua cartella se ne fa richiesta. Ne riceverà comunque una copia alla cessazione del rapporto di lavoro. Il D.LGS 81/08 nell'allegato 3 A ha previsto i contenuti minimi che il medico competente, nel corso della sorveglianza sanitaria, debba raccogliere e registrare nella cartella sanitaria e di rischio, tra questi fondamentali sono i rischi cui il lavoratore è esposto con i relativi livelli di esposizione quando presenti.

ATTENZIONE: la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC (vedi art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato personale femminile.

Nel pesare l'entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di salvaguardare una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è necessario ricorrere a l'uso di criteri di massima cautela.

In particolare per la valutazione di questo rischio in molti casi si devono utilizzare standard più restrittivi di quelli usati per valutare l'entità del rischio per gli altri Lavoratori.

Per esempio, durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa l'esposizione a sostanze chimiche anche se sono in concentrazione che è stata valutata ... " irrilevante per la salute" secondo quanto previsto dall'art 224 comma 2 del D.lg. 81/08. In modo analogo è opportuno comportarsi per valutare rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), da posture (stazione eretta prolungata), uso di macchine mosse a pedale, ecc.

Sarà importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello successivo, durante il periodo di post-parto-allattamento.

RISCHI LAVORATRICI MADRI

In azienda sono presenti lavoratrici in età fertile	SI	NO
IN AZIENDA VI SONO MANSIONI/LAVORAZIONI VIETATE E/O PREGIUDIZIEVOLI per lo stato di salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto. (Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'art. 7 del D.lgs. 151/01 e definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'Allegato C del D.lgs. 151/01)	SI	NO
Il Medico competente ha collaborato all'identificazione di tali mansioni/lavorazioni	SI	NO
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per l'identificazione di tali mansioni/lavorazioni	SI	NO

È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA GRAVIDANZA e fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
<i>Il Medico competente ha collaborato a tale valutazione</i>	SI	NO
<i>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per tale valutazione</i>	SI	NO
<i>Nella valutazione de i rischi sono state considerate le mansioni/lavorazioni a rischio vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 e riportate negli Allegati A e B del D.lgs. 151/01</i>	SI	NO
<i>Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.lgs. 151/01 ed individuate le misure di prevenzione e protezione</i>	SI	NO
<i>La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità</i>	SI	NO
<i>È stata verificata per le lavoratrici a rischio (gestanti e/o fino a 7 mesi dopo il parto) la possibilità di:</i> <i>-modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;</i> <i>-spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;</i> <i>-richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita a mansione compatibile con lo stato di gravidanza o puerperio</i>	SI	NO
LA LAVORATRICE È SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI <i>nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino</i>	SI	NO
<i>La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale</i>	SI	NO
<i>Le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate</i>	SI	NO
<i>Le lavoratrici in età fertile sono state informate della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza</i>	SI	NO

In questa sezione, sia nella tabella precedente che nelle due successive, laddove le tue risposte siano affermative, la situazione sarà da considerarsi incompatibile con la gravidanza e la lavoratrice dovrebbe essere spostata di mansione

Qualora non sia possibile eliminare i rischi, il datore di lavoro dovrebbe attivare autonomamente la procedura con la Direzione Territoriale del Lavoro per l'astensione anticipata dal lavoro dell'interessata

Le domande delle tre successive tabelle dovrebbero essere già parte della valutazione del rischio nel tuo DVR

Check list per la rilevazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza tratta dal Protocollo di Intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri tra Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie – Direzione Regionale Prevenzione e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Venezia

RISCHI PRESENTI OD OPERAZIONI SVOLTE		
<i>La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo</i>	NO	SI
<i>La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto</i>	NO	SI
<i>La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 0.85.</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 1.</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico come il lavoro presso strutture di cura o laboratori di analisi e ricerca</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 85 dBA (Lex,8h)</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (es. carrelli elevatori, pullman, treni, navi, aerei, etc...)</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (esempio: ribattitrici, martelli ad asse flessibile, motoseghe)</i>	NO	SI

<i>La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio superiore a 0,5 m/s²</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da cucire, presse, etc.</i>	NO	SI
<i>La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse o ultraviolette</i>	NO	SI
<i>La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad esempio presse, incollaggio, ...)</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essiccatoi o altre fonti di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature o a sbalzi termici (ad esempio carico-scarico celle frigo, lavorazione delle carni o del pesce, etc.</i>	NO	SI
<i>La lavoratrice impiega direttamente o è esposta a sostanze e preparati classificati come pericolosi per la salute</i>	NO	SI

D.lgs. 81/08 Art.1

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, ...garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi (comma1)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI, RIFERITE A LAVORATRICI MADRI O IN GRAVIDANZA

Comparto	Mansione	Esposizione pericolosa e fattore di rischio	Riferimento D.lgs. 151/01	Periodo di astensione	Rispetto delle previsioni di legge	
					SI	NO
Istruzione	Educatrici Asilo Nido Insegnanti scuola dell'infanzia	Sollevamento bambini (movimentazione manuale di carichi) valore limite MMC: in gravidanza 0.8 secondo NIOSH post parto 1.0 secondo NIOSH	All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard secondo > MMC in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
		Posture incongrue	All. A lett. F, G	In gravidanza	SI	NO
		Stazione eretta prolungata	All. A lett. F, G	In gravidanza se > a 4h giorno	SI	NO

		<i>Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)</i>	<i>All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto: rischio di trasmissione al neonato</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Insegnanti di scuola primaria (ex elementari)</i>	<i>Rischio biologico</i>	<i>All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2)</i>	<i>In gravidanza se negativo per Rosolia</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Personale di appoggio docente o non docente</i>	<i>Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)</i>	<i>All. A lett. F, G, L</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC Per altri rischi valutare casi per caso secondo problemi connessi all'assistito</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Movimentazione manuale disabili</i>		<i>All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi Come sopra</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
<i>Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)</i>		<i>All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
	<i>Collaboratrice scolastica (ex bidella)</i>	<i>Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Uso di scale portatili</i>	<i>All. A lett. E</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Lavori pesanti</i>	<i>All. A lett. F</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

	<i>Collaboratrice scolastica (ex bidella)</i>	<i>Movimentazione di carichi</i>	<i>All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza in base alla valutazione dei rischi solo se supera standard MMC</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Uffici	<i>Impiegata</i>	<i>Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta per + di 4h die)</i>	<i>All.A lett.F e G</i>	<i>In gravidanza solo se supera standard MMC</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Imprese di pulizie	<i>Pulizie ordinarie</i> <i>NB: si tratta sempre di lavori in appalto dove si deve applicare quanto previsto da art 26: DUVRI</i>	<i>Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)</i> <i>NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b)</i> <i>All. A lett. C</i>	<i>Gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Uso di scale portatili</i>	<i>All. A lett. E</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Lavori pesanti</i>	<i>All. A lett. F</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard MMC.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Stazione eretta</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza + di 4 h die</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Eventuali pericoli presenti nei reparti industriali: (rischio chimico, fisico, ..) NB: in questo caso i rischi dovrebbero essere indicati nel DUVRI ex art 26 D.L.vo 81/08</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b)</i> <i>All. C lett. A punto 1 c), g)</i> <i>All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi: chimico e/o MMC</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)</i> <i>Pulizia in Luoghi di Lavoro particolari: ospedali, lab Analisi, ecc. Vedi se applicabile DUVRI</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Servizi alla persona	<i>Parrucchiera</i>	<i>Stazione eretta prolungata >4h/die</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

		<i>Prodotti pericolosi per tinture, permanenti, fissaggi (rischio chimico) NB: le etichettature di questi prodotti spesso trascurano di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc.</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza, Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Estetista</i>	<i>Posture incongrue o stazione eretta prolungata > a 4h/die</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: le etichettature di questi prodotti spesso trascurano di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc.</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza, Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Alberghi ed esercizi pubblici	<i>Cameriera (ai piani, al banco, ai tavoli)</i>	<i>Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Uso di scale portatili</i>	<i>All. A lett. E</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Stazione eretta prolungata</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>> a di 4 ore die In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Eventuali lavori pesanti e posture</i>	<i>All. A lett. F</i>	<i>In gravidanza valutazione MMC</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Cuoca addetta mensa</i>	<i>Stazione eretta prolungata</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>> a 4 h/die In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Eventuali lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture</i>	<i>All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi MMC</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

		<i>frequenza e durata dell'uso</i>				
		<i>Microclima (cuoca) Con rilevazione dei parametri microclimatici e valutazione secondo standard in uso</i>	<i>All.C lett. A punto 1 f) Art. 7 comma 4</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Commercio	<i>Commessa</i>	<i>Stazione eretta prolungata > a 4h/die</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Uso di scale portatili</i>	<i>All.A lett.E</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Cassiera</i>	<i>Postura fissa assisa senza possibilità di alternanza. Ritmi lavoro comportante stress e fatica Vedi DVR stress</i>	<i>All. A lett. G All. C lett. A punto 1 g)</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Movimenti ripetitivi arti superiori se c'è rischio da MMC</i>	<i>n</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Banconiera gastronomia</i>	<i>Postura fissa eretta</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Eventuali lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture</i>	<i>All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Sollecitazioni termiche accesso frequente a locali frigo</i>	<i>All. C lett. A punto 1 f) Art. 7 comma 4</i>	<i>In gravidanza valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Sanità	<i>Reparti ospedalieri</i>	<i>Stazione eretta prolungata > 4h/die</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Sanità	<i>Reparti ospedalieri</i>	<i>Movimentazione pazienti > parametri MMC: 0.8 gravidanza 1.0 post parto</i>	<i>All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Servizi ambulatoriali	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
	Eventuale contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
Servizi di riabilitazione	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
	Movimentazione pazienti	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
	Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	All. C lett. A punto 1 e) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
Sale operatorie	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
	Contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 dopo il parto	SI	NO
	Gas anestetici (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
	Radiazioni ionizzanti	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto e durante post parto	SI	NO
Studio dentistico	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute per operazioni tipo preparazione amalgama, disinfezione o sterilizzazione (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
	Possibile contatto con sangue nei lavori tipo assistenza a estrazioni,	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo	SI	NO

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

		<i>detartrasi, otturazioni (rischio biologico)</i>		<i>il parto</i>		
		<i>Stazione eretta prolungata, postura obbligata</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX</i>	<i>Art. 8 All. A lett. D</i>	<i>In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto e durante fino a 7 mesi post parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>SUEM e PS</i>	<i>Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Movimentazione pazienti</i>	<i>All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)</i>	<i>All. A lett. L</i>	<i>In gravidanza e</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)</i>	<i>All. A lett. L</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Reparti di psichiatria e servizi di salute mentale-SERT</i>	<i>Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)</i>	<i>All. A lett. L</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Radiologia radioterapia</i>	<i>Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX</i>	<i>Art. 8 All. A lett. D</i>	<i>In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto e fino a 7 mesi post parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

		<i>Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser</i>	<i>All. C lett. A punto 1 e) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Movimentazione pazienti</i>	<i>All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Oncologia</i>	<i>Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Farmaci antitumorali (rischio chimico)</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Laboratorio</i>	<i>Impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico)</i>	<i>All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Rischio biologico</i>	<i>All. C lett. A punto 2</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Postura obbligata e affaticante</i>	<i>All. A lett. G</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Servizi</i>	<i>CEOD (assistenza disabili)</i>	<i>Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)</i>	<i>All. A lett. L</i>	<i>In gravidanza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
		<i>Movimentazione pazienti</i>	<i>All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
	<i>Badante/Colf (casa privata) Addetta all'assistenza presso case di soggiorno per anziani e a domicilio</i>	<i>Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	<i>All. C lett. A punto 3. a) e b) All. A lett. C</i>	<i>In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

		Eventuali lavori pesanti e movimentazione di carichi e/o pazienti	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza	SI	NO
		Assistenza a persone con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza	SI	NO
		Possibile contatto con persone non autosufficienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto se in presenza di patologie infettive documentate	SI	NO
	Operatore ecologico	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
		Movimentazione di carichi	All. A lett. F e All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
		Rumore <80 dB A	All. C lett. A punto 1c)	In gravidanza	SI	NO
		Contatto con materiali potenzialmente infetto (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
		Stazionamento su pedane vibranti	All. A lett. O All. C lett. A punto 1 a)	In gravidanza	SI	NO
	Guida/lavoro bordo di automezzi	Guida di automezzi	All. A lett. O	In gravidanza	SI	NO
Posture incongrue, obbligate e affaticanti		All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO	
Vibrazioni		All. A lett. O	In gravidanza	SI	NO	
Tessile	Stiro	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
		Eventuale movimentazione carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
		Microclima e calore	All. C lett. A punto 1 e) e f) Art. 7 comma 4	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO

		<i>Impiego di prodotti per la smacchiatura pericolosi per la salute NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO
Confezione		<i>Posture incongrue, obbligate e affaticanti</i>	All. A lett. G	In gravidanza	SI	NO
		<i>Uso frequente e con sforzo del pedale</i>	All. A lett. H	In gravidanza	SI	NO
		<i>Eventuale movimentazione carichi</i>	All. A lett. F e All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	SI	NO
		<i>Impiego di prodotti per smacchiatura, incollaggio</i> <i>NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso</i>	All. C lett. A punto 3. a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	SI	NO

Il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 80, contenente le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è intervenuto prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151), recando misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici.

Il decreto è intervenuto, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.

Il testo integrale riportante gli aggiornamenti alle norme precedenti è visibile e scaricabile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg>

AMBIENTE DI LAVORO

Il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall'industria pesante al lavoro d'ufficio, è dovuto agli scivolamenti e cadute nei luoghi di lavoro.

Negli Stati membri dell'EU sono questi i motivi principali delle assenze dal lavoro superiori ai 3 giorni. I rischi di infortuni sono più elevati per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI), e in particolare delle imprese con meno di 50 dipendenti.

L'adozione di semplici misure di controllo può ridurre il rischio di infortuni da scivolamenti e cadute...

AREE DI TRANSITO INTERNE <i>Nel tuo DVR hai verificato se sia stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle aree di transito interne, con particolare riferimento ai rischi di caduta in piano (per scivolamento o inciampo)?</i>	SI	NO
<i>Nelle aree di transito interne dell'azienda la pavimentazione è stata realizzata con materiali idonei alla natura delle lavorazioni e delle attività svolte</i>	SI	NO
<i>Il pavimento delle aree di transito è regolare e uniforme non presentando fonti d'inciampo, buche o avvallamenti pericolosi</i>	SI	NO
<i>I locali sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità</i>		
<i>La pavimentazione di tali aree viene mantenuto pulito, in particolare da sostanze sdruciolevoli</i>	SI	NO
<i>Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento ha una superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico</i>	SI	NO
<i>Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, è munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili</i>	SI	NO

Occorre controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati ed effettuare gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui un lavoratore può potenzialmente scivolare e cadere sono: buchi, crepe, tappeti e tappetini non fissi. In qualsiasi ambiente la superficie del pavimento deve essere adeguata al lavoro da svolgere, ad esempio a prova di petrolio e delle sostanze chimiche eventualmente impiegate nei processi produttivi. Rivestire o trattare chimicamente i pavimenti esistenti può migliorare le loro caratteristiche antiscivolo. Essi devono essere tenuti puliti.

<i>Queste zone sono mantenute libere da ostacoli pericolosi e da sversamenti di liquidi che possano renderli scivolosi</i>	SI	NO
LE ZONE INTERNE DI TRANSITO VEICOLARE <i>prevedono passaggi sicuri, visibili, segnalati e sgombri da ostacoli per i pedoni</i>	SI	NO
<i>Le zone di transito interne, sia pedonali che veicolari, sono chiaramente delimitate ed evidenziate</i>	SI	NO
<i>Il livello di illuminamento è adeguato in ogni zona di transito interna, per quanto è possibile, ricevono sufficiente luce naturale e sono dotati di un'illuminazione artificiale adeguata per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori</i>	SI	NO

Assicurarsi che l'illuminazione sia buona e che il funzionamento e la posizione delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentali di liquidi, siano chiaramente visibili.

L'illuminazione deve permettere a chiunque di percorrere l'edificio in condizioni di sicurezza.

Nel caso di luoghi di lavoro all'aperto è necessaria anche un'adeguata illuminazione esterna.

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate

SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO

Locali adibiti appositamente a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali;

Sopra i 5 addetti devono essere distinti fra i due sessi, avere una capacità' sufficiente, essere aerati, ben difesi da intemperie, riscaldati, muniti di panche e armadietti a doppio scompartimento se si tratta di attività insudicianti

Superficie minima per lavoratore pari a 1 mq e comunque non inferiore a mq 6.

<i>A tuo parere, luoghi di lavoro rispettano requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa</i>	SI	NO
<i>GLI SPAZI DI LAVORO sono adeguati per caratteristiche e dimensioni a garantire i normali movimenti di lavoratori e attrezzature</i>	SI	NO
<i>SONO PRESENTI CARICHI SOSPESI in corrispondenza delle zone di transito interne</i>	SI	NO
<i>È garantito uno spazio adeguato ad effettuare le operazioni di lavoro in condizioni ergonomiche e sicure, anche in relazione alle esigenze di deposito attrezzature, oggetti e materiali</i>	SI	NO
<i>IL PAVIMENTO DEI LOCALI di lavoro è regolare e uniforme</i>	SI	NO
<i>La pavimentazione è bagnata, unta o scivolosa</i>	SI	NO
<i>A ogni lavoratore sono messi a disposizione spazi di lavoro adeguati per altezza, superficie e cubatura</i>	SI	NO

Ove possibile, l'obiettivo deve essere quello di eliminare il rischio all'origine (ad esempio livellare i pavimenti irregolari). La seconda opzione in ordine di importanza è la sostituzione (ad esempio usare un metodo alternativo di pulizia per il pavimento), seguita dalla separazione (ad esempio usare delle barriere per mantenere i lavoratori lontani dai pavimenti bagnati).

L'ultima misura preventiva è la protezione (ad esempio indossare calzature con soles antisdrucchiolevoli).

Pur se le norme prevedono misure specifiche degli ambienti e spazi operativi, è in effetti solo la valutazione del rischio che può definire l'adeguatezza degli spazi minimi necessari a garantire l'attività lavorativa nel rispetto delle caratteristiche di salute e sicurezza.

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.2.

Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

LA SUPERFICIE DEGLI SPAZI DI LAVORO è libera da ostacoli alla circolazione sia pedonale che veicolare	SI	NO
I diversi posti di lavoro sono soggetti a interferenze pericolose per cadute o spandimenti di materiali	SI	NO

ALTEZZA CUBATURA E SUPERFICIE

Altezza netta non inferiore a mt. 3;

L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica, normalmente 2,70 m.

Per i locali accessori (corridoi, servizi igienici, spogliatoi,) in caso di impossibilità tecnica in fabbricato preesistente è accettabile un'altezza pari a 2,40 mt.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano l'ASL può consentire deroghe per altezze minime inferiori a 3 metri prescrivendo una eventuale ed adeguata ventilazione dell'ambiente.

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili

<i>I posti di lavoro, i soppalchi, le piattaforme, le rampe, le passerelle e i passaggi sopraelevati sono protetti dai rischi di caduta dall'alto</i>	SI	NO
---	----	----

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto

<i>I LOCALI DESTINATI A DEPOSITO hanno ben visibile l'indicazione del carico massimo del solaio</i>	SI	NO
---	----	----

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1. Stabilità e solidità

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

<i>Le condizioni di illuminazione generale e delle singole postazioni di lavoro sono idonee alle lavorazioni e attività svolte</i>	SI	NO
GLI INFISSI E I SERRAMENTI <i>sono mantenuti in buono stato di conservazione</i>	SI	NO
LE FINESTRE, I LUCERNARI <i>e i dispositivi di aerazione e ventilazione sono funzionali e sicuri</i>	SI	NO
<i>Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e quando sono aperti sono posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori</i>	SI	NO
<i>Le finestre e i lucernari consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro</i>	SI	NO

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

<i>I tetti a cui si accede per le attività lavorative, sono costituiti da materiali sufficientemente resistenti</i>	SI	NO
---	----	----

<i>L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti è autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza</i>	SI	NO
---	----	----

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

QUANDO I LAVORATORI OCCUPANO POSTI DI LAVORO ALL'APERTO I LAVORATORI:		
<i>sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti</i>	SI	NO
<i>sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri</i>	SI	NO
<i>possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente</i>	SI	NO
<i>possono scivolare o cadere</i>	SI	NO
<i>I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente</i>	SI	NO

I luoghi di lavoro all'aperto devono essere **allestiti in modo da ridurre al minimo il rischio di scivolamenti e cadute, ad esempio adottando misure antiscivolo in presenza di ghiaccio e facendo indossare ai lavoratori delle calzature ad hoc.**

<i>Sono presenti VASCHE, CANALIZZAZIONI E RECIPIENTI quali silos, serbatoi e simili, oppure pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli camini, fosse, gallerie, e in generale ambienti chiusi e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio o la presenza di gas, vapori, polveri pericolosi (per tossicità, infiammabilità, esplosività), o la carenza di aria, e nei quali debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi</i>	SI	NO
<i>Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori verifica sempre che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa</i>	SI	NO

<i>Nel caso positivo, qualora vi sia pericolo, vengono disposti efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee</i>	SI	NO
<i>Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, sono provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi</i>	SI	NO
I LAVORATORI CHE PRESTANO LA LORO OPERA ALL'INTERNO dei luoghi predetti sono assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso	SI	NO
<i>Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro, qualunque sia il liquido o le materie contenute, sono protetti, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti</i>	SI	NO
<i>Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui alla domanda precedente, le aperture superiori dei recipienti sono provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi</i>	SI	NO
<i>I lavoratori addetti alle operazioni in tali ambienti confinati sono formati ai sensi del D.lgs. 177/2011</i>	SI	NO
<i>Tale decreto, viene applicato in azienda</i>	SI	NO
LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI		
<i>Se vi sono locali chiusi sotterranei o semisotterranei destinati al lavoro, ci sono particolari esigenze tecniche</i>		
<i>Se non ci sono particolari esigenze, l'organo di vigilanza ha probabilmente acconsentito all'uso dei locali, per iscritto. A tale consenso formale tu hai diritto di accesso.</i>		
SONO ASSICURATE IDONEE CONDIZIONI DI AERAZIONE, DI ILLUMINAZIONE E DI MICROCLIMA <i>(aerazione naturale ottenuta mediante finestre apribili e/o lucernai la cui superficie totale non sia inferiore a 1/20 della superficie del piano di calpestio, mentre per l'illuminazione deve essere rispettato il parametro di 1/10.</i>		
<i>Per il microclima si deve valutare che la temperatura sia adeguata al lavoro da svolgere e che i lavoratori non siano investiti direttamente da correnti d'aria)</i>		

CARATTERISTICHE DELLE FOSSE PER AUTOVEICOLI		
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA NORMA UNI 9721/2009		
Nella Valutazione del Rischio le attività svolte nella fossa sono oggetto di specifica valutazione.	SI	NO
OGNI FOSSA DEVE ESSERE DOTATA DI ALMENO 2 ACCESSI <i>principali con distanza massima di 50 mt</i>	SI	NO
<i>Per le fosse di lunghezza minore di 15 mt uno dei due accessi può essere di tipo secondario</i>	SI	NO
<i>Le scale e/o le rampe di testata devono essere fisse.</i>	SI	NO
LA PEDATA (P) E L'ALZATA (A) DEI GRADINI <i>devono rispettare le seguenti misure: P tra 260 e 300 mm; A tra 170 e 190 mm in modo da soddisfare la seguente formula $2A + P$ a 630 mm;</i>	SI	NO
LA LARGHEZZA MINIMA DEL PIANO DI CALPESTIO <i>della fossa deve essere 500 mm e, a partire da una quota di 400 mm dal pavimento, non inferiore a 800 mm.</i>	SI	NO
LA PROFONDITÀ DELLA FOSSA <i>deve essere commisurata alle dimensioni dei veicoli da riparare e comunque non deve superare i 170 cm;</i>	SI	NO
<i>Gli impianti tecnici installati all'interno delle fosse devono essere posti sui lati ad un'altezza minima di 200 mm dal pavimento;</i>	SI	NO
<i>Le prese devono essere rivolte verso il basso; i sistemi di protezione contro la caduta nella fossa devono essere attivi per i tratti di fossa non occupati dai veicoli</i>	SI	NO
<i>Nell'ipotesi di un uso continuativo della fossa il vano può essere delimitato mediante una cornice a fascia gialla larga 120 mm posta ad una distanza pari alla dimensione massima dell'ingombro del veicolo e comunque distante non meno di 600 mm dal bordo della fossa</i>	SI	NO
<i>Nei casi di uso non continuativo il vano dovrà essere delimitato mediante catenella, funi o simili su sostegni rimovibili.</i>	SI	NO
<i>Se la fossa non viene utilizzata per lungo tempo dovrà essere protetta mediante un parapetto normale oppure tramite copertura a totale chiusura del vano.</i>	SI	NO
PER RIDURRE IL RISCHIO DI CADUTE , <i>il pavimento della fossa e le scale devono essere in materiale antiscivolo</i>	SI	NO

<i>Per non ingombrare il pavimento della fossa, è opportuno prevedere delle nicchie nelle pareti per appoggiare gli attrezzi da lavoro;</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Pulire con prodotti non nocivi il fondo della fossa e i mezzi di accesso (evitare l'accumulo di grasso e di olio);</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Qualora le lavorazioni all'interno della fossa comportino emissioni di sostanze pericolose (ad es. fumi di saldatura o vapori di solventi) va adottata una opportuna aspirazione localizzata.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

SPOGLIATOI E SERVIZI

<i>Le attrezzature, gli arredi e gli ambienti di lavoro sono regolarmente puliti e controllati</i>	SI	NO
<i>Le strutture, le attrezzature e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro</i>	SI	NO
<i>Non sono tenuti depositi di rifiuti nei locali di lavoro, o nelle loro adiacenze o dipendenze</i>	SI	NO
<i>Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, sono messi a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi</i>	SI	NO
GLI SPOGLIATOI sono distinti tra i due sessi e convenientemente arredati	SI	NO
<i>Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro</i>	SI	NO
<i>Gli spogliatoi hanno dimensioni sufficienti, collocazione e caratteristiche adeguate, sono possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili</i>	SI	NO
<i>Se i lavoratori svolgono attività insudicianti, polverose o in cui si usano sostanze pericolose, gli spazi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli degli indumenti normali</i>	SI	NO
<i>(nel caso di lavorazioni insudicianti, presenti in comparti quali ad esempio: agricoltura, edilizia, falegnameria, verniciatura, galvanica, allevamenti, macelli ecc. e nel caso di esposizione e contatto con liquidi biologici, sostanze chimiche e cancerogene gli armadietti devono essere sempre a doppio scomparto per suddividere gli abiti civili da quelli di lavoro)</i>		
<i>Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è sempre disponibile acqua in quantità sufficiente</i>	SI	NO
<i>I lavoratori dispongono, in prossimità dei posti di lavoro, di locali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi</i>	SI	NO
<i>Sono disponibili gabinetti separati per uomini e donne</i>	SI	NO
<i>Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi</i>	SI	NO
GABINETTI E LAVABI		

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi.

I WC devono essere in rapporto di 1 WC 1 ogni 10 addetti, oltre i 10 addetti devono essere divisi per sesso.

Non devono comunicare direttamente con il luogo di lavoro, essere e dotate di acqua corrente calda e fredda e fornite di mezzi detergenti e per asciugarsi.

<i>Quando il tipo di attività o esigenze di salute lo esigono sono messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti e adeguate</i>	SI	NO
<i>Sono previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi</i>	SI	NO
<i>I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda e hanno dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene</i>	SI	NO
<i>Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi</i>	SI	NO

DOCCE

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o lo esigano.

Le docce e gli spogliatoi devono comunicare facilmente tra di loro, devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

Per le lavorazioni insudicanti è obbligatoria una doccia ogni 5 addetti contemporaneamente presenti, per le restanti attività non sono obbligatorie, ma raccomandate una ogni 20 addetti.

<i>Nei refettori sono mantenute adeguate condizioni igieniche e ambientali</i>	SI	NO
<i>Nei refettori sono disponibili tutte le attrezzature necessarie per la conservazione delle vivande</i>	SI	NO

REFETTORI E MENSE

Nelle ditte nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono essere predisposti ambienti destinati a refettorio.

Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicanti, sostanze polverose o nocive è vietato ai lavoratori consumare i pasti nei locali di lavoro.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati.

<i>Devono essere messe a disposizione dei lavoratori attrezzature che consentano di riporre, conservare e riscaldare il cibo e di lavare i relativi recipienti;</i>		
<i>Se il tipo di attività o la salubrità lo esigono, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro</i>	SI	NO
<i>Nella gestione della mensa si è provveduto ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP per l'igiene dei prodotti alimentari</i>	SI	NO
<i>È vietata la somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda</i>	SI	NO
ALL'INTERNO DELL'AZIENDA VI SONO LOCALI DI RIPOSO	SI	NO
<i>I locali di riposo sono di dimensioni adeguate, e adeguatamente attrezzati</i>	SI	NO
<i>Se la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige, quando il lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non sono disponibili locali di riposo, sono messi a disposizione adeguati locali per le pause</i>	SI	NO
<i>Sono garantite adeguate condizioni di riposo per le lavoratrici nel periodo di gravidanza o allattamento</i>	SI	NO
<i>All'interno dei locali di riposo, sono adottate misure adeguate per la protezione dei non fumatori</i>	SI	NO

PORTE E VIE D'USCITA

<i>È stata effettuata una specifica Valutazione dei Rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza</i>	SI	NO
IN CASO DI PERICOLO TUTTI I POSTI DI LAVORO POSSONO ESSERE EVACUATI RAPIDAMENTE e in piena sicurezza da parte dei lavoratori	SI	NO
<i>Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate</i>	SI	NO
<i>Sono adeguate altresì al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi</i>	SI	NO
LE PORTE DEI LOCALI DI LAVORO , per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	SI	NO
QUANDO IN UN LOCALE LE LAVORAZIONI ED I MATERIALI COMPORTINO PERICOLI DI ESPLOSIONE O SPECIFICI RISCHI DI INCENDIO e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo con una larghezza minima di m 1,20?	SI	NO
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste sopra, la LARGHEZZA MINIMA DELLE PORTE sono le seguenti:		
<i>a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80?</i>	SI	NO
<i>b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apre nel verso dell'esodo?</i>	SI	NO
<i>c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una seconda a avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo?</i>	SI	NO
<i>d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale è dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100?</i>	SI	NO
NEI LOCALI DI LAVORO ED IN QUELLI ADIBITI A MAGAZZINO , se non sono presenti altre porte apribili verso l'esterno del locale, sono vietate le porte scorrevoli verticalmente, le	SI	NO

saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, in quanto sono considerate impedimenti al flusso dei lavoratori in caso di uscita in emergenza, voi siete in regola?

D.lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO

1.6. Porte e portoni

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

SCALE

Molti infortuni avvengono sulle scale, per questo molte sono le regole e gli obblighi riguardanti scale fisse e mobili di vario tipo.

Corrimano, rivestimenti antiscivolo dei gradini, elevata visibilità, elementi antiscivolo sui bordi anteriori dei gradini e un'illuminazione sufficiente, sono tutti elementi che aiutano a prevenire situazioni in cui i lavoratori potrebbero scivolare e cadere sulle scale.

Verifica in quale misura le norme sono rispettate.

LE SCALE FISSE A GRADINI , destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza?	SI	NO
I gradini hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito?	SI	NO
Le scale che presentano dislivelli pericolosi dispongono di parapetti sugli eventuali lati aperti	SI	NO
I PARAPETTI A PROTEZIONE DELLE SCALE E DEI PIANEROTTOLI sono:		
• costruiti con materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, fissati in modo da resistere allo sforzo massimo prevedibile, tenuto conto delle condizioni ambientali	SI	NO
• alti almeno 1 m	SI	NO
• costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento	SI	NO
• dotati, quando necessario, di fascia di arresto al piede alta almeno 15 cm	SI	NO
• Le rampe di scale delimitate da due pareti dispongono di almeno un corrimano	SI	NO
Le scale fisse sono realizzate a regola d'arte, e i gradini non sono scivolosi in relazione alle condizioni di utilizzo della scala	SI	NO
Le scale fisse sono robuste, costruite e mantenute in modo adeguato alle modalità d'uso, e sono in grado di resistere ai carichi massimi ipotizzabili	SI	NO

LE SCALE FISSE E I RELATIVI PIANEROTTOLI <i>sono adeguatamente illuminati</i>	SI	NO
<i>Le scale fisse sono protette tramite strutture portanti e separanti di adeguata resistenza al fuoco, e porte di adeguata resistenza al fuoco munite di dispositivo di autochiusura</i>	SI	NO
<i>Le scale che servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno, ciascuna, larghezza adeguata all'affollamento del piano servito</i>	SI	NO
<i>Le scale che servono più piani, al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno larghezza adeguata all'affollamento dei piani serviti</i>	SI	NO
<i>I lavori temporanei in quota su scale sono effettuati all'esterno solo in condizioni meteorologiche sicure</i>	SI	NO
SONO UTILIZZATE SCALE A PIOLI/GRADINI FISSATE		
<i>Se la lunghezza è superiore a 5 m e l'inclinazione superiore a 75°, la scala a pioli fissata dispone di gabbia metallica anticaduta</i>	SI	NO
<i>Ove la gabbia non sia realizzabile sono state previste altre misure di protezione dalle cadute dall'alto</i>	SI	NO
<i>Eventuali scale di collegamento tra impalcature sovrapposte non si trovano l'una in prosecuzione dell'altra, e le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, sono adeguatamente protette</i>	SI	NO
LE SCALE A PIOLI <i>fissate per l'accesso a piani o impalcati sporgono a sufficienza oltre il livello del piano di accesso</i>	SI	NO
NELLE SCALE PORTATILI IN LEGNO <i>i pioli/gradini sono trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi</i>	SI	NO
<i>Le scale portatili doppie hanno i montanti prolungati di almeno circa 60 cm oltre la piattaforma terminale (guardacorpo)</i>	SI	NO
PRIMA DEL LORO USO VIENE SEMPRE CONTROLLATA LA stabilità delle scale portatili	SI	NO
<i>Le scale portatili sono mantenute in buono stato, con pioli/gradini integri e, per le scale in legno, del tipo a incastro sui montanti</i>	SI	NO
<i>Le scale portatili appoggiano inferiormente su un supporto resistente, stabile, perfettamente orizzontale, di dimensioni adeguate</i>	SI	NO
<i>Sulle scale portatili sono sempre garantiti all'utilizzatore un appoggio e una presa sicuri in qualsiasi circostanza, anche nel trasporto a mano di pesi</i>	SI	NO
<i>Le scale portatili sospese sono agganciate superiormente in modo sicuro</i>	SI	NO
<i>È previsto, in caso di pericolo di sbandamento delle scale portatili, che una persona ne assicuri il piede</i>	SI	NO

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Per l'uso delle SCALE PORTATILI COMPOSTE DI DUE O PIÙ ELEMENTI INNESTATI (tipo all'italiana o simili), si devono anche osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

<i>Le scale portatili doppie (a compasso) sono di lunghezza non superiore a 5 m, e sono dotate di dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite di sicurezza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo sono utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La lunghezza in opera delle scale portatili allungabili, a innesti o a sfilo, non supera 15 m</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo di lunghezza superiore a 8 m sono munite di puntone rompi tratta</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Durante l'esecuzione dei lavori con scale allungabili, a innesti o a sfilo, una persona a terra vigila in modo continuo sulla scala</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Durante l'uso delle scale gli utensili dell'operatore sono agganciati o riposti in borse a tracolla</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

VIE D'USCITA E DI EMERGENZA

<i>Nei locali di lavoro esistono uscite di emergenza di caratteristiche e numero adeguati</i>	SI	NO
<i>Le vie e le uscite di emergenza sono sempre sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.</i>	SI	NO
<i>In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori</i>	SI	NO
LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA HANNO UNA ALTEZZA MINIMA DI M 2,0	SI	NO
LE PORTE DELLE USCITE <i>di piano e quelle installate lungo le vie di uscita sono segnalate in modo chiaro e dotate di adeguata illuminazione di emergenza</i>	SI	NO
<i>Le porte delle uscite di piano e quelle installate lungo le vie di uscita, nonché le vie di uscita nel loro complesso, sono mantenute permanentemente sgombre da qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida e sicura</i>	SI	NO
OGNI PORTA SULLE VIE DI USCITA <i>è dotata di sistemi di apertura ad azionamento facile e immediato da parte delle persone in uscita in caso di emergenza</i>	SI	NO
<i>Le porte delle uscite di piano e quelle installate lungo le vie di uscita si aprono nel verso dell'esodo in modo facile e immediato</i>	SI	NO
<i>All'inizio della giornata viene verificato che le porte lungo le vie di uscita siano sgombre, non siano chiuse a chiave e possano essere aperte immediatamente e facilmente dall'interno senza uso di chiavi per tutto il tempo di presenza di lavoratori</i>	SI	NO
<i>Per la verifica di cui sopra, esiste una procedura scritta e un incarico specifico a qualche lavoratore</i>	SI	NO
LE VIE DI USCITA IN CASO DI EMERGENZA , <i>incluse le loro parti all'esterno, sono adeguatamente illuminate.</i>	SI	NO
<i>Lungo le vie di uscita esiste un sistema di illuminazione di emergenza, per il caso di interruzione di energia elettrica, con inserimento automatico (autoalimentato)</i>	SI	NO
<i>Esiste un protocollo di verifica della illuminazione di emergenza con periodicità definita</i>	SI	NO
LE USCITE DI PIANO SU AREE ESTERNE <i>sono adeguatamente protette e segnalate in modo da evitare che vengano ostruite (dal parcheggio di veicoli, deposito momentaneo di materiali etc.)</i>	SI	NO
<i>Lungo le vie di uscita in caso di emergenza è presente un'adeguata segnaletica con l'indicazione dei percorsi da seguire</i>	SI	NO
<i>Lungo le vie di uscita, i corridoi e le scale non sono installate o collocate attrezzature o materiali che possano costituire pericoli potenziali di incendio, e non si depositano attrezzature o materiali che comunque le ostruiscano</i>	SI	NO
<i>Per la verifica di cui sopra, esiste una procedura scritta e un incarico specifico a qualche lavoratore</i>	SI	NO

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO

3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati:

- 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;

- 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;

- 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sotto riportati:

- 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;

- 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;

- 12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.

3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:

a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;

b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;

c) la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: $L \text{ (metri)} = A/50 \times 0,60$ in cui:

- "A" "rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);

- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto $A/50$, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

Esempio 1 Affollamento di piano = 75 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m ciascuna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

Esempio 2 Affollamento di piano = 120 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE

A) SE LE SCALE SERVONO UN SOLO PIANO

al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

B) SE LE SCALE SERVONO PIÙ DI UN PIANO

al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: $L \text{ (metri)} = A^*/50 \times 0,60$ in cui:

- A^* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 10 piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:

Affollamento 1° piano = 60 persone

Affollamento 2° piano = 70 persone

Affollamento 3° piano = 70 persone

Affollamento 4° piano = 80 persone

Affollamento 5° piano = 90 persone

Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.

Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.

Larghezza complessiva delle scale = $(170/50) \times 0,60 = 2,40$ m.

Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:

- **Vigilanza:**

L'art. 13 del D.lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

- *prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;*
- *prevenire la formazione e l'innescio di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;*
- *assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.*

- **Polizia amministrativa:**

Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

- **Formazione:**

Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:

- *Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP);*

- *Preposti;*
- *Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);*
- *Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza (squadra antincendio aziendale).*

- ***Ulteriore attività di formazione:***

È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc..

- ***Polizia giudiziaria:***

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell'art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (art. 6, comma 2).

- ***Assistenza alle imprese:***

È un'assoluta novità introdotta dall'art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.

SEGNALETICA

<i>È stata effettuata un'analisi dei pericoli associati a effettive o possibili carenze della segnaletica di salute e sicurezza</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi di lavoro, quando risulti che i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure preventive, o di protezione collettiva o individuale, è presente apposita segnaletica di sicurezza, atta ad avvertire dei pericoli e dei rischi le persone esposte, a vietare o prescrivere determinati comportamenti etc.</i>	SI	NO
I COLORI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA sono quelli previsti dalla normativa in relazione alla loro funzione	SI	NO
<i>I segnali sono adeguatamente progettati, ubicati, installati e mantenuti</i>	SI	NO
<i>Se è necessario segnalare un divieto, un avvertimento o un obbligo, o identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso è utilizzata segnaletica di tipo permanente costituita da cartelli</i>	SI	NO
I CARTELLI sono sistemati, tenendo conto di eventuali ostacoli, a un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale	SI	NO
<i>I cartelli risultano chiari e comprensibili per tutti i possibili fruitori, a partire dai pittogrammi che devono essere il più possibile semplici e privi di particolari non indispensabili</i>	SI	NO
<i>I cartelli obsoleti sono immediatamente rimossi</i>	SI	NO
<i>Le segnalazioni di rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone sono a bande di colore giallo alternato al nero, o rosso alternato al bianco</i>	SI	NO
<i>All'interno dell'azienda o unità produttiva vi è circolazione di veicoli o, comunque, le attività possono comportare interferenza con veicoli</i>	SI	NO
<i>È presente apposita segnaletica atta a regolare la circolazione veicolare all'interno dell'area aziendale</i>	SI	NO
<i>L'ubicazione delle strisce tiene conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli, e tra questi e i pedoni, e ciò che si trova nelle vicinanze</i>	SI	NO
SONO UTILIZZATI SEGNALI ACUSTICI	SI	NO
<i>I segnali acustici sono ben udibili (livello acustico distintamente superiore a quello di fondo), senza tuttavia essere eccessivi o dannosi per l'udito, e facilmente riconoscibili</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti con intenso rumore di fondo non sono utilizzati segnali sonori</i>	SI	NO

<i>Se un segnale acustico indica col suo avviamento l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare esso ha durata adeguata</i>	SI	NO
SONO UTILIZZATI SEGNALI GESTUALI	SI	NO
<i>I segnali gestuali sono precisi, semplici, ampi, facili da eseguire e da comprendere</i>	SI	NO
<i>Il segnalatore può seguire visivamente la totalità delle manovre che l'operatore effettua, senza essere esposto a rischi a causa di esse</i>	SI	NO
<i>Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, la manovra deve essere sospesa</i>	SI	NO
<i>Il segnalatore è individuato agevolmente dall'operatore</i>	SI	NO
SONO PRESENTI RECIPIENTI CONTENENTI SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE	SI	NO
<i>I recipienti e le tubazioni visibili o comunque accessibili sono muniti di indicazioni di pericolo conformi a quanto previsto dalla normativa su etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose immesse sul mercato</i>	SI	NO
<i>La segnaletica è applicata in maniera corretta sui recipienti e sulle tubazioni degli agenti chimici pericolosi</i>	SI	NO
<i>Il/i RLS e i lavoratori sono informati e formati riguardo alla segnaletica di sicurezza</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi di lavoro, quando risulti che i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure preventive, o di protezione collettiva o individuale, è presente apposita segnaletica di sicurezza, atta ad avvertire dei pericoli e dei rischi le persone esposte, a vietare o prescrivere determinati comportamenti etc.</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi di grandi dimensioni o complessi sono state predisposte le planimetrie che illustrano le informazioni per tutte le persone in essi presenti, utili in caso di emergenza</i>	SI	NO

VERIFICA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

<i>Sono segnalate le uscite di emergenza</i>	SI	NO
<i>Sono segnalati i percorsi di fuga</i>	SI	NO
<i>Sono segnalate le scale di emergenza</i>	SI	NO
<i>È segnalata la cassetta primo soccorso</i>	SI	NO

<i>Sono segnalati gli estintori</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalati gli idranti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalati i campanelli di allarme</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalati gli interruttori di emergenza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di usare acqua per spegnere incendi su apparecchi in tensione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di usare ascensori in caso di incendio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di accesso ai non addetti (per locali con rischi specifici)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di accatastare materiali davanti alle uscite di emergenza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di fumo e di uso di fiamme libere (per locali con maggior rischio di incendio o con presenza di materiali infiammabili)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il segnale divieto di fumare bere e mangiare (per locali con presenza di agenti tossici o nocive e polveri)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di passaggio carrelli elevatori o veicoli</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di carichi sospesi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vi sono i segnali indicanti la presenza di eventuali sostanze pericolose stoccate</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalati i percorsi dei carrelli elevatori e le aree adibite all'accatastamento</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalate le zone di carico / scarico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente il cartello indicante l'obbligo di utilizzo delle scarpe antinfortunistiche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono segnalati i carichi massimi degli scaffali, soppalchi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalata la portata massima di apparecchi di sollevamento</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di contatto con parti calde</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di trascinarsi, schiacciamento, ecc.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo dato dalla presenza di organi in movimento</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di zone ad elevata rumorosità</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vi sono i segnali per indicare eventuali sostanze pericolose stoccate</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLS & RLST: Istruzioni per l'uso

<i>È segnalato il divieto di manomissione delle protezioni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il divieto di intervenire su organi in moto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il divieto di usare scarpe e monili che possono impigliarsi negli organi in moto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di sostanze tossiche, corrosive, infiammabili, acidi forti, basi forti, ecc</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di laser</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di UV</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di rischio biologico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il pericolo di campi elettromagnetici intensi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vi sono segnali luminosi che indicano il funzionamento di apparecchi che emettono radiazioni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il divieto di accesso ai non addetti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È segnalato il divieto di usare i cellulari</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

DPI

<i>Se la Valutazione dei rischi ha verificato che alcuni rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti attraverso misure tecniche di prevenzione, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e misure di protezione collettiva, sono forniti ai lavoratori e impiegati adeguati DPI</i>	SI	NO
DEFINIZIONE DPI (art. nr. 74 / Comma 1 del DLGS nr. 81/2008) <i>“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”</i>		
<i>I DPI sono conformi alla pertinente norma di recepimento delle direttive europee di prodotto e sono dotati di marcatura CE</i>	SI	NO
LA SCELTA E LA GESTIONE DEI DPI <i>sono basate sulla definizione preventiva, in base alle esigenze del lavoro e alla Valutazione dei rischi, delle caratteristiche che essi devono avere, e sulla verifica di tali caratteristiche in relazione alle particolari attività svolte e alle esigenze degli utilizzatori</i>	SI	NO
<p><i>In base all'art. nr. 74 / Comma 2 del DLGS nr. 81/2008</i> NON SONO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”:</p> <p><i>a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;</i></p> <p><i>b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;</i></p> <p><i>c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;</i></p> <p><i>d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;</i></p> <p><i>e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative</i></p> <p><i>f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;</i></p> <p><i>g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi</i></p>		
<i>I DPI sono adeguati ai particolari rischi dai quali è necessario proteggere i lavoratori</i>	SI	NO
I DPI TENGONO CONTO DELLE ESIGENZE ERGONOMICHE <i>e di salute del singolo</i>	SI	NO

<i>lavoratore, nonché delle sue necessità</i>		
IN CASO DI RISCHI MULTIPLI <i>che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi sono tra loro compatibili</i>	SI	NO
<p><i>In base all'art. 2 / Comma 3 del DLGS nr. 475 del 14.12.1992 sono DPI anche:</i></p> <p><i>a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;</i></p> <p><i>b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;</i></p> <p><i>c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;</i></p> <p><i>d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio</i></p>		
LA SCELTA DEI DPI <i>è aggiornata ogni qualvolta interviene una variazione significativa nelle condizioni di rischio delle attività che ne richiedono l'utilizzo</i>	SI	NO
<i>In fase di assunzione, cambio mansione, vengono consegnati i DPI previsti per l'attività assegnata</i>	SI	NO
VENGONO CONTROLLATI <i>la messa a disposizione e l'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato</i>	SI	NO
<i>Sono garantite le necessarie condizioni di sicurezza e igiene nel caso di uso di un medesimo DPI da parte di più lavoratori</i>	SI	NO
<i>È assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante un'adeguata loro manutenzione, riparazione o sostituzione</i>	SI	NO
QUALORA GLI INDUMENTI DA LAVORO SIANO DPI <i>(es. indumenti contro il caldo o il freddo, o di protezione da agenti chimici o biologici pericolosi etc.) l'azienda provvede alla loro pulizia</i>	SI	NO

I riferimenti legali che definiscono i Dispositivi di Protezione Individuale e ne regolano il loro impiego sono:

- *il Titolo III / Capo II del DLGS nr. 81/2008;*
- *L'allegato VIII del DLGS nr. 81/2008 come indicato all'art. 79 / Comma 1 che ne individua i criteri per l'individuazione ed il loro uso;*
- *Il DLGS nr. 475/92, richiamato espressamente dal DLGS nr. 81/2008, in recepimento della Direttiva Europea nr. 89/686/CEE, dove è esposta la disciplina che regola gli aspetti correlati all'impiego di questi dispositivi*

SONO DISPONIBILI LUOGHI ADEGUATI PER LA corretta conservazione dei DPI	SI	NO
<i>I lavoratori hanno cura dei DPI, segnalandone tempestivamente eventuali anomalie, non vi apportano modifiche di propria iniziativa, e li utilizzano conformemente all'informazione e formazione ricevute</i>	SI	NO
<i>Ai fini della scelta dei DPI vengono individuate le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi analizzati e valutati tenendo però, conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DP</i>	SI	NO
<i>Ai fini della scelta dei DPI è stata effettuata l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi</i>	SI	NO
<i>I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.</i>		
<i>Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.</i>		
<i>I DPI scelti hanno il marchio CE ed eventualmente il codice dell'Ente certificatore</i>	SI	NO
<i>I DPI scelti sono accompagnati dalla "nota informativa" del produttore</i>	SI	NO
<i>Dalla "nota informativa" e da altra documentazione tecnica i DPI scelti risultano specifici per il tipo di rischio individuato</i>	SI	NO
AI FINI DELLA SCELTA DEI DPI sono state valutate, sulla scorta delle informazioni	SI	NO

<p><i>e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontate con quelle individuate al punto precedente</i></p>		
<p><i>Ai fini dell'individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, è stato tenuto conto delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore</i></p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>I DPI sono classificati secondo 3 categorie ovvero:</p> <p>DPI divisi in tre categorie</p> <p><i>I Categoria - ovvero DPI di semplice progettazione destinati alla protezione da danni di lieve entità per cui è sufficiente in termini di omologazione una autodichiarazione del produttore come ad esempio ditali, guanti per giardinaggio, grembiuli per uso commerciale, stivali, occhiali da sole, ecc.</i></p> <p><i>II Categoria - ovvero DPI non compresi nella I o III categoria omologati da parte di un organismo notificato come ad esempio cuffie e tappi per la protezione dell'udito, guanti anti taglio, scarpe antinfortunistiche, ecc.</i></p> <p><i>III Categoria - ovvero DPI di progettazione complessa destinati a proteggere da rischio di morte, da lesioni gravi ed a carattere permanente che necessitano di una omologazione da parte di un organismo notificato con verifica periodica della produzione o del sistema di qualità del produttore come ad esempio maschere per la protezione delle vie respiratorie, cinture anticaduta, protezioni da temperature estreme, protezioni da rischi elettrici, aggressioni chimiche, ecc.</i></p>		
<p><i>Il datore di lavoro alla luce di quanto stabilisce l'art. nr. 75 del DLGS nr. 81/2008 assicura che i DPI vengano impiegati laddove i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro</i></p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>

UFFICIO E VIDEOTERMINALI

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo VII Attrezzature munite di videotermini – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 172. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

<i>È stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

In Italia la normativa sulla sicurezza sul lavoro per questo tipo di lavoratore è stata introdotta nel 1994, recependo una direttiva europea del 1990, insieme alle altre norme stabilite nella legge 626 di quell'anno.

La normativa è stata successivamente ampliata e migliorata con il successivo testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lg. 81/08, preceduto da un decreto interministeriale ad hoc per questa categoria di lavoratori del 2 ottobre 2000 dal titolo: Linee guida d'uso dei videotermini, una

sorta di vademecum con consigli utili per svolgere l'attività videoterminale nella maniera più corretta possibile

Fra gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che rientrano nella definizione di videoterminale c'è, come per tutti gli altri, la valutazione del rischio.

In base alla valutazione del rischio effettuata deve garantire che le postazioni assegnate ai dipendenti rispondano ai criteri minimi di salvaguardia della vista, garantiscano una postura corretta e rispondano ai migliori criteri di ergonomici oltre che essere collocate in luoghi che rispondano in toto a condizioni di igiene ambientali. (Allegato 34 del D.lgs. 81/08).

LA VALUTAZIONE HA COMPRESO TUTTE LE POSTAZIONI VDT, sia in uffici che in produzione e/o magazzini

SI

NO

Le norme che definiscono l'adeguatezza delle postazioni si riferiscono infatti a tutti i posti di lavoro muniti di VDT, sia in uso continuo che saltuario.

Le postazioni a videoterminale sono conformi ai requisiti di ergonomia, nell'insieme delle loro caratteristiche ed elementi

SI

NO

Nella distribuzione delle mansioni e compiti che implicano l'uso di videoterminali, si evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni

SI

NO

Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;*
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;*
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.*

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

PAUSE È assicurata ai "videoterminalisti" la possibilità di effettuare almeno le pause previste dalla normativa (15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale), tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro

SI

NO

PER VIDEOTERMINALISTA SI INTENDE quel lavoratore che svolge la propria attività, da dipendente o da autonomo, usando abitualmente un'attrezzatura dotata di videoterminale, ivi compresi i portatili, per almeno venti ore a settimana

I videoterminalisti sono a conoscenza del contesto in cui il loro lavoro si inserisce

SI

NO

I videoterminalisti hanno ricevuto una specifica informazione e formazione, in relazione ai rischi derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali

SI

NO

La organizzazione del lavoro dei videoterminalisti è tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di disturbi visivi

SI

NO

Lo svolgimento dell'attività dei videoterminalisti è organizzato in modo tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di disturbi muscolo-scheletrici

SI

NO

Il ciclo di lavoro al videoterminale è tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di disturbi da affaticamento mentale e stress

SI

NO

Art. 175. SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

LA POSTAZIONE ED IL VDT

La lettura delle informazioni da schermo (monitor) non richiede sforzi visivi eccessivi o posture scorrette

SI

NO

L'immagine sullo schermo è stabile

SI

NO

La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili

SI

NO

LO SCHERMO è facilmente orientabile e inclinabile

SI

NO

Sullo schermo non si producono riflessi o riverberi da fonti di luce naturali o artificiali, diretti o indiretti, che possono causare fastidio.

SI

NO

LE FONTI DI LUCE sono fuori dal campo visivo dell'operatore durante l'uso del videoterminale

SI

NO

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano d'appoggio regolabile

Sono utilizzate tastiere o altri dispositivi (es. mouse) per l'introduzione di dati

SI

NO

L'uso di altri dispositivi di inserimento dati si può svolgere in condizioni ergonomiche e senza richiedere sforzi o tensioni mantenute.

SI

NO

Lo spazio davanti alla tastiera consente l'appoggio delle mani e degli avambracci dell'utilizzatore

SI

NO

LA TASTIERA è inclinabile e svincolata dallo schermo

SI

NO

La tastiera e gli altri dispositivi di inserimento dati sono correttamente collocati sul piano di lavoro

SI

NO

La superficie della tastiera è opaca e i simboli dei tasti sono facilmente leggibili

SI

NO

Il videoterminale è appoggiato su un piano di lavoro

SI

NO

IL PIANO DI LAVORO <i>ha superficie di colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in ogni caso non riflettente, di dimensioni sufficienti</i>	SI	NO
<i>Il piano di lavoro e lo spazio a disposizione è tale da permettere agli utilizzatori una posizione comoda</i>	SI	NO
<i>Il piano di lavoro ha una profondità tale da assicurare una corretta distanza e posizionamento dell'utilizzatore rispetto allo schermo</i>	SI	NO
<i>Il lavoro prevede l'uso di postazione dotata di sedile</i>	SI	NO
IL SEDILE DI LAVORO <i>è stabile, permette all'utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda</i>	SI	NO
<i>I sedili hanno altezza del piano di seduta, e altezza e inclinazione dello schienale, regolabili in modo indipendente</i>	SI	NO
<i>I sedili hanno i bordi del piano di seduta smussati e sono realizzati in materiale adeguato</i>	SI	NO
<i>Se l'utilizzatore necessita di poggiatesta separato per mantenere la posizione ergonomicamente corretta questo viene fornito</i>	SI	NO
<i>Per l'impiego prolungato dei computer portatili sono adottate specifiche misure per assicurare il rispetto dei principi ergonomici specificati ai punti precedenti</i>	SI	NO
IL SOFTWARE <i>impiegato è adeguato agli obiettivi di lavoro e alle capacità degli utilizzatori, ed è facilmente comprensibile da essi</i>	SI	NO
<i>I videoterministi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:</i>		
<i>• ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico</i>	SI	NO
<i>• ai rischi per la vista e per gli occhi</i>	SI	NO
VISITE MEDICHE <i>I videoterministi di età inferiore a 50 anni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno con cadenza quinquennale</i>	SI	NO
<i>I videoterministi di età superiore a 50 anni sono sottoposti a visite mediche almeno con cadenza biennale</i>	SI	NO
<i>Se l'esito degli accertamenti sanitari ne evidenzia la necessità sono forniti ai lavoratori dispositivi speciali di correzione visiva</i>	SI	NO

ART. 176. VDT E Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.


2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.



IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITO

<i>Esistono luoghi idonei per l'immagazzinamento di oggetti e materiali</i>	SI	NO
<i>GLI SPAZI PREVISTI sono di dimensioni adeguate e sufficienti all'immagazzinamento</i>	SI	NO
<i>Gli spazi per l'immagazzinamento sono chiaramente delimitati e segnalati</i>	SI	NO
<i>Gli oggetti e i materiali sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute e urti accidentali</i>	SI	NO
<i>Gli oggetti e i materiali sono immagazzinati in bancali (pallets)</i>	SI	NO
<i>I BANCALI sono in buono stato di conservazione</i>	SI	NO
<i>I carichi sono ben sicuri e fermi sui bancali</i>	SI	NO
<i>È previsto un limite massimo di carico per ogni bancale</i>	SI	NO
<i>LE SCAFFALATURE sono stabilmente fissate agli elementi strutturali dell'edificio</i>	SI	NO
<i>Le scaffalature sono protette frontalmente contro possibili urti</i>	SI	NO
<i>Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si immagazzinano</i>	SI	NO
<i>Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile</i>	SI	NO
<i>Le scaffalature accessibili da due lati opposti sono dotate di sistema di trattenuta intermedio</i>	SI	NO

SCAFFALATURE ED ARCHIVI

Gli archivi sono ambienti utilizzati per catalogare ed archiviare documenti amministrativi, libri, giornali, riviste o altro materiale in apposite scaffalature, armadi, ripiani, cassettiere o altri sistemi. Lo svolgimento dell'attività può prevedere anche la necessità di movimentare imballi pesanti e/o di raggiungere postazioni elevate in cui sono depositati i materiali.

L'attività può comportare l'utilizzo di scale a pioli che possono essere di diverso tipo: – semplici; – a carrello con piano di appoggio; – a libretto; – a scorrimento su binari di collegamento.

In alcuni casi possono essere utilizzati strumenti per imballare e/o disimballare materiali quali: - cutter; - forbici; - taglierine.

RISCHI CARATTERISTICI

- Colpi, urti, tagli, abrasioni - Elettrocuzioni - Cadute - Scivolamenti - Schiacciamenti - Disturbi muscoloscheletrici - Allergie - Qualità dell'aria

EVENTI INCIDENTALI CARATTERISTICI

- Incendio di materiali combustibili - Ribaltamento e cadute di materiali da cassettiere e/o scaffalature - Caduta da scala

<i>Viene garantita la stabilità delle scaffalature</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
LE SCAFFALATURE SONO POSIZIONATE <i>in modo da avere sempre una luce libera di passaggio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene sempre mantenuta una luce libera di almeno 60 cm tra il materiale depositato sul ripiano più alto ed il soffitto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
SCAFFALATURE E ARMADI <i>sono solidamente ancorati contro il ribaltamento e ne viene periodicamente controllato l'ancoraggio; inoltre non sono presenti parti sporgenti tali da provocare lesioni.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono verificati periodicamente la stabilità dei ripiani e dei loro punti di appoggio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
I CARICHI SUI RIPIANI <i>sono distribuiti uniformemente rispettando la portata massima indicata</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene rispettata la portata massima indicata per i solai (se prevista)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Si evitare di depositare materiali in posti raggiungibili con difficoltà</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È previsto il posizionamento del materiale pesante nei ripiani più bassi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La zona di lavoro viene mantenuta pulita ed ordinata</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

LE VIE DI PASSAGGIO <i>sono mantenute sgombre</i>	SI	NO
<i>È previsto che i cassetti e le ante degli armadi vengano sempre richiusi</i>	SI	NO
<i>Viene prestata attenzione nell'aprire le cassettiere non ancorate a muro (se presenti) evitando eccessivi sbilanciamenti e il conseguente ribaltamento;</i>	SI	NO
<i>Viene rinnovata con frequenza l'aria dei locali (se non è presente impianto di aerazione)</i>	SI	NO
<i>È presente (nel raggio di 25 m) almeno un estintore</i>	SI	NO
<i>È vietato ammassare libri o altro materiale davanti agli estintori o ad altri mezzi di spegnimento</i>	SI	NO
LE VIE DI ESODO <i>sono mantenute sgombre</i>	SI	NO
LE PORTE TAGLIAFUOCO <i>sono mantenute chiuse</i>	SI	NO
<i>Qualora vi fosse la necessità di mantenere le porte tagliafuoco in posizione aperta sono installati appositi blocchi elettromagnetici collegati al sistema di rilevazione fumi</i>	SI	NO
IN PRESENZA DI SCAFFALATURE ALTE (e/o armadi)		
<i>Sono utilizzate solo scale o appositi sgabelli, evitando di salire sulle sedie</i>	SI	NO
<i>Viene adeguatamente controllato il buono stato dei dispositivi di salita</i>	SI	NO
<i>Viene impedito l'arrampicarsi sulle scaffalature</i>	SI	NO
SI EVITA DI SALIRE LE SCALE <i>trasportando oggetti pesanti</i>	SI	NO
È PRESENTE UNO SPAZIO LIBERO <i>di 60 cm dal soffitto e uno spazio di 80 cm tra gli arredi per consentire i movimenti.</i>	SI	NO
<i>È rispettato il carico massimo dei solai e non viene superato il carico di incendio.</i>	SI	NO

<i>È monitorata la corretta movimentazione manuale dei carichi</i>	SI	NO
DURANTE LA MANIPOLAZIONE PROLUNGATA <i>di materiale librario sono utilizzati guanti in lattice per evitare effetti allergici dovuti al possibile contatto con polveri o altro</i>	SI	NO
<i>Non sono presenti utilizzatori di fiamme libere e ne è vietato l'uso</i>	SI	NO
<i>Non sono presenti stufette a gas o incandescenza e ne è vietato l'uso</i>	SI	NO
È PRESENTE SEGNALETICA <i>che vieta di superare i carichi massimi degli scaffali e dei ripiani</i>	SI	NO
<i>È presente segnaletica che vieta di bloccare l'autochiusura delle porte tagliafuoco con zeppe o altri oggetti</i>	SI	NO
<i>È presente segnaletica che ricorda come il carico di incendio non debba superare i 30 kg/m²</i>	SI	NO

Fra i molti e vari regolamenti specifici di prevenzione incendi, riferiti a settori ed attività diverse, vale la pena di ricordare, per quanto concernente scaffalature e similari:

DM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";

DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi";

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016 "Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011";

Sono liberamente scaricabili dal sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla pagina specifica dei Testi coordinati di prevenzione incendi all'indirizzo:

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/viewPage.aspx?s=85&p=12921>

MACCHINE ED ATTREZZI

<i>Le macchine noleggiate o concesse in uso senza operatore sono dotate di attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza</i>	SI	NO
<i>Sono state adeguatamente valutate le caratteristiche di pericolosità delle macchine, associate alle lavorazioni per cui sono utilizzate, al loro attrezzaggio, montaggio, smontaggio, pulizia, manutenzione, trasporto etc.</i>	SI	NO
<i>Le macchine sono trasportate, installate, utilizzate, mantenute, riparate, regolate e smontate in maniera conforme alle istruzioni del fabbricante</i>	SI	NO
LE MACCHINE SONO INSTALLATE , disposte e utilizzate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone presenti in maniera conforme alle istruzioni del fabbricante	SI	NO
<i>L'uso delle macchine è riservato a lavoratori appositamente incaricati, o quando richiesto, abilitati</i>	SI	NO
GLI ELEMENTI MOBILI DI TRASMISSIONE e tutti gli altri elementi mobili delle macchine, compresi quelli che effettuano direttamente alla lavorazione (es. lame, punte, dischi, mole etc.), sono dotati di adeguati ripari o dispositivi di protezione	SI	NO
I RIPARI FISSI sono fissati saldamente, con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura	SI	NO
GLI ORGANI DI COMANDO delle macchine sono chiaramente visibili, riconoscibili in modo univoco nella loro funzione, azionabili solo intenzionalmente e funzionalmente sicuri	SI	NO
<i>La mancanza o il guasto dei ripari mobili interbloccati delle parti che partecipano alla lavorazione (utensili da taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione etc.) e degli elementi mobili di trasmissione delle macchine ne impedisce o blocca il movimento</i>	SI	NO
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE (es. interblocchi, fine corsa, fotocellule, comandi di consenso etc.) intervengono in modo efficace sul funzionamento delle macchine	SI	NO
GLI ORGANI DI COMANDO delle macchine sono collocati fuori dalle zone di pericolo, e la loro manovra e logica funzionale non comporta rischi supplementari o posizioni non ergonomiche	SI	NO
ESISTONO UNO O PIÙ DISPOSITIVI DI ARRESTO DI EMERGENZA , dislocati in posizioni rapidamente accessibili, e chiaramente individuabili che provocano l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari	SI	NO
<i>L'interruzione e il successivo ripristino della fornitura dell'energia elettrica non</i>	SI	NO

<i>comportano il riavvio automatico della macchina</i>		
PROIEZIONE DI OGGETTI <i>Nelle lavorazioni con macchine che producono rischi di proiezione di oggetti, parti o materiali, sono adottate adeguate misure di protezione</i>	SI	NO
È VIETATO PULIRE, OLIARE, INGRASSARE A MANO, RIPARARE E REGISTRARE <i>gli organi e gli elementi delle macchine durante il loro movimento</i>	SI	NO
<i>Le macchine che comportano rischi per l'emanazione di gas, vapori, liquidi, o polveri pericolosi sono dotate di adeguati dispositivi di ritenuta</i>	SI	NO
LE MACCHINE SEMOVENTI <i>sono condotte da lavoratori specificamente formati e incaricati</i>	SI	NO
LE MACCHINE MOBILI CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA, <i>sono usate solo in condizioni tali che i gas di scarico non costituiscano pericoli</i>	SI	NO
<i>Le macchine che comportano pericoli per emissioni di gas, vapori, liquidi, polveri, fumi o altre sostanze prodotte, in esse usate o depositate, sono dotate di appropriati dispositivi di sicurezza</i>	SI	NO
LE PARTI DELLE MACCHINE A TEMPERATURA ELEVATA <i>o molto bassa devono, ove necessario, essere protette</i>	SI	NO
I DISPOSITIVI DI ALLARME <i>delle macchine sono ben visibili e identificabili</i>	SI	NO
<i>Le macchine recano gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori</i>	SI	NO
LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE <i>sono effettuate solo quando le macchine sono ferme</i>	SI	NO
<i>I lavoratori possono accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate per effettuare le operazioni di utilizzo, cambio pezzi, riparazione regolazione e manutenzione delle macchine</i>	SI	NO
<i>Le macchine sono dotate di apposite istruzioni di uso e manutenzione</i>	SI	NO
LE MACCHINE MOBILI CON LAVORATORE/I A BORDO <i>sono tali da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento</i>	SI	NO
LE PRESSE, LE TRANCE E LE MACCHINE SIMILI <i>sono munite di ripari e dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano colpite dal punzone o da altri organi mobili</i>	SI	NO
LE PRESSE A BILANCIERE <i>azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenta un pericolo per il lavoratore, hanno le masse rotanti protette</i>	SI	NO
LE CESOIE A GHIGLIOTTINA <i>a motore sono provviste di dispositivo atto a impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere colpite dalla lama</i>	SI	NO

NELLE PIALLATRICI <i>i vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso sono chiusi</i>	SI	NO
NEI TRAPANI <i>i pezzi da forare sono adeguatamente trattenuti</i>	SI	NO
LE SEGHE A NASTRO <i>hanno i volani di rinvio del nastro completamente protetti, e il nastro protetto per quanto possibile</i>	SI	NO
LE SEGHE CIRCOLARI <i>fisse sono provviste di adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza</i>	SI	NO
<i>Le seghe circolari a pendolo, a bilanciare e simili sono provviste di adeguate cuffie di protezione</i>	SI	NO
LE PIALLE A FILO <i>sono dotate di adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza</i>	SI	NO
DPI <i>Quando necessario è previsto l'utilizzo di mezzi di protezione individuale per il lavoro con macchine o in condizioni pericolose</i>	SI	NO
TUTTI I LAVORATORI SONO STATI ADEGUATAMENTE INFORMATI, FORMATI E QUANDO NECESSARIO ADDESTRATI SUI RISCHI <i>a cui sono esposti durante il normale uso delle macchine, e nelle situazioni anomale prevedibili, nonché, se necessario specificamente addestrati, anche in relazione ai rischi che possono essere causati a terzi</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono informati sulla necessità di astenersi dal lavoro e avvisare i diretti superiori in caso di anomalia che produca un pericolo grave e immediato, e si attengono alle istruzioni per l'uso impartite</i>	SI	NO

TITOLO III**USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE****ALLEGATO V**

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

Art. 69 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

GLI ATTREZZI MANUALI sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità adeguata	SI	NO
Al momento di acquistare gli attrezzi a mano si tiene conto anche di criteri ergonomici (per es. l'impugnatura adatta alla forma della mano)	SI	NO
Gli attrezzi manuali si trovano in un buono stato di pulizia e conservazione e mantenuti in modo corretto	SI	NO
I manici degli attrezzi a mano sono in buone condizioni	SI	NO
Gli attrezzi manuali sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri, quando non utilizzati	SI	NO
Gli attrezzi manuali taglienti o appuntiti vengono riposti con idonee protezioni contro il pericolo di ferimenti	SI	NO
Gli attrezzi manuali sono adeguati ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro (rischi di infiammabilità, esplosività, contaminazione etc.)	SI	NO
Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	SI	NO
Il personale è stato istruito (formato ed informato) sull'uso degli attrezzi, in particolare di quelli speciali	SI	NO

Ambiti formativi importanti:

- uso corretto degli attrezzi
- uso dei dispositivi di protezione individuale

<i>- sistemazione ordinata dopo l'uso</i>		
<i>- manutenzione degli attrezzi.</i>		
<i>Non sono effettuate operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, in condizioni pericolose</i>	SI	NO
<i>Fra apparecchi a fiamma libera o i corpi incandescenti e i generatori o gasometri di acetilene esiste una adeguata distanza di sicurezza</i>	SI	NO
<i>Le attrezzature per saldatura elettrica o per operazioni simili sono adeguatamente protette dai rischi elettrici</i>	SI	NO
<i>Sono state prese tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano</i>		
<i>- installate in conformità alle istruzioni d'uso</i>	SI	NO
<i>- oggetto di idonea manutenzione</i>	SI	NO
<i>Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (es. gru) sono sottoposte a un controllo iniziale, e a uno dopo ogni montaggio, volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza</i>	SI	NO
<i>Le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di determinare pericoli sono sottoposte a:</i>		
CONTROLLI PERIODICI	SI	NO
CONTROLLI STRAORDINARI ogni volta che intervengano eventi eccezionali volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza	SI	NO
<i>Oltre a quanto previsto ai punti precedenti le attrezzature di lavoro sono sottoposte alle VERIFICHE, specifiche per tipologia, esplicitamente previste per esse dalla normativa volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza</i>	SI	NO
<i>I risultati dei controlli e delle verifiche delle attrezzature di lavoro effettuate sono registrati, e viene conservata la relativa documentazione</i>	SI	NO
LE ATTREZZATURE DI LAVORO SONO OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE atta a mantenere nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla normativa	SI	NO
<i>I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione</i>	SI	NO
<i>È assicurato un accesso sicuro per i normali lavori di manutenzione di luoghi e attrezzature di lavoro</i>	SI	NO
<i>I lavoratori comunicano sempre le carenze riscontrate in attrezzature, dispositivi e luoghi di lavoro, tali da poter richiedere interventi di controllo e di eventuale riparazione</i>	SI	NO
<i>Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di sicurezza</i>	SI	NO

RISCHIO INCENDIO

Quando vengono usati i termini: RISCHIO ALTO, MEDIO E BASSO IN AMBITO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO i termini hanno altri significati e vengono presi in considerazione altri parametri.

La normativa di riferimento che regola tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all'interno del quale (nell'Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.

Applicando le linee guida contenute nell'allegato del decreto, l'esito della valutazione risulterà quindi in una classificazione che distinguerà i luoghi di lavoro in:

A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO: [..] *sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.*

B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO: [..] *sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.*

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO [..] *: sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.*

*Diversi provvedimenti si sono succeduti dal 1998 ad oggi in materia di prevenzione incendi, ultimo dei quali il recente **DM del 03/08/2015** rivolti a chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa di riferimento.*

Lo stesso D.lgs. 81/08 nell'art 46 relativo alla prevenzione incendi, affronta la tematica facendo sempre e comunque riferimento ai contenuti del già citato DM 10/03/98 e del successivo DM nr 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Direttamente coinvolto nel processo di valutazione del rischio incendio e di gestione delle emergenze è come sempre il Datore di Lavoro, o l'eventuale dirigente che può ricevere delega ai sensi dell'art 16 del D.lgs. 81/08 per la gestione degli aspetti dell'antincendio. Il ruolo prevede l'obbligo della nomina degli addetti alla squadra di gestione delle emergenze (art 16 comma b) e della gestione dell'emergenza incendio (comma f) adottando le misure necessarie per evitare lo sviluppo di un incendio (o comunque rivolte a contenerne i danni a persone e cose), e applicando i corretti metodi di controllo sui presidi e di manutenzione sugli impianti.

Il Datore di lavoro è inoltre tenuto, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati come può essere lo stesso RSPP aziendale, ad effettuare la valutazione del rischio incendio, tenendo conto innanzitutto della attività aziendali, della natura dei materiali immagazzinati e manipolati, della presenza di attrezzature che possano generare inneschi, della infiammabilità dei materiali costruttivi e degli arredi e del numero di persone presenti nonché della loro capacità di allontanarsi celermente in caso di emergenza.

I risultati dell'esito determineranno l'appartenenza ad una delle tre categorie inizialmente citate (basso - medio -alto); va comunque precisato che indipendentemente dalle caratteristiche del luogo di lavoro, alcuni di questi in considerazione di particolari requisiti relativi all'affollamento delle persone ed alla loro capacità di deambulazione, vanno comunque classificati come a rischio alto.

A titolo esemplificativo, e come riportato anche nell'allegato IX del DM 10/03/98, ed ai sensi del DPR 151/2011, si illustrano di seguito alcuni casi di classificazione incendio per ognuna delle tre categorie.

AMBIENTI DI LAVORO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;*
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;*
- c) centrali termoelettriche;*
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;*
- e) impianti e laboratori nucleari;*
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;*
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;*
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;*
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;*
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;*
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;*
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;*
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;*
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.*

AMBIENTI DI LAVORO A MEDIO RISCHIO DI INCENDIO: (da tabella 1 del DPR 151/2011):

- fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti;*
- industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti;*

industria della carta con oltre 100 addetti;

magazzini di vendita con oltre 50 addetti;

uffici e aziende con oltre 300 dipendenti;

i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto;

• [...]

AMBIENTI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO:

Genericamente si considerano appartenenti a questa categoria gli ambienti di lavoro dove sono presenti limitate quantità di materiali infiammabili (carta o arredi) e/o sostanze poco infiammabili e dove i processi lavorativi difficilmente potranno generare il rischio di sviluppo e propagazione di un incendio. condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio. Ne fanno parte quindi: gli uffici, le aziende di servizi in genere, gli esercizi commerciali scarsamente affollati, gli studi professionali, ecc.

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO – PUNTI DI ATTENZIONE

Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h)

I GENERATORI DI CALORE sono installati secondo le indicazioni del costruttore ed in locali dotati di adeguate aperture di aerazione

SI

NO

L'ALTEZZA MINIMA DELLE VIE DI USCITA verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m

SI

NO

Se le lavorazioni ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e sono adibiti ad attività che vengono svolte nel locale stesso da più di 5 lavoratori, almeno una porta è apribile nel senso dell'esodo ogni 5 lavoratori con una larghezza minima di m 1,20

SI

NO

Le vie e le uscite d'emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale

SI

NO

Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'uscita e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona

SI

NO

<i>In attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, i dispositivi di apertura manuale delle porte (antipanico/emergenza) posti lungo le vie di uscita sono provvisti di marcatura CE</i>	SI	NO
LE PLANIMETRIE DEL PIANO D'EMERGENZA <i>sono esposte ed indicano la/le via/e di fuga</i>	SI	NO
Per il riscaldamento sono utilizzate apparecchiature funzionanti a combustibile liquido o gassoso		
I DEPOSITI DI PRODOTTI INFIAMMABILI <i>sono immagazzinati in modo sicuro in luoghi lontani da eventuali fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)</i>	SI	NO
SONO PREDISPOSTI ESTINTORI PORTATILI <i>in numero proporzionato e di capacità estinguente adatta all'entità di rischio dell'attività (vedi tabella successiva)</i>	SI	NO
<i>Gli estintori portatili sono ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite stesse e fissati a muro (o su piantana)</i>	SI	NO
<i>È presente almeno un estintore per piano</i>	SI	NO
<i>Lo spazio da percorrere per utilizzare un estintore è inferiore a 30 m</i>	SI	NO

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ELEVATO
13A - 89B	100 m ²	-	-
21A - 113B	150 m ²	100 m ²	-
34A - 144B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55A - 233B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

ESTINTORI: CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AGENTE ESTINGUENTE

Fonte: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - www.vigilfuoco.it

ESTINTORE AD ACQUA

L'estintore ad acqua è stato probabilmente il primo mezzo portatile di spegnimento creato per i principi d'incendio. Negli ultimi anni questo tipo di estinguente è stato abbandonato (tranne che per gli estintori a schiuma) a favore di altre sostanze quali polveri ed halon; tuttavia le problematiche ecologiche hanno stimolato ultimamente ricerche e studi su estintori ad acqua miscelata con sostanze filmanti ed additivi particolari che agiscono sia per raffreddamento che per spegnimento. L'estintore ad acqua è costituito da un serbatoio contenente acqua per il 90% circa, mentre il resto del volume è composto da filmanti ed additivi. La pressurizzazione è di tipo permanente. Il sistema di erogazione è analogo a quello degli altri estintori, ed in particolare la lancia è costituita da una doccetta che permette la fuoriuscita dell'acqua con getto nebulizzato al fine di produrre un maggior scambio termico e un maggiore assorbimento di calore.



In alcuni paesi europei questi estintori hanno anche superato la prova dielettrica, ottenendo pertanto l'approvazione di tipo. In Italia ne è vietato l'uso su apparecchiature elettriche, in questo caso è obbligatoria l'applicazione del simbolo di pericolo

ESTINTORE A POLVERE

Contiene polvere antincendio, composta da varie sostanze chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per migliorarne le qualità di fluidità ed idrorepellenza. Le polveri possono essere di tipo:

- *ABC – polvere polivalente valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco (legno, carta, carbone, liquidi e gas infiammabili), realizzata generalmente con solfato e fosfato d'ammonio, solfato di bario, ecc..*
- *BC – specifica per incendi di liquidi e gas infiammabili, costituita principalmente da bicarbonato di sodio.*

L'azione esercitata dalle polveri chimiche, nello spegnimento del fuoco, consiste essenzialmente nell'inibizione del materiale ancora incombusto, tramite catalisi negativa, nel soffocamento della fiamma ed in un'azione endogena per abbattere subito la temperatura di combustione.

ESTINTORE AD IDROCARBURI ALOGENATI

È un estintore che, simile a quello a polvere per particolari tecnico-costruttive, contiene come agente estinguente gli idrocarburi alogenati comunemente detti anche Halons adatti allo spegnimento di fuochi di classe A-B-C e su apparecchi sotto tensione elettrica.

Il Protocollo di Montreal, firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo, ha bandito l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente tra cui gli halons. L'unione europea e i paesi firmatari di tali accordi hanno disciplinato la messa al bando dei prodotti lesivi con apposite leggi e regolamenti.

Il nostro paese ha regolamentato la dismissione e l'impegno degli halons negli estintori e negli impianti antincendio con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, Decreto Ministero Ambiente 26 marzo 1996 e la legge 16 giugno 1997, n. 179.

I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo "0". L'azione degli idrocarburi alogenati, quale agente estinguente, consiste nell'interporsi all'ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell'ossigeno stesso.

ESTINTORE IDRICO A SCHIUMA

***Estintore a schiuma meccanica:** contiene liquidi schiumogeni miscelati in acqua, e presenta, come particolare tecnico costruttivo, una lancia di scarica munita di fori per aspirare l'aria necessaria per l'espansione della schiuma. La fuoriuscita dell'agente estinguente avviene per mezzo di una compressione, permanente o fornita da un'apposita bomboletta di pressurizzazione; quindi il liquido esce velocemente dalla lancia, dove, per effetto Venturi dovuto ai fori d'aspirazione, avviene la giusta miscelazione di liquido e aria con formazione della schiuma.*

***Estintore idrico a schiuma chimica:** sfrutta la reazione di due sostanze, solfato di alluminio e bicarbonato di sodio, che, mescolate al momento dell'impiego, producono una reazione chimica con sviluppo di CO₂ (anidride carbonica), necessaria alla fuoriuscita del prodotto. Gli estintori a schiuma sono impiegati per lo spegnimento dei fuochi di classe A e B, spegnimento che avviene per soffocamento, dovuto all'effetto filmante (uno strato di schiuma-film che si espande sul fuoco).*

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA



Strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola d'acciaio, realizzata in un unico pezzo di spessore adeguato alle pressioni interne, contiene CO₂ (anidride carbonica) compresso e liquefatto.

Il gruppo valvolare è con attacco conico, senza foro per attacco manometrico nè valvola per controllo pressioni.

Si distingue in ogni caso dagli altri estintori, anche per la colorazione dell'ogiva (grigio chiaro), che è il colore prescritto nel manuale delle sostanze pericolose.

È adatto per spegnimento di fuochi di classe B e C; essendo un gas inerte e dielettrico (di natura isolante), la normativa di prevenzione incendi ne prescrive l'installazione in prossimità dei quadri elettrici.


Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estintore, spinta dalla propria pressione interna, pari a circa 55/60 bar (a 20°C), raggiunge il cono diffusore, dal quale, attraverso il passaggio obbligato attraverso un filtro frangigetto si espande, con una temperatura di circa -78°C, sotto forma di neve carbonica o ghiaccio secco.

Il gas circonda i corpi in fiamme, abbassa la concentrazione d'ossigeno e provoca lo spegnimento per raffreddamento e soffocamento. La distanza utile del getto è molto limitata (2 o 3 m.).

ESTINTORI: CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PESO

ESTINTORE PORTATILE:

estintore concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 Kg. (D.M. del 20/12/1982).



Estintore Carrellato: estintore trasportato su ruote, di massa totale maggiore di 20 Kg. e contenente estinguente fino a 150 Kg. (D.M. del 06/03/1992).
Necessita di due operatori.

ESTINTORI: CONTRASSEGNI APPOSTI

In questa pagina sono illustrati i due contrassegni presenti sull'estintore e, per ognuno di essi, una spiegazione dei vari punti presenti sulla figura. Il primo è un contrassegno identificativo dell'estintore mentre il secondo è un certificato di garanzia.



Il primo contrassegno indica:


1. Designazione del tipo.
2. Istruzioni per l'uso.
3. Classi di fuoco.
4. Istruzioni successive all'uso.
5. Pericoli d'utilizzazione
6. Carica nominale (*)
7. Estremi d'approvazione ministeriale.
8. Generalità commerciali.

Collaudo: consiste nella verifica della stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. Il collaudo deve essere effettuato ogni 6 anni (5 per quelli ad anidride carbonica) e consiste in una prova idraulica della durata di un minuto, verificando che non vi siano deformazioni di sorta.



(*) = Questa dicitura non è obbligatoria. Nel caso in cui l'estintore non superi favorevolmente la prova dielettrica, deve essere riportato "non utilizzabile su apparecchi sotto tensione elettrica". Deve quindi essere impresso sull'etichetta il simbolo di tale divieto.

CARTELLINO DI MANUTENZIONE

 Ministero dell'Interno C.N.V.V.F. - C.S.E. - Lab. di Chimica Cartellino di manutenzione ai sensi del DPR 547/55 art. 34 e conforme ad UNI 9994	
N° matricola	
Den. Commerciale	
Tipo a	
Massa lorda	
Carica effettiva	
Codice costruttore	
Approvazione M.I.	
Operazione effettuata	
Data intervento	
Firma manutentore	

Il cartellino di manutenzione presente sull'estintore deve contenere:


- Numero di matricola o estremi d'identificazione.
- Massa lorda.
- Carica effettiva.
- Tipo operazione effettuata.
- Data dell'intervento.
- Firma o punzonatura del manutentore.

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SUGLI IMPIANTI e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore	SI	NO
ESISTE L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria (con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete)	SI	NO
ESISTE UN SISTEMA DI ALLARME (sistemi di rilevazione e segnalazione automatica incendi) con comando in luogo presidiato	SI	NO
ESISTE UN SISTEMA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, finalizzato alla sicurezza antincendio	SI	NO
È stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti e dei presidi antincendio	SI	NO

<i>È stata data un'adeguata informazione e formazione (secondo quanto previsto all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) per i lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di gestione dell'emergenza (D.lgs. 81/2008, artt. 18 c. 1- b e 43) secondo la durata prevista</i>	SI	NO
<i>Gli impianti di adduzione del gas combustibile sono conformi alle norme UNI-CIG</i>	SI	NO
<i>LE TUBAZIONI NON INTERRATE convoglianti fluidi sono identificate mediante apposita colorazione (apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm)</i>	SI	NO
<i>LE BOMBOLE DI GAS, quando non utilizzate, sono depositate all'esterno del luogo di lavoro</i>	SI	NO
<i>Le bombole piene sono mantenute separate da quelle vuote</i>	SI	NO
<i>LE BOMBOLE, incluse quelle vuote, sono dotate di cappuccio di protezione e valvola bloccata in posizione di chiusura durante il deposito</i>	SI	NO
<i>Ciascuna bombola è chiaramente identificata, corredata di fascia colorata di contrassegno del contenuto e di simbologia appropriata</i>	SI	NO

BOMBOLE

Con i Decreti del 7 gennaio 1999 (Codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili) e del 14 ottobre 1999 (Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medico elencati nella Farmacopea ufficiale italiana) il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ravvisata l'opportunità di armonizzare le colorazioni distintive per l'identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci, ha disposto l'applicazione della norma UNI EN 1089-3. Tale norma non viene applicata agli estintori e alle bombole GPL



Le bombole sono essenzialmente costituite da:

- 1. un cappello che racchiude la valvola di erogazione*
- 2. una valvola*
- 3. un collare filettato*
- 4. un'ogiva*
- 5. un corpo cilindrico*
- 6. un fondo*
- 7. un piede d'appoggio*

La funzione del cappello è quella di proteggere la valvola di erogazione, che è il punto più debole della bombola, da rotture in caso di ribaltamenti o urti accidentali.

Il contenuto della bombola si identifica in due modi:

- dal colore dell'ogiva che identifica il rischio principale associato al gas;*
- dall'etichettatura dove è scritto il nome del gas.*

COLORAZIONE DELL'OGIVA

La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovrà essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera "N", come dettagliatamente specificato sulla norma UNI EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997.

Il colore dell'ogiva, in generale, identifica il rischio principale associato al gas, e non il gas stesso, solo per i gas più comuni sono previsti colori specifici.

Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per altri scopi, purché non comporti il pericolo di errore e interpretazioni del rischio associato al colore dell'ogiva.















Tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.

GAS PIÙ COMUNI

<i>Colorazione delle ogive delle bombole di gas più comuni</i>					
<i>Gas con colorazione individuale e Formula chimica</i>	<i>Vecchia colorazione</i>		<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
<i>Acetilene (C₂H₂)</i>		<i>Ogiva Arancione</i>		<i>Ogiva Marrone rossiccio</i>	<i>3009</i>
<i>Ammoniaca (NH₃)</i>		<i>Ogiva Verde</i>		<i>Ogiva Giallo</i>	<i>1018</i>
<i>Argon (Ar)</i>		<i>Ogiva Amaranto</i>		<i>Ogiva Verde scuro</i>	<i>6001</i>
<i>Azoto (N₂)</i>		<i>Ogiva Nero</i>		<i>Ogiva Nero</i>	<i>9005</i>
<i>Biossido di Carbonio (CO₂)</i>		<i>Ogiva Grigio chiaro</i>		<i>Ogiva Grigio</i>	<i>7037</i>
<i>Cloro (Cl₂)</i>		<i>Ogiva Giallo</i>		<i>Ogiva Giallo</i>	<i>1018</i>
<i>Elio (He)</i>		<i>Ogiva Marrone</i>		<i>Ogiva Marrone</i>	<i>8008</i>
<i>Idrogeno (H₂)</i>		<i>Ogiva Rosso</i>		<i>Ogiva Rosso</i>	<i>3000</i>
<i>Ossigeno (O₂)</i>		<i>Ogiva Bianco</i>		<i>Ogiva Bianco</i>	<i>9010</i>
<i>Protossido d'Azoto (N₂O)</i>		<i>Ogiva Blu</i>		<i>Ogiva Blu</i>	<i>5010</i>

ALTRI GAS E MISCELE

Colorazione delle ogive delle bombole degli altri gas e miscele con colorazione per gruppo di pericolo

<i>Altri gas e miscele con colorazione per gruppo di pericolo</i>	<i>Vecchia colorazione</i>		<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
<i>Inerti</i>		<i>Ogiva Alluminio</i>		<i>Ogiva Verde brillante</i>	6018
<i>Infiammabili</i>		<i>Ogiva Alluminio</i>		<i>Ogiva Rosso</i>	3000
<i>Ossidanti</i>		<i>Ogiva Alluminio</i>		<i>Ogiva Blu chiaro</i>	5012
<i>Tossici e/o corrosivi</i>		<i>Ogiva Giallo</i>		<i>Ogiva Giallo</i>	1018
<i>Tossici e infiammabili</i>		<i>Ogiva Giallo</i>		<i>Ogiva Giallo e rosso</i>	1018 e 3000
<i>Tossici e ossidanti</i>		<i>Ogiva Giallo</i>		<i>Ogiva Giallo e blu chiaro</i>	1018 e 5012
<i>Aria industriale</i>		<i>Ogiva Bianco e nero</i>		<i>Ogiva Verde brillante</i>	6018










MISCELE AD USO RESPIRATORIO

<i>Colorazione delle ogive delle bombole delle miscele ad uso respiratorio</i>					
<i>Miscela ad uso respiratorio</i>	<i>Vecchia colorazione</i>		<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
<i>Aria respirabile</i>		<i>Ogiva Bianco e nero</i>		<i>Ogiva Bianco e nero</i>	9010 e 9005
<i>Miscela Elio-Ossigeno</i>		<i>Ogiva Alluminio</i>		<i>Ogiva Bianco e marrone</i>	9010 e 8008









GAS E MISCELE MEDICINALI

Al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana, la parte cilindrica di tali bombole deve essere verniciata di bianco (RAL 9010) come stabilito dal D.M. del Ministero della Salute del 4 agosto 2000, ferma restando la colorazione distintiva delle ogive prescritta dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999

Colorazione delle ogive delle bombole dei gas medicinali nomenclatura F.U.

<i>I gas medicinali nomenclatura F.U.</i>	<i>Vecchia colorazione</i>		<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
<i>Ossigeno (O₂)</i>		<i>Ogiva Bianco e Corpo Verde</i>		<i>Ogiva Bianco e Corpo Bianco</i>	<i>9010 e 9010</i>
<i>Protossido d'azoto (N₂O)</i>		<i>Ogiva Blu e Corpo Verde</i>		<i>Ogiva Blu e Corpo Bianco</i>	<i>5010 e 9010</i>
<i>Biossido di carbonio (CO₂)</i>		<i>Ogiva Grigio</i>		<i>Ogiva Grigio e Corpo Bianco</i>	<i>7037 e 9010</i>
<i>Azoto (N₂)</i>		<i>Ogiva Nero e Corpo Grigio scuro</i>		<i>Ogiva Nero e Corpo Bianco</i>	<i>9005 e 9010</i>
<i>Aria Medica</i>		<i>Ogiva Bianco e Nero</i>		<i>Ogiva Bianco e Nero e Corpo Bianco</i>	<i>9010-9005 e 9010</i>
<i>Aria Sintetica 20% < O₂ < 23,5%</i>		<i>Ogiva Bianco e Nero</i>		<i>Ogiva Bianco e Nero e Corpo Bianco</i>	<i>9010-9005 e 9010</i>

ALTRI GAS MEDICINALI


<i>Colorazione delle ogive delle bombole delle miscele di gas medicinali F.U. maggiormente utilizzate</i>					
<i>Miscele di gas medicinali F.U. maggiormente utilizzate</i>	<i>Vecchia colorazione</i>		<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
Ossigeno (O₂) + Azoto (N₂) contenuto di Ossigeno (O₂) < 20%		<i>Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio</i>		<i>Ogiva Verde brillante e Corpo Bianco</i>	<i>6018 e 9010</i>
Ossigeno (O₂) + Azoto (N₂) contenuto di Ossigeno (O₂) > 23,5%		<i>Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio</i>		<i>Ogiva Blu chiaro e Corpo Bianco</i>	<i>5012 e 9010</i>
Ossigeno (O₂) + Protossido d'azoto (N₂O)		<i>Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio</i>		<i>Ogiva Bianco e Blu e Corpo Bianco</i>	<i>9010-5010 e 9010</i>
Ossigeno (O₂) + Biossido di Carbonio (C₂O₂)		<i>Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio</i>		<i>Ogiva Bianco e Grigio e Corpo Bianco</i>	<i>9010-7037 e 9010</i>

ALTRE MISCELE

Devono essere identificate da una codifica di colori sull'ogiva che indica le proprietà del contenuto secondo l'ordine decrescente di rischio così indicato:

<i>Rischio</i>	<i>Nuova colorazione</i>		<i>Numero RAL della nuova colorazione</i>
<i>Tossico e/o corrosivo</i>		<i>Ogiva Giallo</i>	<i>1018</i>
<i>Inflammabile</i>		<i>Ogiva Rosso</i>	<i>3000</i>
<i>Ossidante</i>		<i>Ogiva Blu chiaro</i>	<i>5012</i>
<i>Inerte</i>		<i>Ogiva Verde brillante</i>	<i>6018</i>

ETICHETTATURA BOMBOLE



Legenda:

1. numero ONU e denominazione del gas;
2. composizione del gas o della miscela;
3. generalità produttore o primo importatore;
4. simboli di pericolo;
5. frasi di rischio;
6. consigli di prudenza;
7. numero CE della sostanza contenuta

LA POSTAZIONE DESTINATA ALLA RICARICA della batteria del carrello elevatore è ammessa solo all'interno di locale ad uso esclusivo	SI	NO
In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, è stato redatto il piano di emergenza (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, elaborato in conformità all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998) riportante le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio	SI	NO
In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, i lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio (ai sensi del p.to 7.4 Allegato VII del D.M. 10/03/1998), effettuate almeno una volta l'anno o secondo la periodicità prevista, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento	SI	NO

IL LAVORATORE NON PUO' NON SAPERE COSA, QUANTO, IN QUANTO TEMPO E DOVE PUÒ BRUCIARE IN AZIENDA.

DEVE SAPERE COSA PUÒ SVILUPParsi A SEGUITO DELL'INCENDIO E DOVE QUESTE SOSTANZE POSSONO PROPAGARSI.

DEVE SAPERE QUALI SIANO I LAVORATORI POTENZIALMENTE ESPOSTI, E SE OBIETTIVAMENTE SARANNO IN GRADO DI METTERSI AL RIPARO.

DEVE ESSERE VALUTATA L'EVENTUALE PRESENZA DI FIGURE CHE PER VARI MOTIVI AVRANNO NECESSITÀ DI AIUTO PER EVACUARE LA ZONA PERICOLOSA.

PER IL RLS DEVE ESSERE POSSIBILE ACCERTARE LA PREVENTIVA CONOSCENZA DELLE MODALITÀ DI FUGA, DELLE PROCEDURE, DEI DISPOSITIVI, DEI RUOLI, DEI SEGNALI E DELLA CARTELLONOSTICA DEDICATA.

I PRESIDI ANTINCENDIO SONO TUTTI PRESENTI, ADEGUATI E MANTENUTI EFFICIENTI?

ESISTE UN ADEGUATO **PIANO DI EVACUAZIONE?**

NE È STATA VERIFICATA L'EFFICACIA?

È STATO TESTATO (PROVATO) SIMULANDO UNA EVACUAZIONE?

ESISTONO **DOCUMENTI, REGISTRI, MATERIALI** ATTESTANTI LA CORRETTEZZA DEL SISTEMA?

SONO NOMINATI **GLI ADDETTI** IN NUMERO ADEGUATO, TENENDO CONTO LA COMPLESSITÀ DEI REPARTI, I TURNI, ECC.?

ESISTONO ATTESTATI ATTI A CERTIFICARE L'ADEGUATA FORMAZIONE SVOLTA?

HAI PARTECIPATO A TUTTO IL **PROCESSO DI PREVENZIONE INCENDI?**

SEI STATO **CONSULTATO SUI NOMINATIVI** SCELTI?

IL RLS NON PUO' NON SAPERE E DEVE POTERE VERIFICARE L'INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO NEL PROPRIO DVR, CON ESPLICITATE LE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE.



Fra le cose che sarebbe bene riconoscere è la pericolosità delle merci pericolose, queste sono codificate in varie maniere, in funzione della tipologia e del sistema di trasporto.

Durante i corsi svolti te ne avranno già parlato, ma ne riportiamo nel testo le principali.

IL CODICE KEMLER – ONU

Il Kemler-ONU è un codice internazionale posto sulle fiancate e sul retro dei mezzi che trasportano merci pericolose.

Descrizione	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">256</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">1235</div>	<p>Identifica il tipo di materia trasportata ed il tipo di pericolosità della stessa. In caso di incidente la tempestiva comunicazione ai Vigili del Fuoco, dei numeri riportati sul pannello, consente di stabilire rapidamente le modalità del tipo di intervento.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">256</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">****</div>	<p>Nella parte superiore, il numero (Kemler), è composto da due o tre cifre.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">2**</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">****</div>	<p>La prima cifra indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-gas • 3-liquido infiammabile • 4-solido infiammabile • 5-materia comburente o perossido organico • 6-materia tossica • 7-materia radioattiva • 8-materia corrosiva • 9-materia pericolosa diversa
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">*56</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">****</div>	<p>Seconda e terza cifra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-materia non ha pericolo secondario • 1-esplosione • 2-emissione di gas per pressione o reazione chimica • 3-infiammabilità

	<ul style="list-style-type: none"> • 5-proprietà comburenti • 6-tossicità • 8-corrosività • 9-pericolo di esplosione violenta dovuta a decomposizione spontanea od a polimerizzazione
	<p>Il numero di identificazione del pericolo, preceduto dalla lettera X indica che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua</p>
	<p>Nella parte inferiore il numero (ONU) è composto da quattro cifre identificative della materia trasportata, in base alla denominazione chimica ed alla sua classificazione. L'elenco delle materie viene aggiornato costantemente e contiene più di duemila sostanze</p>

IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE è regolamentato *differentemente in funzione del sistema di trasporto:*

I Regolamenti Internazionali vigenti sono

- ADR (strada)
- IMDG (mare)
- ICAO (aerea)
- RID (ferrovia)
- ADN (vie navigabili interne)

Inoltre in Europa il trasporto terrestre di merci pericolose è regolamentato da:

- ADR (strada)
- RID (ferrovia)
- ADN (vie navigabili interne)

ADR SPECIFICA:

(a) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito;

(b) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

- *la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova;*
- *l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);*
- *l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);*
- *le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);*
- *le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;*
- *l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).*

FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui "in ADR" , il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

FORMAZIONE DI BASE ***Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.***

FORMAZIONE SPECIFICA ***Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.***

Formazione in materia di sicurezza Il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

LA FORMAZIONE DEVE ESSERE PERIODICAMENTE INTEGRATA *con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni*

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

<i>Sono adottate le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici siano tali da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica</i>	SI	NO
TUTTI I MATERIALI ELETTRICI UTILIZZATI <i>rispettano i requisiti essenziali di sicurezza per essi previsti dalle applicabili norme di prodotto</i>	SI	NO
<i>Gli impianti, le apparecchiature e i materiali elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, uso dell'energia elettrica, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, e di automazione di porte, cancelli e barriere) sono progettati, costruiti, installati, e mantenuti, secondo la regola d'arte, come definita dalle norme di buona tecnica</i>	SI	NO
<i>Gli impianti e le attrezzature elettrici sono costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti dall'elettrocuzione</i>	SI	NO
<i>Gli impianti elettrici sono sempre dotati di idoneo interruttore differenziale "SALVAVITA"</i>	SI	NO
CONTATTI ACCIDENTALI <i>Gli impianti elettrici sono dotati di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione</i>	SI	NO
L'ISOLAMENTO DEI CONDUTTORI ELETTRICI <i>è adeguato alla tensione di funzionamento degli impianti</i>	SI	NO
LE BATTERIE <i>di accumulatori elettrici sono collocate e ricaricate in locali idonei</i>	SI	NO
I LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE <i>etc. degli impianti e attrezzature elettriche sono eseguiti fuori tensione</i>	SI	NO
NON SONO ESEGUITI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE <i>o di impianti elettrici con parti attive non protette, o, che per circostanze particolari, si debbano ritenere non sufficientemente protette</i>	SI	NO
<i>Gli impianti elettrici sono periodicamente controllati per verificarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza</i>	SI	NO
GLI IMPIANTI DI MESSA TERRA, <i>e di protezione dalle scariche atmosferiche sono verificati periodicamente</i>	SI	NO
<i>Le attrezzature elettriche portano l'indicazione delle caratteristiche costruttive, tensione, intensità e tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche importanti per l'uso</i>	SI	NO

Il Testo unico sulla Sicurezza (Dlgs n. 81 del 2008) al capo III obbliga il datore di lavoro a RICONOSCERE LE COMPETENZE DELLE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI della propria azienda.

In particolare recita l'articolo 82 comma 1: E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui [...] i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:[...] 1) l'esecuzione

di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

I tuoi colleghi che operano su impianti elettrici sono abilitati a svolgere tale attività?

SI

NO

*Le competenze che forniscono le idoneità che la legge cita (**PEI Persona idonea**) e che le norme richiedono (**PES Persona Esperta; PAV Persona Avvertita**) sono contenute in una serie di normative le cui principali sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 50110-1 entrate in vigore nella edizione a partire dal 1 febbraio 2014.*

In sintesi nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale [PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del Dlgs 81/2008 comma 1 per bassa tensione).

Poiché la norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono un lavoro con presenza di rischio elettrico.

L'attestato di partecipazione con superamento del corso di 16 ore, sarà rilasciato dall'ente di formazione a coloro che, oltre ad aver superato positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 70% delle ore previste per il corso.

Il Datore di Lavoro, sulla scorta di quanto indicato e sulla base degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e della Norma CEI 11-27, il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV).

GAS, LIQUIDI COMBUSTIBILI, COMBURENTI, APPARECCHI A PRESSIONE, CALDAIE.

LE ATTREZZATURE A PRESSIONE e i loro insiemi sono conformi alle specifiche norme di prodotto, e sono dotati di marcatura CE	SI	NO
Le attrezzature a pressione e i loro insiemi sono mantenuti e verificati secondo quanto previsto dalla normativa	SI	NO
I controlli e le revisioni delle attrezzature a pressione e loro insiemi sono registrati per iscritto, e le registrazioni sono conservate	SI	NO
Le attrezzature a pressione e i loro insiemi dispongono dei dispositivi di protezione e sicurezza (valvole di sicurezza, dischi di rottura etc.) dimensionati opportunamente	SI	NO
I dispositivi di funzionamento delle attrezzature a pressione sono tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento	SI	NO
NEI LUOGHI DI LAVORO SONO UTILIZZATI RECIPIENTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS O LIQUIDI COMBUSTIBILI	SI	NO
I recipienti di distribuzione di gas o liquidi combustibili hanno adeguati requisiti di sicurezza	SI	NO
I recipienti di gas o liquidi combustibili, sia pieni che vuoti, dopo l'uso, sono immagazzinati all'aperto, o in locali a uso esclusivo, dotati di idonea ventilazione, e in condizioni di sicurezza	SI	NO
I recipienti di gas o liquidi combustibili sono dotati di idonei sistemi di etichettatura, che consentono di identificare in modo chiaro e univoco la natura del contenuto e i relativi pericoli connessi	SI	NO
I recipienti di gas o liquidi combustibili vuoti sono conservati in posti appositi, separatamente da quelli pieni	SI	NO
SISTEMI DI ASPIRAZIONE Nei locali dove sono presenti i gas o liquidi combustibili sono installati, ove necessario, adeguati sistemi di aspirazione o contenimento fughe, e/o di rilevazione e allarme	SI	NO
Esistono locali dove si immagazzinano e/o si utilizzano gas o liquidi combustibili o comburenti in quantità non trascurabili	SI	NO
I LOCALI DI IMMAGAZZINAMENTO /uso dispongono di mezzi o impianto antincendio adeguati per tipologia e prestazioni	SI	NO
Nei locali di immagazzinamento/uso dei gas o liquidi combustibili o comburenti sono impiegati solo apparecchi e sistemi di protezione elettrici appositamente progettati e realizzati	SI	NO
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione dei cannelli di saldatura è inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza	SI	NO

NEI LUOGHI DI LAVORO SONO UTILIZZATE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE	SI	NO
LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE <i>sono ubicate in zone e posizioni protette</i>	SI	NO
<i>Le tubazioni di distribuzione e gli accessori fuori terra sono adeguatamente colorati e contrassegnati con segnaletica di salute e sicurezza</i>	SI	NO
<i>La rete di distribuzione è provvista di dispositivi atti ad effettuare l'isolamento di suoi determinati tratti in caso di necessità</i>	SI	NO
<i>Esiste un programma di informazione e formazione del personale sui pericoli associati ai gas e liquidi combustibili utilizzati</i>	SI	NO
<i>Vengono messe a disposizione dei lavoratori le SCHEDE DATI DI SICUREZZA relative ai gas e liquidi combustibili utilizzati</i>	SI	NO
L'AMBIENTE CHE CONTIENE L'IMPIANTO TERMICO <i>è dotato, se richiesto, di aperture atte a garantire il ricambio dell'aria</i>	SI	NO
<i>I locali che ospitano gli impianti termici costituiscono un compartimento antincendio</i>	SI	NO
LE PORTE DEI LOCALI <i>che ospitano gli impianti termici e i loro disimpegni sono apribili verso l'esterno e possiedono adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco</i>	SI	NO
I LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA E ALTRI LABORATORI ARTIGIANI <i>rispettano le specifiche prescrizioni normative di prevenzione incendi</i>	SI	NO
I LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE <i>rispettano le specifiche prescrizioni normative di prevenzione incendi</i>	SI	NO
I LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE <i>e la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore sono utilizzati correttamente</i>	SI	NO
<i>A servizio degli impianti termici sono disponibili adeguati mezzi di estinzione incendi</i>	SI	NO
<i>A servizio degli impianti termici è apposta adeguata segnaletica di sicurezza</i>	SI	NO
I SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO <i>sono correttamente installati</i>	SI	NO
<i>A servizio degli impianti termici sono disponibili adeguati mezzi di estinzione</i>	SI	NO
<i>A servizio degli impianti termici è apposta adeguata segnaletica di sicurezza</i>	SI	NO
GLI APPARECCHI A FOCOLARE APERTO <i>destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi, sono muniti di adeguati condotti di estrazione del fumo</i>	SI	NO
<i>Gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici sono sistematicamente registrati</i>	SI	NO
<i>I tuoi colleghi che operano alla conduzione di impianti termici sono abilitati a svolgere tale attività, hanno un patentino di conduttore</i>	SI	NO

Ai sensi dell'art. 287 del Codice ambientale (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un PATENTINO DI ABILITAZIONE rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Tale obbligo ricorre non solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, come nella Legge 615/1966, ma anche per quelli alimentati con combustibile gassoso.

Con sentenza n. 250 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del D.lgs. n. 152/2006 nella parte che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici e in quella in cui assegna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quella di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi, contravvenendo al disposto di cui all'art. 84, lett. b, del D.lgs. n. 112 del 1998.

Pertanto la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale: ciascuna Regione deve individuare l'Autorità deputata al rilascio del patentino, le modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui sopra, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del DM 12 agosto 1968 (art. 287, comma 6, D.lgs. 152/06 e s.m.i.). Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro possono continuare a rilasciare il patentino in attesa dell'emanazione delle leggi regionali.

A tal proposito si ricorda che gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 200000 Kcal/h sono classificati in due categorie:

·Impianti di 1^a categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n. 824;

·Impianti di 2^a categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

e per essi sono previsti due gradi di abilitazione:

PATENTINO DI 1° GRADO

1. ABILITA ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI 1^a CATEGORIA PER SOGGETTI GIÀ IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI GENERATORI A VAPORE, DI QUALSIASI GRADO, IN CORSO DI VALIDITÀ. Abilita alla conduzione degli impianti, alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi, di potenza termica nominale superiore a 232kW, compresi quelli rientranti nella categoria dei generatori di vapore. E' previsto il rilascio in equipollenza con il Certificato di abilitazione alla condotta di generatori a vapore, ossia senza necessità di formazione aggiuntiva.

2. per il rilascio è necessario che il richiedente sia in possesso anche del detto certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi del Regio Decreto 12/05/1927 n. 824, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro in corso di validità,

3. abilita direttamente, senza l'osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado

PATENTINO DI 2° GRADO

1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 2^a categoria per soggetti non in possesso di Certificazione di abilitazione alla condotta di generatori a vapore. Abilita alla conduzione degli impianti, alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi, di potenza termica nominale superiore a 232kW, esclusi quelli rientranti nella categoria dei generatori di vapore.

E' previsto il rilascio a seguito di superamento dell'esame finale di un corso di formazione di 90 ore, erogato da un ente accreditato presso l'Albo Regionale dei servizi di istruzione e Formazione Professionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 19/2007 e relativi attuativi.

Note generali

1. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti;

2. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12/05/1927 n. 824 costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o 2° grado;

3. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici;

4. I patentini di 1° e 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici non necessitano di essere rinnovati in quanto la loro validità cessa contemporaneamente alla cessazione dell'attività e cancellazione dalla Camera di Commercio.

USO DI GAS TOSSICI

Hai potuto verificare la presenza in azienda della autorizzazione alla produzione da parte della ASL

SI

NO

Hai potuto verificare la presenza in azienda della autorizzazione prefettizia a custodire e conservare gas tossici in magazzini e depositi

SI

NO

DEFINIZIONE DI GAS TOSSICO.

Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (3), è considerato «gas tossico»:

a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

<i>Licenza annuale per il trasporto da parte dell'autorità di P.S</i>	SI	NO
<i>Hai potuto verificare la presenza in azienda della autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di P.S all'utilizzo di gas tossici in luogo abitato</i>	SI	NO
<i>Hai potuto verificare la presenza in azienda della autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di P.S all'utilizzo di gas tossici in aperta campagna</i>	SI	NO
<i>Hai potuto verificare la presenza in azienda della autorizzazione preventiva da parte della Capitaneria di porto all'utilizzo di gas tossici a bordo di navi o nell'ambito dei porti da parte della Capitaneria di porto</i>	SI	NO
<i>Hai potuto verificare la presenza in azienda del certificato di idoneità del Prefetto</i>	SI	NO
<i>Esiste una deroga a favore degli stabilimenti industriali</i>	SI	NO
<i>Hai verificato che sia stata conseguita la Patente per l'uso di gas tossici</i>	SI	NO

PATENTE

La patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici costituisce il documento prescritto per l'abilitazione e l'esecuzione delle diverse operazioni relative all'impiego dei gas tossici (dal Regio Decreto n. 147/1927 sono classificati tali, ad esempio, cianuri ed acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, cloro, ecc.). Il conseguimento del patentino avviene dopo il superamento di un esame orale e di una prova pratica. Il patentino vale per cinque anni dopo i quali è necessario il rinnovo ed ogni anno viene pubblicato un Decreto del Ministero della Sanità che dispone l'inizio delle operazioni di revisione per le patenti rilasciate in un determinato periodo.

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

FUMIGAZIONI

1 – Ai fini dell'applicazione della presente Regola per "fumigazione" s'intende qualsiasi operazione attuata con prodotti liquidi, solidi o aeriformi, finalizzata a bonificare o prevenire la presenza di insetti, parassiti o roditori.

2 – La fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi è consentita unicamente a terra in zone riconosciute idonee a tale scopo – anche di volta in volta – dalla Capitaneria di Porto. Non è, comunque, consentito procedere a fumigazioni lungo le strade e nei piazzali della viabilità portuale.

3 – La fumigazione di cui al precedente punto 2 è consentita solamente per le "unità di carico" o gli imballaggi destinati all'imbarco, con esclusione di quelli provenienti da "transhipment".

L'eventuale fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi provenienti da sbarco e destinati all'introduzione nel territorio nazionale può avvenire previa esplicita disposizione del Servizio Sanitario Nazionale.

4 – Chi intende effettuare la fumigazione deve presentare apposita istanza (in duplice copia, in bollo) alla Capitaneria di Porto compilata secondo il fac-simile "Mod. MP-F" (all.6); la Capitaneria di Porto, esaminata l'istanza, ne restituisce una copia al richiedente con le determinazioni del caso in ordine alle misure di sicurezza ritenute necessarie.

5 – La persona o la società autorizzata ad effettuare la fumigazione – indipendentemente dall'osservanza della legislazione in materia sanitaria e di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro – deve:

- a. impedire l'accesso alla zona in cui si effettua la fumigazione alle persone non interessate;
- b. esporre opportuni cartelli segnaletici indicanti la zona a rischio e il divieto di accedervi;
- c. assicurare che nessuna persona entri nell'unità di carico sottoposta a fumigazione soltanto che il Responsabile Chimico della Società non abbia emesso il "certificato di non pericolosità".




6 – Non è consentito l'imbarco o lo sbarco di "unità di carico" od imballaggi o qualsivoglia altro oggetto sotto fumigazione.




7 – La fumigazione dei locali del carico o di altri locali di una nave all'ormeggio è consentita presso banchina, di volta in volta, ritenuta idonea a tale scopo dalla Capitaneria di Porto.



La fumigazione avviene nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 4 e 5 della presente Regola.

8 – Non è consentito l'accesso al porto di navi che abbiano dei locali o delle "unità di carico" sotto fumigazione.

ETICHETTE DI PERICOLO

<i>Descrizione</i>	
 CORROSIVO	<p><i>Possono esercitare nel contatto con tessuti vivi un'azione distruttiva</i></p>
 ESPLOSIVO	<p><i>Gli agenti ESPLOSIVI possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento.</i></p> <p><i>Possono essere solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi ed agire anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico.</i></p>
INFIAMMABILE	<p><i>Gli infiammabili non hanno la fiamma come simbolo ma solo la frase R10 sull'etichetta:</i></p> <p><i>R 10 infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21°C e minore o uguale a 55°C.</i></p> <p><i>Sono COMBUSTIBILI tutte le altre sostanze che possono comunque sostenere un processo di combustione (ossidazione veloce con sviluppo di calore).</i></p> <p><i>Non hanno un simbolo o una frase di rischio che li caratterizzi per questo pericolo.</i></p>
 FACILMENTE INFIAMMABILE	<p><i>le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi (R 17:spontaneamente infiammabile all'aria);</i></p> <p><i>le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione (R11);</i></p> <p><i>sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che non sono estremamente infiammabili (R11);</i></p>





	<p><i>le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose (R 15: a contatto con l'acqua libera gas altamente infiammabili.).</i></p>
<div style="text-align: center;">  <p>ESTREMAMENTE INFIAMMABILE</p> </div>	<p><i>le sostanze ed i preparati liquidi con il punto di infiammabilità le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.</i></p> <p><i>Si accompagnano alla frase R 12:altamente infiammabile:sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0°C e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35°C.</i></p>
<div style="text-align: center;">  <p>NOCIVO PER L'AMBIENTE</p> </div>	<p><i>L'ultimo simbolo inserito nel sistema di classificazione in ordine di tempo è quello che riguarda i pericoli per l'ambiente.</i></p> <p><i>In relazione alle caratteristiche di nocività ecologiche si accompagna alle seguenti frasi di rischio:</i></p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.</p> <hr/> <p>R51 Tossico per gli organismi acquatici.</p> <hr/> <p>R52 Nocivo per gli organismi acquatici.</p> <hr/> <p>R53 Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.</p> <hr/> <p>R54 Tossico per la flora.</p> <hr/> <p>R55 Tossico per la fauna.</p> <hr/> <p>R56 Tossico per gli organismi del terreno.</p> <hr/> <p>R57 Tossico per le api.</p> <hr/> <p>R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.</p> <hr/> <p>R59 Pericoloso per lo strato di ozono.</p> </div>
<div style="text-align: center;">  <p>COMBURENTE</p> </div>	<p><i>COMBURENTI sono agenti che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica (incendio).</i></p> <p><i>Contrassegnati dal simbolo O e dall'indicazione di pericolo "comburente".</i></p>

	<p><i>Obbligatoria una frase indicante i rischi specifici:</i></p> <p><i>R 7: può provocare un incendio;</i></p> <p><i>R 8: può provocare l'accensione di materiale combustibile</i></p> <p><i>R 9: esplosivo in miscela con materiale combustibile</i></p> <p><i>L'ossigeno concentrato e l'acqua ossigenata sono fra i comburenti (o ossidanti) più diffusi. Molti catalizzatori ed i perossidi esplicano la stessa funzione.</i></p>
 <p>RISCHIO BIOLOGICO</p>	<p><i>Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni</i></p> <p><i>Oltre a VIRUS, BATTERI, FUNGHI e ENDOPARASSITI</i></p> <p><i>Anche:</i></p> <p><i>prodotti dei microrganismi</i></p> <p><i>prioni (agenti causali del morbo della "mucca pazza")</i></p> <p><i>prodotti cellulari di origine vegetale o animale (peli, forfore animali, fibre tessili)</i></p> <p><i>artropodi (insetti, zecche, acari della polvere, ecc.)</i></p>
 <p>RADIOATTIVO</p>	<p><i>Il rischio radiologico è il rischio corrispondente all'esposizione indebita o accidentale alla radioattività artificiale. Se nell'esposizione sono coinvolte materie fissili, in particolare uranio e plutonio, si parla anche di rischio nucleare.</i></p> <p><i>La radiazione è solitamente classificata in base agli effetti che produce nell'interagire con la materia: si parla quindi di radiazione ionizzante oppure di radiazione non ionizzante. Quest'ultima comprende fenomeni quali la luce ultravioletta, il calore radiante e le micro-onde</i></p>
<p><i>La tossicità a breve (effetto acuto) è considerata una delle caratteristiche più importanti delle sostanze pericolose.</i></p> <p><i>Per definire la tossicità sono stati unificati test basati sulla quantità di composto chimico che risulta letale in funzione della via di esposizione.</i></p> <p><i>DL50: è la dose che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento, va definita anche la via (orale, cutanea,...).</i></p>	

Per la DL50 orale la normativa UE prevede come animale da esperimento l'uso del ratto mentre per la DL50 cutanea è previsto anche l'impiego del coniglio.

CL50: è la concentrazione in aria che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento, se inalata per un determinato periodo di tempo. Per la CL50 la normativa UE prevede l'uso del ratto come animale da esperimento con una esposizione di 4 ore.

VEDERE IL SIGNIFICATO DELLE FRASI DI RISCHIO DA R20 A R28, R39, R48, R65 e R68.

 <p>TOSSICO</p>	
 <p>ALTAMENTE TOSSICO</p>	
 <p>IRRITANTE</p>	<p><i>Pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoria</i></p>
 <p>NOCIVO</p>	<p><i>Pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoria</i></p>

CANGEROGENI - SUDDIVISIONE

Suddivisi dalla UE in 3 categorie a pericolosità decrescente:

CATEGORIA	DEFINIZIONE	ETICHETTATURA
<p>1</p> <p><i>Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo.</i></p>	<p><i>Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.</i></p>	<p><i>Frase R45 "può provocare il cancro" o R49 "può provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T+ (teschio)</i></p>
<p>2</p> <p><i>Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo.</i></p>	<p><i>Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori.</i></p>	<p><i>Frase R45 "può provocare il cancro" o R49 "può provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T (teschio).</i></p>
<p>3</p> <p><i>Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.</i></p>	<p><i>Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2.</i></p>	<p><i>Frase R40 "Possibilità di effetti cancerogeni -prove insufficienti" accompagnato almeno al simbolo Xn (Croce-Nocivo).</i></p>

I preparati che contengono più dello 0,1% di sostanze delle Categorie 1 e 2 o più dell'1% di quelle in Categoria 3, sono da considerare a loro volta cancerogeni, con l'obbligo della relativa frase di rischio.

MUTAGENI - SUDDIVISIONE		
<i>Suddivisi dalla UE in 3 categorie secondo la pericolosità:</i>		
CATEGORIA	DEFINIZIONE	ETICHETTATURA
1	<i>Sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.</i>	<i>Frase R46 " può provocare alterazioni genetiche ereditarie" e simbolo T+ (teschio)</i>
2		<i>Frase R46 " può provocare alterazioni genetiche ereditarie" e simbolo T (teschio)</i>
3		<i>Frase R68 " possibilità di effetti irreversibili" e simbolo Xn (CroceNocivo).</i>

TERATOGENI - TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO		
<i>Suddivisi dalla UE in 3 categorie secondo la pericolosità:</i>		
CATEGORIA	DEFINIZIONE	ETICHETTATURA
1 <i>(T+ /teschio)</i>	<i>Sostanze e i preparati che danneggiano la fertilità negli esseri umani</i>	<i>Frase R60 " può ridurre la fertilità" Frase R61 "può danneggiare i bambini non ancora nati"</i>
2 <i>(T /teschio)</i>	<i>Sostanze e preparati da considerare potenzialmente in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani</i>	<i>Frase R60 " può ridurre la fertilità" Frase R61 "può danneggiare i bambini non ancora nati"</i>
3 <i>(Xn /croce)</i>	<i>Sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità umana Sostanze che potrebbero produrre danni sugli esseri umani a causa dei loro probabili effetti tossici sullo sviluppo.</i>	<i>Frase R62 "possibile rischio di ridotta fertilità" Frase R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"</i>

AGENTI CHIMICI, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, TOSSICI, PERICOLOSI

<i>Nel DVR aziendale sono stati identificati tutti i materiali comburenti, combustibili e infiammabili presenti (Gas, vapori, liquidi, solidi, polveri)</i>	SI	NO
I MATERIALI COMBURENTI, COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI sono stati rimossi o ridotti al quantitativo minimo indispensabile	SI	NO
<i>I materiali pericolosi dal punto di vista della combustibilità o della comburenza sono stati sostituiti con altri meno pericolosi</i>	SI	NO
<i>I materiali comburenti, combustibili e infiammabili sono stivati in locali adeguatamente separati (compartimentati) da quelli adiacenti dal punto di vista della propagazione degli effetti di un possibile incendio</i>	SI	NO
I MATERIALI DI RIVESTIMENTO O GLI ARREDI che favoriscono la propagazione dell'incendio sono stati rimossi e sostituiti	SI	NO
<i>Sono state identificate tutte le possibili SORGENTI D'INNESCO di incendio (fiamme, scintille, calore da attrito, surriscaldamenti elettrici, autocombustione etc.)</i>	SI	NO
CONTROLLI PERIODICI Si effettuano controlli ciclici del corretto stato di funzionamento e dell'integrità di apparecchiature elettriche e meccaniche	SI	NO
<i>Nei luoghi dove si effettuano lavori di saldatura, di taglio a fiamma, o che comunque possono produrre scintille e proiezione di frammenti incandescenti, È EVITATA LA POSSIBILITÀ DI INNESCHI</i>	SI	NO
SI EFFETTUA UNA PULIZIA PERIODICA dei condotti di aspirazione, di ventilazione e delle canne fumarie	SI	NO
<i>Nei locali in cui sono presenti materiali comburenti, facilmente combustibili o infiammabili non sono e non possono essere presenti scintille, fiamme libere, apparecchiature od oggetti che possano produrre surriscaldamenti o comunque inneschi</i>	SI	NO
NEI LUOGHI DI LAVORO NON SONO ACCUMULATI MATERIALI COMBUSTIBILI (carta, legno, plastica etc.)	SI	NO
<i>Nei locali in cui sono presenti materiali infiammabili non vi sono apparecchi portatili di riscaldamento, e gli impianti di riscaldamento e l'irraggiamento solare non possono produrre inneschi</i>	SI	NO
<i>Gli spazi e volumi chiusi (locali o recipienti) in cui possono essere presenti gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, sono protetti da valvole e sfiati di esplosione</i>	SI	NO
<i>Se in tubazioni, canalizzazioni vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, o altro non si può escludere la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, si adottano specifiche cautele per evitare inneschi di incendi od esplosioni</i>	SI	NO
I DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI sono separati dai depositi di sostanze tossiche, infettanti e corrosive, e adeguatamente segnalati	SI	NO

<i>Sono stati individuati i lavoratori e le eventuali altre persone presenti nei luoghi di lavoro esposti a particolari rischi d'incendio, a causa della loro specifica attività o per il tipo di attività che si svolge nel luogo di lavoro</i>	SI	NO
<i>Sono stati individuati i lavoratori, ed eventuali altre persone presenti in azienda, che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità in caso d'incendio</i>	SI	NO
<i>È espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono presenti specifici rischi di incendio</i>	SI	NO
ESISTONO IDONEI SISTEMI PER IL RILEVAMENTO della presenza di miscele con gas, vapori, nebbie o polveri combustibili	SI	NO
SONO PRESENTI ESTINTORI che per numero, collocazione e capacità estinguente sono adeguati alle tipologie di fuoco, alle quantità di combustibili presenti e alla dimensione e strutturazione degli ambienti di lavoro	SI	NO
GLI ESTINTORI PORTATILI sono ubicati in punti idonei, preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, fissati a muro o comunque in posizione tale da consentire l'immediata e agevole utilizzabilità, e sono adeguatamente segnalati	SI	NO
<i>I recipienti contenenti materiali comburenti e infiammabili, o che in caso di combustione potrebbero emettere prodotti pericolosi sono adeguatamente contrassegnati</i>	SI	NO
<i>Tutti i lavoratori sono informati e formati sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare caso di incendio</i>	SI	NO
<i>Gli estintori, gli impianti di spegnimento manuali (nascosti, idranti) e automatici (sprinkler, sistemi a saturazione di ambiente etc.), di segnalazione e allarme incendio, di illuminazione di emergenza, e di evacuazione fumi, sono oggetto di REGOLARI CONTROLLI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE</i>	SI	NO
<i>I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e formazione, che vengono effettuati, sono annotati in un apposito registro</i>	SI	NO
<i>I controlli periodici e la manutenzione delle misure di prevenzione e protezione antincendi sono eseguiti da soggetto competente e qualificato</i>	SI	NO
ATMOSFERE ESPLOSIVE Sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o polveri	SI	NO
<i>Premesso che gli impianti a gas metano assimilabili agli impianti domestici si presumono esclusi dal campo di applicazione del titolo XI del d.lgs. n. 81/2008, verificare se sono presenti attività dove possono formarsi atmosfere esplosive (luoghi di lavoro come uffici, negozi, ecc. salvo casi particolari si presumono non a rischio)</i>		

<i>Si è verificata l'eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro</i>	SI	NO
<i>Se presenti è stato verificato in quale stato: gas o polvere</i>	SI	NO
<i>Si è verificato se vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l'aria possono formare una "atmosfera esplosiva"</i>	SI	NO
<i>Sono state adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività, atte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive</i>	SI	NO
<i>Ci si è accertati che siano presenti le schede di sicurezza di sostanze e preparati in cui vi è evidenza delle proprietà chimico-fisiche</i>	SI	NO
<i>Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, ...)</i>	SI	NO
<i>Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono state ripartite in zone e classificate</i>	SI	NO
<i>Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono applicate le prescrizioni minime previste dalla vigente normativa</i>	SI	NO
<i>Gli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive sono adeguatamente strutturati e controllati</i>	SI	NO
<i>È stato valutato se sono presenti fonti di innesco (per es. scintille, reazioni chimiche, temperature elevate, fiamme libere, scariche elettrostatiche, ...) che possono diventare attive ed efficaci</i>	SI	NO
<i>Quando nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo, e viene assicurato il coordinamento dell'attuazione delle misure di salute e sicurezza dei lavoratori relative ai rischi di atmosfere esplosive</i>	SI	NO
<i>È stato comunicato il rischio atex, se presente, agli appaltatori con il duvri</i>	SI	NO
LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE , in quantità tale da mettere in pericolo la salute e sicurezza dei lavoratori, sono adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica	SI	NO
<i>È stata esposta la planimetria con la classificazione delle zone</i>	SI	NO
<i>È stata considerata l'estensione di una possibile esplosione</i>	SI	NO
<i>I lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive sono adeguatamente informati, formati e addestrati</i>	SI	NO
<i>Le lavorazioni svolte comportano l'impiego, la fabbricazione, il recupero, la conservazione, la distribuzione, il trasporto o utilizzo di sostanze o miscele esplosive</i>	SI	NO

LA QUANTITÀ DI AGENTI CHIMICI ESPLOSIVI presenti è uguale o superiore ai quantitativi riportati nell'allegato I del D.lgs. 334/99 ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose")	SI	NO
Sono stati attuati tutti gli adempimenti di legge previsti per le attività regolate dalla normativa in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante	SI	NO
AI LAVORI CON IMPIEGO DI ESPLOSIVI sono adibiti solo lavoratori maggiorenni	SI	NO
Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi sono eseguite in laboratori distinti e isolati	SI	NO
I lavoratori che effettuano le operazioni sono protetti con mezzi e attrezzature adeguati	SI	NO
I singoli posti di lavoro e i lavoratori sono protetti con adeguati schermi di sicurezza	SI	NO
Sono adottati dispositivi che consentano di effettuare le lavorazioni ad adeguata distanza o in blindata	SI	NO
I lavoratori hanno in dotazione e utilizzano appositi indumenti e calzature di lavoro, prima di entrare negli ambienti di lavoro con esplosivi	SI	NO
I lavoratori non indossano indumenti o usano accessori e attrezzi che possano produrre scintille	SI	NO
Gli addetti alle lavorazioni che comportano particolari rischi, quale la laminazione della polvere, sono protetti con appositi indumenti	SI	NO
In azienda sono disponibili le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele esplosivi presenti	SI	NO
I DEPOSITI DI ESPLOSIVI sono separati dai quelli di sostanze tossiche, asfissianti, infettanti e corrosive e adeguatamente segnalati	SI	NO
Gli impianti elettrici e le altre apparecchiature nei locali in cui sono presenti esplosivi sono tali da evitare gli inneschi di esplosioni	SI	NO
I locali, le macchine e le altre attrezzature utilizzati per le lavorazioni degli esplosivi sono sottoposti a periodiche revisioni e pulizie	SI	NO
NEI LOCALI CON PRESENZA DI ESPLOSIVI i lavori di manutenzione, riparazione o demolizione sono effettuati solo secondo procedure formalizzate, con preventiva autorizzazione o permesso di lavoro	SI	NO
Sono adottati mezzi idonei per evitare la possibilità di scariche dovute all'elettricità statica	SI	NO
Ai lavoratori è imposto l'obbligo di far uso dei mezzi predisposti per evitare la possibilità di scariche elettrostatiche	SI	NO
È vietato l'uso di indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili	SI	NO

<i>Per le diverse lavorazioni con gli esplosivi sono seguite le specifiche modalità prescritte dalla normativa</i>	SI	NO
<i>Sono installati adeguati sistemi di allarme e rivelazione incendi</i>	SI	NO
<i>Sono in numero sufficiente e in tutti i locali interessati dal rischio</i>	SI	NO

<i>Il personale addetto alle lavorazioni degli esplosivi è specificamente informato, formato e addestrato</i>	SI	NO
<i>Nello specifico è stato formato (certificato) per le seguenti attività di:</i>		
<i>disgelamento delle dinamiti</i>	SI	NO
<i>confezionamento e innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina</i>	SI	NO
<i>brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico</i>	SI	NO
<i>eliminazione delle cariche inesplose</i>	SI	NO
<i>Ed è impiegato solo personale munito di speciale licenza</i>	SI	NO
<i>Sono utilizzati o presenti in qualsiasi fase lavorativa, AGENTI CHIMICI PERICOLOSI per la sicurezza dei lavoratori, classificati o classificabili, ai sensi di legge, nelle classi:</i>		
<i>(secondo D.lgs. 52/97 e 65/2003):</i>		
<i>- corrosivi</i>	SI	NO
<i>-comburenti</i>	SI	NO
<i>-infiammabili</i>	SI	NO
<i>-facilmente infiammabili</i>	SI	NO
<i>-estremamente infiammabili</i>	SI	NO
<i>-esplosivi</i>	SI	NO
<i>(secondo Regolamento CLP):</i>		
<i>-esplosivi</i>	SI	NO
<i>-gas infiammabili</i>	SI	NO
<i>-aerosol infiammabili</i>	SI	NO
<i>-liquidi infiammabili</i>	SI	NO
<i>-gas sotto pressione</i>	SI	NO
<i>-gas comburenti</i>	SI	NO
<i>-solidi infiammabili</i>	SI	NO
<i>-sostanze autoreattive</i>	SI	NO
<i>-liquidi piroforici</i>	SI	NO

<i>-solidi piroforici</i>	SI	NO
<i>-sostanze autoriscaldanti</i>	SI	NO
<i>-sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili</i>	SI	NO
<i>-liquidi comburenti</i>	SI	NO
<i>-solidi comburenti</i>	SI	NO
<i>-perossidi organici</i>	SI	NO
<i>-corrosivi per i metalli</i>	SI	NO
<i>-oppure agenti chimici non classificabili come pericolosi per la sicurezza, ma che possono comportare un rischio per la sicurezza a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, o del modo in cui sono utilizzati o presenti, o ai quali è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (Elenco nell'allegato XXXVIII del D.lgs. 81/2008)</i>	SI	NO

IL REGOLAMENTO CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) è il regolamento europeo n. 1272/2008, grazie al quale il sistema di classificazione europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (e delle loro miscele) è stato allineato al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)[1].

L'obiettivo del regolamento è facilitare la libera circolazione, all'interno dell'Unione Europea, delle sostanze, delle miscele e degli articoli nonché garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Nell'ambito della nuova legislazione chimica dell'UE il CLP è complementare con il REACH, il regolamento, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Il CLP armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, incorporando le regole stabilite a livello ONU, attraverso il GSH.

In particolare, introduce nuovi criteri di classificazione, che individuano precisamente le sostanze e i pericoli connessi, da comunicare attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza.

L'obbligo di classificare le sostanze immesse sul mercato, di etichettare e imballare correttamente è a carico delle imprese produttrici (e importatrici). Inoltre esse devono notificare all'agenzia ECHA (European Chemicals Agency) tali classificazioni e gli elementi dell'etichetta, qualora ciò non sia stato fatto in precedenza (ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2000

FRASI H, P (GHS / CLP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO:

INDICAZIONI DI PERICOLO: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo;

CONSIGLI DI PRUDENZA: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento;

Indicazioni di pericolo:

Sull'etichetta figurano le indicazioni di pericolo pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa.

Le indicazioni di pericolo sono formulate conformemente all'allegato III.

Consigli di prudenza:

Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.

I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.

INDICAZIONI DI PERICOLO (FRASI H)

H200	- Esplosivo instabile.
H201	- Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	- Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H203	- Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	- Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	- Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	- Gas altamente infiammabile.
H221	- Gas infiammabile.
H222	- Aerosol altamente infiammabile.
H223	- Aerosol infiammabile.
H224	- Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	- Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	- Liquido e vapori infiammabili.
H228	- Solido infiammabile.
H240	- Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	- Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	- Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	- Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	- Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	- Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	- A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	- A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	- Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	- Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	- Può aggravare un incendio; comburente.
H280	- Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	- Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	- Può essere corrosivo per i metalli
H300	- Letale se ingerito.
H301	- Tossico se ingerito.
H302	- Nocivo se ingerito.
H304	- Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	- Letale per contatto con la pelle.
H311	- Tossico per contatto con la pelle.
H312	- Nocivo per contatto con la pelle.
H314	- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	- Provoca irritazione cutanea.
H317	- Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	- Provoca gravi lesioni oculari.

H319	- Provoca grave irritazione oculare.
H330	- Letale se inalato.
H331	- Tossico se inalato.
H332	- Nocivo se inalato.
H334	- Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	- Può irritare le vie respiratorie.
H336	- Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	- Può provocare alterazioni genetiche.
H341	- Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	- Può provocare il cancro
H351	- Sospettato di provocare il cancro.
H360	- Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361	- Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H362	- Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	- Provoca danni agli organi.
H371	- Può provocare danni agli organi.
H372	- Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta esposizione comporta il medesimo pericolo.
H373	- Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta di esposizione comporta il medesimo pericolo.
H400	- Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	- Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	- Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 001	- Esplosivo allo stato secco.
EUH 006	- Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH 014	- Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH 018	- Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH 019	- Può formare perossidi esplosivi.
EUH 044	- Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH 029	- A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH 031	- A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH 032	- A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH 066	- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 070	- Tossico per contatto oculare.
H412	- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 071	- Corrosivo per le vie respiratorie.

<i>EUH 059</i>	<i>- Pericoloso per lo strato di ozono.</i>
<i>EUH 201</i>	<i>- Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.</i>
<i>EUH 201A</i>	<i>- Attenzione! Contiene piombo.</i>
<i>EUH 202</i>	<i>- Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.</i>
<i>EUH 203</i>	<i>- Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.</i>
<i>EUH 204</i>	<i>- Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.</i>
<i>EUH 205</i>	<i>- Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.</i>
<i>EUH 206</i>	<i>- Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).</i>
<i>EUH 207</i>	<i>- Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.</i>
<i>EUH 208</i>	<i>- Contiene... . Può provocare una reazione allergica.</i>
<i>EUH 209</i>	<i>- Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.</i>
<i>EUH 209A</i>	<i>- Può diventare infiammabile durante l'uso.</i>
<i>EUH 210</i>	<i>- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.</i>
<i>EUH 401</i>	<i>- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</i>

CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI P)

<i>P101</i>	<i>- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</i>
<i>P102</i>	<i>- Tenere fuori dalla portata dei bambini...</i>
<i>P103</i>	<i>- Leggere l'etichetta prima dell'uso.</i>
<i>P201</i>	<i>- Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.</i>
<i>P202</i>	<i>- Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.</i>
<i>P210</i>	<i>- Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.</i>
<i>P211</i>	<i>- Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.</i>
<i>P220</i>	<i>- Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.</i>
<i>P221</i>	<i>- Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....</i>
<i>P222</i>	<i>- Evitare il contatto con l'aria.</i>
<i>P223</i>	<i>- Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.</i>
<i>P230</i>	<i>- Mantenere umido con....</i>

P231	- Manipolare in atmosfera di gas inerte.
P232	- Proteggere dall'umidità.
P233	- Tenere il recipiente ben chiuso
P234	- Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235	- Conservare in luogo fresco.
P240	-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241	- Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/.../ a prova di esplosione.
P242	- Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	- Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	- Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
P250	- Evitare le abrasioni /gli urti/.../gli attriti.
P251	- Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	- Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261	- Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262	- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	- Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
P264	- Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P270	- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271	- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	- Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	- Non disperdere nell'ambiente.
P280	- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P281	- Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P282	- Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	- Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
P284	- Utilizzare un apparecchio respiratorio.
P285	- In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
P231 + P232	- Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P235 + P410	- Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
P301	- IN CASO DI INGESTIONE: ...
P302	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: ...
P303	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
P304	- IN CASO DI INALAZIONE: ...
P305	- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: ...
P306	- IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: ...

P307	- IN CASO DI ESPOSIZIONE: ...
P308	- IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: ...
P309	- IN CASO di esposizione o di malessere: ...
P310	- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P311	- Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	- In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	- Consultare un medico.
P314	- In caso di malessere, consultare un medico.
P315	- Consultare immediatamente un medico.
P320	- Trattamento specifico urgente (vedere..... su questa etichetta).
P321	- Trattamento specifico (vederesu questa etichetta).
P322	- Misure specifiche (vedere ...su questa etichetta).
P330	- Sciacquare la bocca.
P331	- NON provocare il vomito.
P332	- In caso di irritazione della pelle:
P333	- In caso di irritazione o eruzione della pelle:
P334	- Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	- Rimuovere le particelle depositate sulla pelle.
P336	- Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337	- Se l'irritazione degli occhi persiste:
P338	- Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	- Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P341	- Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342	- In caso di sintomi respiratori: ...
P350	- Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P351	- Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352	- Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P353	- Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P360	- Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P361	- Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362	- Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P363	- Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370	- In caso di incendio: ...

P371	- In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: ...
P372	- Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373	- NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	- Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
P375	- Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P376	- Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	- In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	- Estinguere con...
P380	- Evacuare la zona.
P381	- Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
P390	- Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	- Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P301 + P310	- IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P380	- Evacuare la zona.
P381	- Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
P390	- Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	- Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P301 + P310	- IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P312	- IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P330 + P331	- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302 + P334	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P302 + P350	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P302 + P352	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P303 + P361 + P353	- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304 + P340	- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304 + P341	- IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

<i>P305 + P351 + P338</i>	<i>- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.</i>
<i>P306 + P360</i>	<i>- IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.</i>
<i>P307 + P311</i>	<i>- IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</i>
<i>P308 + P313</i>	<i>- IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.</i>
<i>P309 + P311</i>	<i>- IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</i>
<i>P332 + P313</i>	<i>- In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.</i>
<i>P333 + P313</i>	<i>- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</i>
<i>P335 + P334</i>	<i>- Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.</i>
<i>P337 + P313</i>	<i>- Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico...</i>
<i>P342 + P311</i>	<i>- In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</i>
<i>P370 + P376</i>	<i>- In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo.</i>
<i>P370 + P378</i>	<i>- In caso di incendio: estinguere con....</i>
<i>P370 + P380</i>	<i>- Evacuare la zona in caso di incendio.</i>
<i>P370 + P380 + P375</i>	<i>- In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.</i>
<i>P371 + P380 + P375</i>	<i>- In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.</i>
<i>P401</i>	<i>- Conservare ...</i>
<i>P402</i>	<i>- Conservare in luogo asciutto.</i>
<i>P403</i>	<i>- Conservare in luogo ben ventilato.</i>
<i>P404</i>	<i>- Conservare in un recipiente chiuso.</i>
<i>P405</i>	<i>- Conservare sotto chiave.</i>
<i>P406</i>	<i>- Conservare in recipiente resistente alla corrosione/... provvisto di rivestimento interno resistente.</i>
<i>P407</i>	<i>- Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.</i>
<i>P410</i>	<i>- Proteggere dai raggi solari.</i>
<i>P411</i>	<i>- Conservare a temperature non superiori a ... °C/...°F.</i>
<i>P412</i>	<i>- Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.</i>
<i>P413</i>	<i>- Conservare le rinfuse di peso superiore a ...kg/...lb a temperature non superiori a ... °C/ ...°F.</i>
<i>P420</i>	<i>- Conservare lontano da altri materiali.</i>
<i>P422</i>	<i>- Conservare sotto...</i>

<i>P402 + P404</i>	<i>- Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.</i>
<i>P403 + P233</i>	<i>- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.</i>
<i>P403 + P235</i>	<i>- Conservare in luogo fresco e ben ventilato.</i>
<i>P410 + P403</i>	<i>- Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.</i>
<i>P410 + P412</i>	<i>- Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.</i>
<i>P411 + P235</i>	<i>- Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a °C/...°F.</i>
<i>P501</i>	<i>- Smaltire il prodotto/recipiente in ...</i>

FRASI DI RISCHIO (R)

R1 - Esplosivo allo stato secco.

R2 - Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R3 - Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R4 - Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R5 - Pericolo di esplosione per riscaldamento.

R6 - Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

R7 - Può provocare un incendio.

R8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R9 - Esplosivo in miscela con materie combustibili.

R10 - Infiammabile.

R11 - Facilmente infiammabile.

R12 - Estremamente infiammabile.

R14 - Reagisce violentemente con l'acqua.

R15 - A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

R16 - Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

R17 - Spontaneamente infiammabile all'aria.

R18 - Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

R19 - Può formare perossidi esplosivi.

R20 - Nocivo per inalazione.

R21 - Nocivo a contatto con la pelle.

R22 - Nocivo per ingestione.

R23 - Tossico per inalazione

R24 - Tossico a contatto con la pelle.

R25 - Tossico per ingestione.

R26 – Molto tossico per inalazione.

R27 – Molto tossico a contatto con la pelle.

R28 – Molto tossico per ingestione.

R29 – A contatto con l'acqua libera gas tossici.

R30 – Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

R31 – A contatto con acidi libera gas tossico.

R32 – A contatto con acidi libera gas molto tossico.

R33 – Pericolo di effetti cumulativi.

R34 – Provoca ustioni.

R35 – Provoca gravi ustioni.

R36 – Irritante per gli occhi.

R37 – Irritante per le vie respiratorie.

R38 – Irritante per la pelle.

R39 – Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

R40 – Possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti.

R41 – Rischio di gravi lesioni oculari.

R42 – Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

R43 – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R44 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

R45 – Può provocare il cancro.

R46 – Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

R48 – Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R49 – Può provocare il cancro per inalazione.

R50 – Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R51 – Tossico per gli organismi acquatici.

R52 – Nocivo per gli organismi acquatici.

R53 – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R54 – Tossico per la flora.

R55 – Tossico per la fauna.

R56 – Tossico per gli organismi del terreno.

R57 – Tossico per le api.

R58 – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

R59 – Pericoloso per lo strato di ozono.

R60 – Può ridurre la fertilità.

R61 – Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R62 – Possibile rischio di ridotta fertilità.

R63 – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

<i>R64 – Possibile rischio per i bambini allattati al seno.</i>
<i>R65 – Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.</i>
<i>R66 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.</i>
<i>R67 – L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.</i>
<i>R68 – Possibilità di effetti irreversibili.</i>
<i>R14/15 – Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.</i>
<i>R15/29 – A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.</i>
<i>R20/21 – Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.</i>
<i>R20/22 – Nocivo per inalazione e ingestione.</i>
<i>R21/22 – Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R20/21/22 – Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R23/24 – Tossico per inalazione e contatto con la pelle.</i>
<i>R24/25 – Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R23/25 – Tossico per inalazione e ingestione.</i>
<i>R23/24/25 – Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R26/27 – Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.</i>
<i>R26/28 – Molto tossico per inalazione e per ingestione.</i>
<i>R26/27/28 – Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R27/28 – Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R36/37 – Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.</i>
<i>R36/38 – Irritante per gli occhi e la pelle.</i>
<i>R37/38 – Irritante per le vie respiratorie e la pelle.</i>
<i>R36/37/38 – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.</i>
<i>R39/23 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.</i>
<i>R39/24 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.</i>
<i>R39/25 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.</i>
<i>R39/32/24 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.</i>
<i>R39/23/25 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.</i>
<i>R36/23/24/25 – Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.</i>
<i>R39/26 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.</i>
<i>R39/26/27 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle</i>
<i>R39/27 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.</i>
<i>R39/28 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.</i>

R 39/26/28 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

R 39/27/28 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

R 39/26/27/28 – Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a

contatto con la pelle e per ingestione.

R 68/20 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

R 68/21 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

R 68/22 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

R 68/20/21 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

R 68/20/22 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

R 68/21/22 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

R 68/20/21/22 – Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 42/43 – Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

R 48/20 – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R 48/21 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R 48/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R 48/20/21 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R 48/20/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R 48/21/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/20/21/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/23 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R 48/24 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R 48/25 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R 48/23/24 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R 48/23/25 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

R 48/24/25 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/23/24/25 – Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 50/53 – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R 51/53 – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R 52/53 – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

FRASI DI SICUREZZA (S)

S 1 – Conservare sotto chiave.

S 2 – Conservare fuori della portata dei bambini.

S 3 – Conservare in luogo fresco.

S 4 – Conservare lontano da locali di abitazione.

S 5 – Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

S 6 – Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

S 7 – Conservare il recipiente ben chiuso.

S 8 – Conservare al riparo dall'umidità.

S 9 – Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

S 12 – Non chiudere ermeticamente il recipiente.

S 13 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

S 14 – Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

S 15 – Conservare lontano dal calore.

S 16 – Conservare lontano da fiamme e scintille — Non fumare.

S 17 – Tenere lontano da sostanze combustibili.

S 18 – Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

S 20 – Non mangiare né bere durante l'impiego.

S 21 – Non fumare durante l'impiego.

S 22 – Non respirare le polveri.

S 23 – Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

<i>S 24 – Evitare il contatto con la pelle.</i>
<i>S 25 – Evitare il contatto con gli occhi.</i>
<i>S 26 – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.</i>
<i>S 27 – Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.</i>
<i>S 28 – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).</i>
<i>S 29 – Non gettare i residui nelle fognature.</i>
<i>S 30 – Non versare acqua sul prodotto.</i>
<i>S 33 – Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.</i>
<i>S 35 – Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non-con le dovute precauzioni.</i>
<i>S 36 – Usare indumenti protettivi adatti.</i>
<i>S 37 – Usare guanti adatti.</i>
<i>S 38 – In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.</i>
<i>S 39 – Proteggersi gli occhi/la faccia.</i>
<i>S 40 – Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore).</i>
<i>S 41 – In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.</i>
<i>S 42 – Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).</i>
<i>S 43 – In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare »Non usare acqua«).</i>
<i>S 45 – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).</i>
<i>S 46 – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.</i>
<i>S 47 – Conservare a temperatura non superiore a ... oC (da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 48 – Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 49 – Conservare soltanto nel recipiente originale.</i>
<i>S 50 – Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 51 – Usare soltanto in luogo ben ventilato.</i>
<i>S 52 – Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.</i>
<i>S 53 – Evitare l'esposizione — procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.</i>
<i>S 56 – Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.</i>
<i>S 57 – Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</i>
<i>S 59 – Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/ riciclaggio.</i>
<i>S 60 – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.</i>

<i>S 61 – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.</i>
<i>S 62 – In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.</i>
<i>S 63 – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.</i>
<i>S 64 – In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).</i>
<i>S 1/2 – Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.</i>
<i>S 3/7 – Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.</i>
<i>S 3/9/14 – Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 3/9/49 – Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.</i>
<i>S 3/9/14/49 – Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 3/14 – Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 7/8 – Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.</i>
<i>S 7/9 – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.</i>
<i>S 7/47 – Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... oC (da precisare da parte del fabbricante).</i>
<i>S 20/21 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.</i>
<i>S 24/25 – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.</i>
<i>S 27/28 – In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).</i>
<i>S 29/35 – Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.</i>
<i>S 29/56 – Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.</i>
<i>S 36/37 – Usare indumenti protettivi e guanti adatti.</i>
<i>S 36/39 – Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.</i>
<i>S 37/39 – Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.</i>
<i>S 36/37/39 – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.</i>
<i>S 47/49 – Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... oC (da precisare da parte del fabbricante).</i>

PRESENZA DI AGENTI CHIMICI <i>Nel DVR aziendale sono stati valutati i rischi per la sicurezza (rischi di infortunio inteso come evento lesivo dovuto a causa istantanea) dei lavoratori dovuti alla PRESENZA DI AGENTI CHIMICI come sopra definiti, comprendendo nella valutazione anche le attività di servizio (es. manutenzione o pulizia) o straordinarie. La valutazione è stata effettuata prima dell'inizio delle attività stesse</i>	SI	NO
In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi:		
<i>- come materie prime,</i>	SI	NO
<i>- come sostanze emesse (gas, fumi, vapori, nebbie, polveri) durante i processi lavorativi (impianti di verniciatura, operazioni di saldatura, incollaggi, impiego di oli, fluidi e prodotti emulsionati nelle lavorazioni meccaniche...)</i>	SI	NO
<i>- come prodotti finiti</i>	SI	NO
<i>Sono stati valutati i rischi per la sicurezza derivanti dalla presenza di più agenti chimici pericolosi</i>	SI	NO
<i>Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio</i>	SI	NO
Nel valutare il rischio si è tenuto conto di:		
<i>-Proprietà pericolose degli agenti chimici</i>	SI	NO
<i>-Caratteristiche delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>-Durata delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>-Frequenza delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>-Quantitativi usati</i>	SI	NO
<i>-Vie di assorbimento</i>	SI	NO
<i>-Stato fisico e caratteristiche fisiche</i>	SI	NO
<i>-Valori limite di esposizione (es. TLV, VLE)</i>	SI	NO
<i>-indicatori biologici (es. IBE)</i>	SI	NO
<i>-Misure di prevenzione e protezione adottate</i>	SI	NO
<i>-Conclusioni della sorveglianza sanitaria</i>	SI	NO
Nel valutare il rischio si è tenuto conto di attività con possibile notevole esposizione come:		
<i>-manutenzione</i>	SI	NO

-pulizia	SI	NO
Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:		
-stoccaggio	SI	NO
-manipolazione	SI	NO
-trasporto	SI	NO
-smaltimento rifiuti	SI	NO
<i>Sono monitorati i quantitativi di agenti chimici pericolosi per la sicurezza presenti in azienda</i>	SI	NO
<i>Sono stati attuati tutti gli adempimenti di legge previsti per le attività regolate dalla normativa in materia di rischio di incidente rilevante</i>	SI	NO
<i>I sistemi di lavorazione sono progettati e organizzati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza derivanti dagli agenti chimici pericolosi per la sicurezza</i>	SI	NO
INDAGINI AMBIENTALI		
<i>Eventuali indagini ambientali sono state eseguita secondo i metodi di campionamento e misura conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI del D.lgs. 81/08</i>	SI	NO
Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:		
-stoccaggio	SI	NO
-manipolazione	SI	NO
-trasporto	SI	NO
-smaltimento rifiuti	SI	NO
<i>In azienda vi sono attività nelle quali il rischio chimico per la salute è stato valutato "IRRILEVANTE" (in questo caso non si applica l'art. 225 "Misure specifiche di prevenzione e protezione", l'art. 226 "Disposizioni in caso di incidenti o emergenze", l'art. 229 "Sorveglianza sanitaria", l'art. 230 "Cartelle sanitarie e di rischio")</i>	SI	NO
<i>Se dalla valutazione del rischio si dimostra che, in relazione al tipo, quantità, di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente (4 condizioni contemporaneamente presenti) vi è solo un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio, non sono più necessarie le misure specifiche come gli impianti di aspirazione o l'uso di DPI, né la sorveglianza sanitaria....</i>	SI	NO
<i>Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP</i>	SI	NO

<i>Viene effettuata una successiva valutazione dei rischi nel caso di una nuova attività che comporti la presenza di ulteriori agenti chimici pericolosi</i>	SI	NO
<i>La nuova attività comincia solo dopo che si sia proceduto nuovamente alla valutazione dei rischi</i>	SI	NO
<i>La ulteriore e successiva valutazione dei rischi viene svolta anche in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità</i>	SI	NO
IL NUMERO DI LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI pericolosi per la sicurezza è ridotto al minimo	SI	NO
<i>La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono ridotte al minimo</i>	SI	NO
SONO ADOTTATE ADEGUATE MISURE IGIENICHE per evitare il contatto e l'esposizione agli agenti chimici pericolosi per la sicurezza	SI	NO
LE QUANTITÀ DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI per la sicurezza presenti sono ridotte al minimo	SI	NO
<i>Nel tuo DVR I risultati della Valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di ogni agente chimico pericoloso per la sicurezza, e alle modalità e frequenza di esposizione, vi è un rischio per la sicurezza valutato come "non basso" o, comunque, che le misure generali indicate ai precedenti punti non sono sufficienti a ridurre il rischio</i>	SI	NO
<i>Il rischio rappresentato dagli agenti chimici pericolosi per la sicurezza è stato eliminato o ridotto mediante la sostituzione degli agenti o dei processi</i>	SI	NO
<i>Se non è possibile utilizzare agenti o processi sostitutivi non pericolosi o meno pericolosi sono adottate altre adeguate misure di riduzione del rischio</i>	SI	NO
<i>Se non è possibile dimostrare altrimenti il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, viene effettuata la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza</i>	SI	NO
<i>Periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione vengono effettuate delle misurazioni</i>	SI	NO
<i>Immediatamente dopo il verificarsi dell'eventuale superamento del valore limite di esposizione professionale ne vengono rimosse le cause.</i>	SI	NO
SONO PRESENTI SISTEMI D'ALLARME o altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza		
SONO ADOTTATE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE , adeguate alla natura delle operazioni, che tengono conto dei risultati delle misurazioni effettuate	SI	NO
<i>Se per la natura dell'attività lavorativa non è possibile prevenire la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili e comburenti o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, si applicano adeguate misure specifiche</i>	SI	NO

DPI Sono messe a disposizione dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la sicurezza ADEGUATE ATTREZZATURE DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SI	NO
Sono definite procedure che prevedono l'abbandono della zona in emergenza da parte dei lavoratori non protetti	SI	NO
SONO ADOTTATE ADEGUATE MISURE DI CONTROLLO degli impianti in cui sono utilizzati agenti chimici pericolosi per la sicurezza	SI	NO
Sono presenti appositi locali in cui si effettuano operazioni con agenti chimici pericolosi per la sicurezza	SI	NO
I locali sono isolati e difesi contro la propagazione degli agenti pericolosi	SI	NO
NEI LOCALI ESISTONO SISTEMI DI VENTILAZIONE O CAPTAZIONE atti a impedire l'accumulo di gas, vapori, nebbie o polveri pericolosi per la sicurezza	SI	NO
NEI LOCALI SONO PRESENTI SISTEMI DI RILEVAMENTO della presenza di concentrazioni pericolose di gas, vapori, nebbie o polveri pericolosi per la sicurezza	SI	NO
Nei locali, se si impiegano agenti chimici corrosivi, sono disponibili soluzioni neutralizzanti, bagni o docce	SI	NO
Se necessario, l'accesso ai locali è subordinato alla verifica della loro agibilità e ad operazioni di ventilazione	SI	NO
All'ingresso dei locali e presso le macchine e gli apparecchi in cui si manipolano agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono esposte specifiche disposizioni e istruzioni di sicurezza	SI	NO
ESISTONO RECIPIENTI/SERBATOI CHE CONTENGONO AGENTI CHIMICI pericolosi per la sicurezza	SI	NO
I recipienti/serbatoi possiedono idonee caratteristiche di robustezza, resistenza alla corrosione, chiusura e presa	SI	NO
I serbatoi e le vasche contenenti agenti chimici pericolosi per la sicurezza possiedono idonee caratteristiche di tenuta, chiusura e controllo dei traboccamenti	SI	NO
Prima dell'utilizzo con agenti diversi da quelle precedentemente contenute, tutti i recipienti di agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono accuratamente svuotati, lavati e, se necessario nuovamente etichettati	SI	NO
SONO PRESENTI BACINI DI CONTENIMENTO E CORDOLI intorno ai recipienti/serbatoi	SI	NO
I recipienti di agenti chimici pericolosi per la sicurezza, sia pieni che vuoti dopo l'uso, sono immagazzinati all'aperto, o in locali a uso esclusivo, dotati di idonea ventilazione, e in condizioni di sicurezza	SI	NO
SONO STATE PREDISPOSTE ADEGUATE PROCEDURE DI INTERVENTO in caso di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi per la sicurezza sul luogo di lavoro	SI	NO

<i>Ad intervalli connessi alla tipologia di lavorazione vengono effettuate esercitazioni di emergenza e messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso</i>	SI	NO
<i>I responsabili dell'immissione sul mercato trasmettono all'azienda le schede dati di sicurezza di tutti gli agenti chimici pericolosi per la sicurezza</i>	SI	NO
LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono oggetto di specifiche attività di informazione e formazione	SI	NO
<i>La presenza nei luoghi di lavoro di agenti chimici pericolosi per la sicurezza è sempre adeguatamente segnalata</i>	SI	NO
<i>Esiste la possibilità che si generino sostanze e miscele pericolosi per la sicurezza a seguito di reazioni, decomposizioni, miscele indesiderate etc.</i>	SI	NO
GLI SCARTI DI LAVORAZIONE E I RIFIUTI contenenti agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono raccolti e rimossi frequentemente con mezzi appropriati	SI	NO
<i>Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche</i>	SI	NO
IL TRASPORTO E L'IMPIEGO dei prodotti corrosivi o aventi temperature pericolose avviene in modo che i lavoratori non ne vengano a diretto contatto	SI	NO
L'IMMAGAZZINAMENTO degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza avviene separando i prodotti chimicamente incompatibili	SI	NO
<i>Le operazioni di trasferimento e manipolazione degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza avvengono in circuito chiuso</i>	SI	NO
<i>Le tubazioni di interconnessione tra serbatoi, apparecchiature e punti di travaso degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza sono individuate in modo tale da evitare errori nel trasferimento e nell'utilizzo dei prodotti</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti di lavoro possono essere presenti o formarsi e diffondersi polveri pericolose per la sicurezza</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti in cui è possibile la presenza o formazione di polveri sono presi tutti i provvedimenti atti a ridurre lo sviluppo e diffusione</i>	SI	NO
<i>Le lavorazioni che utilizzano o producono polveri sono eseguite in apparecchi chiusi o dotati di adeguati sistemi di aspirazione e di raccolta</i>	SI	NO
<i>Il sistema di raccolta delle polveri impedisce che queste possano rientrare nell'ambiente di lavoro</i>	SI	NO
<i>Quando non siano attuabili o sufficienti le misure di cui ai punti precedenti si provvede all'inumidimento delle polveri</i>	SI	NO
I LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI per i quali è stato fissato un valore limite biologico (Elenco nell'allegato XXXIX del D.lgs. 81/2008) sono sottoposti a monitoraggio	SI	NO
LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA degli agenti chimici pericolosi per la salute sono oggetto di specifiche attività di informazione e formazione	SI	NO

<i>Gli scarti di lavorazione e i rifiuti contenenti agenti chimici pericolosi per la salute sono raccolti e rimossi con adeguata frequenza con mezzi appropriati</i>	SI	NO
AMIANTO <i>L'attività lavorativa comporta il rischio di ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO</i>	SI	NO
È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE <i>dei materiali d'amianto presenti in coibentazioni, rivestimenti, tubature etc., e sono state attuate le conseguenti misure richieste dalla normativa</i>	SI	NO
<i>È stata effettuata la valutazione preventiva dei rischi associati all'attività lavorativa su materiali di amianto dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali che lo contengono</i>	SI	NO
<i>Prima dell'inizio di attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, misurazione della concentrazione, nonché bonifica dell'amianto e di materiali che lo contengono, è presentata una NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA competente per territorio, alla quale i lavoratori addetti ai lavori o i loro RLS hanno accesso</i>	SI	NO
<i>La concentrazione in aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali che lo contengono è ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato</i>	SI	NO
DPI <i>I lavoratori esposti alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali che lo contengono utilizzano DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE delle vie respiratorie di caratteristiche e con modalità adeguate</i>	SI	NO
<i>I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi in cui si svolgono le attività che determinano l'esposizione ad amianto sono adottate le necessarie misure igieniche</i>	SI	NO
INDUMENTI DI LAVORO <i>I lavoratori addetti alle attività sui materiali di amianto sono dotati di adeguati INDUMENTI DI LAVORO e di tutti gli altri specifici idonei dispositivi di protezione individuale, che devono restare all'interno dell'impresa</i>	SI	NO
<i>Nelle attività sui materiali di amianto viene effettuata periodicamente la MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE di polvere proveniente dall'amianto o dai materiali che lo contengono, al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi</i>	SI	NO
<i>Nessun lavoratore addetto alle attività sui materiali di amianto è esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite</i>	SI	NO
<i>Se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, e per rispettare il valore limite, è usato un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie</i>	SI	NO
SONO AFFIDATI LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE <i>dell'amianto o di materiali che lo contengono da edifici, strutture, apparecchi e impianti, mezzi di trasporto</i>	SI	NO
<i>Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali che lo contengono è predisposto un piano di lavoro, per garantire la</i>	SI	NO

<i>sicurezza e salute dei lavoratori addetti e la protezione dell'ambiente esterno, al quale hanno accesso i lavoratori e i loro RLS</i>		
<i>Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori</i>	SI	NO
<i>I lavoratori addetti ai lavori esposti ad amianto sono informati sui rischi e sono provvisti di adeguata formazione, in ordine alle tematiche previste dalla normativa</i>	SI	NO
<i>Sono addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto o dei materiali che lo contengono e alla bonifica delle aree interessate solo lavoratori con SPECIFICA ABILITAZIONE</i>	SI	NO
CONTROLLO SANITARIO <i>I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica, sono sottoposti ad un CONTROLLO SANITARIO volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro</i>	SI	NO
<i>È stato imposto il divieto di fumare negli ambienti di lavoro</i>	SI	NO
<i>La decisione e le modalità attuative del divieto di fumare sono riportate nel documento di Valutazione dei rischi</i>	SI	NO
LA MANIPOLAZIONE DIRETTA DI OGGETTI O MATERIALI <i>non comporta il rischio di caduta degli stessi</i>	SI	NO
<i>La forma e le dimensioni degli oggetti e materiali da manipolare sono tali da facilitarne l'utilizzo</i>	SI	NO
<i>Gli oggetti e materiali da manipolare hanno una base di appoggio stabile</i>	SI	NO
<i>La manipolazione di oggetti o materiali e loro contenitori pericolosi (molto caldi o freddi, o taglienti, pungenti, abrasivi, irritanti, tossici, polverosi etc.) viene effettuata in adeguate condizioni di sicurezza</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono sempre a CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEI CONTENITORI MANIPOLATI</i>	SI	NO
<i>La manipolazione dei materiali e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose si effettua con mezzi o sistemi che prevengono i contatti diretti</i>	SI	NO
<i>Se si producono o si manipolano LIQUIDI CORROSIVI sono disponibili adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti specifiche e adeguate soluzioni neutralizzanti</i>	SI	NO
<i>La manipolazione di oggetti o materiali taglienti o pungenti (es. lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi etc.) si effettua con mezzi o sistemi che prevengono i contatti diretti</i>	SI	NO

Qualora il RLS/RLST avesse legittima perplessità a proposito della pericolosità di una sostanza, avesse dubbi sulla presenza di fibre pericolose a cui si ritenesse esposto, od ancora e fra i molti quesiti più semplicemente volesse avere rassicurazioni circa la potabilità

dell'acqua erogata ed a disposizione in azienda, qualora non si ritenesse soddisfatto dalle risposte aziendali, potrebbe portarne un campione ad analizzare presso il laboratorio più vicino di ARPAL.

Il Laboratorio dell'Agenzia ha il compito di effettuare accertamenti analitici (chimici, microbiologici, biologici e fisici) per il controllo igienico e sanitario di alimenti e bevande a partire dalle fasi produttive fino a giungere al consumo.

Inoltre, nell'ambito del supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario Nazionale, ARPAL effettua accertamenti analitici relativamente ai controlli sulle merci di importazione esercitate dagli organi periferici del Ministero ed in particolare dall'USMAF.

Il Laboratorio multisito di ARPAL è accreditato per un determinato elenco di prove chimiche e microbiologiche su matrice alimentare e su acque destinate al consumo umano e minerali.

L'attività di cui sopra viene programmata annualmente in accordo con le ASL, sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale e nel piano regionale dei controlli integrati in materia di sicurezza alimentare, nonché dalle linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per alimenti destinati al consumo umano di cui alla DGR 304 del 20/03/2009.

A tal fine e con lo scopo di raccordare le attività di rispettiva competenza è attivo un tavolo di lavoro ARPAL -ASL-Regione.

È attivo anche un tavolo di lavoro tra ARPAL, ASL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'assunzione di atti d'indirizzo e coordinamento per l'integrazione delle funzioni di rispettiva competenza e per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale.

Il Laboratorio dell'Agenzia ha inoltre il compito di effettuare accertamenti analitici (chimici, microbiologici, biologici e fisici) su tutte le matrici ambientali, consistenti nella determinazione di numerosi parametri, con particolare riferimento agli inquinanti più significativi, alcuni dei quali richiedono un'elevata specializzazione (amianto, Diossine, IPA, PCB, pesticidi). Tali attività sono pianificate nell'ambito del Programma annuale dei controlli, di cui al paragrafo seguente.










Il laboratorio, a pagamento e nel breve periodo (pochi giorni) renderà i dati risultanti direttamente al richiedente, solo a lui, senza che altri ne vengano a sapere nulla.












Il costo non è elevato e varrebbe la pena sentire a priori parere dei rispettivi referenti sindacali di categoria.

A Genova, ad esempio, il laboratorio si trova in Via Bombrini, 8, a Sampierdarena, dietro la Casa della Salute di ASL3.

(potresti verificare il sito al link: <http://www.arpal.gov.it/l-agenzia/prodotti-e-servizi/i-clienti/attivita-di-laboratorio.html>)

SEGNALI DI PERICOLO

Descrizione	
	<i>Soggetto all'esplosione divisioni 1.1, 1.2 e 1.3</i>
	<i>Soggetto all'esplosione divisione 1.4</i>
	<i>Soggetto all'esplosione divisione 1.5</i>
	<i>Pericolo di esplosione</i>
	<i>Gas non infiammabile e non tossico (la bombola può essere di colore bianco)</i>
	<i>Materie liquide infiammabili (la fiamma può essere di colore bianco)</i>
	<i>Spontaneamente infiammabile</i>
	<i>Pericolo d'incendio materie solide infiammabili</i>
	<i>Pericolo di emanazione di gas infiammabili a contatto (la fiamma può essere di colore bianco)</i>

	<i>Pericolo di attivazione di un incendio</i>
	<i>Materia comburente</i>
	<i>Perossido Organico</i>
	<i>Materia nociva da tenere isolata da derrate alimentari o da altri oggetti di consumo</i>
	<i>Materia tossica da tenere isolata da derrate alimentari o da altri oggetti di consumo</i>
	<i>Materia radioattiva in colli di categoria I-bianca; in caso di avaria dei colli pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione o contatto con la materia che si trova sparsa</i>
	<i>Materia radioattiva in colli di categoria II-gialla; colli da tenere lontano da colli che portano un'etichetta con la scritta "foto". In caso di avaria pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione radiazione o contatto con la materia che si trova sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza</i>
	<i>Materia radioattiva in colli di categoria III-gialla; colli da tenere lontano da colli che portano un'etichetta con la scritta "foto". In caso di avaria pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione radiazione o contatto con la materia che si trova sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza</i>
	<i>Materia radioattiva in caso di avaria pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione radiazione o contatto con la materia che si trova sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza</i>
	<i>Materie Corrosive</i>
	<i>Materie e oggetti diversi che presentano pericoli differenti da quelli che sono contemplati da altri segnali</i>

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEI)

<i>Sono state pianificate tutte le misure necessarie a gestire le situazioni di emergenza, ossia tutte le situazioni nelle quali nei luoghi di lavoro si può manifestare un pericolo grave e immediato, non completamente evitabile</i>	SI	NO
ESISTE UN PIANO DI EMERGENZA INTERNO (PEI) che comprende un piano antincendio e un piano di gestione delle emergenze, e le procedure di evacuazione o eventualmente di confinamento all'interno dei luoghi di lavoro	SI	NO
<i>Il PEI contempla i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, lotta antincendio e in generale gestione delle emergenze</i>	SI	NO
IL PEI SPECIFICA LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze in azienda	SI	NO
IL PEI INCLUDE LA DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI incaricati di attuare specifiche misure per la gestione delle emergenze	SI	NO
IL PEI SPECIFICA I COMPITI DEI DIVERSI SOGGETTI incaricati di coordinare le misure di gestione delle emergenze	SI	NO
<i>Il PEI specifica i compiti del personale con particolari responsabilità in caso d'incendio o, comunque, di emergenza</i>	SI	NO
<i>Il PEI specifica i compiti anche del restante personale comunque incaricato di svolgere specifici compiti legati alla gestione delle emergenze</i>	SI	NO
<i>Il PEI prevede specifiche misure da attuare nei confronti dei LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI, e per le aree ad alto rischio</i>	SI	NO
IL PEI CONTIENE LE ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ e di evacuazione in caso di emergenza, ovvero, se necessario, di confinamento all'interno dei luoghi di lavoro	SI	NO
<i>Il PEI contiene istruzioni e prevede misure che mettono i lavoratori in grado di comportarsi correttamente e autonomamente in caso di emergenza</i>	SI	NO
IL PEI TIENE CONTO ANCHE DEI RISCHI TERRITORIALI ESTERNI di origine naturale o antropica	SI	NO
SI REALIZZA IL COORDINAMENTO con i responsabili di altre eventuali attività presenti nello stesso edificio della sede aziendale o unità operativa, e si è a conoscenza di eventuali rischi, che possono manifestarsi in esse, e coinvolgere	SI	NO

<i>l'intero edificio</i>		
ALLARME <i>Il PEI specifica le modalità di funzionamento del SISTEMA DI ALLARME e di rilevazione incendi</i>	SI	NO
<i>Il PEI è stato adeguatamente divulgato fra tutti i lavoratori</i>	SI	NO
DISABILI <i>Il PEI prevede specifiche misure per l'assistenza alle eventuali PERSONE DISABILI, anche temporaneamente in condizioni di disabilità</i>	SI	NO
<i>Alcuni lavoratori, fisicamente idonei, sono stati addestrati al trasporto o all'accompagnamento delle persone disabili o con visibilità limitata, se presenti</i>	SI	NO
<i>Se necessario, alcuni lavoratori sono stati incaricati e adeguatamente addestrati affinché in caso di segnale di allarme avvertano le persone con udito limitato o menomato, se presenti</i>	SI	NO
<i>Se l'evacuazione dei luoghi di lavoro può avvenire solo attraverso delle scale, e non possono essere attuate altre misure per risolvere problemi di uscita delle persone disabili, sono stati predisposti degli SPAZI CALMI per le persone disabili, o, se necessario, ascensori specificamente progettati per l'evacuazione, o antincendio</i>	SI	NO

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

ALLEGATO VIII – PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDI

8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

8.3.1 – Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 – Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori

non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 – Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 – Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

<i>Nei luoghi di grandi dimensioni o complessi sono state predisposte le PLANIMETRIE che illustrano le informazioni per tutte le persone in essi presenti, utili in caso di emergenza</i>	SI	NO
<i>Ci si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività, in tutte le situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato</i>	SI	NO
GLI ADDETTI <i>alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze sono adeguatamente formati</i>	SI	NO
<i>La formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze è periodicamente aggiornata</i>	SI	NO
<i>È stato organizzato un servizio aziendale di primo soccorso predisposto nei modi previsti dalla legislazione vigente</i>	SI	NO
SONO PRESENTI UNA O PIÙ CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO , <i>adeguate per numero e collocazione</i>	SI	NO
<i>Le cassette di pronto soccorso contengono una dotazione minima conforme a quanto previsto dalla normativa</i>	SI	NO
ESISTONO UNO O PIÙ PACCHETTI DI MEDICAZIONE <i>adeguati per numero e collocazione</i>	SI	NO

<i>I pacchetti di medicazione contengono una dotazione minima conforme a quanto previsto dalla normativa</i>	SI	NO
I LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITÀ IN LUOGHI ISOLATI, dispongono di pacchetto di medicazione e idoneo mezzo di comunicazione	SI	NO
<i>Gli addetti al primo intervento interno e al primo soccorso dispongono di ADEGUATE ATTREZZATURE di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale, in conformità ai rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva</i>	SI	NO
<i>Il percorso per raggiungere il più vicino pulsante di allarme da qualsiasi punto del luogo di lavoro non è superiore a 30 m</i>	SI	NO
I PULSANTI PER ATTIVARE GLI ALLARMI sono adeguatamente segnalati	SI	NO
<i>I pulsanti di allarme sono posizionati negli stessi punti su tutti i piani, e vicino alle uscite di piano</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti di lavoro in cui sono presenti persone disabili con difficoltà percettive, vengono prese tutte le misure atte a facilitarne la percezione dell'allarme</i>	SI	NO
<i>Il sistema di allarme acustico, di qualsiasi tipo esso sia, è chiaramente udibile in tutti gli ambienti di lavoro</i>	SI	NO
LE ESERCITAZIONI di gestione delle emergenze vengono svolte almeno una volta all'anno	SI	NO
<i>Le esercitazioni sono svolte con le necessarie precauzioni</i>	SI	NO
<i>Sono sempre tenuti attentamente in considerazione gli esiti delle esercitazioni</i>	SI	NO

LAVORO IN SOLITARIO

Accanto ai lavoratori solitari che operano sempre in uno stesso ambiente di lavoro (che è sotto il loro controllo, e che conoscono) vi sono i lavoratori solitari che prestano la loro opera in ambienti estranei, nei quali possono essere presenti rischi che non conoscono (tecnici di aziende inviati presso altre aziende per manutenzione o riparazione di attrezzature, energia elettrica, gas, addetti alla pulizia uffici in orario extra lavoro, vigilantes notturni, autotrasportatori, gli addetti all'esercizio di impianti diffusi sul territorio e non presidiati (cabine elettriche, impianti di depurazione acque, ponti radio) ispettori di linee di trasporto energia (elettrorodotti, gasdotti).

Possono infine esistere occasioni di lavoro in solitudine anche all'interno di luoghi di lavoro con numerosi addetti, all'interno di uno stabilimento (operatori che lavorino solo per lunghi periodi in sale quadri di impianti chimici, di raffinerie, di centrali termiche, in magazzini, depositi, scantinati, vani tecnici) o in un ufficio (in archivio, in un ufficio decentrato, periferico).

Nel DVR aziendale il "Lavoro in Solitario" è valutato in modo specifico

SI

NO

LA SOLITUDINE È UN PERICOLO, che deve essere preso in considerazione, in quanto può introdurre un rischio aggiuntivo ai rischi che quel lavoro comunque comporterebbe, anche qualora svolto in presenza di altre persone.

Prima di valutare il "lavoro in solitudine" sono stati valutati i rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare

SI

NO

È stato tenuto presente che lo stato di solitudine (in particolare in assenza di luce) può aggravare la percezione del rischio

SI

NO

È stato verificato che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario)

SI

NO

È stato verificato che in loco esista almeno un pacchetto di medicazione (o che faccia parte della dotazione personale del lavoratore)

SI

NO

*È stato acquisito il **PARERE DEL MEDICO COMPETENTE** sull'idoneità del lavoratore al lavoro in solitudine (giudizio fondato sulla salute e sulla emotività)*

SI

NO

È stato verificato che il lavoratore sia affidabile sotto il profilo della sicurezza (cioè formato e conscio del fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto)

SI

NO

È stato verificato che il lavoratore abbia ed usi i DPI necessari.

SI

NO

È stato verificato che sia stata fornita al lavoratore informazione e formazione specifica (documentata!)

SI

NO

CONTROLLO A DISTANZA È stato verificato che siano stati individuati i MEZZI IDONEI AD ASSICURARE IL CONTROLLO A DISTANZA dello stato del lavoratore e l'immediata segnalazione in caso di incidente o infortunio per un intervento il più rapido possibile.	SI	NO
È stata verificata la programmazione degli orari lavorativi tenendo conto di questo rischio	SI	NO
È stata analizzata la durata dei lavori assegnati in solitario	SI	NO
LE COMUNICAZIONI È stata verificata la disponibilità e funzionalità degli attuali MEZZI DI COMUNICAZIONE in uso	SI	NO
Allo scopo è stata stabilita una procedura che preveda (ad esempio):		
• cellulare in dotazione, programmato sul numero di emergenza aziendale (per richiesta di soccorso a voce)	SI	NO
• GPS (per lavoratori operanti su vaste aree esterne, specialmente se poco praticabili)	SI	NO
• chiamata telefonica o invio di segnale convenzionale a intervalli stabiliti dal lavoratore alla sede	SI	NO
• dispositivi di uomo presente o analoghi dispositivi di allarme automatico, in dotazione personale al lavoratore, qualora questi non fosse in grado di provvedere personalmente	SI	NO
• richiesta di intervento del 118 competente per territorio, che probabilmente è anche in grado di raggiungere il luogo prima dell'ambulanza aziendale, supposto che questa esista	SI	NO
• sistema antimalore (un sistema finalizzato a rilevare l'evento malore e/o incoscienza a seguito di trauma da infortunio del lavoratore isolato e costituito da uno o più dispositivi)	SI	NO
• allarme uomo a terra (inteso come sistema finalizzato a rilevare unicamente l'accasciamento a terra dell'indossatore)	SI	NO
• una formazione "personale" alla gestione di un'emergenza	SI	NO
• comunque è stata sviluppata e stabilita una documentata procedura perché sia stabilito e mantenuto un regolare CONTATTO CON I LAVORATORI ISOLATI . La procedura indica la frequenza, il tempo assegnato per ogni incarico, e la modalità di comunicazione appropriata in base al sito lavorativo e le condizioni ambientali, questa è comprensiva di un preciso sistema di risposta all'emergenza sviluppata e seguita dagli eventuali uffici preposti alla	SI	NO

supervisione, il cui personale non riesca a stabilire il contatto al termine del tempo assegnato per ogni incarico;

Ciò in quanto il lavoratore, se non fa parte della squadra antincendio aziendale, in caso di emergenza non deve prendere iniziativa alcuna, ma semplicemente comportarsi come previsto nel piano di emergenza aziendale.

In situazioni di emergenza, durante un lavoro solitario, il lavoratore dovrebbe invece agire come addetto all'emergenza per la sua stessa sicurezza (togliendo tensione, chiudendo una valvola, manovrando un estintore ...). Pertanto deve, ad esempio, sapere dove sono installati gli organi di sezionamento o intercettazione delle energie pericolose e dei fluidi pericolosi del sito ove lavora in solitudine.

IN AZIENDA VENGONO AUTORIZZATE ATTIVITÀ IN SOLITARIO

SI

NO

Nello specifico in azienda vengono autorizzate nei seguenti casi:

- lavori a installazioni elettriche sotto tensione

SI

NO

- lavori con sorgenti radioattive fuori dei locali di irradiazione

SI

NO

- lavori nelle camere di combustione, in camini di fabbrica e canale di raccordo

SI

NO

- lavori in recipienti e in ambienti ristretti

SI

NO

- lavori in pozzi, fosse e canalizzazioni

SI

NO

- l'entrata in sili

SI

NO

- lavori di demolizione edifici

SI

NO

- lavori in aria compressa e lavori da sommozzatore

SI

NO

- lavori in acque mosse

SI

NO

- lavori sotterranei attraverso strati rocciosi emananti gas naturali

SI

NO

- lavori su binari ferroviari

SI

NO

È AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO IN SOLITARIO DEI LAVORI seguenti (che dovrebbero essere eseguiti soltanto con contatto visivo o a voce con una seconda persona):

- i lavori forestali con rischi particolari, per es. lavori con la motosega, lavori su terreni ripidi, lavori d'esbosco, salire su alberi

SI

NO

- i lavori a sistemi tecnici in esercizio particolare, per es. registrazione, riparazione di guasti, lavori di manutenzione

SI

NO

- i lavori che costituiscono un rischio per i lavoratori di essere afferrati da elementi e utensili rotanti

SI

NO

- i lavori in corrispondenza di zone pericolose normalmente inaccessibili e perciò non protette

SI

NO

Il lavoro in solitudine, ammesso dal nostro ordinamento, non è regolato da alcuna legge come rischio specifico.

Le disposizioni del D.L.vo 81/2008 integrate dove applicabile dal D.M. 338/2003 costituiscono il quadro normativo di riferimento. Il D.L.vo 81/2008, imponendo l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, assorbe anche l'analisi della fattispecie del lavoro isolato.

Gli articoli del T.U. che concorrono a disciplinare la fattispecie sono: • l'art. 15 comma 1) lett. a; • l'art. 17 comma 1) lett. a; • l'art. 28 comma 1).

Il D.M. 338/2003 integra i suddetti articoli del D.L.vo 81/2008 con:

• l'art.2.5: "Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro... un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale."

• L'art. 2.2 che estende, a tutte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (non rientranti nel gruppo A dell'art.1), l'obbligo di garantire il mezzo di comunicazione idoneo dell'art. 2.5.

MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO

<i>È stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati ai mezzi di sollevamento, con particolare riferimento ai pericoli di urto, schiacciamento, investimento</i>	SI	NO
I MEZZI DI SOLLEVAMENTO sono installati e utilizzati secondo le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante e le regolamentazioni aziendali	SI	NO
IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE è effettuato esclusivamente con mezzi e accessori appositamente progettati	SI	NO
Sono adottate specifiche misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia indispensabile per il buon funzionamento dei lavori	SI	NO
LE FUNI, BRACHE E LE CATENE usate per il sollevamento sono sottoposte a verifiche periodiche di integrità e funzionalità	SI	NO
L'uso all'aperto di mezzi di sollevamento carichi non guidati, è effettuato tenendo conto degli eventuali pericoli derivanti dalle condizioni meteorologiche	SI	NO
Le piattaforme elevabili sono usate esclusivamente per l'altezza per la quale sono costruite, senza aggiunte di sovrastrutture, e in modo sicuro	SI	NO
I MEZZI DI SOLLEVAMENTO CON LAVORATORE/I A BORDO limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	SI	NO
I FRENI devono essere regolarmente verificati e registrati	SI	NO
Sono provvisti di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa	SI	NO
I POSTI DI MANOVRA dei mezzi di sollevamento hanno adeguate caratteristiche di sicurezza	SI	NO
I mezzi di sollevamento dei carichi, esclusi quelli azionati a mano, recano un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale, nonché le altre segnalazioni necessarie o utili per un uso sicuro	SI	NO
REQUISITI POSTO DI MANOVRA:		
– perfetta visibilità di tutta la zona di manovra	SI	NO
– difesi e protetti in caso di caduta di materiale o di ribaltamento del mezzo	SI	NO
– facilmente raggiungibili senza pericolo	SI	NO
Sono rispettati i requisiti minimi previsti per gli organi di comando:		
indicazione delle manovre	SI	NO
facilmente azionabili	SI	NO
conformati e protetti per impedire la messa in moto accidentale	SI	NO
LE MODALITÀ DI IMPIEGO dei mezzi di sollevamento sono riportate in avvisi chiaramente leggibili	SI	NO
LE GRU a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto su rotaie sono provvisti di adeguati blocchi di fine corsa	SI	NO

<i>Sono utilizzati mezzi di sollevamento di persone e di persone e carichi messi in servizio prima dell'emanazione delle specifiche norme di prodotto</i>	SI	NO
<i>I mezzi di sollevamento o spostamento di persone e di persone e carichi sono tali da:</i>		
<i>a) evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati</i>	SI	NO
<i>b) eliminare qualsiasi rischio di schiacciamento, intrappolamento o urto dell'utilizzatore, in particolare in caso di collisione accidentale</i>	SI	NO
<i>c) garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti a pericoli, e possano essere liberati</i>	SI	NO
LE SCALE AEREE A INCLINAZIONE VARIABILE MONTATE SU CARRO <i>sono munite di indicatore della messa a livello del carro, nonché dell'elevazione massima e minima della volata</i>	SI	NO
<i>Nell'uso dei ponti su ruote svilupparabili o piattaforme elevabili e delle scale aeree, per l'esecuzione di lavori non elettrici, sono prese tutte le precauzioni necessarie ad EVITARE IL CONTATTO CON LINEE ELETTRICHE</i>	SI	NO
<i>Le scale aeree ad inclinazione variabile e le piattaforme elevabili montati su carro sono muniti di dispositivi per assicurare la stabilità del carro</i>	SI	NO
I MEZZI DI TRASPORTO <i>sono utilizzati secondo le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante e le regolamentazioni aziendali interne</i>	SI	NO
<i>È assicurata la stabilità dei mezzi di trasporto e dei loro carichi in tutte le condizioni d'uso prevedibili</i>	SI	NO
<i>La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata</i>	SI	NO
<i>Gli accessi pedonali sono adeguatamente separati e protetti da quelli veicolari</i>	SI	NO
I PERCORSI VEICOLARI <i>sono ben predisposti e segnalati, e i mezzi di trasporto si muovono in aree contrassegnate</i>	SI	NO
<i>Esiste un luogo specificamente destinato alla sosta dei veicoli quando non utilizzati</i>	SI	NO
<i>Le funi, le catene e le brache usate sui mezzi di trasporto per il tiro o il sollevamento rispettano i requisiti previsti nelle pertinenti norme tecniche, e sono sottoposte a verifiche periodiche di integrità e funzionalità</i>	SI	NO
<i>I mezzi di trasporto sono utilizzati su strada pubblica</i>	SI	NO
<i>Sono assicurate specifiche misure di sicurezza per l'utilizzo dei mezzi di trasporto stradali</i>	SI	NO
LA CABINA DEI MEZZI DI TRASPORTO <i>è dotata di tutti i requisiti di ergonomia e sicurezza, e consente la perfetta visibilità dell'area delle operazioni.</i>	SI	NO
<i>L'impianto di illuminazione consente una buona visibilità, quando necessario.</i>	SI	NO
<i>Il sedile dei mezzi di trasporto, soprattutto se utilizzati a lungo, è ammortizzato</i>	SI	NO
<i>Gli eventuali dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto sono costruiti in modo da permettere di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco</i>	SI	NO

I CARRELLI ELEVATORI <i>su cui prendono posto uno o più lavoratori sono sistemati o attrezzati in modo da ridurre il rischio di ribaltamento</i>	SI	NO
Sul carrello sono presenti gli eventuali dispositivi di sicurezza di volta in volta necessari e le relative istruzioni:		
<i>• Tettuccio di protezione</i>	SI	NO
<i>• Sistemi di ritenuta del conducente (cinture di sicurezza, cabina o barriere laterali)</i>	SI	NO
<i>• Diagramma di carico ben visibile</i>	SI	NO
<i>• Arresti laterali per forche</i>	SI	NO
<i>• Ulteriori dispositivi</i>	SI	NO
<i>I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori sono attrezzati in modo da ridurre il rischio a essi derivante dalla caduta del carico</i>	SI	NO
<i>I carrelli elevatori sono idonei per l'uso previsto in azienda</i>	SI	NO
<i>Sono adeguatamente valutati gli eventuali accessori di sollevamento del carico (lunghezza e distanza delle forche, pinze di serraggio, ecc.)</i>	SI	NO
Sono tenuti in considerazione e valutati i seguenti parametri:		
<i>• Portata</i>	SI	NO
<i>• Altezza di sollevamento</i>	SI	NO
<i>• Vie di circolazione (caratteristiche, dimensioni)</i>	SI	NO
<i>• Modalità di trasmissione</i>	SI	NO
Negli ambienti chiusi sono ammessi solo i veicoli elettrici		
<i>Il gruppo di sollevamento dei carrelli elevatori è adeguatamente protetto da rischi di cesoiamento o schiacciamento di parti del corpo del conducente</i>	SI	NO
<i>Gli organi di comando dei carrelli elevatori sono collocati in posizione ergonomica e protetti contro l'avviamento accidentale</i>	SI	NO
<i>L'uso dei mezzi di trasporto è riservato a lavoratori appositamente incaricati</i>	SI	NO
<i>I carrelli elevatori vengono utilizzati per il sollevamento di persone</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono stati informati sui rischi a cui sono esposti durante l'uso dei mezzi di trasporto</i>	SI	NO
<i>I carrellisti e tutte le altre persone che sostano nella zona di pericolo del carrello elevatore portano le calzature di sicurezza</i>	SI	NO
<i>I lavoratori incaricati dell'uso di mezzi di trasporto per i quali ciò è richiesto sono specificamente abilitati</i>	SI	NO
<i>I carrelli elevatori da usare sulle strade pubbliche sono equipaggiati a norma e sono ammessi per la circolazione stradale</i>	SI	NO

LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO <i>dei lavoratori incaricati dell'uso di mezzi di trasporto per i quali è richiesta una specifica abilitazione è aggiornata in conformità a quanto prescritto dalla normativa</i>	SI	NO
<i>I carrellisti hanno ricevuto istruzioni supplementari per la manovra dei carrelli in dotazione all'azienda e queste istruzioni sono documentate</i>	SI	NO
<i>Le vie di circolazione e le rampe di carico sono sicure</i>	SI	NO
I carrellisti conoscono i pericoli particolari dell'azienda e sono stati istruiti sulle misure di sicurezza da adottare:		
<i>• rampe ripide all'aperto</i>	SI	NO
<i>• punti con scarsa visibilità</i>	SI	NO
<i>• rampe di carico pericolose</i>	SI	NO
<i>• portata del pavimento insufficiente</i>	SI	NO
I MEZZI DI TRASPORTO SONO OGGETTO DI VERIFICHE E MANUTENZIONE <i>al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione e l'efficienza delle macchine, effettuate da soggetto competente e qualificato</i>	SI	NO
Le stazioni di caricabatterie sono conformi alle norme di sicurezza:		
<i>• Ventilazione sufficiente</i>	SI	NO
<i>• Distanza di sicurezza dai materiali infiammabili (min. 2 m)</i>	SI	NO
<i>• Distanza di sicurezza da fonti che possono causare scintille (min. 1 m)</i>	SI	NO
<i>• Dispositivi di protezione individuale (occhiali di protezione a mascherina e guanti resistenti agli acidi)</i>	SI	NO
<i>• Doccia oculare</i>	SI	NO

L'operazione di ricarica delle batterie è un processo elettrolitico che avviene nell'accumulatore; processo attivabile mediante un gruppo convertitore di corrente elettrica, da alternata in continua, capace, agendo sulla batteria scarica, di ripristinare il potenziale energetico originario.

Quando si effettua la ricarica, riempiendo la batteria di acqua distillata, l'apporto di energia elettrica innesca le reazioni. Esse ripristinano le condizioni iniziali di accumulatore carico mediante i processi di ossidazione e di riduzione del piombo nel solfato in soluzione. Quando tutto il solfato di piombo è trasformato, o è vicino alla trasformazione, l'apporto di energia elettrica prosegue attivando la reazione chimica dell'acqua distillata (si ha la cosiddetta "elettrolisi dell'acqua" o anche "ebollizione dell'elettrolita").

In tal modo si liberano idrogeno e ossigeno, con il conseguente rischio di esplosione chimica dovuto ad accumuli localizzati di idrogeno in miscela in aria arricchita in ossigeno.

L'operazione della ricarica delle batterie è effettuata solitamente a fine giornata di lavoro o a fine settimana, ed è spesso condotta operando una ricarica a fondo, ovvero gli operatori lasciano gli accumulatori, pressoché scarichi, in ricarica durante tutto il periodo di chiusura. Nelle ricariche a fondo sono presenti i maggiori pericoli poiché si hanno più facilmente processi di emissione di idrogeno, prodotto dalla reazione dell'acqua distillata alimentata dall'energia elettrica in surplus per l'elettrolisi.

Gran parte delle apparecchiature oggi sul mercato (in generale tutte le batterie da trazione ad elettrolita non gelificato) dosano l'entità della corrente in funzione dello stadio di ricarica, cioè sono a corrente decrescente, e tendono a non procedere ulteriormente quando la ricarica è ultimata. Esse sono dotate di dispositivi automatici di scollegamento del circuito, capaci di interrompere la fornitura di energia elettrica a ricarica ultimata, evitando che l'energia in surplus vada a produrre la completa dissociazione dell'acqua distillata liberando idrogeno e ossigeno. Sono tali dispositivi a qualificare un sistema di ricarica rendendone più sicure le operazioni.

Le ragioni che fanno accadere facilmente le esplosioni in ambienti in cui sia presente una certa quantità di miscela aria-idrogeno sono le seguenti:

1) l'accensione della miscela aria-idrogeno richiede basse energie di innesco (ordine di alcune decine di millijoule) e pertanto le sorgenti di attivazione potrebbero essere diverse: scintille dovute a cariche elettrostatiche, impianti elettrici e di illuminazione, superfici calde introdotte in ambiente, frizioni ed attriti, ecc.;

2) le concentrazioni di idrogeno in aria presentano un ampio campo di reazione (i limiti inferiore e superiore di infiammabilità dell'idrogeno in aria: sono del 4% e del 75%, a condizioni ambiente di pressione e temperatura) che si accresce sensibilmente con l'arricchimento in ossigeno dell'aria stessa, ossigeno prodotto sempre dalla decomposizione dell'elettrolita. La pericolosità dell'evento è accresciuta dal fatto che la reazione chimica che genera l'esplosione è fortemente esotermica e quindi può a sua volta innescare un incendio sulle eventuali concentrazioni di sostanze combustibili vicine. Segue alle pagine dei VVFF

Fonte

link:

http://www.vigilidelfuoco.pisa.it/area_r/formazione/rassegna_ist_web/cap_3/3_3.pdf

AREE DI DEPOSITO E MERCI ACCATASTATE

<i>Prima di stoccare la merce l'area di deposito viene scelta accuratamente</i>	SI	NO
<p><i>Bisogna tener conto in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>delle caratteristiche del pavimento (carico massimo sopportabile, assenza di dislivelli o irregolarità)</i> • <i>delle condizioni di visibilità sulle vie di circolazione</i> • <i>dei cicli di produzione</i> 		
<i>L'ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA per le cataste è stata stabilita correttamente</i>	SI	NO
<p><i>Bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>caratteristiche delle merci, resistenza, forma, possibili deformazioni</i> • <i>caratteristiche del pavimento (sufficientemente resistente e piano)</i> • <i>instabilità a causa di agenti esterni (mezzi di trasporto, vento)</i> • <i>vicinanza alle infrastrutture (illuminazione, rilevatori antincendio, linee elettriche)</i> • <i>sufficiente spazio di manovra sopra le cataste per i mezzi di sollevamento (ad es. gru)</i> 		
<i>IL PAVIMENTO SU CUI POGGIANO LE CATASTE è sempre in buone condizioni (nessun dislivello, nessuna deformazione)</i>	SI	NO
<i>Le travi e i cunei di legno che servono da basamento sono sempre in buone condizioni</i>	SI	NO
<i>Il pavimento del deposito e le pareti sono contrassegnati e le merci vengono accatastate all'interno delle linee di demarcazione</i>	SI	NO
<i>Le vie di circolazione e gli accessi ai depositi sono liberi da ostacoli</i>	SI	NO
<i>È escluso che la catasta si rovesci o che la merce possa cadere</i>	SI	NO
<i>È escluso che le merci in fondo alla catasta possano essere danneggiate da quelle sopra di esse</i>	SI	NO
<i>Per spostare le merci disponete di adeguati ausili (ad es. pinze e forche speciali)</i>	SI	NO
<i>Vengono messe a disposizione scale o di altri ausili per accedere alle cataste e questi sono in buono stato</i>	SI	NO
<i>Le vie di circolazione nella vostra azienda sono correttamente dimensionate</i>	SI	NO
<i>LE AREE DI DEPOSITO interne ed esterne all'azienda sono sufficientemente illuminate</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono stati istruiti e addestrati per l'attività che sono chiamati a svolgere</i>	SI	NO

La formazione deve comprendere:

- *procedure per lo stoccaggio e il prelievo delle merci*
- *uso corretto dei dispositivi di sollevamento (carrelli elevatori, carroponti, ecc.)*
- *uso dei dispositivi di protezione individuale*
- *ordine e pulizia nei depositi*
- *manutenzione*
- *verifica periodica delle condizioni delle merci*

LA SEGNALETICA orizzontale è prevista nel piano di manutenzione aziendale, in modo da essere aggiornata periodicamente

SI

NO




Si effettua la manutenzione dei supporti e dei contenitori di movimentazione (palette, telai per palette, big bag, ecc.)

SI




NO

SEGNALI GESTUALI

A - Gestì generali

<p>Inizio Attenzione Presà di comando</p>	<p>Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, il palmo delle mani rivolto in avanti</p>	
<p>Alt Interruzione Fine del movimento</p>	<p>Il braccio destro è teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolta in avanti</p>	
<p>Fine delle operazioni</p>	<p>Le due mani sono giunte all'altezza del petto</p>	

B - Movimenti verticali

<p>Solleverè</p>	<p>Il braccio destro, teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Abbassare</p>	<p>Il braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Distanza verticale</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

C - Movimenti orizzontali

<p>Avanzare</p>	<p>Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo</p>	
<p>Retrocedere</p>	<p>Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo</p>	
<p>A destra rispetto al segnalatore</p>	<p>Il braccio destro, teso lungo l'orizzontale, con il palmo della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione</p>	
<p>A sinistra rispetto al segnalatore</p>	<p>Il braccio sinistro, teso in orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione</p>	
<p>Distanza orizzontale</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

PONTEGGI FISSI E MOBILI

<i>Le attrezzature sono adottate dopo aver verificato l'impossibilità di eseguire lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate.</i>	SI	NO
<i>L'uso delle attrezzature è sempre subordinato alla non disponibilità di postazioni fisse e sono utilizzate secondo i seguenti criteri: Priorità delle misure di protezione collettiva (es. parapetti) rispetto a quelle individuali Dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, ad una circolazione sicura.</i>		
<i>Prima si verifica sempre che il sistema di accesso in quota sia il più idoneo a tale scopo</i>	SI	NO
<i>Viene scelto il sistema più adeguato in rapporto a frequenza di circolazione, dislivello superato e durata di impiego, che consenta anche l'evacuazione rapida in caso di emergenza.</i>	SI	NO
<i>Si verifica sempre l'esistenza di procedure per il corretto utilizzo delle attrezzature per lavori temporanei in quota</i>	SI	NO
<i>Vengono predisposte idonee procedure di utilizzo delle attrezzature.</i>	SI	NO
<i>I lavoratori incaricati sono adeguatamente informati, formati ed addestrati in modo specifico</i>	SI	NO
<i>L'azienda ha un protocollo di verifica della applicazione delle misure atte a minimizzare i rischi per gli utilizzatori, insiti nelle attrezzature.</i>	SI	NO
<i>Proporre l'individuazione ed applicazione delle misure prevedendo, se necessario, l'installazione di adeguati Dispositivi di Protezione dalle cadute, collettivi (che possono presentare interruzioni solo in corrispondenza di scale a pioli e/o gradini), od individuali, tali comunque da arrestare la caduta del lavoratore. (D. Lgs.81/2008 art.111, c.5 e 6 D.M. 466/92 UNI EN 341, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 1891)</i>		
<i>In caso di temporanea eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva, sono adottate misure di protezione equivalenti.</i>	SI	NO
<i>I lavori su attrezzature per lavori temporanei in quota sono effettuati all'esterno solo in condizioni meteo sicure.</i>	SI	NO
<i>Verificare che l'effettuazione dei lavori avvenga solo in condizioni meteo che non mettano in pericolo la sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs.81/2008 art.111, c.7)</i>		
<i>Nella attività vengono utilizzati ponteggi fissi.</i>	SI	NO
<i>Prima dell'utilizzo del ponteggio, verificare se sia disponibile l'autorizzazione alla costruzione dello stesso e la documentazione obbligatoria</i>	SI	NO

Richiedere la visione della copia della autorizzazione all'impiego (copia della autorizzazione, del progetto del ponteggio e del piano di montaggio, uso e smontaggio, devono essere disponibili nel cantiere in cui è utilizzato), nonché:

- *Il calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego*
- *Le istruzioni per le prove di carico del ponteggio*
- *Le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio*
- *Gli schemi tipo di ponteggio con l'indicazione di massimi di sovraccarico, di altezza del ponteggio e di larghezza degli impalcati per i quali non sussista obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.*

(D. Lgs.81/2008 art.131)

<i>Il fabbricante del ponteggio è sempre noto, in maniera certa</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

Verificare che gli elementi dei ponteggi portino impressi in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

(D. Lgs.81/2008 art.135)

<i>I ponteggi fissi sono allestiti con buoni materiali ed a regola d'arte, proporzionati ed idonei allo scopo; essi sono conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

<i>Prima di ogni reimpiego gli elementi dei ponteggi sono verificati ed eliminati quelli ritenuti non più idonei.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

<i>Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro, verifica la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi e controventi, e sostituisce o rinforza gli elementi inefficienti.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
--	-----------	-----------

<i>Gli elementi metallici sono difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

<i>Quando necessario i ponteggi sono eretti in base ad apposita progettazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

Verificare che siano montati secondo un progetto di dettaglio i ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli per i quali non siano disponibili le configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità per dimensioni e sovraccarichi.

(D. Lgs.81/2008 art.133)

<i>Ogni ponteggio viene montato, usato e smontato, secondo uno specifico piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e nel rispetto dei requisiti di norma</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
---	-----------	-----------

Verificare che venga redatto il piano secondo quanto prescritto nell'Allegato XXII del D.lgs. 81/2008 e prenderne visione.

Controllare che sia messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori, per la sua applicazione.

Fra l'altro dovrà essere fatta specifica menzione al divieto di gettare gli elementi del ponteggio dall'alto e di salire o scendere lungo i montanti.

<i>(D. Lgs.81/2008 art.134, 136, 138; Titolo IV, Capo II, Sezioni IV, V, VI; All. XVIII)</i>		
<i>Controllare che le parti di ponteggio non pronte per l'uso siano segnalate e delimitate, impedendone l'accesso e l'uso.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Controllare che ad ogni piano del ponteggio siano applicati due correnti correttamente serrati (Se vengono installati due correnti, uno può fare parte del parapetto. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i giunti devono essere collocati strettamente uno vicino all'altro. – D. Lgs.81/2008 art.136)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene garantita la stabilità degli appoggi dei ponteggi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio tramite fissaggio su superficie adeguata, o dispositivo antiscivolo o altra soluzione equivalente. (Verificare che il piano di posa degli appoggi abbia capacità portante sufficiente) D.Lgs.81/2008 art.137 All. XIX UNI EN 12810, 12811, 74</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La stabilità del ponteggio è sempre garantita da adeguati dispositivi e sistemi di ancoraggio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il ponteggio deve essere ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza di ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo o di pari efficacia. Le tavole di impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi. (D. Lgs.81/2008 art. 125 e 138)</i>		
<i>Ogni impalcato del ponteggio è dotato di adeguato parapetto, fascia di arresto al piede e scala di accesso.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Verificare che il parapetto realizzato (è considerato equivalente al parapetto qualsiasi protezione realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso), sia costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 95 cm dal piano di calpestio (1 m per i ponteggi in legno), e di tavola fermapiede alta non meno di 15 cm (20 cm se ponteggi in legno), messa di costa e poggiante sul piano di calpestio. Fra correnti e tavola fermapiede non deve esserci una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm. L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 m l'ultimo impalcato o piano di gronda (1,2 m per i ponteggi in legno) (D. Lgs.81/2008 art. 126 e 138)</i>		
<i>Verificare che le dimensioni, forma e disposizione degli impalcati dei ponteggi siano idonee alla natura dei lavori ed adeguate ai carichi.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Devono essere utilizzati impalcati adeguati che garantiscano anche una sicura circolazione.

Se fatte in legno, le tavole costituenti il piano di calpestio dovrebbero avere spessore minimo di 4 cm, e larghezza non minore di 20 cm.

Il montaggio degli impalcati deve impedire lo spostamento degli elementi o la presenza di vuoti pericolosi fra di essi ed i parapetti.

Le tavole devono essere accostate ai montanti, non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm.

È consentito un distacco delle tavole di impalcato dalla muratura non inferiore a 30 cm. (20 cm per ponteggi in legno e solo per lavori di finitura)

Il personale addetto alla sorveglianza ed esecuzione delle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, ha ricevuto una formazione specifica adeguata.

SI

NO

Assicurarsi che i lavoratori abbiano frequentato corsi di formazione specifici, svolti secondo le modalità e con requisiti stabiliti dalla normativa.

Verificare che la sorveglianza delle operazioni sia affidata ad un preposto con esperienza specifica.

Sono utilizzati ponteggi mobili (su cavalletti o ruote: trabattelli)

SI

NO

Verifica che i ponti su cavalletti non abbiano una altezza superiore a 2 m.

SI

NO

Vengono utilizzati ponti su cavalletti a quote superiori a 2 m o sugli impalcati dei ponteggi.

SI

NO

I ponti su cavalletti, sono stabili e costruiti secondo le prescrizioni di norma

SI

NO

I piedi dei cavalletti, devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, e poggiare sempre su piani stabili e ben livellati.

La distanza massima fra due cavalletti può essere di 3,60 m, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe 4 m. tavole di misure trasversali minori, devono poggiare su tre cavalletti.

(D. Lgs.81/2008 art. 140)

I ponti a torre su ruote vengono spostati anche quando sono carichi.

SI

NO

I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di essi si trovino lavoratori o siano carichi. È ammesso tale spostamento solo per ponti usati per lavori su linee elettriche di contatto.

(D. Lgs.81/2008 art. 140; All. V Parte II, p.to 4.2)

I ponteggi su ruote a torre risultano stabili in relazione ai carichi ed alle oscillazioni ipotizzabili durante gli spostamenti o per colpi di vento, e sono costruiti secondo le prescrizioni di norma.

SI

NO

I ponti su ruote devono essere dotati di una base ampia poggiata su piano di scorrimento livellato, su cui devono essere posti tavoloni od altri mezzi di distribuzione del carico delle ruote. Ci si deve assicurare che appropriati dispositivi ne

impediscono lo spostamento involontario bloccando le ruote con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

Bisogna controllare sempre la verticalità dei ponti su ruote con livella o pendolino.

I ponti a torre su ruote sono sempre adeguatamente ancorati alle costruzioni.

SI

NO

Ancorare i ponti su ruote alle costruzioni almeno ogni due piani. È ammessa deroga a tale prescrizione solo per i ponti conformi alla norma tecnica UNI EN 1004, e aventi i requisiti elencati nell'allegato XXIII

(D. Lgs.81/2008 art. 140;

All. XXIII

UNI EN 1004)

LAVORI IN QUOTA

Sono utilizzati sistemi di accesso e posizionamento a mezzo funi

SI

NO

I sistemi a fune sono utilizzati solo quando non sia giustificato l'impiego di altre attrezzature più sicure, a causa della breve durata d'impiego e/o delle caratteristiche non modificabili dei luoghi.

SI

NO

Verificare l'esistenza di un adeguato livello di sicurezza e la non necessità di altre tipologie di attrezzature considerate più sicure. È necessario inoltre valutare, anche in rapporto alle condizioni di ergonomia e alla durata dei lavori, la necessità di utilizzo di un sedile munito di appositi accessori.

I sistemi a fune rispondono ai requisiti minimi di norma

SI

NO

Ogni sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente:

- *Fune di lavoro, per accesso, discesa e sostegno, munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa, e di un sistema autobloccante anticaduta.*
- *Fune di sicurezza con funzione di dispositivo ausiliario, munita di dispositivo mobile che segua gli spostamenti del lavoratore.*

È ammesso l'uso di una sola fune solo nei casi eccezionali in cui la seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso il lavoro

I lavoratori sono dotati di adeguata imbracatura di sostegno

SI

NO

Verificare che i lavoratori siano imbragati con sistema collegato alla fune di sicurezza. Gli attrezzi e gli altri accessori di lavoro devono essere agganciati alla imbracatura di sostegno od al sedile od altro strumento idoneo.

Le funi di lavoro, quelle di sicurezza e le imbracature, sono dotati di adeguati dispositivi atti ad impedire la caduta dei lavoratori, delle attrezzature e degli oggetti.

SI

NO

Verificare che le funi di lavoro siano dotate di adeguati e sicuri meccanismi di ascesa e discesa e di un sistema autobloccante volto ad evitare la caduta nel caso in cui gli utilizzatori perdano il controllo dei propri movimenti.

Le funi di sicurezza devono avere un dispositivo mobile contro le cadute che segua gli spostamenti dei lavoratori.

<i>Verificare che attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori siano agganciati alla loro imbracatura di sostegno, od al sedile od altro strumento idoneo.</i>		
<i>I lavoratori addetti alle operazioni con sistemi a fune hanno ricevuto una adeguata formazione specifica. (D.Lgs.81/2008 art. 116, c.2 All. XXI Provv.to Conf. Stato e Regioni 26/01/06)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono utilizzate attrezzature per lavori temporanei in quota diverse da scale portatili od aeree</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Le attrezzature sono utilizzate solo dopo aver verificato l'impossibilità di eseguire lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'uso delle attrezzature è subordinato alla non disponibilità di postazioni fisse e vengono utilizzate secondo i seguenti criteri:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Priorità delle misure di protezione collettiva (es. parapetti), rispetto a quelle individuali.</i> • <i>Dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, ad una circolazione sicura.</i> <i>(D. Lgs.81/2008 art. 111, c.1)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono presenti ed applicate procedure per il corretto utilizzo delle attrezzature per lavori temporanei in quota</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Verificare l'esistenza e l'applicazione delle procedure, controllare inoltre se queste prevedano, qualora necessario, l'installazione di adeguati dispositivi di protezione collettiva od individuali dalle cadute, tali da arrestare la caduta dell'operatore e prevenire per quanto possibile eventuali lesioni. In caso di temporanea eliminazione di un dispositivo di protezione collettivo, devono essere previsto l'approntamento di misure di sicurezza equivalenti. (D.Lgs.81/2008 art. 111, c.5 e 6 D.M. 466/92 UNI EN 341, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 1891)</i>		
<i>I lavoratori specificatamente incaricati sono informati, formati ed addestrati adeguatamente ed in modo specifico (D. Lgs.81/2008 art. 71, c.7)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Verifica che i lavori su attrezzature per lavori temporanei in quota siano svolti solo in condizioni meteo sicure. (D. Lgs.81/2008 art. 111, c.7)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

AGENTI BIOLOGICI

<i>Sono adottate tutte le misure igieniche atte a evitare la propagazione degli agenti pericolosi all'esterno dai luoghi di lavoro</i>	SI	NO
GLI AMBIENTI A RISCHIO SONO SEGNALATI CON L'APPOSITA SIMBOLOGIA (<i>simbolo di rischio biologico</i>)	SI	NO
ESISTONO IDONEE PROCEDURE <i>per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana o animale</i>	SI	NO
ESISTONO PROCEDURE DI EMERGENZA <i>per eventuali incidenti che coinvolgano agenti biologici pericolosi</i>	SI	NO
<i>È verificata l'eventuale presenza degli agenti biologici pericolosi al di fuori dei contenimenti</i>	SI	NO
<i>Sono predisposti i mezzi e le procedure necessari per la raccolta, immagazzinamento e smaltimento di rifiuti contaminati o che possono essere contaminati da agenti biologici pericolosi</i>	SI	NO
<i>Sono state definite e applicate procedure per la MANIPOLAZIONE E IL TRASPORTO in condizioni di sicurezza di agenti biologici pericolosi</i>	SI	NO
SI È PROVVEDUTO AD INFORMARE E FORMARE <i>specificamente il personale addetto sui rischi inerenti alla manipolazione di agenti biologici pericolosi</i>	SI	NO
<i>Sono attuate specifiche misure di protezione e igieniche relative a servizi igienici e a indumenti e altri dispositivi di protezione individuale</i>	SI	NO
<i>I RLS hanno libero accesso alle informazioni inerenti gli agenti biologici</i>	SI	NO
VISITE MEDICHE <i>Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi sono soggetti a SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	SI	NO
<i>Sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria sono adottate, misure preventive e protettive per singoli lavoratori</i>	SI	NO
<i>Se gli accertamenti sanitari hanno evidenziato anomalie nei lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente, sono adottate specifiche misure</i>	SI	NO
<i>In tutti gli impianti in cui ne è possibile il potenziale sviluppo è controllato il rischio di esposizione alla Legionella</i>	SI	NO
<i>Ad esempio: sistemi idraulici con torri di raffreddamento o con condensatore di evaporazione; piscine termali; umidificatori e sistemi di atomizzazione dell'acqua; vasche di aerazione in impianti di trattamento biologico delle acque di scarico industriali; macchine per la purificazione di acqua ad alta pressione; altri impianti e sistemi contenenti acqua che possono superare una temperatura di 20 °C ed emettere spray o aerosol</i>		

AGENTI CANCEROGENI – MUTAGENI

Per le sostanze, a partire dal 1 dicembre 2012 convivono due normative: la direttiva UE 67/548 ed il regolamento CLP, pertanto possono essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative e le schede di sicurezza devono riportare entrambe le classificazioni.

Per le miscele la doppia classificazione è applicata a partire dal 1 giugno 2015 e da quella data possono essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative."

IN AZIENDA SONO PRESENTI AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI <i>come materie prime</i>	SI	NO
<i>Durante i processi lavorativi vengono emessi agenti cancerogeni e/o mutageni</i>	SI	NO
<i>In azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni come sostanze, preparati e processi di cui all'Allegato XLII del D.lgs. 81/08</i>	SI	NO
ESISTE L'ELENCO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE <i>con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP</i>	SI	NO
<i>È stata effettuata la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni</i>	SI	NO
<i>Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio</i>	SI	NO
<i>È stata verificata la possibilità di sostituire le sostanze e/o le miscele classificate cancerogene e/o mutagene</i>	SI	NO
SE NON È POSSIBILE LA SOSTITUZIONE, <i>è stata verificata la possibilità di utilizzare le sostanze e/o le miscele in un sistema a ciclo chiuso</i>	SI	NO
Se non è possibile adottare un sistema a ciclo chiuso, sono state attuate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l'esposizione, quali:		
<i>Riduzione al minimo dei quantitativi</i>	SI	NO

<i>Numero minimo di lavoratori esposti</i>	SI	NO
<i>Riduzione al minimo del tempo di esposizione</i>	SI	NO
<i>Separazione delle lavorazioni che espongono a c/m</i>	SI	NO
<i>Contenimento attraverso l'aspirazione localizzata di tutte le emissioni</i>	SI	NO
<i>Verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli impianti di aspirazione attraverso misurazioni ambientali degli agenti cancerogeni</i>	SI	NO
<i>Programmazione di manutenzione degli impianti di aspirazione</i>	SI	NO
Ad esempio: Procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione e lo smaltimento		
<i>Procedure di lavoro specifiche per la pulizia di locali, attrezzature ed impianti</i>	SI	NO
<i>Piano di emergenza</i>	SI	NO
<i>Procedure per utilizzo e gestione dei DPI e degli indumenti di lavoro, <u>con particolare attenzione alla manutenzione</u></i>	SI	NO
Nel valutare il rischio si è tenuto conto di:		
<i>Caratteristiche delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>Durata delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>Frequenza delle lavorazioni</i>	SI	NO
<i>Quantitativi dei prodotti usati e concentrazione dei cancerogeni contenuti</i>	SI	NO
<i>Vie di assorbimento Stato fisico e caratteristiche fisiche</i>	SI	NO
<i>La valutazione dei rischi viene aggiornata ogni 3 anni</i>	SI	NO
<i>La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo</i>	SI	NO
<i>La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di anomalie evidenziate dagli accertamenti sanitari ed imputabili all'esposizione ad agenti cancerogeni</i>	SI	NO
È STATA EFFETTUATA UN'INDAGINE AMBIENTALE secondo i metodi di campionamento ed analisi di cui all'Allegato XLI del D.lgs. N. 81/08	SI	NO

<i>Il medico competente ha partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori</i>	SI	NO
La relazione di indagine ambientale riporta:		
<i>Il metodo di campionamento ed analisi ed indica i punti di campionamento</i>	SI	NO
<i>I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)</i>	SI	NO
<i>Le concentrazioni rilevate riferite alle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali.</i>	SI	NO
<i>Tutti gli eventi o i fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati</i>	SI	NO
<i>Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti cancerogeni e mutageni siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile e conformi alla normativa vigente</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria</i>	SI	NO
<i>Il medico competente fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti</i>	SI	NO
<i>Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria</i>	SI	NO
<i>Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici</i>	SI	NO
<i>La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2a e, in particolare, riporta i dati ambientali di esposizione e/o di monitoraggio biologico</i>	SI	NO
È STATO COMPILATO IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI	SI	NO

CATEGORIE DI CANCEROGENESI DEFINITE DALLA IARC
(International Agency for Research on Cancer)

Gruppo 1	<i>cancerogeno accertato per l'uomo:</i>	<i>sufficiente evidenza nell'uomo in studi epidemiologici adeguati</i>
Gruppo 2	<i>il gruppo si divide in due parti:</i>	
2A:	<i>probabile cancerogeno per l'uomo</i>	<i>sulla base di evidenza limitata nell'uomo e sufficiente negli animali</i>
2B:	<i>possibile cancerogeno per l'uomo</i>	<i>sulla base di evidenza limitata nell'uomo e non del tutto sufficiente negli animali oppure di evidenza sufficiente negli animali ed inadeguata nell'uomo</i>
Gruppo3	<i>Non classificabile</i>	
Gruppo4	<i>Probabile non cancerogeno per l'uomo</i>	

AGENTI CLASSIFICATI DALLA IARC CANCEROGENI	Norme di riferimento
Agenti chimici <i>Sostanze Miscele Lavorazioni</i>	<i>D.lgs. 81/2008 -Titolo IX -Capi II e III Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e 1272/200</i>
Agenti fisici <i>Radiazioni ionizzanti Radiazioni NON ionizzanti</i>	<i>D.lgs. 230/1995 D.lgs. 81/2008 -Titolo VIII -Capi IV e V</i>
Agenti biologici	<i>D.lgs. 81/2008 -Capo X</i>
Farmaci e terapie	<i>LG antiblastici 5/8/1999</i>
Abitudini alimentari e voluttuarie	<i>Divieto di fumo e alcol</i>

MICROCLIMA E AERAZIONE

<i>Nella Valutazione dei rischi è stata analizzata la disponibilità nei locali di lavoro di sistemi di aerazione e ventilazione, naturale o forzata, che garantiscono adeguate caratteristiche di qualità e movimento dell'aria, atte a consentire un corretto processo di respirazione, facilitare la rimozione degli inquinanti indoor, controllare l'umidità, e, nella stagione calda, ridurre per convezione la temperatura indoor</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi di lavoro chiusi vi è aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione</i>	SI	NO
I SISTEMI DI AERAZIONE E VENTILAZIONE <i>naturale o forzata disponibili garantiscono ricambi d'aria sufficienti per assicurare adeguate caratteristiche di qualità e movimento dell'aria</i>	SI	NO
<i>I sistemi di aerazione e ventilazione naturale o forzata disponibili assicurano un'adeguata qualità dell'aria</i>	SI	NO
<i>I sistemi di aerazione e ventilazione naturale o forzata non producono flussi d'aria pericolosi o fastidiosi in relazione:</i>		
<i>alle attività svolte</i>	SI	NO
<i>agli indumenti indossati dai lavoratori e alle condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro</i>	SI	NO
<i>Se sono stati predisposti, i locali separati per fumatori rispondono ai requisiti di legge</i>	SI	NO
<i>I sistemi di ventilazione forzata disponibili per locali fumatori consentono una portata di aria supplementare minima adeguata</i>	SI	NO
SONO PRESENTI SERVIZI IGIENICI <i>privi di aperture dirette verso l'esterno</i>	SI	NO
<i>Nei servizi igienici privi di aperture dirette verso l'esterno è assicurato un numero adeguato di ricambi d'aria attraverso un idoneo sistema di estrazione aria forzata</i>	SI	NO
<i>Il sistema generale di immissione/estrazione forzata dell'aria è correttamente dimensionato (portate, pressioni, perdite di carico etc.)</i>	SI	NO
LA DIREZIONE DELLA CORRENTE D'ARIA <i>nel locale di lavoro è tale da allontanare eventuali inquinanti dalle postazioni di lavoro</i>	SI	NO
<i>Le prese d'aria esterna sono lontane dai punti di emissione dell'aria esausta e comunque da fonti di inquinamento</i>	SI	NO
<i>I sistemi di ventilazione forzata ed estrazione aria sono regolarmente puliti e mantenuti</i>	SI	NO
SISTEMI DI ASPIRAZIONE <i>Dove si usano agenti chimici pericolosi o esistono</i>	SI	NO

<i>specifici rischi di contaminazione (fumi, polveri, nebbie, gas, vapori, aerosol) sono installati SISTEMI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATI</i>		
<i>I sistemi di aspirazione localizzata sono progettati e realizzati in modo da evitare l'inalazione di agenti chimici pericolosi da parte dei lavoratori</i>	SI	NO
<i>I sistemi di aspirazione localizzata sono adeguati come forma, dimensioni e posizionamento alle caratteristiche delle emissioni da catturare</i>	SI	NO
I VENTILATORI DEI SISTEMI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA <i>sono stati dimensionati in modo adeguato alle necessità, ed esiste la relativa documentazione tecnica</i>	SI	NO
<i>Si effettuano regolari VERIFICHE DELL'EFFICIENZA e manutenzioni dei sistemi di aspirazione localizzata</i>	SI	NO
SONO PRESENTI CAPPE O ALTRI SISTEMI ASPIRANTI <i>con filtro</i>	SI	NO
<i>È stata verificata la compatibilità del filtro con gli inquinanti interni aspirati</i>	SI	NO
SONO PRESENTI ASPIRATORI LOCALIZZATI MOBILI	SI	NO
<i>I tubi aspiranti sono correttamente dimensionati, in funzione delle emissioni da captare</i>	SI	NO
<i>I tubi aspiranti sono correttamente posizionati</i>	SI	NO
<i>Viene periodicamente controllato lo stato di integrità delle tubazioni, in modo da evitare perdite pericolose dai condotti</i>	SI	NO
LE TECNICHE DI PULIZIA <i>prevedono procedure corrette per garantire la qualità dell'aria dei locali di lavoro</i>	SI	NO
<i>I locali o luoghi nei quali si fabbricano, manipolano, utilizzano materie o prodotti pericolosi sono frequentemente e accuratamente puliti</i>	SI	NO
VIENE VERIFICATO CHE GLI ARREDI E I RIVESTIMENTI <i>non siano stati realizzati o installati utilizzando agenti chimici nocivi che possano essere rilasciati successivamente alla installazione</i>	SI	NO
LE FOTOCOPIATRICI E LE STAMPANTI <i>sono collocate in ambienti aerati e separati da quelli con permanenza di persone</i>	SI	NO
RADON - <i>È stata verificata l'assenza di concentrazioni di attività di Radon pericolose e di altre fonti naturali di radioattività naturale negli ambienti chiusi sotterranei</i>	SI	NO
<i>Le eventuali materie in corso di lavorazione fermentescibili o di odore sgradevole sono presenti nei locali di lavoro solo nelle quantità e nei tempi</i>	SI	NO

<i>strettamente necessari agli impieghi immediati</i>		
<i>Qualsiasi sedimento o rifiuto viene eliminato rapidamente dagli ambienti di lavoro</i>	SI	NO
SI UTILIZZANO LOCALI SOTTERRANEI O SEMI SOTTERRANEI <i>solo se ciò è richiesto da particolari esigenze tecniche, e si è provveduto ad assicurare adeguate condizioni di aerazione</i>	SI	NO
MICROCLIMA – <i>Sono stati valutati i rischi derivanti dall'esposizione agli AGENTI FISICI MICROCLIMATICI (temperatura, umidità, velocità delle correnti d'aria), con particolare riferimento alle norme di buona tecnica, alle buone prassi e alle linee guida</i>	SI	NO
<i>La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori</i>	SI	NO
<i>La valutazione è programmata ed effettuata periodicamente,</i>	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>con cadenza almeno quadriennale,</i> 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>da parte di personale qualificato,</i> 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>in possesso di specifiche conoscenze,</i> 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione aziendale</i> 	SI	NO
<i>Le misure individuate nella Valutazione dei rischi sono adattate alle esigenze degli eventuali lavoratori che appartengano a gruppi particolarmente sensibili al rischio</i>	SI	NO
SONO STATE RILEVATE CONDIZIONI DI DISAGIO TERMICO <i>per temperatura eccessiva (i luoghi di lavoro possono essere anche severi caldi)</i>	SI	NO
SONO STATI VALUTATI DEGLI INDICI DI BENESSERE TERMICO <i>dei lavoratori</i>	SI	NO
<i>La temperatura dei locali è conforme alla destinazione specifica degli stessi</i>	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>Nei locali di riposo,</i> 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>Nei locali per il personale di sorveglianza,</i> 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <i>Nei servizi igienici,</i> 	SI	NO

• <i>Nelle mense</i>	SI	NO
• <i>Nei locali di pronto soccorso</i>	SI	NO
<i>In ambienti moderati sono adottate adeguate misure per l'ottimizzazione delle condizioni microclimatiche</i>	SI	NO
<i>La temperatura operativa nel luogo di lavoro è comunque inferiore a 26°C in estate – periodo con raffrescamento – e a 24°C in inverno – periodo con riscaldamento</i>		
<i>Negli ambienti severi sono adottate adeguate misure per minimizzare le condizioni di discomfort termico</i>	SI	NO
<i>Se non è possibile evitare condizioni di disagio termico per caldo eccessivo il numero di lavoratori esposti è ridotto al minimo</i>	SI	NO
<i>La durata di esposizione dei lavoratori in ambienti caldi è limitata il più possibile</i>	SI	NO
<i>Contro le temperature estreme, se non è possibile ridurre quella dell'intero ambiente, si adottano tecniche localizzate</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti termici caldi severi è previsto un periodo di acclimatazione al calore per i lavoratori neoassunti o di ritorno da periodi feriali</i>	SI	NO
<i>In ambienti termici caldi severi sono previsti periodi di riposo in locali con condizioni di comfort microclimatico</i>	SI	NO
LE FINESTRE, I LUCERNARI E LE PARETI VETRATE <i>sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo</i>	SI	NO
<i>Sono state adeguatamente isolate le fonti di calore passive (macchine, attrezzature e impianti)</i>	SI	NO
<i>Sono state rilevate condizioni di disagio termico per freddo eccessivo (i luoghi di lavoro possono essere anche severi freddi)</i>	SI	NO
<i>Sono stati valutati degli indici di benessere termico dei lavoratori</i>	SI	NO
<i>In ambienti moderati sono adottate adeguate misure per l'ottimizzazione delle condizioni microclimatiche</i>	SI	NO
<i>la temperatura operativa nel luogo di lavoro è comunque superiore a 23°C in estate – periodo con raffrescamento – e a 20°C in inverno – periodo con riscaldamento</i>		
NEGLI AMBIENTI SEVERI <i>sono adottate adeguate misure per minimizzare le condizioni di discomfort termico</i>	SI	NO

<i>Se non è possibile evitare condizioni di disagio termico il numero di lavoratori esposti è ridotto al minimo e sono adottate adeguate misure di riduzione del rischio</i>	SI	NO
<i>La durata di esposizione dei lavoratori in ambienti freddi è limitata il più possibile</i>	SI	NO
<i>Contro le temperature basse estreme, se non è possibile aumentare quella dell'intero ambiente, si adottano tecniche localizzate</i>	SI	NO
L'UMIDITÀ RELATIVA è prossima al 60% in estate e al 40 % in inverno e comunque tale da evitare la formazione di nebbie e di condense	SI	NO
<i>Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si evita, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche</i>	SI	NO
<i>Sono state adeguatamente isolati gli ambienti freddi (es. impianti frigoriferi)</i>	SI	NO
LA TEMPERATURA NEI LOCALI INTERNI è sufficientemente omogenea	SI	NO
I SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE O FORZATA non producono flussi d'aria pericolosi o fastidiosi in relazione alle attività svolte, agli indumenti indossati dai lavoratori e alle condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro	SI	NO
BENESSERE TERMOIGROMETRICO - La temperatura e gli altri parametri microclimatici dei locali di riposo, mense e pronto soccorso assicurano il benessere termoigrometrico	SI	NO
<i>La temperatura nei locali di lavoro tiene conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori (sollevamento e trasporto pesi etc.)</i>	SI	NO
<i>I lavoratori esposti e i loro RLS sono informati e formati sui rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici microclimatici</i>	SI	NO
SORVEGLIANZA SANITARIA In base ai risultati della valutazione, i lavoratori esposti a rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici microclimatici, in particolare quelli particolarmente sensibili ad essi, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	SI	NO
AMBIENTI CONFINATI Sono presenti vasche, canalizzazioni e recipienti quali silos, serbatoi e simili, oppure pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli camini, fosse,	SI	NO

<i>gallerie e in generale ambienti chiusi e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio o la presenza di gas, vapori, polveri pericolosi (per tossicità, infiammabilità, esplosività), o la carenza di aria, e nei quali debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi</i>		
LE TUBAZIONI, LE CANALIZZAZIONI E I RECIPIENTI , quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per motivi di lavoro sono provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non inferiore a cm 40	SI	NO
PRIMA DI DISPORRE L'ENTRATA DI LAVORATORI nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori si assicura che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa	SI	NO
<i>Colui che sovrintende, inoltre, provvede a:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • fare chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> • a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti 	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> • far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli 	SI	NO
<i>I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi di lavoro di cui al punto precedente sono assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso</i>	SI	NO
QUANDO LA PRESENZA DI GAS O VAPORI NOCIVI NON POSSA ESCLUDERSI in modo assoluto o quando l'accesso è disagiata, è previsto che i lavoratori che vi entrino indossino la cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e autorespiratori	SI	NO
<i>Qualora nei luoghi di cui ai precedenti punti non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate si adottano cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione</i>	SI	NO
<i>Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro sono, qualunque</i>	SI	NO

<i>sia il liquido o le materie contenute, difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti</i>		
<i>Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta</i>	SI	NO
<i>Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie sono costruite e collocate in modo che: in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori</i>	SI	NO
QUANDO ESISTONO PIÙ TUBAZIONI O CANALIZZAZIONI <i>contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature sono state contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa</i>	SI	NO
<i>I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, sono stati, per garantire la sicurezza dei lavoratori, provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione</i>	SI	NO

CELLE FRIGORIFERE

<i>È possibile uscire dalla cella frigorifera in sicurezza (da qualsiasi punto dovrebbero esserci max 35 metri in linea d'aria dall'uscita)</i>	SI	NO
LE PORTE <i>si aprono rapidamente quando si deve uscire</i>	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Le porte dovrebbero aprirsi in meno di un secondo con un solo movimento della mano (senza chiave o dispositivi analoghi, anche con i guanti)</i> • <i>Le porte a battente e le porte scorrevoli manuali dovrebbero sempre essere apribili dall'interno (anche se il riscaldamento del telaio non è in funzione)</i> • <i>Larghezza minima delle porte: 90 cm</i> 		
<i>Lo spazio di apertura delle porte è sempre libero da ostacoli</i>	SI	NO

LE PORTE SCORREVOLI MANUALI (senza porta a battente integrata) dovrebbero essere impiegate soltanto se soddisfatte le seguenti condizioni:

- Nelle celle frigorifere debba entrare solo una persona alla volta e per breve tempo
- La superficie di base della cella sia inferiore a 30 m²
- Il telaio della porta riscaldato, la cella frigorifera dotata di allarme e presenza di illuminazione d'emergenza

La cella frigorifera è equipaggiata con un dispositivo di compensazione della pressione (ad esempio una valvola di compensazione)	SI	NO
Le porte scorrevoli motorizzate sono affiancate da una porta a battente (integrata o separata) apribile verso l'esterno	SI	NO
Se l'unico ingresso è una porta a battente motorizzata, è possibile aprirla anche se l'energia motrice è interrotta	SI	NO

LE PORTE E I PULSANTI D'ALLARME da usare in caso d'emergenza si devono potersi trovare facilmente anche in caso di interruzione della corrente elettrica, ad esempio a mezzo di nastri segnaletici fotoluminescenti presso le maniglie delle porte e lungo la via di fuga

È presente un'illuminazione d'emergenza (di sicurezza) permanente	SI	NO
---	----	----

L'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA dovrebbe funzionare indipendentemente dalla rete elettrica e soddisfare i seguenti requisiti:

- visibilità sufficiente per aprire porte e portoni
- visibilità sufficiente per leggere eventuali istruzioni su come aprire le porte (illuminamento min 1 Lux)
- lampade ad almeno 2 m di altezza dal pavimento
- una lampada sopra oppure ai lati dell'uscita d'emergenza

È presente un dispositivo automatico che accende l'illuminazione e spegne la ventilazione della cella frigorifera	SI	NO
All'interno della cella frigorifera è presente un comando d'allarme	SI	NO

• **IL COMANDO DI ALLARME** dovrebbe essere un tasto a pressione (pulsante) illuminato e trovarsi ad un'altezza massima di 30 cm dal pavimento

- L'impianto d'allarme collegato ad un circuito elettrico in bassa tensione
- Le batterie con una durata d'esercizio di almeno 10 ore e collegate ad un gruppo caricabatterie alimentato automaticamente dalla rete elettrica

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se si utilizza un trasformatore, questo non deve essere alimentato dallo stesso circuito elettrico che alimenta le apparecchiature della cella frigorifera</i> • <i>Il funzionamento dell'impianto d'allarme non deve poter essere compromesso dalla corrosione, dal gelo o dalla formazione di ghiaccio sulle superfici di contatto</i> 		
<p>IL SEGNALE D'ALLARME <i>(ottico, acustico) è percepibile dall'esterno in qualsiasi momento ed è chiaramente interpretabile</i></p>	<p><i>SI</i></p>	<p><i>NO</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deve essere possibile arrestare il segnale d'allarme soltanto attraverso una manipolazione dall'interno della cella frigorifera</i> • <i>Il dispositivo di segnalazione deve trovarsi in un locale in cui sono sempre presenti delle persone</i> • <i>I lavoratori devono essere istruiti periodicamente</i> 		
<p><i>È garantito che la fuoriuscita di fluido refrigerante non possa provocare delle concentrazioni pericolose all'interno della cella frigorifera</i></p>	<p><i>SI</i></p>	<p><i>NO</i></p>
<p><i>Prevedere un sistema per il monitoraggio del gas con segnale d'avvertimento ottico e acustico e organizzarne la manutenzione</i></p>		
<p><i>Esiste una procedura di verifica periodica dell'efficacia dell'organizzazione d'allarme e si provvede ad istruire regolarmente i lavoratori coinvolti su come comportarsi in caso d'emergenza</i></p>	<p><i>SI</i></p>	<p><i>NO</i></p>
<p><i>Alla fine della giornata si controlla sempre che nessuno sia rimasto chiuso nelle celle frigorifere</i></p>	<p><i>SI</i></p>	<p><i>NO</i></p>
<p>VENGONO FORNITI INDUMENTI ANTIFREDDO <i>adeguati per lavorare nelle celle frigorifere (guanti, giacca, pantaloni, scarpe</i></p>	<p><i>SI</i></p>	<p><i>NO</i></p>

Un buon abbigliamento antifreddo dovrebbe consistere in:

- *indumenti invernali traspiranti*
- *abbigliamento intimo termico (ad esempio in microfibra o lana merino)*
- *giacca, cappotto, gilet antifreddo con catarifrangente (in caso di scarsa visibilità)*
- *tessuti frangivento di buona qualità per il lavoro all'aperto*
- *guanti antifreddo secondo la norma EN 511*
- *scarpe con solette termiche con strato isolante in alluminio*

<i>I lavoratori hanno a disposizione un locale riscaldato in cui sostare e riposarsi dopo essere stati in una cella frigorifera</i>	SI	NO
---	----	----

ILLUMINAZIONE

<i>A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale</i>	SI	NO
<i>I valori di illuminamento medi nel luogo dell'attività visiva corrispondono ai valori riportati sulla tabella a lato</i>	SI	NO
<p><i>Valori minimi di illuminamento per differenti attività (vedere più oltre i valori definiti dalla norma UNI 10.380)</i></p> <p><i>100 lx Zone di circolazione, locali di stoccaggio</i></p> <p><i>150 lx Locali di lavoro con intervento manuale saltuario sulle installazioni, vie di circolazione miste per veicoli e persone, gabbie di scale</i></p> <p><i>200 lx Locali di lavoro per attività senza esigenze particolari, impianti con intervento manuale permanente, locali di archivio</i></p> <p><i>300 lx Locali di lavoro per attività sbrigate o che richiedono una visibilità semplice, settore d'imballaggio e di spedizione, montaggio di pezzi grandi, locali di soggiorno</i></p>		

500 lx Scrivere, leggere, elaborare dati, locali con lavoro allo schermo (inclusi disegno tecnico/progettazione assistita da computer (CAD), locali di lavoro per attività di precisione media o che richiedono una buona visibilità, locali di infermeria

750 lx Locali di lavoro per lavori di precisione **1000 lx** Attività che richiedono un'ottima visibilità

IN AMBITO PORTO il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti raccomanda:

3.1.3. Illuminazione

1. Nelle aree di lavoro deve essere assicurata una adeguata illuminazione durante le ore notturne o in caso di visibilità ridotta.

2. Il livello di illuminazione richiesto può variare a seconda delle aree di lavoro.

3. Sulle vie d'accesso per pedoni, ad impianti e per veicoli, nelle aree di parcheggio mezzi pesanti e in zone simili, il livello minimo di illuminamento non deve essere inferiore ai 10 lux.

4. Nelle aree di lavoro, dove operai e veicoli o impianti operano contemporaneamente, il livello minimo di illuminamento non deve essere inferiore ai 50 lux

L'incidenza diretta o riflessa del flusso di luce naturale non crea fenomeni di abbagliamento

SI

NO

Le finestre posizionate sulla facciata sud e sud-ovest sono dotate di una protezione contro l'irraggiamento solare

SI

NO

Il locale è illuminato in modo uniforme

SI

NO

COMFORT VISIVO È stata valutata la disponibilità nei luoghi di lavoro interni ed esterni di illuminazione in complesso (naturale e artificiale) adeguata e sufficiente per assicurare COMFORT VISIVO, PRESTAZIONE VISIVA E SICUREZZA

SI

NO

I locali di lavoro hanno livelli di "ILLUMINAMENTO MEDIO" adeguati al tipo di zona e di compito visivo richiesto

SI

NO

GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE sono tali da evitare abbagliamenti diretti o riflessi dei lavoratori o zone d'ombra, e il loro posizionamento è corretto in rapporto a quello delle postazioni di lavoro

SI

NO

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori

SI

NO

Pareti, soffitti, pavimenti e piani di lavoro non sono eccessivamente riflettenti

SI

NO

Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare contrasti eccessivi o insufficienti

SI

NO

<i>L'illuminamento diffuso e quello direzionale localizzato sono equilibrati</i>	SI	NO
<i>L'illuminazione assicura un adeguato livello di riproduzione dei colori</i>	SI	NO
<i>L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici</i>	SI	NO
I LUOGHI DI LAVORO ALL'APERTO E LE AREE DI TRANSITO ESTERNE <i>sono adeguatamente illuminati</i>	SI	NO
LE ATTREZZATURE DI LAVORO <i>sono dotate di illuminazione localizzata in tutte le zone o punti in cui l'illuminazione generale è insufficiente (es. punti di pericolo, organi interni ispezionati di frequente, punti che richiedono compiti visivi critici etc.)</i>	SI	NO
<i>Gli impianti di illuminazione sono realizzati in modo tale da non contribuire indirettamente ai rischi di infortunio per i lavoratori</i>	SI	NO
<i>Se per esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non è possibile illuminare adeguatamente gli ambienti e le postazioni di lavoro, si adottano adeguate MISURE COMPENSATIVE</i>	SI	NO
È ATTUATO UN PROGRAMMA DI PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA <i>degli impianti di illuminazione e delle superfici vetrate</i>	SI	NO
SONO PRESENTI MEZZI DI ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA <i>da impiegare in caso di necessità, ed è prevista la loro costante manutenzione</i>	SI	NO
QUANDO SONO PRESENTI PIÙ DI 100 LAVORATORI <i>e la loro uscire all'aperto in condizioni di oscurità non è sicura e agevole; quando l'abbandono imprevisto e immediato del controllo delle attrezzature è pericoloso per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorano o sono depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria è fornita con sufficienti mezzi di sicurezza atti ad entrare in funzione in modo immediato e automatico in caso di necessità</i>	SI	NO
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA <i>Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, vi è adeguata ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA</i>	SI	NO
<i>Nei luoghi di lavoro privi di illuminazione naturale o che possono essere usati in assenza o insufficienza di illuminazione naturale, esiste un sistema di illuminazione di sicurezza delle vie di uscita, INCLUSI I PERCORSI esterni</i>	SI	NO

L'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEL CANTIERE AL BUIO O CON ATTIVITÀ NON DIURNA

Se un cantiere è poco illuminato o buio, oppure se l'attività del cantiere si protrae oltre il periodo diurno, è necessario disporre di illuminazione artificiale di sicurezza, per ottenere un illuminamento non inferiore, almeno, a 30 lux (norma UNI EN 12464-2).

La norma richiamata UNI EN 12464-2 (illuminazione nei luoghi esterni), contiene una tabella con le raccomandazioni di illuminazione in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e con riferimento al livello di rischio, all'illuminamento medio mantenuto, all'uniformità di illuminamento e all'indice di abbagliamento.*

L'illuminazione potrà essere ottenuta tramite:

a) impianto fisso: deve avere le stesse caratteristiche dell'impianto elettrico di cantiere. In particolare, deve avere un grado di protezione non inferiore a IP44; il tracciato dei cavi di alimentazione e la posizione degli apparecchi deve essere tale da non costituire intralcio; gli stessi debbono essere protetti contro gli urti accidentali.

b) impianto trasportabile, (normalmente a lampada alogena). Lo spostamento degli apparecchi da una posizione all'altra deve avvenire solo dopo aver disattivato l'alimentazione; il cavo di alimentazione deve essere del tipo per posa mobile (H07RN-F o equivalenti).

c) impianto portatile, lampade portatili conformi alla norma CEI EN 60598-2-8 e quindi con queste caratteristiche:

avere impugnatura in materiale isolante;

parti in tensione devono essere completamente protette;

la lampadina deve avere una protezione meccanica.

Le lampade devono avere un grado di protezione non inferiore a IP44.

** Va ricordato che lo stesso TU 81/08 tratta dei requisiti per l'illuminazione dei luoghi di lavoro nell'Allegato IV (art. 1.10).*

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa per la sicurezza del lavoro prescrive che sia garantito un adeguato illuminamento dei luoghi di lavoro, e delle vie di fuga, anche in assenza di energia elettrica.

La valutazione del rischio prevede la verifica del posizionamento dei punti luce nel rispetto dei seguenti valori:

- 200 lux per aree generiche di lavoro con compiti visivi occasionali, ove non venga richiesta particolare velocità ed accuratezza,
- 300 lux per ambienti per lavori di media finezza (valore ottenibile anche con illuminazione localizzata),
- 500 lux per luoghi adibiti a lavori fini (valore ottenibile anche con illuminazione localizzata),
- 750 lux per luoghi adibiti a lavori finissimi (valore ottenibile anche con illuminazione localizzata).

Se tali requisiti sono rispettati, è necessario verificare la presenza di un adeguato sistema di illuminazione d'emergenza che garantisca almeno 2 lux ad un metro dal pavimento, e almeno 5 lux in corrispondenza di scale e porte.

Qualora l'ambiente di lavoro sia ad alto rischio, l'illuminamento minimo deve essere di almeno 15 lux.

L'illuminazione può essere ottenuta con apparecchiatura permanente (accesa continuamente), o non permanente (la lampada si accende in mancanza di rete elettrica, entro massimo 0,5 secondi); è importante che la lampada abbia autonomia sufficiente per restare accesa almeno 1 ora.

Periodicamente è opportuno verificare l'efficienza di tali sistemi (alcuni apparecchi hanno insito un microprocessore per l'autotest periodico, con segnalazione a led dell'efficienza strumentazione).

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/08, si occupa anche delle caratteristiche che deve possedere l'illuminazione, sia naturale che artificiale nei luoghi di lavoro. Ai fini della normativa protezionistica, per **luoghi di lavoro** si debbano intendere non solo i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ma pure **ogni altro luogo, anche esterno**, di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

I requisiti richiesti dal Dlgs 81/08 per l'illuminazione dei luoghi di lavoro (Allegato IV, articolo 1.10), sono i seguenti:

- 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

- *1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.*
- *1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.*
- *1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.*
- *1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.*
- *1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.*
- *1.10.7. Illuminazione sussidiaria (ossia illuminazione di sicurezza)*
 - *1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.*
 - *1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.*
 - *1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.*
 - *1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.*
- *1.10.8. (illuminazione di riserva) Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.*

Queste disposizioni si applicano quindi anche ai luoghi di lavoro in esterno, con alcune eccezioni (cantieri, mezzi di trasporto, industrie estrattive e pescherecci).

NORMA UNI 10.380 "ILLUMINAZIONE D'INTERNI – VALORI DI ILLUMINAMENTO RACCOMANDATI".

IL LUX (simbolo lx) è l'unità di misura per l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale

Alcuni dati di illuminamento per dare un'idea di quanto vale un lux:

- la luce del Sole mediamente varia tra i 32 000 lx (32 klx) e i 100 000 lx (100 klx);
- sotto i riflettori degli studi televisivi si hanno circa 1 000 lx (1 klx);
- in un ufficio luminoso si hanno circa 400 lx;
- in un ufficio illuminato secondo l'attuale normativa europea Uni En 12464 vi sono 500 lx
- la luce riflessa della Luna piena è pari a circa 1 lx;
- la luce di una stella luminosa è soltanto 0,00005 lx (50 µlx).

La Norma UNI 10.380 contiene una tabella dei valori di illuminamento per le diverse tipologie d'ambienti di interni e, più in particolare, nei posti di lavoro in funzione del compito visivo richiesto: un compito visivo gravoso richiede elevati valori di illuminamento medio a differenza di uno modesto dove i valori possono essere notevolmente ridotti.
Ad esempio, i lavori di orologeria (ASSEMBLAGGIO/Strumenti e oggetti di piccole dimensioni) richiedono valori medi di 1.500 lux a differenza delle zone di passaggio (esempio i corridoi) dove sono richieste poche decine di lux.

<i>Applicazioni Ambiente</i>	<i>LUX</i>
ABITAZIONI E ALBERGHI	
<i>Zone di conversazione o passaggio</i>	100
<i>Zone di lettura</i>	300
<i>Zone di scrittura</i>	500
<i>Zone dei pasti</i>	150
<i>Cucina</i>	300
<i>Bagno, illuminazione generale</i>	100
<i>Camere, stiratura, cucitura, e rammendo</i>	750
<i>Scale, ascensori</i>	150
<i>Magazzini e depositi</i>	150
NEGOZI MAGAZZINI	
<i>Esposizioni merci</i>	500
<i>Vetrine</i>	750
SCUOLE	
<i>Classe, illuminazione generale</i>	500
<i>Classe, lavagna</i>	500

<i>Lab. artistici e scientifici</i>	750
<i>Aule universitarie, ill. gen.</i>	500
<i>Aule universitarie, lavagna</i>	750
<i>Aule universitarie, banchi per dimostrazioni</i>	750
<i>Laboratori officine e sale per l'istruzione d'arte</i>	500
<i>Sale per assemblee</i>	200
<i>Uffici Open-space, Uffici gen., dattilografia, sale computer</i>	500
<i>Uffici per disegnatori e per progettazione</i>	750
<i>Sale riunioni</i>	500
ACCIAIERIE E SIMILI	
<i>Impianti di produzione senza intervento manuale</i>	100
<i>Impianti di produzione con intervento manuale</i>	150
<i>Postazioni di lavoro fisse in impianti di produzione</i>	300
<i>Controllo piattaforme ed ispezione</i>	500
ASSEMBLAGGIO	
<i>Macchinario pesante</i>	300
<i>Motori e telaio veicoli</i>	500
<i>Macchinario elettronico e per ufficio</i>	750
<i>Strumenti ed oggetti di piccole dimensioni</i>	1500
CARTIERE	
<i>Produzione carta e cartone</i>	300
<i>Processi automatici</i>	200
<i>Ispezione, classificazione</i>	500
CEMENTIFICI	
<i>Frantumazione e cottura</i>	150
CENTRALI ELETTRICHE	
<i>Locale caldaia</i>	100
<i>Locale alternatore</i>	200
<i>Ausiliari, pompe, serbatoi, compressori, ecc.</i>	100
<i>Sale comunicazioni., telefonia</i>	200
<i>Sale controllo (tavoli, quadri verticali, ecc.)</i>	300
COLORIFICI	
<i>Verniciatura grossolana</i>	300
<i>Verniciatura ordinaria</i>	500
<i>Verniciatura fine</i>	750
<i>Ritocchi e controllo colore</i>	1000
FONDERIE	
<i>Vasche di fusione</i>	200
<i>Preparazione stampi e stampaggio per lavorazioni pesanti</i>	300

<i>Preparazione stampi e stampaggio per lavorazioni fini e ispezioni</i>	500
INDUSTRIA AERONAUTICA	
<i>Ispezione e riparazione</i>	500
<i>Prova motori</i>	750
INDUSTRIE ALIMENTARI	
<i>Aree di lavoro in genere</i>	300
<i>Processi automatici</i>	200
<i>Controllo, decorazione manuale</i>	500
INDUSTRIE CHIMICHE	
<i>Impianti di produzione con interventi occasionali</i>	150
<i>Processi automatici</i>	100
<i>Aree interne destinate alla pianificazione</i>	300
<i>Sale controllo laboratori</i>	500
<i>Produzione farmaceutica</i>	500
<i>Ispezione</i>	750
<i>Controllo e colore</i>	1000
<i>Produzione pneumatici</i>	500
INDUSTRIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE	
<i>Produzione cavi</i>	300
<i>Assemblaggio macchine per ufficio, telefoni ecc.</i>	500
<i>Assemblaggio radio-video</i>	1000
<i>Assemblaggio di precisione, componenti elettronici</i>	1500
INDUSTRIE PER LA LAVORAZIONE DELLE PELLI	
<i>Aree generiche di lavoro</i>	300
<i>Pressatura - taglio - cucitura - produzione Calzature</i>	750
<i>Classificazione - controllo qualità e colore</i>	750
INDUSTRIE TESSILI	
<i>Sballaggio - cardatura - stenditura</i>	300
<i>Tessitura - cucitura - stampaggio tessuti</i>	750
<i>Filatura - bobinatura</i>	500
<i>Stenditura - tintura</i>	500
OFFICINE MECCANICHE DI MONTAGGIO	
<i>Lavori occasionali</i>	200
<i>Banchi per lavorazioni grosse, saldature</i>	300
<i>Banchi lavorazioni medie</i>	500
<i>Banchi lavorazioni fini</i>	750
<i>Macchine automatiche</i>	500
<i>Macchine automatiche sofisticate</i>	750
<i>Produzione abbigliamento Taglio e cucitura</i>	750
<i>Controllo ed ispezione</i>	1000
<i>Stiratura</i>	500

PRODUZIONE VETRO E CERAMICHE	
<i>Fornaci</i>	150
<i>Miscelazione, stampaggio, forni</i>	300
<i>Finitura, verificaz. smaltatura</i>	500
<i>Verniciatura, decorazioni</i>	750
<i>Molatura vetri e cristalli, lavorazioni fini</i>	1000
TIPOGRAFIE E LEGATORIE	
<i>Locali attrezzati per le macchine da stampa</i>	500
<i>Composizioni</i>	750
<i>Ritocchi, incisioni</i>	1000
<i>Stampa e riproduzione colore</i>	1500
<i>Incisioni su acciaio e rame</i>	2000
<i>Legatura</i>	500
<i>Lavorazioni ornamentali</i>	750
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEL LEGNO	
<i>Segatrici</i>	200
<i>Banchi di lavorazione, assemblaggio</i>	300
<i>Lavorazioni fini</i>	500
<i>Finiture e controllo</i>	750

RUMORE

<i>È stata valutata l'esposizione dei lavoratori al rumore nei tempi e modi previsti dalla normativa, con riferimento alle norme tecniche e alle buone prassi pertinenti</i>	SI	NO
<i>Il RLS/RLST potrebbe richiedere di partecipare o quantomeno essere presente allo scopo di verificare che tutte le macchine interessate siano in moto, se il caso, contemporaneamente come durante le condizioni di lavoro</i>		
<i>Se, a seguito della valutazione, può ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) non possono essere superati, è stata inclusa una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria la misura dei livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti</i>	SI	NO
<i>E' stato valutato se l'esposizione dei lavoratori nelle diverse mansioni superino i valori di azione e i valori limite di esposizione</i>	SI	NO
<i>Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) possono essere superati, sono stati misurati i livelli di rumore</i>	SI	NO

SONO STATE INDIVIDUATE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE necessarie a eliminare o ridurre i rischi da esposizione a rumore	SI	NO
<i>Sono stati valutati, tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni</i>	SI	NO
<i>I rischi da esposizione a rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati dalla normativa</i>	SI	NO
<i>Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile</i>	SI	NO
<i>Sono state adottate misure per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, cabine per separare le attività rumorose, ...</i>	SI	NO
<i>Sono state adottate misure per la riduzione della propagazione del rumore, quali pannelli fonoassorbenti o fono isolanti...</i>	SI	NO
<i>Sono stati adottati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro</i>	SI	NO
<i>Se, nonostante l'adozione delle misure previste, si individuano esposizioni superiori ai valori limite di esposizione sono adottate ulteriori immediate misure specifiche</i>	SI	NO
DPI <i>Se i rischi derivanti da rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione o protezione collettiva di cui ai precedenti punti, sono forniti adeguati dispositivi di protezione individuali per l'udito che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per l'udito, previa consultazione dei lavoratori e dei RLS</i>	SI	NO
<i>I lavoratori esposti a rischi derivanti dal rumore e i loro RLS sono informati e formati in relazione a essi, in particolare se il livello di esposizione è uguale o superiore ai valori inferiori di azione</i>	SI	NO
<i>Le aree con esposizione a livelli superiori a 85 dB sono indicate con appositi segnali, delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile</i>	SI	NO

<i>Sono stati valutati tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore (con particolare riferimento alle donne in gravidanza)</i>	SI	NO
<i>Sono stati valutati, per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche (es. toluene, xilene ecc.) connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni</i>	SI	NO
<i>La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione al rumore sono ripetute ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell'organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità</i>	SI	NO
<i>I dipendenti sono stati istruiti su dove e quando utilizzare i protettori auricolari e queste istruzioni sono state messe per iscritto</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono stati istruiti sul corretto uso dei protettori auricolari</i>	SI	NO
<i>L'addestramento è importante per tutti, ma soprattutto per i neo-assunti e per i lavoratori temporanei.</i>		
<i>I dipendenti sanno a quali conseguenze vanno incontro se non indossano i protettori sul posto di lavoro</i>	SI	NO
<i>Si verifica periodicamente se i lavoratori utilizzano i protettori auricolari nei settori esposti al rumore e durante le attività rumorose</i>	SI	NO
<i>Il mancato uso dei protettori auricolari e degli altri dispositivi di protezione individuale (DPI) viene contestato dai preposti</i>	SI	NO
<i>E' stato verificato se i lavoratori sono in grado di percepire correttamente i segnali di pericolo e di allarme anche con i protettori auricolari</i>	SI	NO
<i>I segnali di pericolo e di allarme devono essere sempre udibili e visibili (cicalini, lampeggianti con luce rotante, luci stroboscopiche)</i>		
<i>I lavoratori sono stati istruiti sulla manutenzione dei protettori auricolari secondo le indicazioni del fabbricante</i>	SI	NO
<i>I dipendenti sostituiscono immediatamente gli inserti sporchi, danneggiati e induriti</i>	SI	NO

<i>I dipendenti sanno che gli inserti vanno premuti con le dita nel condotto uditivo per almeno 30 secondi</i>	SI	NO
<i>L'inserto è in posizione corretta se si trova per almeno 2/3 nel condotto uditivo</i>		
<i>Ogni dipendente possiede le proprie cuffie antirumore e una custodia dove riporle al riparo da polvere e sporcizia</i>	SI	NO
<i>Le cuffie antirumore danneggiate vengono sostituite e i dipendenti sono stati istruiti al riguardo</i>	SI	NO
<p>La sostituzione si impone nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando le conchiglie di plastica sono fessurate e danneggiate • quando l'archetto non esercita più un'adeguata pressione sul capo (la cuffia non deve scivolare in caso di forte scuotimento della testa) <p>Gli anelli di guarnizione difettosi e screpolati e i cuscinetti in gommapiuma sporchi possono essere sostituiti a parte</p>		
<i>L'attenuazione sonora degli inserti auricolari su misura viene controllata la prima volta prima dell'uso e successivamente ogni 3 anni da uno specialista o dal fornitore</i>	SI	NO
<i>Per essere veramente efficaci gli inserti su misura devono adattarsi perfettamente al condotto uditivo.</i>		
<i>I lavoratori si accertano che i filtri degli inserti su misura siano adattati in caso di cambiamento del posto di lavoro o se l'esposizione al rumore varia</i>	SI	NO

OTOPROTETTORI

Fonte: Ente Bilaterale Emilia Romagna, Ente Bilaterale Artigianato Marche, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, Inail, "ImpresaSicura_DPI", documento inserito nel progetto "ImpresaSicura"

Il documento riporta alcune informazioni per la selezione dei dispositivi, ricordando che il DPI dell'udito scelto "oltre ad essere confortevole, efficace ed appropriato al tipo ed alla durata del rumore", deve anche "essere compatibile con l'attività svolta e con gli altri dispositivi di protezione utilizzati contemporaneamente".

Sono tre i tipi di dispositivi che attenuano gli effetti del rumore sull'apparato uditivo:

- cuffie;
- inserti auricolari;
- caschi.

Tuttavia il lavoro in condizioni di rumore estreme a volte “può richiedere una protezione maggiore rispetto a quella fornita da una cuffia o da un inserto auricolare indossati separatamente”. E “l’attenuazione fornita dall’utilizzo congiunto dei due protettori non corrisponde alla somma di quella che caratterizza i singoli protettori. Alcune combinazioni possono addirittura ridurre la protezione.

IL PRIMO DPI PRESENTATO SONO LE CUFFIE.

Questo dispositivo è costituito da:

- *“conchiglie che coprono le orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per mezzo di cuscinetti morbidi solitamente riempiti con liquido o espanso; sono solitamente rivestite con materiale fonoassorbente;*
- *“fascia di tensione o archetti di sostegno”;*
- *“cinghia di sostegno flessibile su ciascuna conchiglia o sull’archetto di sostegno in prossimità delle conchiglie che serve a sostenere le conchiglie stesse quando l’archetto di sostegno è indossato dietro alla testa o sotto il mento”.*

In particolare le “cuffie con archetto di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento consentono di indossare contemporaneamente un elmetto di sicurezza. Gli archetti universali, gli archetti di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento possono essere integrati da cinghie di sostegno che assicurino un adattamento affidabile della cuffia”.

Dispositivi particolari sono:

- *le cuffie per comunicazione: “sono un tipo speciale di protettore auricolare, sono associate a dispositivi di comunicazione e necessitano di un sistema aereo o via cavo*

attraverso il quale possono essere trasmessi segnali, allarmi, messaggi di lavoro o programmi di intrattenimento”;

- i protettori per la riduzione attiva del rumore (ANR): “sono protettori auricolari che incorporano dispositivi elettroacustici concepiti per sopprimere parzialmente il suono in arrivo al fine di migliorare ulteriormente la protezione del portatore. Infatti i rumori pericolosi non raggiungono l'orecchio grazie all'elettronica, per cui non vi sono pericoli per l'udito in caso di permanenza in ambienti di alta e media rumorosità”.

GLI INSERTI AURICOLARI – CHIAMATI ANCHE “TAPPI” *- sono invece protettori auricolari che “vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca del padiglione auricolare per chiudere a tenuta l'imbocco del meato acustico esterno. Talvolta sono provvisti di un cordone o di un archetto di interconnessione”. Sono da indossare “sollevando il padiglione auricolare in modo da raddrizzare il condotto uditivo, favorendo l'introduzione del tappo che va leggermente ruotato. Al momento dell'uso vanno maneggiati con mani pulite, e si deve essere sicuri delle loro condizioni igieniche”.*

In particolare i “tappi” si suddividono in “due categorie:

- INSERTI MONOUSO: destinati ad essere utilizzati una sola volta;*
- INSERTI RIUTILIZZABILI: destinati ad essere utilizzati più volte”.*

Inserti auricolari particolari sono gli inserti sospesi su un archetto di sostegno; vengono inseriti o posti all'imbocco del meato acustico esterno in modo da chiuderlo a tenuta”.

Infine, riguardo alla tipologia dei dispositivi, il documento riporta qualche indicazione sui caschi/elmetti acustici.

GLI ELMETTI ACUSTICI *“coprono sia gran parte della testa sia l'orecchio esterno. Ciò può ridurre ulteriormente la trasmissione dei suoni per via aerea alla scatola cranica e quindi ridurre la conduzione ossea del suono all'orecchio interno”.*

Suoni/segnali che devono essere ascoltabili nel processo lavorativo in rapporto alla scelta degli otoprotettori:

- SUONI INFORMATIVI DEL PROCESSO LAVORATIVO: *“quando nel rumore prodotto dal lavoro devono essere ascoltati suoni informativi ad alta frequenza, sono preferibili protettori auricolari con una caratteristica di attenuazione sonora uniforme in tutto il campo di frequenza;*
- SEGNALI DI AVVERTIMENTO E TRASMISSIONE DI MESSAGGI VERBALI: *quando il riconoscimento di suoni come segnali di avvertimento e messaggi verbali può essere critico, sono preferibili protettori auricolari con una caratteristica sonora uniforme in tutto il campo di frequenza. I requisiti dei segnali acustici di pericolo sono considerati soddisfatti se le persone presenti nell’area di ricezione del segnale riconoscono il segnale acustico di pericolo indossando, se necessario, i propri protettori dell’udito. Utilizzando l’analisi in banda d’ottava è possibile selezionare il dispositivo di protezione più adatto per un dato segnale e per un dato rumore ambientale”;*
- LOCALIZZAZIONE DELLA SORGENTE: *talvolta può essere necessaria “l’identificazione della direzionalità di una sorgente sonora. La localizzazione può risultare compromessa quando si indossano protettori auricolari, in particolare le cuffie”.*

VIBRAZIONI		
VIBRAZIONI È stata valutata l'esposizione dei lavoratori alle VIBRAZIONI trasmesse al sistema mano-braccio o a quelle trasmesse al corpo intero, dalle lavorazioni meccaniche o manuali, nei tempi e modi previsti dalla normativa, con riferimento alle norme tecniche e alle buone prassi pertinenti	SI	NO
In azienda si sa quanto è grande l'esposizione alle vibrazioni per ogni attività svolta	SI	NO
Quindi l'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando il livello, il tipo e la durata dell'esposizione	SI	NO
L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando i valori limite di esposizione e di azione	SI	NO
L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando gli effetti diretti e indiretti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione per minori e donne in gravidanza	SI	NO
L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando le informazioni tecniche del costruttore dell'attrezzatura	SI	NO
Sui veicoli che generano forti vibrazioni (M2) sono montati dei sedili ammortizzanti e imbottiti, calibrati in base al veicolo e al peso del conducente	SI	NO
L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide	SI	NO
TUTTI I MACCHINARI CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE , che producono esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla normativa (2,5 m/s ² e 0,5 m/s ² rispettivamente per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero), sono corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi	SI	NO
È programmata una periodica manutenzione per le macchine/attrezzature impiegate I lavoratori sono informati e formati sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche	SI	NO

SE VENGONO SUPERATI I LIVELLI D'AZIONE <i>previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)</i>	SI	NO
<i>Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature</i>	SI	NO
<i>Sono stati valutati altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni</i>	SI	NO
<i>È prevista un'organizzazione di lavoro appropriata, con adeguati periodi di riposo</i>	SI	NO
<i>È prevista una progettazione e organizzazione di lavoro dei luoghi e dei posti di lavoro</i>	SI	NO
I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI <i>e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi</i>	SI	NO
<i>La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni sono ripetute ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell'organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità</i>	SI	NO
<i>Al momento dell'acquisto di apparecchi e macchinari ci si accerta che abbiano bassi valori di vibrazione</i>	SI	NO
<i>Gli apparecchi che sviluppano intense vibrazioni sono dotati di impugnature ammortizzanti</i>	SI	NO
<i>Gli apparecchi pensati per un uso all'aperto sono dotati di impugnature riscaldabili</i>	SI	NO
Il freddo aggrava l'effetto dannoso delle vibrazioni.		
LE IMPUGNATURE DEGLI APPARECCHI <i>sono dotate di rivestimento termoisolante</i>	SI	NO
<i>Chi lavora con apparecchi vibranti indossa i guanti</i>	SI	NO
I guanti devono essere indossati quando si lavora all'aperto in caso di temperature basse. Attenzione! Quando si lavora con utensili rotatori, i guanti possono essere afferrati o rimanere impigliati. Se questo rischio è concreto, l'uso dei guanti è vietato!		

RADIAZIONI IONIZZANTI

RADIAZIONI *Si effettuano lavorazioni che implicano rischio di ESPOSIZIONE A RADIAZIONI dovuti a:*

➤ <i>produzione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>trattamento di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>manipolazione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>detenzione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>deposito di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>trasporto di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>importazione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>esportazione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>impiego di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>commercio di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>cessazione della detenzione di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>raccolta di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>smaltimento di materie radioattive</i>	SI	NO
➤ <i>utilizzo di macchine radiogene</i>	SI	NO
➤ <i>lavorazioni minerarie</i>	SI	NO
➤ <i>radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti artificiali o naturali</i>	SI	NO
<i>Prima dell'inizio delle attività è stata acquisita da un "ESPERTO QUALIFICATO" una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione</i>	SI	NO
<i>Sono intrapresi tutti i provvedimenti per limitare le esposizioni e il numero degli esposti, evitando l'esposizione dei soggetti più vulnerabili</i>	SI	NO

L'“ESPERTO QUALIFICATO” <i>effettua la sorveglianza fisica dei “lavoratori esposti e delle zone classificate</i>	SI	NO
<i>Sono noti e registrati i livelli di radiazione ambientale normalmente esistenti</i>	SI	NO
I CONTROLLI DOSIMETRICI <i>dei lavoratori sono regolarmente eseguiti e registrati</i>	SI	NO
<i>Le zone classificate come “controllate” o “sorvegliate” sono appositamente delimitate e segnalate conformemente alle pertinenti norme tecniche, o comunque in maniera ben visibile e comprensibile</i>	SI	NO
<i>Sono state emanate specifiche norme interne di prevenzione e protezione e ne viene controllata l'applicazione</i>	SI	NO
DPI <i>I lavoratori sono dotati dei necessari DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e di sorveglianza dosimetrica, individuali e collettivi</i>	SI	NO
<i>I lavoratori sono adeguatamente informati e formati sui rischi specifici cui sono esposti, e conseguentemente addestrati</i>	SI	NO
<i>Sono forniti ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica</i>	SI	NO
<i>Negli ambienti in cui si manipolano radioisotopi le superfici di lavoro sono lisce, impermeabili e senza fessure</i>	SI	NO
LA SORVEGLIANZA SANITARIA <i>dei lavoratori è eseguita da un medico autorizzato o da medico competente</i>	SI	NO
<i>I “lavoratori esposti” e gli apprendisti e studenti sono sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a sorveglianza sanitaria</i>	SI	NO
<i>Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza si acquisisce apposita relazione tecnica</i>	SI	NO
<i>Sono intraprese tutte le misure previste per la protezione sanitaria della popolazione</i>	SI	NO

CAMPI ELETTROMAGNETICI

<p><i>Sono stati valutati e, se del caso calcolati o misurati i livelli dei campi elettromagnetici con frequenza da 0 fino a 300 GHz potenzialmente pericolosi ai quali sono esposti i lavoratori, con riferimento alle pertinenti norme tecniche, alle buone prassi e alle linee guida disponibili</i></p> <p><i>(e di campi elettrici e magnetici statici, e campi elettromagnetici variabili associati a linee elettriche di rete, trasmissioni radiotelevisive, telefonia cellulare, attrezzature a microonde, radar etc.),</i></p>	SI	NO
<p><i>Nella valutazione, misurazione e/o calcolo dell'esposizione sono stati tenuti in conto tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del rischio</i></p>	SI	NO
<p>SEGNALETICA <i>I luoghi di lavoro in cui, in base alla valutazione del rischio, i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici oltre i valori di azione fissati sono indicati con un'APPOSITA SEGNALETICA</i></p>	SI	NO
<p><i>I lavoratori esposti a campi elettromagnetici e i loro RLS sono informati e formati e, quando necessario, addestrati in relazione ai rischi ad essi associati</i></p>	SI	NO
<p>ROA <i>Sono stati valutati e, se del caso calcolati e/o misurati i livelli delle RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA: luce artificiale nello spettro visibile, infrarosso, ultravioletto), sia incoerenti, sia coerenti (laser), infrarosse, visibili, ultraviolette, ai quali sono esposti i lavoratori, con riferimento alle pertinenti norme tecniche, alle buone prassi e alle linee guida disponibili, e agli effetti sanitari a carico della cute e dell'occhio (cornea, cristallino, retina)</i></p>	SI	NO
<p><i>Quando richiesto dalla normativa tecnica un tecnico per la sicurezza laser è stato incaricato della definizione delle necessarie misure di prevenzione</i></p>	SI	NO
<p>I LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI <i>e i loro RLS sono informati e formati sui rischi dovuti ad esse</i></p>	SI	NO
<p><i>È stata tenuta in considerazione nella Valutazione dei rischi anche l'esposizione a eventuali radiazioni ottiche naturali (luce solare) per attività svolte all'aperto</i></p>	SI	NO

STRESS LAVORO CORRELATO

Si definisce Stress, quello stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. In termini generici quindi è importante sottolineare come lo Stress non sia di per se una malattia, bensì una condizione innescata nell'organismo umano da parte di una fonte o sollecitazione esterna che comporta una serie di adattamenti che, se protratti nel tempo, possono assumere carattere di patologia.

Trasferendo il concetto generale agli ambienti di lavoro si può definire quindi lo Stress da Lavoro Correlato, come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste [European Agency for Safety and Health at Work]. Esiste uno stress, a dosi accettabili, che ha effetti positivi sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un'adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell'ambiente; un'esposizione prolungata a fattori stressogeni invece, può essere fonte di rischio per la salute dell'individuo, sia di tipo psicologico che fisico, riducendo l'efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti...).

*Importante sottolineare e distinguere il concetto di **Stress Lavoro Correlato**, da quello di **Mobbing** inteso come una persecuzione sistematica messa in atto da una o più persone allo scopo di danneggiare chi ne è vittima fino alla perdita del lavoro.*

Se dunque i possibili rischi soprattutto a livello psicologico, evidenziati dagli indicatori sintomatici che vedremo di seguito, possono risultare analoghi, nello Stress manca la componente di intenzionalità che è invece presente nel mobbing.

*Una seconda distinzione opportuna da ricordare è quella relativa al fenomeno conosciuto come **Burn-Out** definito come: l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. Questo fenomeno quindi, conosciuto già dagli anni '70, è il risultato patologico di una componente di fattori di stress e di reazioni soggettive che colpisce solo quelle professioni rivolte ad aiutare altre persone (medici, infermieri, avvocati, sacerdoti...) e che porta il soggetto a "bruciarsi" attraverso un meccanismo di eccessiva immedesimazione nei confronti degli individui oggetto dell'attività professionale, facendosi carico in prima persona dei loro problemi e non riuscendo quindi più a discernere tra la loro vita e quella propria.*

Il processo di valutazione del rischio parte dall'identificazione delle fonti di stress nell'ambiente di lavoro, attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori suddivisi tra quelli relativi al contesto lavorativo e quelli riconducibili invece al vero e proprio contenuto del lavoro. Tra i primi risultano essere fonti di stress particolarmente significative gli ambiti legati

a cultura e funzione organizzativa (problemi legati alla comunicazione, scarsi livelli di sostegno e assenza di obiettivi professionali), ad ambiguità nella definizione della carriera professionale e del ruolo all'interno dell'azienda; a mancanza di autonomia relativamente alle responsabilità assegnate e a difficoltà nel gestire rapporti interpersonali sul luogo di lavoro.

Per quando riguarda invece il contenuto del lavoro, le fonti di stress possono derivare da orari di lavoro particolarmente pesanti, anche per esempio sui turni, a carichi di lavoro eccessivi, a organizzazione del lavoro inadeguata rispetto alle competenze professionali, e infine (ma non ultimo) a carenze infrastrutturali del luogo di lavoro, come ad esempio scarsa

Criteria derivati dalla Lettera Circolare 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresentano il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato

illuminazione, temperature disagioli, scarse condizioni igieniche, spazi insufficienti.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS è parte integrante della valutazione dei rischi	SI	NO
La valutazione del rischio stress è stata effettuata dal Datore di lavoro avvalendosi del RSPP, del MC (ove nominato) e previa consultazione del RLS	SI	NO
La valutazione prende in esame tutti i lavoratori in ragione dell'effettiva organizzazione aziendale (es. divisi per mansioni o partizioni organizzative)	SI	NO
LA VALUTAZIONE PRELIMINARE (necessaria) considera gli "eventi sentinella" (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, segnalazioni del MC, ecc....) in forma oggettiva	SI	NO
La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contenuto del lavoro" (ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro e attrezzature, ecc....) in forma oggettiva	SI	NO
La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contesto del lavoro" (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, comunicazione, ecc....) in forma oggettiva	SI	NO
In caso si rilevino elementi di rischio, si è proceduto alla pianificazione e adozione di opportuni interventi correttivi	SI	NO
È PREVISTO UN PIANO DI MONITORAGGIO nel tempo della valutazione del rischio stress lavoro correlato	SI	NO

<i>Qualora gli interventi correttivi attuati risultino inefficaci, si è proceduto ad una valutazione approfondita della loro percezione soggettiva</i>	SI	NO
--	----	----

La successiva checklist rappresenta lo strumento utilizzato dagli operatori di un Servizio UOPSAL della Lombardia durante le attività di vigilanza ed è messa a disposizione delle aziende per una autovalutazione sulla corretta ed efficace applicazione della normativa specifica.

Pertanto lo scopo è quello di mettere in evidenza gli elementi salienti in relazione alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, tenendo conto dell'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato del 08/10/2004, dell'Accordo Interconfederale del 09/06/2008, delle linee di indirizzo redatte dalla Regione Lombardia (ddg 13559 del 10 dicembre 2009), delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 18/11/2010, delle indicazioni generali esplicative della Regione Lombardia (ddg 10611 del 15/11/2011), dei documenti prodotti dall'ISPESL/INAIL e inoltre delle indicazioni esplicative del Coordinamento Tecnico Interregionale del gennaio 2012.

SISTEMA PREVENZIONISTICO (ART. 17, 18 E ART. 50 DLGS 81/08)		
È ORGANIZZATO IL SPP CON:		
<i>RSPP</i>	SI	NO
<i>Medico Competente</i>	SI	NO
<i>Addetti prevenzione incendio</i>	SI	NO
<i>Evacuazione e pronto soccorso</i>	SI	NO
<i>RLS /RSLT è stato consultato sulle nomine</i>	SI	NO
<i>Sistema di monitoraggio delle misure preventive e protettive</i>	SI	NO
<i>Formalizzazione scritta dell'assetto organizzativo (chi fa che cosa; quali sono i rapporti tra Rspg, datore di lavoro, dirigenti, preposti; di quali tempi e strumenti dispone il Spp ecc.)</i>	SI	NO
<i>Indicazione di un preciso sistema di responsabilità</i>	SI	NO
<i>Le figure previste non sono state nominate o non hanno i requisiti previsti dalla norma</i>	SI	NO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE (36 E 37 DLGS 81/08)		
<i>La formazione/informazione relativa allo stress lavoro correlato è stata trattata in incontri /corsi</i>	SI	NO
<i>È stata eseguita con il coinvolgimento delle figure del SPP (incluso il MC o altra figura sanitaria)</i>	SI	NO

<i>È stata diversificata in funzione dell'interlocutore e tenendo conto della comprensione della lingua.</i>	SI	NO
<i>Gli RLS, i dirigenti e i preposti sono formati/informati sulla tematica specifica.</i>	SI	NO
<i>Gli RLS/RLST sono stati consultati nella programmazione della formazione</i>	SI	NO
<i>È stata effettuata una verifica finale di comprensione</i>	SI	NO
<i>L'informazione relativa allo stress è stata effettuata mediante materiale divulgativo e/o affissioni in bacheca.</i>	SI	NO
<i>Non sono stati effettuati interventi di formazione/informazione relativa allo stress né è stato distribuito materiale informativo.</i>	SI	NO
AZIONI DI MIGLIORAMENTO (es. Regione Lombardia decreto n. 13559 del 10/12/2009: indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'accordo europeo 08/10/2004)		
Soluzioni di interfaccia con il gruppo-individuo		
<i>Percorsi di formazione post-valutazione per i lavoratori (migliorano la gestione dello stress e orientano al miglioramento motivazionale)</i>	SI	NO
<i>Percorsi di formazione post-valutazione per dirigenti e preposti (migliorano la gestione dello stress nel gruppo e orientano alla corresponsabilità)</i>	SI	NO
Soluzioni di interfaccia con l'organizzazione		
MISURE TECNICHE (potenziamento automatismi tecnologici per una migliore efficienza, considerare lo scarso adattamento dei lavoratori anziani)	SI	NO
MISURE ORGANIZZATIVE riferite all'attività lavorativa (orario sostenibile, alternanza di mansioni, riprogrammazione attività, ecc.)	SI	NO
MISURE PROCEDURALI (miglioramento, verifica efficienza lavorativa)	SI	NO
<i>Misure organizzative ergonomiche</i>	SI	NO
<i>Azioni di miglioramento della comunicazione interna, della gestione, delle relazioni ecc. per una miglior interfaccia individuo vs organizzazione</i>	SI	NO
SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE		
<i>iniziative esterne di supporto e assistenza al lavoratore (sostegno di singoli casi e misura protettiva a breve-medio termine)</i>	SI	NO
<i>Iniziative interne di supporto e assistenza al lavoratore con costituzione di consultorio-sportello specialistico interno (sostegno di singoli casi e misura protettiva a breve-medio termine - orientato alle grandi aziende)</i>	SI	NO
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO		
<i>Intervento complementare rispetto alla sorveglianza sanitaria occupazionale classica</i>	SI	NO

INTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPO		
<i>Valutazione dell'efficacia degli interventi preventivi e correttivi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Interventi di miglioramento generici / altro		
<i>Le azioni di miglioramento sono generiche e non rispecchiano nessuno degli interventi sopra descritti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È stato redatto un cronoprogramma degli interventi da adottare</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Non sono state programmate /effettuate azioni di miglioramento specifiche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

GRUPPO DI GESTIONE DELLA VALUTAZIONE

<i>Prima di tutto il RLS/RLST deve a buon diritto (linee guida INAIL) fare parte del "Gruppo di Gestione della Valutazione"</i>		
<i>Tu ne fai parte?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Cosa è questo "GRUPPO" secondo INAIL?

È il gruppo di lavoro cui partecipano dirigente ad hoc delegato dal datore di lavoro, in raccordo con preposti, RLS/RLST, RSPP, ASPP e MC, ha l'obiettivo di programmare e coordinare lo svolgimento dell'intero processo valutativo modulando il percorso anche in funzione degli esiti. In particolare la funzione chiave del gruppo di gestione della valutazione è quella di monitorare ed agevolare l'attuazione del programma attraverso:

- pianificazione della procedura;*
- gestione della procedura;*
- promozione della procedura all'interno dell'azienda;*
- supervisione della procedura;*
- approvazione dei piani di azione;*
- elaborazione dei report di gestione.*

IL RESPONSABILE GESTIONALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Inail suggerisce di individuare, tra i componenti del Gruppo di Gestione della Valutazione, la figura del "Responsabile gestionale della procedura di valutazione", con il ruolo di project manager che ageverà e coordinerà gli incontri in raccordo con le figure della prevenzione, formalizzerà i processi decisionali, al fine di creare un piano di verifica dei risultati, e controllerà la tempistica e le risorse necessarie; in considerazione di tutti gli obblighi derivanti dal processo valutativo e, in primo luogo, del rispetto del cronoprogramma, tale figura potrebbe corrispondere con il dirigente delegato dal datore di lavoro.

Secondo Inail, oltre ad un'adeguata informazione diretta a tutti i lavoratori, inclusi dirigenti e preposti, è importante, in particolare, integrare tale momento informativo ad un'adeguata formazione in relazione all'attività/ruolo che alcuni lavoratori o loro rappresentanti andranno a svolgere nel processo valutativo. Particolarmente curata dovrà essere l'informazione e la formazione di quei lavoratori e/o RLS/RLST che, come indicato dalla Commissione Consultiva, saranno "sentiti" in merito alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto.

LA FORMAZIONE, in particolare, sarà mirata ad un approfondimento della metodologia valutativa che si andrà ad applicare.

Sempre l'INAIL ritiene necessario lo "sviluppo del piano di valutazione del rischio", in considerazione dell'articolazione del percorso metodologico individuato dalla Commissione Consultiva e del previsto coinvolgimento, in diversi momenti, dei lavoratori o campioni degli stessi e/o dei loro rappresentanti, anche in considerazione del fatto che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è un processo dinamico, sviluppato per fasi, con la previsione di step di verifica.

È indispensabile, come d'altronde previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, la "programmazione temporale", attraverso l'approntamento di un vero e proprio cronoprogramma che, pur lasciando un margine per eventuali imprevisti, preveda, per ogni singola fase, oltre alla sua durata, anche, in dettaglio, le attività da svolgere e i soggetti deputati ai diversi compiti.

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al fine di facilitare il percorso del Gruppo di Gestione della Valutazione, è stato predisposto uno strumento per la valutazione preliminare che, secondo quanto indicato dalla Commissione Consultiva, deve essere la prima attività da svolgere, per una corretta valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

LA "LISTA DI CONTROLLO" contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per "famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro) e permette così di procedere alla "valutazione preliminare". In effetti, l'approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, può essere attuato anche tramite l'utilizzo di "liste di controllo" ed è costituito sostanzialmente da due momenti:

- 1. **L'analisi di "eventi sentinella"** ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori") utile alla caratterizzazione di tali indicatori, è condotta dal "Gruppo di Gestione della Valutazione".*

È da rilevare in ogni caso che, tra le criticità nell'applicazione di tali indicatori, vi è la difficoltà di avere parametri di riferimento esterni all'azienda. Infatti, ad esempio, l'andamento delle assenze è comparabile solo in riferimento all'andamento cronologico delle stesse nell'azienda, con le derivanti difficoltà applicative soprattutto in aziende di recente costituzione o oggetto di importanti riorganizzazioni;

2. ***L'analisi più specifica degli indicatori di contenuto*** ("ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") **e di contesto** ("ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione") **per la quale è obbligo del datore di lavoro "sentire" e, quindi, coinvolgere, i lavoratori e/o gli RLS/RLST, con modalità dallo stesso scelte e, comunque, subordinate "alla metodologia di valutazione adottata".**

La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli "eventi sentinella", al "contenuto" ed al "contesto" del lavoro. È compilata dal Gruppo di Gestione della Valutazione coadiuvato, per la compilazione della parte "eventi sentinella", da personale dell'ufficio del personale. Si ricorda, per quanto concerne la lista di controllo relativa al contenuto e contesto del lavoro, che il gruppo dei compilatori dovrà essere costituito in modo da garantire la possibilità da parte di RLS/RLST e lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista.

Fermo restando l'obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su "gruppi omogenei di lavoratori", si procederà alla compilazione di una o più "lista di controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee. La "lista di controllo", permette di effettuare una valutazione delle condizioni di rischio attraverso la compilazione degli indicatori che sono stati inseriti secondo il seguente schema:

EVENTI SENTINELLA		
AREA CONTENUTO DEL LAVORO		
AREA CONTESTO DEL LAVORO		
<i>I – EVENTI SENTINELLA (10 indicatori aziendali)</i>	<i>II – AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)</i>	<i>III – AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)</i>
<i>Infortuni</i>	<i>Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro</i>	<i>Funzione e cultura organizzativa</i>
<i>Assenza per malattia</i>		
<i>Assenze dal lavoro</i>	<i>Pianificazione dei compiti</i>	<i>Ruolo nell'ambito dell'organizzazione</i>
<i>Ferie non godute</i>		

<i>Rotazione del personale</i>	<i>Carico di lavoro – ritmo di lavoro</i>	<i>Evoluzione della carriera</i>
<i>Turnover</i>	<i>Orario di lavoro</i>	<i>Autonomia decisionale controllo del lavoro</i>
<i>Procedimenti/ Sanzioni disciplinari</i>		
<i>Richieste visite straordinarie</i>		
<i>Segnalazioni stress lavoro-correlato</i>		
<i>Istanze giudiziarie</i>		
		<i>Rapporti interpersonali sul lavoro</i>
		<i>Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro</i>

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area. I punteggi delle 3 aree vengono successivamente sommati. La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella "tabella dei livelli di rischio", esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo.

Sul sistema di calcolo in sé, si raccomanda di approfondire il metodo visitando e analizzando in maniera approfondita le indicazioni dell'Inail stesso sui suoi siti.

Ciò che è importante è pretendere di partecipare ai vari livelli di analisi.

Lo sviluppo di tutto il processo è determinato infatti dalla positività o meno dei cosiddetti "eventi sentinella", la loro presenza innesca tutte le altre indagini, sia generali (anche se riferite a gruppi omogenei di lavoratori) che specificatamente dirette, con questionari, interviste ecc.

È il caso di ricordare che le indicazioni della Commissione Consultiva sono misure di minima e nulla vieta al datore di lavoro di decidere di effettuare una "valutazione approfondita" comunque, indipendentemente dagli esiti della fase preliminare.

Infatti, proprio per la peculiarità del rischio da stress lavoro-correlato, la puntuale analisi della percezione dei lavoratori costituisce un elemento chiave nella caratterizzazione del rischio stesso.

LA VALUTAZIONE APPROFONDATA prevede "la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori" utile all'identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause.

Fermo restando i passaggi in cui si deve o è opportuno attivarla, la fase di approfondimento costituisce, in ogni caso, un prezioso momento informativo sulle condizioni di salute di un'organizzazione e dei lavoratori ed un'opportunità di una più chiara definizione del rischio soprattutto in quelle realtà che, per settore produttivo (ad esempio: professioni d'aiuto, operatori di call center, controllori di volo, etc.) e/o dimensioni aziendali, possono rendere complessa la caratterizzazione ottimale del rischio stesso con la sola adozione di "liste di controllo".

IL RLS/RLST DEVE PARTECIPARE ATTIVAMENTE a tutto il percorso di indagine in quanto, ha il polso della situazione e probabilmente specifica conoscenza di quanto presente sia nella lista degli "Eventi Sentinella", che nelle altre.

Il rischio determinato dalla sua non partecipazione è probabilmente il non riconoscimento da parte aziendale dei casi specifici e il conseguente non riconoscimento di presenza di Stress Lavoro Correlato in azienda.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il MC ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 25 c.1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., di collaborare al processo di valutazione dei rischi; tale collaborazione, nella specifica valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, si trasforma in una partecipazione attiva e fondamentale, in considerazione del peculiare apporto che il MC può offrire al processo valutativo in virtù del suo ruolo all'interno del sistema prevenzionale aziendale.

Un contributo assai prezioso può essere apportato dal MC all'individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori per l'effettuazione della valutazione e, ancor di più, nella caratterizzazione di specifici "eventi sentinella" e di specifici "fattori di contesto e di contenuto del lavoro". Altresì di rilievo è il ruolo del MC nell'analisi e nell'interpretazione dei risultati della fase preliminare della valutazione.

Nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, in particolare della sorveglianza sanitaria, il MC può venire a conoscenza sia di eventuali situazioni di disagio sul lavoro sia di elementi soggettivi di percezione del rischio del lavoratore sia di comportamenti del lavoratore stesso quali, ad esempio, consumo di alcol e/o sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi farmaci psicoattivi.

I LAVORATORI DEVONO RICHIEDERE VISITA AL MEDICO COMPETENTE qualora pensino di essere soggetti a livelli significativi di Stress Lavoro Correlato.

Il MC non potrà non tenerne conto e innescare un processo di valutazione del rischio

È prevista inoltre una opportuna ed adeguata informativa ai lavoratori per illustrare loro la possibilità di rivolgersi al MC anche attraverso la richiesta di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. c) D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Pertanto, il contributo del MC, tenuto conto dei due diversi momenti, cioè quello di collaborazione alla valutazione del rischio e quello di effettuazione della sorveglianza

sanitaria, durante i quali è chiamato a svolgere la propria attività, risulta di primaria importanza per l'individuazione di indicatori utili anche alla gestione del rischio.

Il coinvolgimento del MC è necessario anche in un auspicabile processo aziendale di realizzazione, nel contesto del "sistema di promozione della salute e sicurezza" di cui all'art. 2 comma 1 lett. p) D.lgs. 81/08 e s.m.i., ad esempio, di programmi di intervento per la facilitazione all'accesso a servizi specifici di consulenza.

IL RLS/RLST HA TITOLO, NEL SUO RUOLO, di pretendere una adeguata e corretta partecipazione del MC a tutto il processo di Valutazione del rischio da Stress L.C., così come di richiedere ed ottenere una adeguata informazione dei lavoratori su ruoli e processi.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

<i>Lo svolgimento delle mansioni lavorative implica compiti di movimentazione manuale di carichi che comportano o possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari</i>	SI	NO
<i>I rischi associati all'effettuazione di movimentazione manuale dei carichi è stato adeguatamente valutato</i>	SI	NO
SONO STATE ADOTTATE LE MISURE ORGANIZZATIVE E TECNICHE <i>per evitare per quanto possibile la necessità di movimentazione manuale dei carichi</i>	SI	NO
<i>Qualora non sia possibile evitare lo svolgimento di compiti di movimentazione manuale da parte dei lavoratori, viene effettuata una Valutazione dei rischi relativa allo specifico contesto lavorativo</i>	SI	NO
IL PESO E LE DIMENSIONI DEL CARICO, <i>le modalità e le condizioni di movimentazione sono adeguati alle caratteristiche fisiche dei lavoratori</i>	SI	NO
<i>Sulla base della valutazione sono adottate le misure organizzative e tecniche per ridurre al minimo i rischi da sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale</i>	SI	NO
AUSILI <i>Le movimentazioni dei carichi che si svolgono con frequenza non trascurabile sono effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici</i>	SI	NO
<i>Se per esse non è possibile utilizzare adeguate attrezzature meccaniche, le movimentazioni dei carichi che si svolgono con frequenza non trascurabile sono effettuate con l'aiuto di AUSILI MECCANICI AD AZIONAMENTO MANUALE</i>	SI	NO
<i>La FREQUENZA DELLE AZIONI di movimentazione manuale non è eccessiva in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del carico</i>	SI	NO
<i>I carichi che si movimentano non sono eccessivamente pesanti, anche in relazione alla durata e frequenza di movimentazione a alle caratteristiche dei soggetti addetti</i>	SI	NO
LA FORMA E LE DIMENSIONI DEI CARICHI <i>movimentati manualmente permettono di afferrarli con facilità</i>	SI	NO
L'AMBIENTE DI LAVORO <i>è adatto al tipo di sforzo necessario e lo spazio libero è sufficiente per un corretto svolgimento dei compiti di movimentazione manuale</i>	SI	NO
IL CARICO SI TROVA IN EQUILIBRIO STABILE <i>all'inizio dell'azione di movimentazione e il suo contenuto non rischia di spostarsi durante la movimentazione manuale</i>	SI	NO
<i>Le condizioni di movimentazione manuale sono tali da consentire un corretto</i>	SI	NO

<i>e sicuro svolgimento dei compiti</i>		
<i>Il carico viene movimentato, per quanto possibile, tra l'altezza delle anche e quella delle spalle dei lavoratori, ed evitando trasferimenti eccessivi</i>	SI	NO
FATTORE VERTICALE - Sono effettuati movimenti oltre i 175 cm di altezza	SI	NO
<i>Fattore dislocazione verticale (inizio-fine spostamento) - La distanza verticale supera i 170 cm di altezza</i>	SI	NO
FATTORE ORIZZONTALE (distanza caviglie - presa delle mani) - supera i 63 cm	SI	NO
LA STRUTTURA O L'INVOLUCRO ESTERNI dei carichi non comportano rischi di lesioni per il lavoratore	SI	NO
<i>Lo sforzo fisico richiesto non è eccessivo, non richiede torsioni del tronco, non richiede movimenti bruschi, non richiede di assumere posizioni instabili del corpo</i>	SI	NO
FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE obbligata - l'angolo di asimmetria supera i 135°	SI	NO
IL PAVIMENTO non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, né dislivelli e situazioni di instabilità	SI	NO
<i>Le mansioni di lavoro permettono di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti</i>	SI	NO
<i>La mansione consente di mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta</i>	SI	NO
<i>Posizione del collo inclinato per più di 45° (senza supporto o flessibilità - possibilità di cambiare posizione-) per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO
<i>Posizione con la schiena inclinata più di 30° (senza supporto o flessibilità - possibilità di cambiare posizione-) per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO
<i>Posizione con la schiena inclinata più di 45° (senza supporto o flessibilità - possibilità di cambiare posizione-) per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO
<i>Posizione accovacciata per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO
<i>Posizione inginocchiata per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO
<i>I compiti di movimentazione sono tali da consentire di mantenere le braccia a un livello inferiore a quello delle spalle</i>	SI	NO
<i>Posizione delle mani al di sopra della testa oppure dei gomiti al di sopra delle spalle per più della metà del turno lavorativo</i>	SI	NO

<i>Ripetuti sollevamenti delle mani sopra la testa oppure dei gomiti sopra le spalle per più' di una volta per minuto per più della metà' del turno lavorativo</i>	SI	NO
LA MANSIONE ESIGE SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI con dei carichi (traino, spinta o trasporto manuale)	SI	NO
<i>Il tempo dedicato agli spostamenti manuali dei carichi non è eccessivo in relazione alla frequenza ed entità delle azioni</i>	SI	NO
<i>Nei compiti di trasporto, spinta, o traino manuali le DISTANZE PERCORSE durante la movimentazione non sono eccessive in relazione alla durata dei compiti di movimentazione e alla frequenza e entità delle azioni</i>	SI	NO
IL LAVORO ESIGE L'EFFETTUAZIONE DI sforzi fisici ripetitivi	SI	NO
<i>Il rischio associato all'effettuazione di movimenti ripetitivi è stato adeguatamente valutato</i>	SI	NO
<i>La frequenza delle azioni ripetitive non è eccessiva in relazione alla durata del compito, frequenza delle azioni, intensità dello sforzo, e alle caratteristiche del carico</i>	SI	NO
<i>La geometria dei movimenti ripetuti rispetta i criteri di ergonomia, in relazione a frequenza delle azioni e intensità dello sforzo</i>	SI	NO
<i>Il lavoro non comporta cicli di movimentazione ripetuti per l'intero turno di lavoro o, comunque, per tempi troppo prolungati in relazione alle frequenze di azione e intensità dello sforzo</i>	SI	NO
<i>Se i compiti e il carico di lavoro conseguente lo richiedono, vi sono a disposizione adeguati LOCALI DI RIPOSO</i>	SI	NO
<i>I lavoratori hanno ricevuto adeguate informazioni sulle condizioni di movimentazione manuale e di effettuazione di movimenti ripetitivi e sui rischi relativi, e adeguata formazione e addestramento sulle corrette modalità operative</i>	SI	NO
<i>Sono state elaborate procedure specifiche per le corrette modalità di movimentazione manuale dei carichi e di effettuazione di movimenti ripetitivi</i>	SI	NO
<i>I lavoratori che effettuano compiti di movimentazione manuale dei carichi o effettuano movimenti ripetitivi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, sulla base dei risultati della Valutazione dei rischi</i>	SI	NO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO AL TRASPORTO IN PIANO, AL TRAINO E ALLA SPINTA DEI CARICHI – SNOOK-CIRIELLO

Gli studi partono dalla scomposizione del movimento complessivo in azioni elementari come:

AZIONI DI SPINTA

AZIONI DI MANTENIMENTO

L'Indice di Traino o Spinta o per Trasporto in Piano anch'esso sintetizza il fattore di rischio ed è valutato rapportando lo sforzo limite raccomandato con quello effettivamente movimentato misurandolo con il dinamometro in grado di verificare la forza applicata e il picco. Quanto più è alto il rapporto, tanto maggiore è il fattore di rischio.

I risultati di questi studi sono riassunti nelle cosiddette "Tabelle Psicofisiche", le quali forniscono importanti informazioni sulle capacità e limitazioni dei lavoratori riguardo alla movimentazione manuale dei carichi (in senso generale, comprese le azioni di traino, spinta e trasporto). Vengono forniti per ciascuna tipologia di azione i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza esercitata (in azioni di tirare o spingere) rispettivamente nella fase iniziale (picco di forza) e poi di mantenimento dell'azione (forza di mantenimento).

Ovviamente non è prevedibile che il RLS abbia la necessità o la possibilità di applicare autonomamente questa come le altre modalità di calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi, non è questo il motivo che ha portato all'inserimento di queste pagine nel testo, ma piuttosto che il RLS possa verificare che nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi se ne sia tenuto conto e che siano utilizzati quando necessario.

Nelle tabelle sotto riportate sono forniti i relativi valori "ideali" rispettivamente per le azioni di spinta, di traino e di trasporto in piano divise per popolazioni adulte sane, maschili e femminili. L'uso dei dati riportati nella tabella è molto semplice: si tratta di individuare la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato, decidere se si tratta di soggetto maschile o femminile, estrapolare il valore raccomandato (di peso o di forza) e confrontarlo con il peso o la forza effettivamente sviluppata (misurata con dinamometro certificato) facendo il rapporto tra il peso (la forza) effettivamente movimentato nella specifica situazione lavorativa e il peso (la forza) raccomandato per quell'azione si ottiene l'indice di rischio.

SNOOK E CIRIELLO - AZIONI DI SPINTA –TAB. 1

Forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra.

Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE MASCHILE																							
DISTANZA	2 metri						7,5 metri						15 metri						60 metri				
Azione ogni:	6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h	
Altezza delle mani																							
145cm	FI	20	22	25	26	26	31	14	16	21	22	22	26	16	18	19	20	21	25	12	14	14	18
	FM	10	13	15	18	18	22	8	9	13	15	16	18	8	9	11	13	14	16	7	8	9	11
95cm	FI	21	24	26	28	28	34	16	18	23	25	25	30	18	21	22	23	24	28	14	16	16	20
	FM	10	13	16	19	19	23	8	10	13	15	15	18	8	10	11	13	13	16	7	8	9	11
65cm	FI	19	22	24	25	26	31	13	14	20	21	21	26	15	17	19	20	20	24	12	14	14	17
	FM	10	13	16	18	19	23	8	10	12	14	15	18	8	10	11	12	13	15	7	8	9	10
Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE FEMMINILE																							
DISTANZA	2 metri						7,5 metri						15 metri						60 metri				
Azione ogni:	6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h	
Altezza delle mani																							
145cm	FI	14	15	17	20	21	22	15	16	16	18	19	20	12	14	14	15	16	17	12	13	14	15
	FM	6	8	10	11	12	14	6	7	7	8	9	11	5	6	6	7	7	9	4	4	4	6
95cm	FI	14	15	17	20	21	22	14	15	16	19	19	21	11	13	14	16	16	17	12	13	14	16
	FM	6	7	9	10	11	13	6	7	8	9	9	11	5	6	6	7	8	10	4	4	5	6
65cm	FI	11	12	14	16	17	16	11	12	14	16	16	17	9	11	12	13	14	15	10	11	12	13
	FM	5	6	8	9	9	12	6	7	7	8	9	11	5	6	6	7	7	9	4	4	4	6

SNOOK E CIRIELLO - AZIONI DI TRAINO –TAB. 2

Forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra.

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE MASCHILE																							
DISTANZA		2 metri						7,5 metri						15 metri						60 metri			
Azione ogni:		6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza delle mani																							
135cm	FI	14	16	18	19	19	23	11	13	16	17	18	21	13	15	15	16	17	20	10	11	11	14
	FM	8	10	12	15	15	16	6	8	10	12	12	15	7	8	9	10	11	13	6	6	7	9
90cm	FI	19	22	25	27	27	32	15	18	23	24	24	29	18	20	21	23	23	28	13	18	16	19
	FM	10	13	16	19	20	24	6	10	13	16	16	19	9	10	12	14	14	17	7	9	10	12
60cm	FI	22	25	28	30	30	36	18	20	26	27	28	33	20	23	24	26	26	31	15	18	18	22
	FM	11	14	17	20	21	25	9	11	14	17	17	20	9	11	12	15	15	18	8	9	10	12
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE FEMMINILE																							
DISTANZA		2 metri						7,5 metri						15 metri						60 metri			
Azione ogni:		6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza delle mani																							
135cm	FI	13	16	17	20	21	22	13	14	16	18	19	20	10	12	13	15	16	17	12	13	14	15
	FM	6	9	10	11	12	15	7	8	9	10	11	13	6	7	7	8	9	11	5	5	5	7
90cm	FI	14	16	18	21	22	23	14	15	15	19	20	21	10	12	14	16	17	18	12	13	14	16
	FM	6	9	10	11	12	14	7	8	9	10	10	13	5	6	7	8	9	11	5	5	5	7
60cm	FI	15	17	19	22	23	24	15	16	17	20	21	22	11	13	15	17	18	19	13	14	15	17
	FM	5	8	9	10	11	13	6	7	8	9	10	12	5	6	7	7	8	10	4	5	5	6

SNOOK E CIRIELLO - AZIONI TRASPORTO IN PIANO –TAB. 3

Forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra.

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - POPOLAZIONE MASCHILE																		
DISTANZA	2 metri						7,5 metri						15 metri					
Azione ogni:	6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h
Altezza delle mani																		
110cm	10	14	17	19	21	25	9	11	15	17	19	22	10	11	13	15	17	20
80cm	13	17	21	23	26	31	11	14	18	21	23	27	13	15	17	20	22	26
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - POPOLAZIONE FEMMINILE																		
DISTANZA	2 metri						7,5 metri						15 metri					
Azione ogni:	6s	12s	1m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	5m	30m	8h
Altezza delle mani																		
110cm	11	12	13	13	13	18	9	10	13	13	13	18	10	11	12	12	12	16
80cm	13	14	16	16	16	22	10	11	14	14	14	20	12	12	14	14	14	19

SNOOK E CIRIELLO - LETTURA E INTERPRETAZIONE DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE

Tali indicatori sono il rapporto tra il peso (la forza) effettivamente movimentato nella specifica situazione lavorativa (misurato con il dinamometro) e il peso (la forza) raccomandato per quell'azione nelle tabelle 1-2-3.

SNOOK E CIRIELLO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO – TAB. 4	
<i>L'indice sintetico di rischio è 0,75 (ravvisabile come area verde)</i>	<i>la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento</i>
<i>L'indice sintetico di rischio è compreso tra 0,76 e 1,25 (ravvisabile come area gialla)</i>	<i>la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'11% e il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e</i>

	<p><i>pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto. Laddove ciò sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde. (Indice di rischio 0,75)</i></p>
<p><i>L'indice sintetico di rischio è > 1,25 (ravvisabile come area rossa)</i></p>	<p><i>Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice e con tale criterio dovrebbe essere programmata la priorità degli interventi di bonifica</i></p>
<p><i>L'indice sintetico di rischio è maggiore di 3 (ravvisabile come area viola)</i></p>	<p><i>Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione; l'intervento è comunque necessario e non a lungo procrastinabile anche con indici compresi tra 1,25 e 3</i></p>

PROCEDURA BREVE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO (OCRA)

In fase di sopralluogo vengono utilizzate check-list, riprese cinematografiche, interviste ai lavoratori e colloqui con i responsabili per la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio da movimenti ripetitivi e sforzi ripetuti degli arti superiori.

Tenuto conto degli orientamenti della più qualificata letteratura sull'argomento, è possibile affermare che, per la descrizione e la valutazione del lavoro comportante un potenziale sovraccarico biomeccanico da movimenti e/o sforzi ripetuti degli arti superiori, si devono identificare e quantificare i seguenti principali fattori rischio che, considerati nel loro insieme, caratterizzano l'esposizione lavorativa in relazione alla rispettiva durata:

- a) Frequenza di azione elevata;*
- b) Uso eccessivo di forza;*
- c) Postura e movimenti di arti superiori incongrui o stereotipati;*
- d) Carenza di periodi di recupero adeguati.*

Ad essi vanno aggiunti dei fattori "complementari" che possono essere considerati come amplificatori del rischio.

Lo studio del lavoro con movimenti ripetitivi degli arti superiori, dovendo entrare nel merito di aspetti riguardanti i singoli gesti, dovrà da un lato essere fortemente dettagliato e dall'altro capace di riassumere, in una visione d'insieme dell'intero lavoro, i dati derivanti dall'analisi di dettaglio.

Il percorso di analisi che qui viene proposto, si articola nei seguenti punti:

- *individuazione dei compiti caratteristici di un lavoro e fra essi di quelli che si compiono (per tempi significativi) secondo cicli ripetuti, uguali a sé stessi;*
- *individuazione, nei cicli rappresentativi di ciascun compito, della sequenza delle azioni tecniche;*
- *descrizione e quantificazione in ciascun ciclo rappresentativo dei fattori di rischio: frequenza, forza, postura, complementari;*
- *ricomposizione dei dati riguardanti i cicli, in relazione ai compiti e all'intero turno di lavoro, considerando le durate e le sequenze dei diversi compiti e dei periodi di recupero;*
- *valutazione sintetica e integrata dei fattori di rischio per l'intero lavoro.*

Per l'analisi dei compiti lavorativi viene utilizzata prevalentemente la check-list OCRA (Colombini Et Al. 2000), strumento adatto alla preparazione della mappa di rischio per l'esposizione a lavori con movimenti ripetitivi degli arti superiori.

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

RICORDIAMO CHE LA DEFINIZIONE DI COMPITO RIPETITIVO è: "compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti", oppure "compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo".

Tale formulazione sta a significare che "laddove siano presenti uno o più compiti ripetitivi la cui durata complessiva nel turno superi 1 ora, è necessario procedere ad una specifica valutazione del rischio",.

Si ricorda che accertare la presenza di un lavoro ripetitivo "serve unicamente a stabilire che lo stesso debba essere oggetto di valutazione, il cui esito può confermare/negare l'esistenza di un rischio" e se, invece, il lavoro ripetitivo non è presente "non è richiesta alcuna attività di valutazione". Ed è evidente che la stessa logica si applica agli altri ambiti da affrontare: sollevamento e trasporto di carichi; traino e spinta; posture statiche di lavoro.

QUINDI IL PRIMO PASSO FONDAMENTALE È chiedersi se esiste il pericolo

Vi sono uno o più compiti ripetitivi degli arti superiori con durata totale di 1 ora o più nel turno?	SI	NO
---	----	----

Dove la definizione di compito ripetitivo è:

• <i>Compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti oppure</i>	SI	NO
• <i>Compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo.</i>	SI	NO
<i>Esempio: raccogliere oggetti, pacchi anche di peso minimo da bancali, attività di pulizia.</i>		

Questa prima rapida valutazione ci permette da subito di dire 3 cose:

1	<i>Se il fattore di rischio sia accettabile e quindi siamo sicuri che non cagioni danno ai lavoratori;</i>	SI	NO
2	<i>Se il fattore di rischio sicuramente possa causare un danno al lavoratore e quindi occorra un intervento immediato (quindi già qui il medico competente dovrebbe rendersi conto che, nel corso della visita medica, potrebbe trovarsi a individuare delle malattie professionali);</i>	SI	NO
3	<i>Se il fattore di rischio esista ma vada stimato per dettagliarne l'entità in quanto potrebbe cagionare danno sulla base del suo valore.</i>	SI	NO

LA SCALA DI BORG più oltre richiamata, rappresenta lo sforzo "percepito" dal lavoratore e quindi occorre chiederlo a lui e non attribuire il punteggio sulla base del percepito del valutatore.

Scala di Borg CR-10	
0,5	ESTREMAMENTE LEGGERO
1	MOLTO LEGGERO
2	LEGGERO
3	MODERATO
4	
5	FORTE
6	
7	MOLTO FORTE
8	
9	
10	ESTREMAMENTE FORTE (PRATICAMENTE MASSIMO)

CASO 1: CRITERI DI ACCETTABILITÀ

Tutte le condizioni riportate devono essere contemporaneamente presenti per affermare che il rischio sia assente.

<i>Entrambi gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)</i>	SI	NO
<i>Entrambi i gomiti sono mantenuti al di sotto del livello delle spalle per il 90% del tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)</i>	SI	NO
<i>Una forza MODERATA (perceived effort = 3 o 4 nella scala di Borg) è attivata dall'operatore per non più di 1 ora durante il tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)</i>	SI	NO
<i>I picchi di forza (perceived effort = 5 o più in scala di Borg CR-10) sono assenti</i>	SI	NO
<i>Vi è presenza di pause (inclusa la pausa pasto) che durano almeno 8 minuti almeno ogni 2 ore</i>	SI	NO
<i>I compiti ripetitivi sono eseguiti per meno di 8 ore al giorno</i>	SI	NO

CASO 2: CRITERI DI NON ACCETTABILITÀ'

<i>Le azioni tecniche di un singolo arto sono così veloci che non possono essere contate ad una osservazione diretta</i>	SI	NO
<i>Uno o entrambi gli arti operano con il gomito ad altezza spalle per metà o più del tempo totale di lavoro ripetitivo</i>	SI	NO
<i>Una qualsivoglia tipo di presa in cui si usa la punta delle dita è utilizzata per più dell'80% del tempo totale di lavoro ripetitivo</i>	SI	NO
<i>Ci sono picchi di forza (perceived effort = 5 o più in scala di Borg CR-10) per il 10% o più del tempo totale di lavoro ripetitivo</i>	SI	NO
<i>Non c'è più di una pausa (inclusa la pausa pasto) in un turno di 6-8 ore</i>	SI	NO
<i>Il tempo totale di lavoro ripetitivo, durante il turno, supera le 8 ore</i>	SI	NO

Se anche solo ad una delle domande si è risposto "SI" la condizione è CRITICA.

Quando è presente una condizione CRITICA: occorrono soluzioni urgenti e verifica di eventuali patologie professionali se l'attività è preesistente da un numero congruo di anni (3/5 anni indicativamente).




CASO 3: FATTORE DI RISCHIO PRESENTE MA DA APPROFONDIRE *con mini o check-list o indice OCRA.*



Da applicare quando si esclude il caso 1 ed il caso 2.

ESISTONO POI ALCUNI ELEMENTI SEGNALATORI DI POSSIBILE ESPOSIZIONE a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori soprattutto nella PMI e nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura che fanno affermare che il lavoro è problematico se esistono uno o più indicatori.



1 – RIPETITIVITÀ	<i>Lavori con compiti ciclici che comportino l'esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.</i>	SI	NO
2 – USO DI FORZA	<i>Lavori con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.</i>	SI	NO
	Sono parametri indicativi al proposito:		
	<i>- afferrare, con presa di forza della mano (grip), un oggetto non supportato che pesa più di 2,7 kg. o usare un'equivalente forza di GRIP;</i>	SI	NO
	<i>- afferrare, con presa di precisione della mano (per lo più tra pollice e indice = pinch), oggetti non supportati che pesano più di 900 grammi o usare un'equivalente forza di PINCH;</i>	SI	NO
	<i>- sviluppare su attrezzi, leve, pulsanti, ecc., forze manuali pressoché massimali (stringere bulloni con chiavi, stringere viti con cacciavite manuale, ecc.).</i>	SI	NO
3 – POSTURE INCONGRUE	<i>Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro.</i>	SI	NO









	Sono parametri indicativi al proposito:	
	- posizioni delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle	SI NO
	- posizioni in evidente deviazione del polso	SI NO
4 - IMPATTI RIPETUTI	Lavori che comportano l'uso della mano come un attrezzo (ad es.: usare la mano come un martello) per più di 10 volte all'ora per almeno 2 ore complessive sul turno di lavoro.	SI NO





A) SPALLA		Destra:	Sinistra:
FLESSIONE (80° E PIU')		ADDUZIONE (80° E PIU')	ESTENSIONE (20° E PIU')
			

B) GOMITO	
FLESSIONE-ESTENSIONE	SUPINAZIONE-PRONAZIONE
	

B) GOMITO	
FLESSIONE-ESTENSIONE	SUPINAZIONE-PRONAZIONE
	

C) POLSO	
ESTENSIONE-FLESSIONE	DEV. RADIO-ULNARE
	

			
GRIP	PINCH	PINCH	PINCH
			
PINCH	PRESA A UNCINO	PRESA A UNCINO	PRESA PALMARE

D) MANO -DITA		Destra:	Sinistra:
PINCH	PINCH	PRESA A UNCINO	PRESA PALMARE
			
La mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita			

MAPO - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PAZIENTI

Altro metodo di calcolo per la movimentazione dei carichi è quello specifico del settore sanitario ospedaliero, dedicato alla movimentazione dei pazienti. si tratta dell'indice MAPO (MOVIMENTAZIONE ASSISTENZA PAZIENTI OSPEDALIZZATI)

L'indice MAPO può fornire importanti indicazioni sia per indirizzare le iniziative di prevenzione nelle scelte di priorità che nel merito del tipo di interventi richiesti (organizzativi, di sussidi strumentali, formativi), nonché per la ricollocazione di personale con giudizio di idoneità limitata.

Si può applicare ogni qualvolta si voglia valutare la movimentazione manuale dei pazienti più o meno autosufficienti e ricoverati in strutture nosocomiali

I fattori che caratterizzano l'esposizione lavorativa sono:

- carico assistenziale indotto dalla presenza di pazienti non autosufficienti;*
- tipo/grado di disabilità motoria dei pazienti;*
- aspetti strutturali degli ambienti di lavoro e degenza;*
- attrezzature in dotazione;*
- formazione degli operatori sullo specifico argomento:*

Per la descrizione del carico assistenziale occorre rilevare le seguenti informazioni:

- NUMERO DI LETTI, precisando sia l'eventuale presenza di "letti aggiunti" sia la percentuale di letti abitualmente occupati (tasso di occupazione);*
- NUMERO E TIPO DI OPERATORI IN ORGANICO nel reparto e numero di operatori addetti alla movimentazione manuale di pazienti suddivisi nei tre turni;*
- TIPOLOGIA DEI PAZIENTI e manovre di movimentazione manuale abitualmente effettuate.*

In base al numero di letti occupati, si richiede il numero medio di pazienti non autosufficienti presenti in reparto e la durata della loro degenza media.

SI IDENTIFICA INOLTRE IL NUMERO MASSIMO DI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI presenti nell'ultimo anno (picco). I pazienti non autosufficienti vengono ulteriormente distinti, in base alle residue capacità motorie e alla patologia in atto, in "totalmente non collaboranti (NC)" e "parzialmente collaboranti (PC)".

Le esperienze di verifica di efficacia della formazione hanno portato a definire i requisiti minimi di adeguatezza della formazione specifica sulla base delle seguenti caratteristiche:

- corso di formazione della durata di sei ore articolato in una parte teorica e in esercitazioni pratiche sulle modalità meno sovraccaricanti di sollevamento parziale del paziente;*
- esercitazione pratica sull'utilizzazione corretta delle attrezzature.*

VIENE RILEVATA L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL PERSONALE *relativamente alla movimentazione manuale di carichi e di pazienti. In particolare, la classificazione della qualità della formazione viene operata tenendo conto della presenza-assenza di alcuni eventi qualificanti (corsi di addestramento, materiale informativo)*

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE *per ausiliare le operazioni di movimentazione manuale di pazienti e la relativa modalità di utilizzazione viene così analizzata:*

- CARROZZINE E/O COMODE: *se ne rileva il numero totale e si valuta lo stato di manutenzione, la frenabilità, la rimovibilità dei braccioli e dei poggiapiedi, l'altezza dello schienale e la larghezza totale della carrozzina o comoda;*

La valutazione delle carrozzine e/o comode considera due aspetti in modo integrato: la sufficienza numerica in relazione al numero di pazienti non autosufficienti e la presenza di requisiti ergonomici. Si intende per sufficienza numerica la presenza di un numero di carrozzine pari almeno alla metà dei pazienti non autosufficienti del reparto. Tale scelta è indotta dalla considerazione che alcuni pazienti totalmente non collaboranti (allettati) o parzialmente collaboranti non utilizzano carrozzine.

La valutazione dei requisiti ergonomici viene effettuata attribuendo, ad ogni tipo di carrozzina-comoda individuata nel corso del sopralluogo un valore pari a 1 per l'assenza di ognuno dei seguenti aspetti:

- *braccioli, che devono essere removibili;*
- *schienale, che non deve risultare ingombrante;*
- *frenabilità, che deve essere assicurata;*
- *larghezza, che deve essere inferiore a 70 cm*

- SOLLEVA-PAZIENTI MANUALE O ELETTRICO: *se ne descrive la disponibilità numerica, il tipo e le caratteristiche degli accessori.*

Viene indagato inoltre (tramite la caposala) se la dotazione risulta congrua alle esigenze del reparto o se siano identificabili i motivi di una eventuale carenza di utilizzazione (es. scarsa manutenzione);

- ALTRI AUSILI O "AUSILI MINORI": *si rileva l'eventuale dotazione di ausili quali "teli ad alto scorrimento", "cintura ergonomica", "transfer disc", tavolette o rulli utili per ausiliare alcune operazioni di movimentazione manuale di pazienti; Si considerano presenti quando la dotazione del reparto comprende un telo ad alto scorrimento più almeno due degli altri tre citati*

- SOLLEVATORI O ALTRI AUSILI PER LE OPERAZIONI DI IGIENE DEL PAZIENTE: *si rileva l'eventuale presenza di barella-doccia, vasca o doccia attrezzata, sedile sollevatore per vasca fissa.*

VENGONO DESCRITTE LE CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO *in funzione delle operazioni di movimentazione pazienti effettuate:*

- BAGNI: nei locali utilizzati per le operazioni di igiene del paziente (bagni che possiedono vasca o doccia) si rilevano alcune caratteristiche strutturali quali la presenza di doccia o vasca, la larghezza della porta di accesso e modalità di apertura, gli spazi liberi e l'eventuale presenza di ingombri per l'utilizzazione di carrozzine o ausili. Per i bagni con utilizzo WC si rileva la disponibilità di spazi liberi per l'utilizzazione di eventuali ausili, la larghezza della porta di accesso e modalità di apertura, l'altezza del WC e la presenza di maniglioni laterali;

- CAMERE DI DEGENZA: vengono rilevate le caratteristiche relative agli spazi operativi (spazio esistente fra i letti e al fondo letto, spazio occupato dal comodino, presenza di eventuali ingombri rimovibili che riducono lo spazio stesso); le caratteristiche dei letti (altezza, presenza di ruote e caratteristiche delle spondine, comandi di regolazione, altezza libera presente sotto il letto per l'eventuale accesso di ausili) e delle poltrone utilizzate da pazienti non autosufficienti e altezza del piano sedile.

Sono considerati unicamente gli aspetti strutturali dell'ambiente che possono determinare un aumento o una diminuzione delle operazioni di movimentazione sovraccaricanti per il rachide lombare. A questo scopo sono predisposte tre sezioni che prevedono l'analisi di:

bagni per l'igiene del paziente,

bagni per WC,

camere di degenza.

ERGONOMIA

<i>Sono rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione</i>	SI	NO
<i>Nella definizione generale dell'organizzazione e dei sistemi di lavoro si tengono in considerazione i principi ergonomici, sia in fase di progettazione che di modifica</i>	SI	NO
LE SINGOLE MANSIONI E I COMPITI DEI LAVORATORI sono definiti tenendo conto delle specifiche esigenze del lavoro, e delle capacità e condizioni dei lavoratori che li devono svolgere	SI	NO
LE POSTAZIONI E GLI SPAZI DI LAVORO garantiscono sia la stabilità che la mobilità posturali	SI	NO
<i>Nello svolgimento dei COMPITI DI LAVORO vengono evitati movimenti che comportano irrigidimenti o compressioni localizzate a carico dell'apparato muscolo-scheletrico</i>	SI	NO
<i>Il lavoro sulle macchine o altre attrezzature di lavoro può essere effettuato in modo sicuro e confortevole per l'addetto, evitando posture incongrue</i>	SI	NO
<i>Le macchine e le altre attrezzature di lavoro sono adeguate alle esigenze fisiche e mentali dei lavoratori</i>	SI	NO
LE ATTREZZATURE DI LAVORO SI POSSONO REGOLARE in funzione delle caratteristiche antropometriche dei lavoratori	SI	NO
È DISPONIBILE UNO SPAZIO ADEGUATO per la movimentazione dei materiali in lavorazione, per i materiali di scarto etc., tale da evitare la possibilità di urti o interferenze con parti di attrezzature, oggetti, o con persone	SI	NO
<i>L'uso delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro non richiede sforzi fisici e/o frequenze eccessivi</i>	SI	NO
<i>La manovra degli organi di azionamento, di arresto e di comando di motori, macchine e altre attrezzature non comporta rischi supplementari, né posizioni o condizioni disagiati o pericolose</i>	SI	NO

ERGONOMIA

Un ambiente di lavoro che offra condizioni poco ergonomiche può determinare danni sia fisici sia psicologici al lavoratore. Il problema dell'ergonomia dell'ambiente di lavoro riguarda tutti i settori produttivi e tutte le postazioni di lavoro, sia che si tratti di attività d'ufficio, sia di compiti svolti in un reparto di montaggio o nel settore agricolo, con attrezzi di qualsiasi tipo, come pure nei servizi quali commercio o ristorazione.

A seguire si propongono una serie di suggerimenti per razionalizzare ergonomicamente l'attività lavorativa tratti da uno studio di INAIL.

Il RLS/RLST potrebbe farli propri, verificandone l'applicazione o stimolandone il recepimento.

Raccomandazioni e soluzioni tecniche applicabili per il miglioramento delle condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro metalmeccaniche.

L'applicazione dell'ergonomia è orientata alla valutazione e progettazione di attrezzature, procedure operative e contesto ambientale delle postazioni di lavoro in funzione dei compiti richiesti all'operatore; pertanto, l'approccio ergonomico richiede di considerare le interazioni e le possibili interferenze che possono evidenziarsi dalla considerazione complessiva di tutti gli aspetti materiali e immateriali che incidono sull'esecuzione dei compiti lavorativi.

Si è soliti affrontare l'ergonomia secondo tre diversi aspetti: ergonomia fisica, ergonomia cognitiva ed ergonomia organizzativa

GLI ASPETTI FISICI DELL'ERGONOMIA RIGUARDANO *lo studio dei fattori anatomici, antropometrici, fisiologici e biomeccanici dell'interazione dell'uomo con i sistemi, in relazione alle componenti prevalentemente fisiche delle attività.*

Attengono a queste componenti lo studio delle posture che i soggetti assumono quando compiono le attività di vita e di lavoro, lo studio degli sforzi e la movimentazione dei carichi, la manipolazione di strumenti e attrezzature, l'incidenza dei fattori fisico ambientali sulle condizioni di benessere e salute, gli spazi operativi e il layout delle attività.

GLI ASPETTI COGNITIVI DELL'ERGONOMIA ATTENGO *all'osservazione di processi mentali come la percezione e l'elaborazione delle informazioni, la memoria e l'attivazione delle risposte motorie nell'interazione fra l'uomo ed il sistema.*

Lo studio di questi aspetti conduce ad analizzare le logiche connesse alla percezione degli stimoli, alla comprensione dei segnali e all'attivazione dei controlli e della regolazione dei sistemi da parte dell'uomo, in rapporto alla capacità di valutare il carico di lavoro mentale nello svolgimento di un compito e le dinamiche di attivazione dei processi di decision making

INFINE GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ERGONOMIA, *detti anche di macro ergonomia, riguardano l'ottimizzazione dei sistemi socio-tecnici, delle strutture organizzate, delle politiche e delle strategie che sottendono lo svolgimento delle attività dell'uomo.*

Attengono a questi aspetti fattori relativi a tempi, metodi e ritmi delle attività, il work design, il clima relazionale, la comunicazione.

ERGONOMIA FISICA DELLA POSTAZIONE

<i>Nella scelta fra possibilità alternative è stata preferita l'opzione che riduce le distanze che devono essere colmate mediante l'estensione delle braccia</i>	SI	NO
<i>Nella scelta fra possibilità alternative è stata preferita l'opzione che riduce le distanze che devono essere colmate mediante la flessione del busto</i>	SI	NO
<i>Nella scelta fra possibilità alternative è stata preferita l'opzione che riduce le distanze che devono essere colmate mediante la rotazione del busto</i>	SI	NO
<i>Nella scelta fra possibilità alternative è stata preferita l'opzione che implica il minor carico sulla colonna vertebrale e le spalle</i>	SI	NO
<i>Nella scelta fra possibilità alternative è stata preferita l'opzione che richiede l'applicazione di forza minore</i>	SI	NO
<i>Il layout delle attività è stato progettato in modo da eliminare le azioni di sollevamento manuale dei carichi e/o ridurre il peso</i>	SI	NO
<i>E' stata minimizzata la distanza orizzontale e verticale degli spostamenti manuali dei carichi</i>	SI	NO
<i>Non sono stoccati alla quota del pavimento materiali e prodotti che devono essere movimentati manualmente</i>	SI	NO
<i>Vengono accatastati e movimentati i materiali su pallets piuttosto che sfusi in contenitori</i>	SI	NO
<i>Viene utilizzato il forklift per movimentare i pallets o i carichi ingombranti piuttosto che i carrelli a spinta/traino manuale</i>	SI	NO
<i>il materiale da maneggiare viene posizionato in contenitori e scaffali integrati nel layout della postazione piuttosto che in contenitori e pallets complementari</i>	SI	NO
<i>Sono posizionati a quota pavimento soltanto attrezzi e materiali non usati di frequente</i>	SI	NO

<i>Per la movimentazione dei carichi è preferito l'impiego di dispositivi meccanici (ad es. manipolatori, sollevatori, paranchi, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il peso dei contenitori da movimentare viene ridotto diminuendo il numero dei pezzi in esso contenuti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È ridotto il peso dei contenitori riducendone le dimensioni e/o realizzandoli in materiali più leggeri</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>I materiali che dovranno essere movimentati insieme, vengono fissati tra loro su pallet o contenitori (ad es. con pellicole, cinghie, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono assicurati spazi sufficienti per consentire all'operatore di assumere la postura più naturale e neutra nelle azioni di movimentazione manuale dei carichi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout verticale ed orizzontale della postazione è organizzato per evitare la necessità di portare le mani al di sopra del capo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout verticale ed orizzontale della postazione è organizzato ad evitare la necessità di portare le mani al di sotto delle ginocchia</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout verticale ed orizzontale della postazione è organizzato per evitare la necessità di portare le mani lontano dal corpo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene preferita la movimentazione orizzontale degli oggetti su rulliera, piuttosto che completamente a mano</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono utilizzati piani di appoggio auto sollevanti per portare i materiali ad altezza confortevole (ad es. utilizzando pistoncini, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono utilizzati piani girevoli per porgere i materiali ad una distanza orizzontale confortevole</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono utilizzati meccanismi di inclinazione/ribaltamento automatico dei contenitori per rendere comodamente accessibili tutti i materiali in essi raccolti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono utilizzate mensole o contenitori inclinati per migliorare la presa sui materiali contenuti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout della postazione è organizzato in modo che i contenitori abbiano una posizione fissa e stabile (ad es. agganciati ad una rastrelliera o uno scaffale) quando sono in uso</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout della postazione è organizzato in modo che l'operatore si trovi al centro della sua area di lavoro</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il layout della postazione è organizzato in modo che l'esercizio della forza avvenga su una direzione rettilinea e frontale rispetto all'operatore</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Il layout dei compiti lavorativi è organizzato in modo da evitare spinta e traino su rampe, piccoli dislivelli o ostacoli che richiedono deviazioni dal percorso rettilineo</i>	SI	NO
<i>La postazione viene configurata in modo da offrire l'appoggio delle mani e degli avambracci (ad es. con sporgenze del piano di lavoro)</i>	SI	NO
<i>La postazione viene configurata in modo da ridurre gli ingombri sul piano di calpestio, assicurando libertà e naturalità di movimento all'interno della postazione (ad es. con una barra poggiapiedi alla base ad altezza di 10 -15 cm da terra)</i>	SI	NO
<i>La postazione di lavoro viene configurata in modo da consentirne l'agevole pulizia e manutenzione</i>	SI	NO
<i>Il layout della postazione di lavoro viene configurata in modo da consentire l'agevole pulizia e manutenzione dei dispositivi</i>	SI	NO
<i>I compiti di lavoro vengono progettati in modo che l'eventuale movimentazione dei carichi inizi e si concluda in posizione eretta</i>	SI	NO
<i>Nella selezione delle attrezzature, sono preferite quelle che offrono dispositivi di controllo adeguati alle condizioni acustiche della postazione</i>	SI	NO
<i>Nella selezione delle attrezzature, sono preferite quelle che offrono dispositivi di controllo adeguati alle condizioni visive della postazione</i>	SI	NO
<i>La postazione è progettata in modo da assicurare una superficie di calpestio complanare</i>	SI	NO
<i>La postazione è progettata in modo da assicurare lo svolgimento delle manipolazioni ad un'altezza compresa fra 80 cm e 110 cm.</i>	SI	NO

ERGONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA POSTAZIONE

<i>I tempi dei turni di lavoro sono organizzati in modo che l'impegno fisico ed il ritmo di lavoro aumentino gradualmente</i>	SI	NO
<i>I carichi pesanti o fragili sono contrassegnati da apposite etichette</i>	SI	NO
<i>Se il baricentro dei carichi da movimentare non è centrato, viene contrassegnato da idonea etichetta</i>		
<i>Per movimentare manualmente carichi pesanti o ingombranti è prevista l'attività contemporanea di più lavoratori.</i>	SI	NO

<i>Si è sicuri che gli operatori indossino scarpe adeguate per evitare inciampo e scivolamento, in relazione oltre che al compito anche alla tipologia di pavimentazione</i>	SI	NO
<i>Si è sicuri che gli operatori indossino guanti della misura giusta</i>	SI	NO
<i>In caso di movimentazione svolta contemporaneamente da più lavoratori, i gruppi sono formati da lavoratori dalla corporatura simile, per non sbilanciare la distribuzione del peso del carico movimentato</i>	SI	NO
<i>Quando non sia possibile porgere all'operatore i materiali ad un'altezza adeguata, vengono resi disponibili supporti supplementari (ad es. gradini, scalette mobili, ecc.) per aumentare l'altezza del lavoratore e migliorare la raggiungibilità dei materiali da movimentare (assicurarsi che questi dispositivi non vengano usati impropriamente o costituiscano rischio di inciampo)</i>	SI	NO
<i>Le azioni di movimentazione sono sviluppate in modo da integrare azioni di scivolamento e rotolamento con il sollevamento manuale</i>	SI	NO
<i>I compiti lavorativi sono progettati in modo da preferire la spinta al traino</i>	SI	NO
<i>Ci si assicura che il pavimento su cui devono passare i carrelli non sia bagnato o scivoloso o presenti ostacoli imprevisti</i>	SI	NO
<i>(ad es. pulendo tempestivamente i percorsi da materiali residui, segnalando le interruzioni dei percorsi per manutenzione o pulizia ordinaria, definendo percorsi alternativi obbligatori, ecc.)</i>		
<i>I compiti lavorativi sono progettati in modo da non richiedere il trasporto manuale dei carichi.</i>	SI	NO
<i>Qualora ciò sia inevitabile ed avvenga poggiando il carico sulla spalla, viene fornito un cuscinetto di appoggio per la spalla per distribuire meglio il carico</i>	SI	NO
<i>Viene sempre assicurato lo stato di massima efficienza di dispositivi e attrezzature a seguito di una corretta pianificazione della loro manutenzione</i>	SI	NO
<i>Viene sempre assicurato lo stato di massima efficienza di dispositivi e attrezzature osservando le raccomandazioni del produttore</i>	SI	NO
<i>Viene garantito che l'uso di dispositivi e attrezzature avvenga conformemente alle raccomandazioni del produttore</i>	SI	NO
<i>Le operazioni di ispezione, monitoraggio e manutenzione di dispositivi ed attrezzature vengono svolte conformemente alle indicazioni del produttore</i>	SI	NO
<i>Per garantire il transito confortevole e sicuro di persone e mezzi vengono mantenuti sgombri e puliti i percorsi, i varchi e gli ingressi</i>	SI	NO

<i>Sono utilizzate barriere fisiche per impedire ai lavoratori di trovarsi, anche incidentalmente, al di sotto o in prossimità di carichi in movimento o sospesi</i>	SI	NO
<i>Viene fornita una adeguata formazione agli operatori sull'uso corretto delle attrezzature</i>	SI	NO
<i>Viene fornita formazione continua agli operatori e ne viene verificata l'efficacia, prevedendo anche la possibilità di campagne dedicate alle procedure operative da applicare</i>	SI	NO
<i>Vengono previste campagne di formazione dedicate anche ai comportamenti personali da tenere ai fini del benessere e della qualità della vita a lungo termine</i>	SI	NO
<i>Viene sempre valutata la possibilità di utilizzare dispositivi e attrezzature automatiche e semiautomatiche di sollevamento e trasporto in luogo di quelle manuali</i>	SI	NO
<p><i>Sono adottate politiche nella gestione del personale che prevedono la rotazione dei lavoratori fra postazioni caratterizzate da</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>compiti diversi,</i> ➤ <i>in relazione ai segmenti corporei interessati,</i> ➤ <i>all'esercizio della forza,</i> ➤ <i>alla ripetizione dei movimenti,</i> ➤ <i>alle posture,</i> ➤ <i>al ritmo di lavoro,</i> ➤ <i>al carico mentale,</i> ➤ <i>al microclima della postazione</i> 	SI	NO
<i>Viene considerata la necessità di raggiungere gradualmente il ritmo di lavoro standard per i lavoratori neo assunti e quelli rientranti dopo una lunga assenza</i>	SI	NO
<i>L'orario di lavoro viene organizzato in funzione dei tempi di recupero necessari in nei vari compiti lavorativi, prevedendo eventualmente un numero maggiore di pause ravvicinate piuttosto che poche pause più lunghe</i>	SI	NO

ERGONOMIA DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

<i>I compiti lavorativi sono progettati in modo da consentire all'operatore di prendere il carico senza eseguire flessioni del busto</i>	SI	NO
--	----	----

<i>Vengono scelti guanti con caratteristiche di materiali e consistenza tali da garantire attrito e presa adeguati al compito (considerare che i guanti possono ridurre la capacità di presa fino al 40%)</i>	SI	NO
<i>I carichi da movimentare sono progettati in modo da offrire una presa sicura per entrambe le mani</i>	SI	NO
<i>Sono privilegiati attrezzi e/o sviluppate procedure di lavoro che non diano origine a contraccolpi</i>	SI	NO
<i>I componenti minuti in modo sono progettati in modo che garantiscano una presa agevole e appropriata da parte dell'operatore</i>	SI	NO
<i>Ad esempio allo scopo di evitare che sfuggano di mano, che richiedano la presa con la stretta delle falangi, che si incastrino fra loro, ecc.</i>		
<i>Sono preferiti contenitori che abbiano prese adeguate rispetto alle diverse corporature degli operatori (ad esempio con punti di presa di posizione e dimensioni diverse)</i>	SI	NO
<i>Sono utilizzati contenitori per i carichi da movimentare che consentano all'operatore di operare senza sviluppare iperestensioni delle braccia</i>	SI	NO
<i>I contenitori dei carichi da movimentare sono progettati in modo che il sollevamento e/o spostamento di questi non riempia il campo visivo frontale dell'operatore</i>	SI	NO
<i>I contenitori dei carichi devono avere punti di presa tali da non richiedere flessione o estensione del polso, anche in relazione alla posizione dell'operatore che deve sollevarli</i>	SI	NO
<i>I punti di presa dei contenitori devono essere fatti in modo da consentire di afferrarli con tutto il palmo della mano piuttosto che solo con le dita</i>	SI	NO
<i>Devono essere preferiti attrezzi la cui presa sia adeguata alla posizione in cui dovranno essere impiegati (ad es. considerare se la mano dovrà essere tenuta orizzontale o verticale, se i movimenti saranno frontali o laterali, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Vengono preferiti dispositivi ed attrezzi leggeri</i>	SI	NO
<i>Vengono scelti dispositivi ed attrezzi adeguati alle condizioni di lavoro specifiche della postazione (compiti lavorativi, materiali impiegati, dimensioni e conformazione della postazione, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Nel caso l'operatore debba esercitare una forza di direzione orizzontale, sono preferite attrezzature con maniglie verticali, così da assicurare una presa ed una postura naturali</i>	SI	NO

<i>Tra possibili alternative sono preferiti dispositivi ed attrezzature che, per caratteristiche e qualità, richiedano minore sforzo (a es. carrelli con ruote a basso attrito, scarsa inerzia)</i>	SI	NO
<i>Tra possibili alternative sono preferiti dispositivi ed attrezzature che consentano un controllo agevole da parte dell'operatore (controllo di direzione, velocità, arresto, allarmi, ecc.), anche in relazione al contesto di lavoro (coefficiente di attrito del pavimento, condizioni acustiche e luminose, livello di precisione del compito, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Sono preferiti carrelli con rotelle girevoli.</i>	SI	NO

ERGONOMIA DEGLI ASPETTI PSICO-SOCIALI

<i>I lavoratori vengono informati sulle modalità più corrette per l'esecuzione dei compiti (ad es. fare un passo di lato piuttosto che ruotare il busto, assicurarsi che la presa sia salda prima di iniziare la movimentazione di un carico, non indossare guanti inadeguati, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Vengono rilevate, con metodi di indagine condivisi, eventuali condizioni di disagio durante l'attività lavorativa</i>	SI	NO
<i>Sono resi disponibili luoghi confortevoli per i momenti di pausa e recupero (ad esempio i distributori automatici di bevande sono collocati in spazi illuminati con luce naturale, ordinati, igienicamente mantenuti, con piani di appoggio, ecc.).</i>	SI	NO

CHECK-LIST DELLE CONDIZIONI ERGONOMICHE DA ASSICURARE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO METALMECCANICHE

ERGONOMIA FISICA DELLA POSTAZIONE

<i>La postazione presenta una superficie di calpestio adeguata</i>	SI	NO
<i>La postazione presenta una superficie di calpestio uniforme e complanare (piana, regolare e in buono stato di manutenzione), senza rischi di inciampo e scivolamento</i>	SI	NO
<i>La postazione non presenta gradini o dislivelli</i>	SI	NO
<i>Il piano di calpestio della postazione è stabile</i>	SI	NO

<i>Lo spazio orizzontale è sufficiente</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre spazi orizzontali non ristretti per eseguire i compiti lavorativi: l'operatore non è costretto distreggiarsi nei suoi movimenti per evitare urti, schivare attrezzature o materiali; l'operatore può muovere le gambe al di sotto del piano di lavoro e/o spostare la posizione dei piedi.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Lo spazio verticale è sufficiente</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre spazi verticali non ristretti per eseguire i compiti lavorativi: l'operatore ha la possibilità di tenere il busto e il capo eretti.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione richiede attenzione nei movimenti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione presenta spigoli o parti sporgenti con cui è probabile venire in urto o inciampare durante lo svolgimento dei compiti lavorativi.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'operatore ha la possibilità di modificare la propria postazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'operatore ha la possibilità di modificare/adattare l'assetto della postazione in maniera non controllata (ad es. restringendo spazi), con conseguenti rischi di urti, cadute, ecc.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre un appoggio per gli arti superiori</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione consente l'appoggio delle mani e degli avambracci durante le pause e/o l'esecuzione dei compiti.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione è priva di ingombri</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Gli ingombri sul piano di calpestio sono ridotti al minimo, assicurando libertà e naturalità di movimento all'interno della postazione (considerare anche eventuali materiali accatastati, ecc.).</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La conformazione della postazione ne consente l'agevole pulizia e manutenzione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La conformazione della postazione consente l'agevole pulizia e manutenzione dei dispositivi che la compongono</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre un appoggio per i piedi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre un appoggio per i piedi per alternare la postura.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione consente di alternare/scegliere l'uso degli arti</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La conformazione della postazione consente, quando possibile in relazione ai compiti lavorativi, di alternare gli arti con i quali si eseguono i compiti (ad es. prendere un pezzo con la mano destra o con la sinistra)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La postazione offre sufficiente spazio per le gambe</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>La postazione consente di muovere le gambe al di sotto del piano di lavoro, se è richiesta una postura a sedere, o davanti alla postazione se è richiesta postura eretta.</i>	SI	NO
<i>La temperatura dell'ambiente è confortevole</i>	SI	NO
<i>La temperatura dell'ambiente prossimo alla postazione non richiede abbigliamento diverso da quello corrente per la stagione.</i>	SI	NO
<i>La velocità dell'aria è confortevole</i>	SI	NO
<i>Nessuno degli operatori alla postazione lamenta la presenza di correnti d'aria fastidiose.</i>	SI	NO
<i>L'umidità relativa dell'aria è confortevole</i>	SI	NO
<i>Nessuno degli operatori alla postazione lamenta la presenza di ambiente umido.</i>	SI	NO
<i>La postazione è illuminata in maniera confortevole</i>	SI	NO
<i>La postazione è illuminata prevalentemente con luce artificiale o biodinamica.</i>	SI	NO
<i>Nessuno degli operatori accusa mal di testa o fastidi agli occhi.</i>	SI	NO
<i>La postazione offre condizioni acustiche confortevoli</i>	SI	NO
<i>La postazione non richiede che due operatori vicini debbano alzare il tono normale della voce per comunicare</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede spostamenti disagiati nell'area della postazione</i>	SI	NO
<i>L'operatore non deve ad es. salire/scendere uno o più gradini, indietreggiare, ruotare, ecc. per iniziare e terminare il singolo compito.</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede movimenti bruschi o a strappo</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede gesti con contraccolpo</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di compiere lo stesso movimento ogni pochi secondi</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede lo svolgimento delle manipolazioni ad un'altezza adeguata</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di ruotare il capo verso il basso con un angolo > 45°</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di piegare il busto con un'inclinazione > 30°</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di piegare il busto con un'inclinazione > 45°</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede l'esercizio di una forza per spingere o tirare lungo una direzione curva</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede il sollevamento manuale di un carico</i>	SI	NO
<i>Il compito consente l'inizio e la conclusione della movimentazione del carico in posizione eretta</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di spingere o trainare pesi manualmente</i>	SI	NO

<i>Il compito richiede di spingere o trainare pesi su carrelli o rulli</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di accovacciarsi</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di inginocchiarsi</i>	SI	NO
<i>Il compito implica compressioni localizzate in strutture dell'arto superiore</i>	SI	NO
<i>Pesi o strumenti vengono poggiati o sorretti in modo tale da comprimere parte del braccio e/o dell'avambraccio.</i>	SI	NO
<i>Il compito consente l'appoggio delle mani e degli avambracci</i>	SI	NO
<i>Lo svolgimento del compito costringe a tenere sollevati e senza appoggio le mani o gli avambracci.</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di portare le mani al di sopra del capo e/o i gomiti al di sopra delle spalle</i>	SI	NO
<i>Il compito può essere svolto alternando gli arti con i quali viene eseguito</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di prendere senza sostegno con le dita pesi con movimenti ripetitivi</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di compiere lo stesso movimento con una flessione della mano</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede di premere ripetutamente (intensivamente) pulsanti</i>	SI	NO

ERGONOMIA ORGANIZZATIVA

<i>La postazione non appartiene a una linea di montaggio</i>	SI	NO
<i>La postazione appartiene a una linea di montaggio a ritmi prefissati</i>	SI	NO
<i>La postazione appartiene a una linea di montaggio a ritmi flessibili</i>	SI	NO
<i>La postazione non appartiene a una linea di montaggio.</i>	SI	NO
<i>Il lavoro alla postazione offre possibilità di riposo fra due operazioni</i>	SI	NO
<i>I compiti da svolgere richiedono generalmente un tempo adeguato rispetto a quello disponibile</i>	SI	NO
<i>Considerare se il tempo necessario è uguale / maggiore / minore a quello disponibile.</i>	SI	NO
<i>Il lavoro alla postazione non si basa su una estrema parcellizzazione del lavoro</i>	SI	NO
<i>L'operatore compie un numero estremamente ridotto delle fasi di lavoro del prodotto, tanto da aver poca consapevolezza dell'intero processo.</i>	SI	NO

ERGONOMIA DEGLI STRUMENTI

<i>La postazione presenta dispositivi di blocco adeguati</i>	SI	NO
<i>La postazione offre dispositivi di blocco agevolmente comprensibili e azionabili anche in situazioni di emergenza, pericolo.</i>	SI	NO
<i>La postazione offre dispositivi di controllo adeguati alle condizioni acustiche della postazione</i>	SI	NO
<i>I segnali sonori dei dispositivi installati alla postazione e degli altri elementi, anche mobili, presenti in stabilimento e che devono essere riconosciuti dalla postazione, sono distinguibili distintamente nelle abituali condizioni di lavoro alla postazione (ad es. indossando cuffie, con macchinari in azione, ecc.)</i>	SI	NO
<i>La postazione offre dispositivi di controllo adeguati alle condizioni visive della postazione</i>	SI	NO
<i>I segnali visivi e luminosi dei dispositivi installati alla postazione e degli altri elementi, anche mobili, presenti in stabilimento e che devono essere riconosciuti dalla postazione, sono distinguibili distintamente nelle abituali condizioni di lavoro alla postazione (ad es. con illuminazione diurna e notturna, con altre fonti luminose accese, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Il compito non richiede l'uso strumenti vibranti</i>	SI	NO
<i>Il compito non richiede l'uso di pulsanti</i>	SI	NO
<i>Il compito non richiede l'uso di leve</i>	SI	NO
<i>Il compito non richiede la manipolazione di oggetti fragili/scivolosi/di difficile presa/taglienti</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede uso di guanti adeguati</i>	SI	NO
<i>Considerare che i guanti rendono meno salda la presa, o meno precisi e naturali i movimenti.</i>		
<i>I dispositivi impiegati offrono prese per l'utilizzo dei dispositivi stessi adeguate alla postura e posizione dell'operatore</i>	SI	NO
<i>Il compito richiede l'uso di dispositivi di comando e controllo che presentano meccanismi adeguati</i>	SI	NO
<i>Il dispositivo presenta comandi e controlli azionabili agevolmente e con posture neutre.</i>	SI	NO

ERGONOMIA DEGLI ASPETTI PSICO-SOCIALI

<i>Il lavoro alla postazione richiede specializzazione</i>	SI	NO
<i>Considerare il livello di esperienza/specializzazione richiesta agli operatori (bassa, media, elevata).</i>		
<i>L'organizzazione lavorativa include la presenza di incentivi</i>	SI	NO
<i>La postazione è configurata in modo da non richiedere lavoro in isolamento</i>	SI	NO
<i>La postazione non implica lavoro sotto pressione</i>	SI	NO
<i>La postazione richiede carichi di lavoro elevati e/o di elevata responsabilità.</i>	SI	NO
<i>I lavoratori impegnati alla postazione hanno addestramento e/o esperienza adeguati ai compiti lavorativi</i>	SI	NO
<i>Gli operatori impegnati alla postazione hanno un minimo di controllo e di autonomia sul processo</i>	SI	NO
<i>I lavoratori possono scegliere l'ordine in cui eseguire i compiti loro assegnati, possono accelerare o ridurre il ritmo di lavoro, possono organizzare con i colleghi le modalità di svolgimento del lavoro, ecc.</i>	SI	NO
<i>I lavoratori impegnati alla postazione esprimono mancanza di supporto da colleghi e superiori</i>	SI	NO
<i>Agli operatori impegnati alla postazione sono richiesti attenzione e carico mentale elevato</i>	SI	NO
<i>Ad esempio, nel caso in cui la possibilità di commettere errori è elevata, l'eventuale errore implica sanzioni o potrebbe incidere sull'incolumità delle persone, ecc.</i>		
<i>Agli operatori impegnati alla postazione è richiesta estrema precisione del compito</i>	SI	NO
<i>Ad esempio nel caso in cui debbano essere manipolati e lavorati pezzi molto piccolo, o vengano richiesti movimenti fini, ecc.</i>		

Una volta realizzato l'intervento migliorativo è opportuno mettere in atto semplici azioni di monitoraggio, che consentano sia di procedere con eventuali piccoli aggiustamenti successivi per l'ottimizzazione dell'intervento, sia di coglierne eventuali effetti non previsti.

LE AZIONI CONSIGLIATE SONO:

<i>Viene misurata la rispondenza del risultato ottenuto rispetto agli obiettivi dell'intervento</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene ripetuta la fase di analisi a distanza di 6 e 12 mesi dall'esecuzione dell'intervento, così da rilevare e valutare eventuali adattamenti spontanei messi in atto dagli operatori</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono sollecitati suggerimenti e opinioni da parte degli operatori coinvolti.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

GLI INDICATORI DELL'EFFICIENZA DEL CICLO LAVORATIVO INDIVIDUATI SONO:

<i>Il tempo netto impiegato dall'operatore per condurre a termine il ciclo (in condizioni di riposo, a inizio turno, e di affaticamento, a fine turno)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il numero degli spostamenti all'interno della postazione per ciclo lavorativo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La lunghezza complessiva degli spostamenti all'interno della postazione per ciclo lavorativo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il numero di giorni di permesso per malattia richiesti dagli operatori della postazione rispetto alla media aziendale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il numero di segnalazioni di disagio sul totale dei lavoratori a quella postazione (senza rilevare patologie insorte)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il livello di specializzazione degli operatori richiesto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La forza fisica da impiegare</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>La precisione da assicurare</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'attenzione richiesta nell'esecuzione dei compiti in relazione alla conformazione di ciò che è da manipolare/movimentare</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'attenzione richiesta nell'esecuzione dei compiti in relazione ai vincoli derivanti dalla conformazione fisica della postazione (ad es. per evitare urti, inciampo, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il comfort delle posture</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il livello di esposizione al rischio di disturbi muscoloscheletrici valutata con metodi standard (NIOSH, OCRA, MAPO, ecc.)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Fonte: Manuale di raccomandazioni ergonomiche per le postazioni di lavoro metalmeccaniche

Direzione Regionale INAIL della Campania (2008)

ESEMPIO DI STUDIO ANALITICO DI SPECIFICA ESPOSIZIONE

L'ATTIVITÀ DI CASSIERA DI SUPERMERCATO ED ALTRE ATTIVITÀ DELLA GDO

Centro Regionale di Riferimento per l'Ergonomia Occupazionale (C.R.R.E.O.) istituito nel 2003 dalla Regione del Veneto

Spisal AULSS 17

Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, Dip. Sanità Pubblica, S.S.R. Emilia Romagna

REQUISITI ERGONOMICI E STANDARD DI RIFERIMENTO DEGLI ARREDI E POSTI CASSA

Gli studi presenti in letteratura, partendo dalle caratteristiche antropometriche della popolazione, individuano alcuni parametri dimensionali ed illustrano altri aspetti del posto cassa, allo scopo di migliorare il comfort degli addetti ed evitare la comparsa di eventuali danni al rachide e agli arti superiori causati dall'assunzione di posture obbligate e inadeguate. Nel 1993 è stata effettuata dalla SEA, Società di Ergonomia Applicata di Milano, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ricerche Ergonomiche e Sociali (INRES) di Firenze, una ricerca intitolata "Indagine sulle caratteristiche ergonomiche dei mobili cassa". In questa indagine sono stati analizzati i parametri dimensionali dei posti cassa in relazione alle caratteristiche antropometriche dei lavoratori e al giudizio espresso dagli stessi sul comfort delle attrezzature utilizzate. Si riportano e si elencano i parametri dimensionali ed i requisiti degli arredi e attrezzature dei posti cassa, contenuti anche nelle norme armonizzate EN-ISO 14738 ed EN 614-24. Queste norme contengono anche gli standard ergonomici definiti dagli esperti del Comitato Europeo di Normazione (CEN TC 122), che si occupano di elaborare norme armonizzate su mandato della CE, in particolare quelli del gruppo di lavoro "Antropometry" (WG1)5.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

VERSO DELLA CASSA

(direzione da cui proviene la merce rispetto alla posizione del cassiere).

Nella maggior parte dei casi i lavoratori sono destrimani, è opportuno pertanto adottare il verso sinistro della cassa, per garantire una migliore distribuzione del carico di lavoro su entrambi gli arti; qualora sia possibile andrebbero adottati entrambi i versi di cassa al fine di turnare su più postazioni il singolo lavoratore nell'arco della giornata lavorativa. (banchi "isola")

<p>QUOTA DEL PIANO DI LAVORO (altezza da terra del piano di lavoro):</p>	<p><i>L'altezza raccomandata è di 76 cm, compreso lo spessore dello scanner orizzontale che sporge al di sotto del piano di 9 cm; infatti garantisce un'altezza del vano cassa di 67 cm, che permette uno spazio sufficiente per l'alloggiamento delle gambe, assicura una posizione seduta sufficientemente confortevole al 95% della popolazione maschile e, con appoggio dei piedi a terra, alla quasi totalità della popolazione femminile. Inoltre tale altezza permette di lavorare alla maggior parte della popolazione anche in stazione eretta, alternando la postura. Le postazioni di lavoro con piano superiore ai 76 cm o in cui venga impiegato un lavoratore di bassa statura dovrebbero essere dotate sia di sedile che di pedana regolabili in altezza.</i></p>
<p>PROFONDITÀ DEL PIANO DI LAVORO (profondità del piano di lavoro in corrispondenza dell'addetto, distanza cassiere-cliente):</p>	<p><i>Circa 50 cm (valore che corrisponde alla lunghezza minima di presa del braccio). Si deve prevedere inoltre la sosta del cliente davanti al cassiere anche per agevolare il trasferimento di denaro</i></p>
<p>PROFONDITA' DEL VANO CASSA</p> <p><i>Il "lato cliente" del banco cassa dovrebbe quindi essere aperto nel suo 1/3 inferiore, per garantire maggior spazio all'alloggiamento dei piedi del cassiere</i></p>	<p><i>A livello delle ginocchia lo spazio di alloggiamento degli arti inferiori dovrebbe avere una profondità di 52 cm per le ginocchia e di 85 cm per i piedi. Di fatto, i banchi cassa al lato del cliente nella zona piedi sono aperte, pertanto anche se il banco di lavoro ha una profondità di 50 cm, l'apertura sopra descritta permette una buona mobilità e l'alloggiamento dei piedi.</i></p>
<p>PROFONDITÀ DEL POSTO DI LAVORO (spazio compreso fra il bordo anteriore del piano di lavoro e il filo del</p>	<p><i>Il valore ottimale è di 61 cm ricavato dalla somma di 20 cm (metà della distanza tra addome e ginocchio), 31 cm (spessore medio dell'addome) e 10 cm (ingombro medio dello schienale).</i></p>

<p><i>corridoio della cassa, posta dietro all'operatore):</i></p>	
<p>LARGHEZZA DEL POSTO DI LAVORO</p>	<p><i>Nella postura di lavoro assisa, la larghezza massima accettabile è di 130 cm (che equivalgono a 48 cm di area operativa per arto, e che garantiscono il non sovraccarico degli arti superiori, in particolare dell'articolazione scapolo-omerale)</i></p>
<p>COLLOCAZIONE DELLO SCANNER:</p>	<p><i>Lo scanner orizzontale, di cui sono dotate la maggior parte delle casse, deve avere spessore non superiore a 9 cm, e andrebbe posizionato in modo tale che il suo centro si trovi a circa 25 cm dal bordo del piano di lavoro. Questo valore di distanza del corpo dal punto di presa con la mano viene indicato da E. Gradjean . Lo scanner verticale è un ulteriore supporto per la registrazione della merce voluminosa, o pesante o con codice a barre posto lateralmente. Sarebbe consigliabile pertanto adottare sul "posto cassa" uno scanner orizzontale e uno verticale per una maggiore versatilità nella registrazione della merce. La registrazione della merce pesante potrebbe essere ugualmente facilitata dall'adozione dello scanner manuale mantenendo il prodotto sul carrello. Quello manuale (mobile) può essere utile per la merce più pesante da lasciare nel carrello.</i></p>
<p>COLLOCAZIONE DELL'EMETTITORE DELLO SCONTRINO</p>	<p><i>verso il lato terminale del piano di lavoro al fine di ridurre la rotazione del busto.</i></p>
<p>SEDILE (Adozione obbligatoria del sedile)</p>	
<p>CARATTERISTICHE DEL SEDILE</p>	<p><i>Le stesse del sedile per addetti a VDT:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>mobilità (presenza di rotelle),</i> - <i>stabilità (base a cinque razze),</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - dimensioni del piano di seduta con bordi arrotondati (lunghezza 38-44 cm e larghezza 40-45 cm), - materiale (imbottito con tessuto traspirante, lavabile), - regolabilità del piano in altezza (38-54 cm), - regolabilità dello schienale in altezza (centro del supporto lombare tra 17 e 26 cm) e inclinazione (da 90° a 110°)
<p>MICROCLIMA: sono state valutate anche le caratteristiche del microclima, elemento complementare che incide sul comfort del lavoratore.</p>	<p><i>I lavoratori considerano non adeguato il microclima:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo invernale per la presenza di correnti d'aria generate dall'apertura delle porte di entrata/uscita; - nel periodo estivo per la presenza di correnti d'aria generate dalle bocchette di emissione dell'impianto di condizionamento, poste sopra la zona casse <p><i>(Si consiglia l'adozione di "tagli d'aria")</i></p>
<p>INCLINAZIONE E COLLOCAZIONE DELLA TASTIERA:</p>	<p><i>la tastiera deve essere collocata con il bordo inferiore a circa 2 cm dal piano di lavoro e con inclinazione di 45°. La collocazione più indicata è sul lato destro dell'operatore, se destrimane, in prossimità dell'emettitrice dello scontrino, poiché riduce la rotazione del busto, anche se può favorire la specializzazione dell'uso dell'arto; questa collocazione impone l'adozione del cassetto dei soldi davanti allo scanner. La collocazione oltre lo scanner è inadeguata perché il mantenimento del braccio sollevato può comportare un maggiore carico dell'articolazione della spalla e del rachide lombare.</i></p>
<p>POSTURA</p>	
<p>MANO</p> <p><i>Problema: il lavoro alla cassa comporta una presa della mano sia in pinch (presa di sacchetti, tessuti, giornali, digitazione alla tastiera o su bancomat, recupero-conteggio soldi) che palmare con una distribuzione percentuale del 50% circa per ciascuna postura.</i></p>	

La prensione in pinch è intrinsecamente molto rischiosa per l'aumento della pressione nel canale del carpo. Dalla valutazione soggettiva dell'impegno articolare effettuata secondo il metodo di Gemaidy et al.7, la presa palmare è considerata una delle più sfavorevoli rispetto alla "presa di forza" e giudicata di impegno medio/alto. Soluzioni: la prensione in pinch dovrebbe essere evitata o utilizzata per non più di 1/3 del ciclo. Invece di sollevare in presa palmare e con una sola mano, la merce può essere 'trascinata', o sollevata a 2 mani

SPALLA

Problema: il fattore postura spalla può avere un punteggio elevato in quelle postazioni di lavoro che hanno la tastiera posta al di sopra dello scanner verticale, ad un'altezza di 15-20 cm dal piano di lavoro o distalmente rispetto allo scanner orizzontale. Infatti l'angolo di flessione e abduzione della spalla (compreso tra i 60 e i 90 gradi quando l'operatore digita alla tastiera, recupera lo strumento del bancomat e lo scontrino, o quando afferra pezzi di altezza superiore ai 20 cm nella posizione assisa) può comportare un sovraccarico all'articolazione della stessa. Soluzione: il fattore può essere ridotto alternando il lavoro in stazione eretta e collocando la tastiera al lato destro dello scanner verticale o orizzontale.

CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO PER GLI OPERATORI ADDETTI AL BANCO CASSA

DOTAZIONE DI SEDILE		
<i>se sì</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>sgabello sedia regolabile</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>piano di seduta comodo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>piano di seduta regolabile</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>piano di seduta rotabile</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>sedile dotato di schienale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>schienale comodo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>schienale regolabile in altezza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>schienale regolabile in inclinazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Spazio sufficiente per alloggiare le gambe</i>	SI	NO
<i>Profondità del posto di lavoro (spazio dietro e attorno al sedile) adeguata per poter lavorare seduti</i>	SI	NO
<i>Profondità e lunghezza del piano di lavoro adeguate per poter lavorare seduti</i>	SI	NO
OPERAZIONI CHE RICHIEDONO LA POSIZIONE ERETTA	SI	NO
<i>Posizione della tastiera agevole</i>	SI	NO
<i>Posizione del cassetto dei soldi agevole</i>	SI	NO
<i>Posizione dell'emettitore scontrino agevole</i>	SI	NO
<i>Posizione e utilizzo delle carte di pagamento elettroniche agevole</i>	SI	NO
<i>Posizione dello scanner agevole</i>	SI	NO
<i>Funzionamento e lettura ottica dello scanner efficiente</i>	SI	NO
<i>Illuminazione del posto di lavoro adeguata</i>	SI	NO
<i>Temperatura confortevole</i>	SI	NO
MODALITA' DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI DI CONTROLLO VISIVO		
<i>– esiste un'interruzione del lavoro ripetitivo di almeno 8/10 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa); oppure il tempo di recupero è interno al ciclo .</i>	SI	NO
<i>esistono due interruzioni di mattino e due di pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni di 8-10 minuti in turno di 6 ore.</i>	SI	NO
<i>esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l'una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa); oppure 3 pause oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore.</i>	SI	NO
<i>esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 8-10 minuti.</i>	SI	NO

<i>in un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore è presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell'orario di lavoro).</i>	SI	NO
<i>– non esistono, di fatto, interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7–8 ore</i>	SI	NO
L'ATTIVITA' DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI AZIONE NELLO SVOLGERE I CICLI		
<i>– i movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto).</i>	SI	NO
<i>i movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un'azione ogni 2 secondi) con possibilità di brevi interruzioni.</i>	SI	NO
<i>i movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni.</i>	SI	NO
<i>i movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni è più scarsa e non regolare.</i>	SI	NO
<i>i movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi pause.</i>	SI	NO
<i>i movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti. La carenza di interruzioni del lavoro rende difficile tenere il ritmo (60 az/min o una volta al sec.).</i>	SI	NO
<i>– frequenze elevatissime (70 e oltre al minuto), non sono possibili interruzioni.</i>	SI	NO

ATTIVITÀ NON DI CASSA NELLA GDO		
PIANI DI LAVORO/TAVOLI E SCAFFALI, BANCHI,		
<i>Banchi frigo: apertura frontale verso l'alto</i>	SI	NO
<i>Piani di lavoro (es. macelleria-ortofrutta): ergonomici e collocazione di attrezzature (es. filmatrici da banco) ad altezze e distanze dal corpo adeguate in funzione dell'attività</i>	SI	NO
<i>Scaffali dell'area vendita: altezza della presa non superiore ad altezza spalle, riservando alle eventuali altezze maggiori la merce "in mostra";</i>	SI	NO

<i>Sistemazione della merce in vendita sui ripiani più alti usando una adeguata attrezzatura (es. scala a palchetto e carrello elevatore)</i>	SI	NO
MERCI IN ARRIVO		
<i>I Pallets e i "roll"/gabbie in arrivo hanno altezza inferiore a quella delle spalle (traducibile con un'altezza dell'ultima presa pari a ca. 135-140 cm);</i>	SI	NO
<i>Se i pallet hanno una altezza > 175 cm: viene inserito un secondo pallet intermedio per dimezzare le altezze;</i>	SI	NO
<i>Con pallet di altezza > 175 cm: viene usata una scala a palchetto, ben frenabile, dotata di adeguato parapetto e conforme alla UNI EN 131;</i>	SI	NO
<i>Tale operazione è oggetto di una specifica valutazione del rischio residuo per entrambi gli addetti</i>	SI	NO
REPARTI, AREE "RETRO" E CELLE FRIGORIFERE		
<i>L'altezza minima di presa, almeno della merce di peso superiore a 3 kg, non è inferiore a 45-50 cm;</i>	SI	NO
<i>Nulla è collocato direttamente a terra;</i>	SI	NO
<i>Nulla è collocato sul ripiano basso di una scaffalatura (5-10 cm);</i>	SI	NO
<i>Nulla è collocato su una sola cassetta vuota (non superiore a 15-20 cm);</i>	SI	NO
<i>Soluzione adottata: cassette vuote sovrapposte;</i>	SI	NO
<i>Soluzione adottata: carrellini detti anche jolly alti o rialzati di 45-50 cm</i>	SI	NO
<i>Soluzione adottata: carrelli alti ca. 80 cm</i>	SI	NO
<i>Lo spazio libero sottostante le scaffalature è utilizzato per il deposito dei carrelli;</i>		
MERCI IN CELLA:		
<i>Nei ripiani più alti e in quello a 45-50 cm sono collocati i carichi di peso inferiore (es. da 3 a 5 kg) depositando i carichi più pesanti nelle aree più favorevoli</i>	SI	NO
<i>NO all'uso del ripiano inferiore</i>	SI	NO
<i>Pile di cassette o di cartoni sistemate sui carrelli: altezza di presa non inferiore a 45-50 cm e non superiore all'altezza delle spalle degli addetti</i>	SI	NO

<i>In tutti i magazzini di distribuzione e almeno nei supermercati con superficie di area di vendita > 1000 mq è presente specifico manipolatore per sollevamento forme di grana</i>	SI	NO
<i>Spazi adeguati nei reparti</i>	SI	NO
MACELLERIA		
<i>Sono utilizzate giostre e gancere, su guidovia o a parete con altezza dei punti di aggancio dei tagli di carne compresa tra l'altezza a metà coscia e della spalla degli addetti</i>	SI	NO
<i>Viene utilizzato un sollevatore esterno per il passaggio dal camion alla guidovia e alla cella laddove siano utilizzati anche occasionalmente quarti o mezzene;</i>	SI	NO
<i>Viene adottato un sollevatore interno per il passaggio da guidovia a banco di taglio;</i>	SI	NO
<i>Viene applicata la procedura che prevede la non movimentazione di carni rosse in arrivo (casse dotate di sportelli per prelievo pezzi).</i>	SI	NO
ORTOFRUTTA		
<i>Viene adottata una apposita attrezzatura per la chiusura automatica delle cassette "verdi", almeno nei supermercati con superficie di area di vendita > 1000 mq:</i>	SI	NO
<i>Sono in uso diverse tipologie di cassette che, svuotate, s'incastano una nell'altra</i>	SI	NO
<i>Viene applicata apposita procedura per il sollevamento delle angurie più pesanti</i>	SI	NO
<i>Quando arrivano angurie già porzionate; quelle nei bins sono destinate alla sola vendita (movimentate dal cliente);</i>	SI	NO
<i>Almeno nei supermercati con superficie di area di vendita > 1000 mq o in base alla quantità e alla tipologia di vendita viene fornito specifico manipolatore per il sollevamento di angurie dai bins</i>	SI	NO
<i>Le angurie collocate in un cartone sono movimentate tramite ausili in grado di garantirne la movimentazione in modo non faticoso</i>	SI	NO
AREA VENDITA		
<i>Sui ripiani alti non è collocata nessuna merce pesante e/o ingombrante (cartoni, pacchi di acqua, bibite, ecc.)</i>	SI	NO
<i>Se non è possibile evitare il collocamento sui piani alti di merce pesante o ingombrante, viene svolto un uso sistematico di carrelli elevatori, transpallet</i>	SI	NO

Aris Capra

<i>elevabili e carrelli elevabili + adeguati punti di appoggio sopraelevati (es. scala a palchetto)</i>		
<i>Quando ciò non sia possibile le merci pesanti sono collocate in un unico strato e non sovrapposte;</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Le scalette doppie a 2-3 gradini sono utilizzate solo per l'allestimento "1 pezzo alla volta" e, comunque, di carichi < 3 kg.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO

Esempio di Lista di controllo

Documentazione		
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		
<i>(D.Lgs. 81/08 art. 28 c.2)</i>		
<i>Autocertificazione</i> <i>(D.Lgs. 81/08 art.29 c.5)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)</i> <i>(D. Lgs. 81/08 all. XXXIII)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema corpo intero.</i> <i>(D. Lgs. 81/08 art. 202)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL SISTEMA CORPO INTERO È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO:		
<i>Una stima del livello di emissione fornito dal fabbricante</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Utilizzo della banca dati ex Ispesl o delle Regioni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Misurazione del livello di esposizione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Valutazione dei rischi legati allo sviluppo di atmosfere esplosive</i> <i>(D. Lgs. 81/08 art. 290)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Valutazione del rischio rumore</i> <i>(D. Lgs. 81/08 art. 190)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE -SE >80 dB(A)- CONTIENE:		
<i>I criteri di effettuazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>LEX, 8h individuali o per mansioni omogenee</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È stato valutato il rischio degli ambienti termici severi (ambiente freddo)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE		
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È:		
<i>Interno</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Esterno</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Il datore di lavoro stesso</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha i requisiti previsti dal decreto 195/03</i> <i>(art. 32 D.Lgs. 81/08)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Ha frequentato apposito corso di formazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono rispettate le disposizioni dell'art. 50 (attribuzioni RLS)</i> <i>(art. 50 D.Lgs. 81/08)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Nomina addetti emergenza (DLgs. 81/08 art. 18 c.1 l.b)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Nomina addetti Pronto Soccorso</i> <i>(DLgs. 81/08 art.18 c.1 l.b) ; DM 388/03)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
SICUREZZA		
<i>Registro infortuni</i> <i>(acquisire fotocopia infortuni ultimi 5 anni)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Certificato di prevenzione incendi</i> <i>(D.M. 16/02/1982)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>in corso di rilascio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Redazione del piano di emergenza in aziende con più di 10 addetti e/o soggette a CPI</i> <i>(DM 10/03/1998 art.5)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Libretti di uso e manutenzione, con registro di manutenzione macchine</i> <i>(DPR 459/96 allegato 1)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Dichiarazione conformità legge 46/90</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Verifica periodica impianto elettrico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
DPI		
<i>DPI idonei per i vari rischi e con adeguata formazione e manutenzione</i> <i>(DLgs. 81/08 art. 18 e Titolo III Capo II)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Antinfortunistica (ad es. calzature antinfortunistica, guanti per movimentazione materiali)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>microclima</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro _____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
SORVEGLIANZA SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO		
<i>Nomina del medico Competente (DLgs. 81/08 art.18 c.1 l.a)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
VENGONO EFFETTUATE LE VISITE MEDICHE PER:		
<i>movimentazione manuale dei carichi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>vibrazioni trasmesse corpo intero (carrellisti e autisti)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro_____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono presenti, all'interno dell'azienda, le attrezzature di pronto soccorso</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono effettuati controlli dell'alcoolemia sugli autisti da parte del M.C.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
GESTIONE DEGLI APPALTI		
<i>Visione della documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltante e l'avvenuto coordinamento tra le imprese che operano nell'azienda.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono state fornite le informazioni inerenti i rischi specifici e le misure di prevenzione e di emergenze adottate nella propria azienda.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È stato individuato un referente che coordina le attività di tutte le ditte presenti. (DLgs. 81/08 art. 26)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
FORMAZIONE – INFORMAZIONE		
<i>Attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici (es.lavoro notturno, movimentazione manuale de carichi) (DLgs. 81/08 art. 36-37)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Programmi e contenuti verificabili</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Attestazione di avvenuta formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (DLgs. 81/08 art.37 c. 10)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Programmi e contenuti verificabili</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Attestazione di avvenuta formazione per compiti speciali (incendi/emergenza) (DLgs. 81/08 art.37 c.9; DM 10.03.1998)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Programmi e contenuti verificabili</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Attestati di avvenuta formazione pronto soccorso (DLgs. 81/08 art.37 c.9)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Programmi e contenuti verificabili</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Per la conduzione dei carrelli elevatori è sempre prevista un'adeguata formazione specifica e addestramento per il loro utilizzo in sicurezza. (D.Lgs. 81/08 art.73)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono esplicitati i contenuti della formazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono formalizzate procedure di divieto per la guida in retromarcia (fatte salve le manovre)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Gli autisti degli automezzi hanno partecipato ad iniziative di formazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i><u>Tutti</u> gli autisti hanno partecipato</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tema Alimentazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tema Alcool e guida</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tema Farmaci e guida</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tema Guida sicura</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Tema Pronto soccorso</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro_____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
VERIFICA DEPOSITI		
REQUISITI LUOGO E ATTREZZATURE DI LAVORO		
<i>Locali</i>		
<i>Altezza minima tre metri o secondo regolamenti urbanistici (DLgs. 81/08 all. IV punto 1.2.1 e 1.2.2)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Aerati con ventilazione naturale o artificiale (DLgs. 81/08 all. IV punto 1.9);</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Asciutti e protetti dagli agenti atmosferici;</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 1.3)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Pavimenti, pareti e soffitti tali da poter essere facilmente puliti e detersi;</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 1.3.1.4)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Locali mantenuti puliti</i> <i>(DLgs. 81/08 punto 1.1.6)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Illuminati in modo idoneo con luce naturale e/o artificiale</i> <i>(DLgs. 81/08 punto 1.10.1)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Servizi igienici</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 1.13)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Spogliatoio con un armadietto per ogni lavoratore.</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 1.12)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Uscite di emergenza segnalate</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Percorsi sgombri</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 1.5)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Estintori regolarmente verificati</i> <i>(DLgs. 81/08 all. IV punto 4.1.3)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono in uso locali interrati e/o seminterrati</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Se presenti indicare la fase lavorativa svolta_____</i> <i>(DLgs. 81/08 art. 65)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sono stati autorizzati?</i> <i>(DLgs. 81/08 art. 65 c.3)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>E' presente un locale dedicato alla ricarica delle batterie:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Se presente, sono state adottate le misure di protezione previste dalla valutazione del rischio (es. impianti di aspirazione localizzata e/o ventilazione generale, ecc...)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
VIE DI CIRCOLAZIONE		

<i>Adeguatezza della pavimentazione :</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Pavimenti non scivolosi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Assenza di buche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Assenza sporgenze pericolose</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ:		
<i>Distanza di sicurezza per pedoni (adeguatezza degli spazi)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Massimo ingombro dei carichi (adeguatezza degli spazi)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Assenza di ingombri nelle vie di circolazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Segnalazione degli ostacoli (sporgenze, travi, pilastri)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza di segnaletica orizzontale e verticale</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza di specchi per garantire visibilità nelle zone cieche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
RAMPE E PEDANE DI CARICO		
<i>Idoneità delle rampe e pedane idrauliche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Comando a uomo presente</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Schermi laterali di protezione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Le pedane mobili manuali sono fissate nel bordo della banchina o nel pianale del veicolo in modo che non si possano spostare al passaggio dei carrelli o dei pedoni</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
STABILITÀ DEL MATERIALE STOCCATO		
<i>Lo stoccaggio del materiale avviene tenendo conto:</i>		
<i>Portata massima del piano di appoggio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Zona di rispetto in riferimento al tetto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altezza di stoccaggio in relazione alla stabilità del materiale stoccato</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Integrità delle pedane</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
CARRELLI ELEVATORI		
<i>Corretto accoppiamento carrello forche in relazione al modello e alla portata</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Integrità e assenza di modifiche alle forche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

<i>Presenza e integrità del retrovisore</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza e funzionalità del clacson</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Chiara indicazione della funzione delle leve di comando</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Protezione dei comandi contro l'azionamento involontario</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Integrità e stabilità del sedile e del cofano ancorato alla struttura</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sistema di bloccaggio delle batterie</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza di sistemi di protezione contro il rischio di schiacciamento (ribaltamento)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Assenza di fessurazioni nelle gomme</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Battistrada non consumato</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza di un programma di manutenzione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Registrazione degli interventi di manutenzione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI SPECIFICI		
RUMORE		
<i>In caso di superamento dei valori di azione sono state adottate misure tecniche e procedurali per la riduzione del rumore quali:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Scelta corretta delle attrezzature di lavoro</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Indicazioni organizzative</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro_____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
VIBRAZIONI CORPO INTERO (CARRELLO ELEVATORE)		
<i>Per valori di azione superiori a 0,5 m/s² sono state prese misure tecniche organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione quali:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>sedile ergonomico</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>manutenzione del mezzo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>eliminazione percorsi accidentati</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro_____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – MMC-		
<i>Se la MMC non è evitabile tramite le attrezzature meccaniche sono state adottate misure tecniche e procedurali per ridurre al minimo il rischio quali:</i>		
<i>Contenimento del peso</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Formazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Sorveglianza sanitaria</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>altro_____</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
VERIFICA MEZZI DI TRASPORTO		
POSTO DI LAVORO		
<i>Esiste un sistema di registrazione degli incidenti stradali con e senza danno alle persone?</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene effettuata una manutenzione periodica del mezzo di trasporto anche in relazione ai rischi specifici (rumore, vibrazioni)</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene redatto un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di trasporto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>E' presente una modulistica per le segnalazioni di anomalie da parte dell'autista</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene effettuato un controllo dei cronotachigrafi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>È presente un pacchetto di medicazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI SPECIFICI		
VIBRAZIONI CORPO INTERO		
<i>Il sedile del conducente e le sospensioni della cabina e del telaio sono controllate e lubrificate, seguendo le raccomandazioni del costruttore.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>L'imbottitura del sedile è deformata.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Il sedile è dotato di dispositivi per la regolazione identificabili, che permettano al conducente di regolare da solo il sedile in base alla sua statura, al suo peso e al suo comfort di guida.</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Nel caso di mezzi pesanti gli ammortizzatori per i sedili vengono sostituiti con regolarità .</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		

<i>Sono state adottate procedure per ridurre al minimo i rischi della M.M.C</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
STRESS DA GUIDA	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono stabilite e programmate pause necessarie nell'orario di lavoro</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono calcolati tempi di consegna ragionati, con vincoli per l'azienda e per l'autista</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono stabiliti i tempi di recupero necessari</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono fornite informazioni sul tragitto, sul traffico, sulle condizioni meteorologiche</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Viene valutata la necessità di viaggio in coppia</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono pianificati i turni per il lavoro notturno</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Vengono forniti all'autista mezzi di comunicazione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

RLS & RLST:

Istruzioni per l'uso

Un manuale ad uso dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, inteso come uno strumento che permetta di valutare cosa c'è e cosa manca, chi ha svolto e chi meno i propri compiti, come venga affrontata la prevenzione in azienda.

Una lista di controllo, pur se non esaustiva, che aiuti a sviluppare sinergie virtuose con il sistema di prevenzione aziendale, con gli Organi di Vigilanza e con i colleghi.

Uno strumento che contribuisca all'affermazione del proprio ruolo di rappresentanza e di centralità, come definito dalle leggi vigenti, grazie ad una maggiore conoscenza dei diritti, delle attribuzioni e degli strumenti.

Il tutto nella affermazione e piena applicazione di quanto definito dall'art. 9 della legge 300 che recita:

Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

ARIS CAPRA

Responsabile SPORTELLO SICUREZZA DELLA CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI GENOVA

VIA S. GIOVANNI D'ACRI, 6 16152 GENOVA

MAIL: sportello.sicurezza@liguria.cgil.it

TEL. 010 6028626 – CELL. 335 8162037

